



BOLOGNAFORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna



n. 1/2013



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico semestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Sandro Callegaro

Direttore editoriale: Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi, Antonio Spino

Hanno collaborato a questo numero:

avv. Stefano Bargellini, *Foro di Bologna*
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, *Segretario della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Sandro Callegaro, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Federico Canova, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Cinzia Ceccolini, *Foro di Bologna*
prof. Giorgio Cencetti, *già Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna*
avv. Guido Clausi-Schettini, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Manlio D'Amico, *Presidente dell'Associazione "Jus Bologna Ciclismo"*
avv. Frédéric Douchez, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa*
prof. avv. Massimo Franzoni, *Ordinario di diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna*
avv. Elisabetta Galeazzi, *Foro di Bologna*
avv. Stefano Goldstaub, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Maria Elena Guarini, *Componente del Direttivo dell'associazione Avvocati Camera Minorile dell'Emilia-Romagna*
avv. Alessandro Lovato, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Jacopo Mannini, *Foro di Bologna*
avv. Gino Martinuzzi, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Silvia Marzot, *Foro di Bologna*
avv. Bruno Micolano, *Componente del Consiglio Direttivo della Union Internationale des Avocats*
avv. Massimo Orsini, *Foro di Bologna*
prof. Emilio Pasquini, *Ordinario di Letteratura italiana alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna*
avv. Giorgio Spedicato, *Vice Presidente dell'Associazione "Jus Bologna Golf"*
avv. Antonio Spino, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Lucio Strazziari, *Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna*
avv. Stefania Tonini, *Presidente dell'associazione Avvocati Camera Minorile dell'Emilia-Romagna*
avv. Mirna Zappoli, *Presidente dell'Associazione "Jus Trek Bologna"*

Chiuso in redazione nel novembre 2013
Tiratura 5200 copie.
Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

● PRESENTAZIONE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 4 - In questo numero di Bologna Forense

● EDITORIALE

Sandro Callegaro 6 - Resoconto di metà mandato

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

*a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 9 - Estratti dai verbali del periodo settembre 2012-
giugno 2013

69 - Il Protocollo d'intesa per la mediazione tributaria

● STATISTICHE

*a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 75 - Gli iscritti all'Ordine Forense di Bologna nel 2012

75 - Il numero degli avvocati in Parlamento

● SPECIALE GEMELLAGGIO CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TOLOSA

Sandro Callegaro 76 - Ordini forensi di Bologna e Tolosa: gemellati

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 76 - La trasferta a Tolosa per la sottoscrizione del gemellaggio

Frédéric Douchez 79 - Il discorso di presentazione del gemellaggio del Bâtonnier
dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa

Caroline Barbot-Lafitte 82 - Il discorso di una delle vincitrici alla *Rentrée Solennelle du
Jeune Barreau* dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa.
Cinquantasei per cento

85 - Il testo della convenzione di gemellaggio

● PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Alessandro Lovato 91 - L'accesso telematico agli atti dell'anagrafe
dello stato civile del Comune di Bologna e dei
Comuni aderenti della Provincia di Bologna, per la
consultazione e stampa dei certificati di stato civile

Stefano Goldstaub 93 - Il punto sulla PEC: la trasmissione telematica delle
insinuazioni al passivo nei fallimenti e le notifiche
degli atti da parte dei difensori

● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 96 - I trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio: le intese raggiunte nell'Osservatorio sulla giustizia civile. L'associazione Auxilium per gli avvocati coadiutori dei giudici
- Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 109 - Fissate le "regole di funzionamento" dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna

● ATTUALITÀ FORENSI

- Gino Martinuzzi* 112 - Osservazioni critiche sulla proposta del C.N.F. al Ministero della Giustizia per i nuovi parametri dei compensi agli avvocati
- Antonio Spinzo* 120 - Determinazione dei compensi del difensore in materia penale, tra contratto e liquidazione giudiziale
- Alessandro Martini* 129 - L'avvocato quale custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari al Tribunale di Bologna
- Elisabetta Galeazzi* 133 - La Corte Penale Internazionale

● SENZA SCHERMI

- Giorgio Cencetti* 138 - Il Collegio bolognese dei giudici e degli avvocati e i suoi statuti del 1393

● DEONTOLOGIA

- Massimo Franzoni* 142 - Violazione del codice deontologico e responsabilità civile
- Massimo Orsini* 148 - Tre dubbi sull'art. 28 del codice deontologico forense

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- a cura di*
Giovanni Berti Arnoaldi Veli 152 - Delibere di archiviazione e decisioni

● DALLE ISTITUZIONI FORENSI

- Lucio Strazziari* 175 - L'attività del Consiglio Giudiziario
- Federico Canova e*
Guido Clausi-Schettini 178 - Il Congresso Generale della Fédération des Barreaux d'Europe a Bruxelles, 24-26 maggio 2012. L'avvocato virtuale: *social media* e comunicazione *on-line* a servizio degli Ordini e degli avvocati

● DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

Bruno Micolano - U.I.A. 189 - Verso il 58° Congresso Internazionale dell'Union Internationale des Avocats a Firenze, ottobre 2014

*Stefania Tonini e
Maria Elena Guarini -
A.C.M.* 191 - L'associazione Avvocati Camera Minorile dell'Emilia-Romagna

● NON SOLO DIRITTO

Emilio Pasquini 192 - Luciano Montaguti, *La grande risata*, Pendragon 2010

● IUS BOLOGNA SPORT

Giorgio Spedicato 194 - *Jus quia iustum*: ovvero perché abbiamo scelto Jus invece di Ius

Manlio D'Amico 195 - Diritto di pedalare con lo Jus Bologna Ciclismo

Jacopo Mannini 198 - Il primo anno di attività dello Jus Bologna Basket

*Cinzia Ceccolini e
Silvia Marzot* 200 - Noi e la corsa, una passione infinita: la mezza maratona
Roma-Ostia

Stefano Bargellini 201 - Sotto le tre

Mirna Zappoli 202 - L'esordio dello Jus Trek Bologna a Cortina d'Ampezzo


Giorgio Spedicato 203 - Jus Bologna Golf: la nuova nata fra le associazioni sportive
dell'avvocatura bolognese

● NOTIZIE UTILI

204 - Il nuovo Regolamento del Consiglio dell'Ordine per la
erogazione di contributi dal Fondo di solidarietà



IN QUESTO NUMERO DI BOLOGNA FORENSE



GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Il primo numero della rivista dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – che allora si chiamava *Bollettino* – uscì nel 1957, in occasione del IV Congresso Nazionale Forense che, per la prima volta, si teneva a Bologna. Ne uscirono due numeri nello stesso anno e poi il *Bollettino* cessò le pubblicazioni, che ripresero nel 1963. La nuova serie si aprì con un commosso ricordo di Enrico Redenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine che aveva scritto l'editoriale del primo numero del 1957: lo abbiamo ricordato nel numero scorso nel cinquantesimo anno dalla sua scomparsa, e ancora lo faremo nel prossimo numero. La pubblicazione del *Bollettino* proseguì – con periodicità variabile – dal 1963 al 1973, per poi fermarsi nuovamente. Di nuovo ripartì nel 1984, con il nome della rivista cambiato in *Resoconto*, fino al 1987. Dopo un anno di stop, nel 1989 vide infine la luce la rivista nella sua forma e denominazione definitiva, quale ancora oggi tutti gli avvocati di Bologna la conoscono: *Bologna Forense*.

Come scriveva la Presidente Angiola Sbaiz nell'editoriale del primo numero di *Bologna Forense*, la rivista soprattutto "è e resta cosa di tutti gli iscritti". L'obiettivo prioritario della rivista è, dunque, quello di rendere partecipe l'intera comunità forense bolognese dell'attività svolta dal Consiglio dell'Ordine, con la massima trasparenza possibile. È per questo che ogni numero di *Bologna Forense* si apre con la pubblicazione degli estratti dai verbali delle adunanze del Consiglio e di tutte le più importanti delibere adottate. Si tratta di un preciso impegno che questa redazione, come già quelle che ci hanno preceduto negli anni, ha preso nei confronti degli iscritti e che riteniamo irrinunciabile. Con una punta d'orgoglio, possiamo anzi dire che abbiamo la certezza, ricevendo le riviste pubblicate dagli altri Ordini italiani, che non esiste nessun'altra rivista forense italiana che dedichi così tanto spazio alla pubblicazione dei verbali e delle delibere del proprio Consiglio dell'Ordine, in totale e assoluta trasparenza.

Nella pubblicazione degli estratti dei verbali il lettore trova facile traccia della complessità e molteplicità delle questioni che sempre più vengono sottoposte all'attenzione e all'impegno del Consiglio dell'Ordine. Nei primi numeri del *Bollettino* e sino agli anni '80, il resoconto dell'attività del Consiglio dell'Ordine era condensato in poche pagine, così come gli stessi verbali delle adunanze del Consiglio si esaurivano in poche pagine; oggi, i verbali sono molto più articolati, complessi e lunghi (per capire: nell'ultimo mandato consiliare 2010-2011 i verbali delle sole adunanze ordinarie hanno assommato 2.855 pagine, rispetto alle 1.295 pagine del mandato 2000-2001, di dieci anni prima, e alle 514 pagine del mandato 1990-1991, di vent'anni prima).

Oggi, facciamo fatica a contenere un numero di *Bologna Forense* sotto le 200 pagine, anche grazie ai sempre ricchi e preziosi contributi che abbiamo il piacere di ospitare, provenienti dai colleghi di un Foro che non solo vanta una prestigiosa tradizione forense ma che può contare anche su una vivacità culturale da cui la rivista trae ampio beneficio. In questo modo, la rivista è anche lo strumento per costruire un archivio aperto, pubblico, dell'attività svolta negli anni dal Consiglio dell'Ordine: rammentiamo che tutti i numeri di *Bologna Forense* sono pubblicati anche nell'area dedicata del sito internet del nostro Ordine, in formato consultabile dai motori di ricerca *on-line*.

Bologna Forense viene pubblicata in oltre 5.000 copie e distribuita gratuitamente a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Bologna. Ma non solo: viene inviata anche a tutti i magistrati del Foro di Bologna, ai componenti del Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Consigli dell'Ordine italiani, ai Delegati della Cassa Forense e a quelli dell'Organismo Nazionale Forense, alle varie istituzioni, ai consiglieri e assessori comunali, agli organi di stampa locali.

Come ogni numero, *Bologna Forense* si apre con l'editoriale del Presidente, sulle questioni di più stretta attualità della professione e con uno sguardo alle sfide che attendono, sempre più frequenti e sempre più difficili, l'avvocatura in generale e il nostro Ordine in particolare.

Alla parte dedicata al resoconto delle attività del Consiglio seguono le immancabili statistiche, anche sull'attività dei Consiglieri, anch'esse irrinunciabile strumento di trasparenza nei confronti degli iscritti.

Alla medesima finalità di trasparenza e rendicontazione risponde la pubblicazione delle delibere e delle decisioni in materia disciplinare, anche in questo caso con un'ampiezza che non ha eguali nel panorama delle riviste forensi italiani. Le decisioni, in particolare, vengono pubblicate precedute da massime redazionali che enucleano i principi deontologici trattati, e si riferiscono sempre a procedimenti coperti da giudicato. Scritti di commento alla materia disciplinare e all'etica della professione vengono raccolti nella sezione *Deontologia*.

Una parte significativa di questo numero della rivista è dedicata alle relazioni internazionali: al gemellaggio che ha unito, quest'anno, il nostro Ordine a quello di Tolosa, in continuità e coerenza con il gemellaggio che da tempo lega la città di Bologna alla consorella francese; e al Congresso della *Fédération des Barreaux d'Europe (F.B.E.)*, al quale il nostro Ordine sempre partecipa attivamente con propri delegati. Di entrambe le trasferte offriamo ampio resoconto.

Un'importanza sempre crescente hanno, come noto, l'informatizzazione e il processo telematico, per cui è divenuta consuetudine – mantenuta anche in questo numero – dedicare alcuni scritti a una materia che esige costanti aggiornamenti, per consentire di rimanere al passo della modernità di una professione in rapido e inarrestabile cambiamento.

Altra attività nella quale il Consiglio dell'Ordine – insieme alla magistratura, alla dirigenza amministrativa degli uffici giudiziari e alle associazioni forensi maggiormente rappresentative – è sempre più impegnato è quella svolta nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile, tavolo di confronto su temi pratici e concreti che ha raccolto il lascito della fortunata esperienza degli incontri di "Prassi Comune", che tanto apprezzamento hanno in passato ricevuto, anche al di fuori dei confini del nostro Foro.

I contributi offerti dai tanti collaboratori della rivista vengono ospitati nelle due sezioni *Attualità Forensi* e *Senza Schermi*: il titolo della prima dice tutto; nella seconda, ideata dal compianto collega Stefano Graziosi a lungo appassionato collaboratore di *Bologna Forense*, ospitiamo quegli scritti nei quali l'autore offre la propria opinione su temi di interesse per il mondo forense e giudiziario in genere. Siamo profondamente grati a tutti coloro, avvocati e non, che ci hanno consentito di pubblicare i loro preziosi contributi, e cogliamo l'occasione per esortare i lettori interessati a farci senz'altro pervenire propri scritti e proposte.


Altre due sezioni che sono sempre presenti sono quelle che raccolgono scritti di provenienza dalle varie istituzioni e associazioni forensi; con riguardo a quest'ultime, segnaliamo che *Bologna Forense* è sempre ben lieta di ospitare i contributi che pervengano dalle varie associazioni forensi locali, che in questo modo possono trovare un veicolo di conoscenza delle proprie iniziative, gratuito e in grado di raggiungere una vasta platea di lettori.

E poi c'è la rubrica *Non solo diritto*, una delle più seguite, nella quale vengono recensiti i libri – non di contenuto giuridico – scritti da avvocati del nostro Foro, che è ricco di talentuosi scrittori.

Sempre più spazio – e crescente interesse – ha conquistato la parte della rivista nella quale si narrano le gesta, a volte davvero epiche, degli sportivissimi avvocati bolognesi, oramai riuniti in una vera e propria polisportiva che, a tutt'oggi, comprende sezioni dello Jus Bologna Sport di calcio e calcetto, ciclismo, podismo, basket, tennis, trekking, nuoto, golf, ippica. Ma, soprattutto, si dirà Jus o Ius? La diatriba ha infuocato le mailing-list e agitato i dopo-gara, trovando infine definizione come potrete leggere in queste pagine.

Di questo, e di tanto altro ancora, si occupa la nostra rivista, cresciuta esponenzialmente negli anni – nel numero delle pagine, nella ricchezza e varietà dei contributi, nello sforzo di rendere sempre più trasparenti le molteplici attività del Consiglio – dai primi numeri di oltre cinquant'anni orsono, di pari passo con l'incremento del numero degli iscritti, delle funzioni attribuite agli Ordini dal legislatore, della complessità e delicatezza delle questioni da affrontare quotidianamente.

RESOCONTO DI METÀ MANDATO



SANDRO CALLEGARO

Sono ormai trascorsi quasi due anni dall'insediamento del nuovo Consiglio, la cui permanenza in carica, con l'entrata in vigore della nuova legge professionale, viene prorogata di un anno, ovvero sino al 31 dicembre 2014.

Il tempo è davvero volato e questo spazio mi offre l'occasione per qualche breve riflessione su questo intenso periodo che ha visto i Consiglieri impegnati su molti fronti, interni ed esterni: quelli interni, consistiti nell'esame dei 403 esposti pervenuti dei quali 261 evasi, delle 509 istanze di opinamento note pervenute delle quali 407 evase, nella partecipazione alle 78 adunanze in sede amministrativa (praticamente tutti lunedì pomeriggio), nei 59 procedimenti disciplinari celebrati (praticamente tutti mercoledì pomeriggio), nei lavori della Commissione "Patrocinio a spese dello Stato" che ha evaso 3.045 domande, della Commissione "Eventi formativi" che ha esaminato 760 domande di accreditamento (Fondazione Forense esclusa), della Commissione "Pratica forense" che ha esaminato circa 1.000 libretti, della Commissione "Pareri di congruità note penali e difese d'ufficio" che ha passato all'esame circa 700 domande.

I Consiglieri hanno poi continuato a collaborare nelle insostituibili attività della nostra Fondazione Forense e dell'Organismo di mediazione; hanno contribuito in modo determinante alla costituzione di un'altra associazione, Auxilium; hanno, ancora e sempre a puro titolo esemplificativo, operato infaticabilmente negli Osservatori sulla giustizia civili e in quelli neocostituiti penali; hanno sostenuto l'inarrestabile percorso del processo telematico, ecc.

Sul fronte esterno, invece, il Consiglio non ha trascurato di curare un'importante opera di valorizzazione del nostro Foro, mantenendo buoni e costanti rapporti con le autorità universitarie, giudiziarie, civili e militari, operando attivamente all'interno dell'U.R.C.O.F.E.R., partecipando alle numerose riunioni svoltesi a Roma e organizzate dal C.N.F. A livello europeo e internazionale, anche quale associato alla F.B.E. e aderente all'U.I.A., non ha mancato di intervenire portando in tali consessi la nostra esperienza di Consiglieri e di avvocati e aderendo a un bellissimo progetto di *jumelage* del Consiglio dell'Ordine di Tolosa di cui si dirà più ampiamente in questo notiziario. Attività tutte di cui si può avere un'idea, solo parzialmente più approfondita, scorrendo le pagine che seguono, impeccabilmente organizzate dal nostro Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

I propositi e i progetti inizialmente elaborati sono stati in parte realizzati e in parte travolti dalle emergenze quotidiane sopra accennate e dalle necessità di studiare e confrontare le numerose novità legislative che sono piovute in questi pochi mesi. Solo per citarne alcune, ricordo i vari decreti "Salva Italia", "Liberalizzazioni", "Sviluppo 1" e "Sviluppo 2", "Parametri" e la riforma delle professioni, la legge di stabilità, la nuova legge professionale, le plurime modifiche processuali, l'accorpamento delle sedi distaccate di Porretta Terme e Imola.

Non è mia intenzione soffermarmi a commentare come tutto ciò, accompagnato da una crisi economica che non risparmia nessuno, abbia ridotto la nostra professione, anche perché rischierei di essere ingiurioso e ripetitivo, né desidero anticipare la relazione annuale

dell'attività svolta dal Consiglio. Mi limito solo a dire che in questo complesso intrecciarsi di eventi abbiamo voluto essere tempestivi nell'aggiornare i colleghi organizzando incontri di confronto al Teatro Duse e inviando e-mail in forma di circolari.

In attesa dei vari regolamenti del C.N.F. e del Ministro e dei previsti decreti legislativi, molto rimane ancora da fare per l'attuazione della nuova legge professionale.

Per quanto già realizzabile, non abbiamo perso tempo e, oltre ad avere istituito lo "Sportello del cittadino", ancora in fase di definizione e ampliamento, ogni terzo lunedì del mese il Consiglio si riunisce in pubblica seduta per raccogliere "l'impegno solenne" di cui all'art. 8 della nuova legge professionale.

A fronte di un "impegno solenne", abbiamo deciso di offrire un altrettanto solenne contesto in cui poterlo svolgere, dispiegando il labaro, di recente realizzazione e che accompagnerà d'ora in poi le manifestazioni ufficiali del Consiglio, ed esponendo la bandiera italiana e quella europea, di cui ci siamo dotati in quanto amministrazione pubblica indipendente, in sintonia con le manifestazioni del 150° anniversario della Repubblica italiana e con il d.p.r. n. 121/2000.

I giovani che hanno superato l'esame di abilitazione, indossando per la prima volta la Toga, alla presenza di amici e familiari, prestano, a volte con voce rotta dalla commozione, l'impegno solenne il cui testo, stampato su carta pergamena, viene loro consegnato al termine della cerimonia, nell'auspicio che nel corso della loro lunga carriera, che auguriamo di successo e soddisfazione, ogni tanto tornino a leggerlo, rinvigorendo l'impegno assunto.

Sono sereno nel dire, con un pizzico di orgoglio anche perché indipendente da meriti che non ho, che il Consiglio è una vera squadra che lavora con impegno e costanza, macinando una notevole mole di lavoro, pur in spazi e condizioni che dovranno certamente migliorare, producendo risultati più che apprezzabili in un contesto assai difficile che di giorno in giorno va sempre più ampliandosi.

È duro resistere pensando a quanto ancora ci aspetta, ma il consenso che raccogliamo anzitutto dai colleghi, e poi anche quello ottenuto dal mondo esterno, ci aiuta e alimenta nella nostra corsa.

Art. 8 della legge n. 247/2012


"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento."

Il caso La crisi morde le tasche dei giovani legali, sottopagati. Da qui l'appello a chi va in pensione

Avvocati poveri, toghe care L'Ordine: chi lascia la regali «Quelle d'emergenza non bastano a vestire tutti»

«La toga? Fa piacere poter contare sul Consiglio dell'Ordine, però la toga è l'ultima cosa, c'è sempre un collega che te la presta». Così Cristina, 27 anni, praticante avvocato in un noto studio penalistico bolognese. Droga, prostituzione, criminalità straniera. «Lavoro 10-12 ore al giorno — racconta Cristina, ormai prossima all'esame — In cambio di cosa? Imparo la professione e incontro persone che non incontrerei mai. Se mi pagano? Al primo anno niente, al secondo l'avvocato ci passa il lavoro che lui non fa e i compensi si dividono in due». Luigi, 29 anni, praticante avvocato pugliese a Bologna, lavora anche in una piscina, come faceva già da studente fuorisede. Marco, 28, di giorno lavora tra il tribunale e uno studio legale e la sera in un pub. «Io sono più fortunata, senza i miei genitori non ce la farei», riconosce Cristina. Anche lei, però, non può permettersi 5-600 euro (minimo) per la toga. Nel penale i praticanti lavorano quasi sempre gratis. Nel civile va un po' meglio, dai 300 ai 5-600 euro mensili di rimborso spese. Magari per fare tutti i giri per gli uffici al posto di una segretaria regolarmente retribuita.

Pensava anche ai praticanti Sandro Callegaro, presidente dell'Ordine degli avvocati di Bologna, quando ha spedito a tutti gli iscritti una circolare per invitare i colleghi che vanno in pensione a donare la loro toga al Consiglio. Anche perché i praticanti, che dopo un anno sono abilitati e quindi possono discutere le cause in



In aula Una toga abbandonata su una poltrona in tribunale. Il suo costo è di circa 700 euro



Callegaro
Potremmo anche ricamare sulla toga nome e cognome del donatore

aula, ora devono ad indossare la toga.

Nella sede dell'Ordine forense, in Corte d'appello, c'è una dotazione di toghe «d'emergenza», spesso usate da avvocati di fuori Bologna. «È un po' scomodo andare a prenderla lì (in piazza dei Tribunali, ndr) — osserva Cristina — perché noi possiamo esercitare solo in tri-

bunale (via Farini, ndr)». Ad ogni modo chi le cerca in Consiglio spesso non le trova. «Al momento — spiega Callegaro — ne abbiamo una decina, cinque o sei non ci sono state restituite ma le hanno colleghi di fuori che le riporteranno. A volte le richieste erano superiori a quante ne abbiamo». Ne serviranno anche di più perché dal 18 marzo il giuramento dei nuovi avvocati sarà davanti al Consiglio in seduta pubblica, con l'obbligo della toga. «Ne comprenderemo cinque ma ci piacerebbe che i colleghi che lasciano l'avvocatura la donassero al Consiglio. Potremmo anche ricamare sulla toga nome e cognome del donatore», dice Callegaro, civilista, padre della Fondazione forense, eletto un anno fa con l'obiettivo di «ricostruire un'identità della professione e l'attenzione agli organi istituzionali, dare servizi ai colleghi... Che non è affatto corporativismo». Ha dato anche impulso ai procedimenti disciplinari: «Quando sono arrivato ne ho trovati 97 non fissati, ora ne abbiamo tutti i mercoledì, per due anni».

E gli avvocati che non pagano i praticanti? «Alla Fondazione forense inizio sempre la prima lezione chiedendo: "Chi di voi viene pagato?". E i praticanti ridono. Ma io ricordo che c'è un codice deontologico», che all'art. 26 prevede che l'avvocato riconosca al praticante, «dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto». Un po' generico ma meglio di niente. «I praticanti dovrebbero fare degli esposti all'Ordine, il nostro è sistema di common law, non di civil law: bisogna creare il precedente. Certo, per loro non è facile. Ma la crisi la sentono anche gli avvocati, molti hanno problemi con la Cassa forense, (troppi clienti non pagano...)».

Alessandro Mantovani
alessandro.mantovani@res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anno 1874
Regno d'Italia
Bologna
3 die

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 10 settembre 2012 al 24 giugno 2013)

- 1) Nuova legge ordinamentale forense
- 2) Edilizia giudiziaria
- 3) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 4) Informatizzazione e processo telematico
- 5) Osservatori sulla giustizia
- 6) Organismo di Mediazione Forense
- 7) Fondazione Forense Bolognese
- 8) Formazione continua
- 9) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 10) Congresso Nazionale Forense
- 11) Nomine e incarichi
- 12) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 13) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 14) Autorizzazioni
- 15) Deontologia
- 16) Opinamento note, tariffa e parametri
- 17) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 18) Consiglio Nazionale Forense
- 19) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 20) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 21) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 22) Consiglio Giudiziario
- 23) Magistratura onoraria
- 24) Associazioni forensi
- 25) Pari opportunità
- 26) Ius Bologna Sport
- 27) Varie

1) NUOVA LEGGE ORDINAMENTALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla nuova legge professionale forense, infine approvata in via definitiva dal Senato il 21 dicembre 2012 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della quale vengono analizzati collegialmente gli **aspetti di più saliente novità**, anche con richiamo al prospetto illustrativo predisposto dal Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ringrazia per l'impegno e l'iniziativa, già da questi distribuito ai Consiglieri.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Presidente, fra le altre cose, osserva che il legislatore pare essersi dimenticato delle modalità di giuramento dei patrocinatori, che quindi pare rimanga di competenza del Presidente del Tribunale. Il Presidente Avv. Callegaro dichiara di aderire alla proposta, formulata dal Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli nel prospetto distribuito, di dedicare parte di un'adunanza di Consiglio al mese per raccogliere l'impegno solenne degli Avvocati che si iscriveranno nella vigenza della nuova legge, che integra proponendo di invitare a partecipare in tali occasioni anche il Presidente del Tribunale, affinché in tale sede egli possa raccogliere il giuramento dei patrocinatori, in questo modo sia recuperando solennità per tali importanti momenti sia creando una periodica occasione di incontro e condivisione istituzionale fra Consiglio dell'Ordine e Presidenza del Tribunale.

Il Presidente riferisce inoltre che, nel corso dell'ultima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R., di cui al separato riferimento, è stato deliberato di organizzare a Bologna, presso la Sala Europa, nel mese di febbraio un convegno sulla nuova legge professionale, con anche il coinvolgimento di esponenti del C.N.F., e riserva aggiornamenti al riguardo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di riservarsi di esaminare dettagliatamente in prossima adunanza il contenuto della nuova legge forense, non appena essa sarà stata pubblicata e sarà stato distribuito il dossier di commento che è in corso di predisposizione da parte del C.N.F., e di mandare al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi di trasmettere agli iscritti con circolare e-mail il prospetto illustrativo dallo stesso predisposto con le novità contenute nella nuova legge ordinamentale forense.

(adunanza del 7 gennaio 2013)

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro invita alla discussione sulle **parti della legge n. 247/2012, di riforma dell'ordinamento forense, che appaiono di immediata applicazione, con particolare riguardo al nuovo istituto del patrocinio "sostitutivo", all'impegno solenne" (già "giuramento") che gli Avvocati devono prestare innanzi al Consiglio all'atto dell'iscrizione, e agli opinamenti.**

Il Consigliere Avv. Marco D'Apote dichiara di ritenere che nell'ambito di un provvedimento quale quello in discussione, che attiene all'individuazione dei criteri per l'iscrizione nel registro dei praticanti, interessa non l'esposizione di un'opinione ma una presa di posizione chiara, e chiede pertanto che il Consiglio prenda posizione nel senso che le domande di iscrizione da parte dei praticanti verranno accolte ove in linea e nel rispetto della disciplina previgente a quella dettata dalla legge n. 247/2012: ciò al fine di non subordinare l'ammissione di future domande a opinioni e a discussioni, oltre che per individuare un orientamento chiaro e inequivoco del Consiglio.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio dichiara di non intendere partecipare al voto.

Il Consiglio, all'esito di ampia discussione, delibera di esprimere il proprio orientamento nel senso che: a) il patrocinio "sostitutivo" potrà essere applicabile solamente una volta che venga emesso il regolamento delegato sul tirocinio forense, con l'effetto che sino ad allora continueranno a essere applicabili le norme previgenti in tema di autorizzazione al patrocinio e sui limiti di esercizio della professione forense da parte dei praticanti abilitati al patrocinio; b) per l'effetto, in applicazione della normativa previgente, l'autorizzazione al patrocinio continuerà a essere concessa dopo un anno, e non dopo sei mesi, di svolgimento di pratica; c) gli Avvocati che, da oggi, si iscriveranno all'Ordine degli Avvocati di Bologna presteranno l'impegno solenne innanzi al Consiglio in apertura dell'adunanza, alle ore 15, che si terrà ogni terzo lunedì del mese, a partire dal mese corrente, anche con consegna da parte del Consiglio di attestato in pergamena; d) il nuovo procedimento di conciliazione, seguito da opinamento a richiesta (ex art. 13, n. 9, della legge n. 247/2012), è già entrato in vigore, seppure ai verbali di conciliazione non possa essere ancora apposta la clausola di esecutività prevista dall'art. 29, co. 1, lett. O della legge n. 247/2012; e) rimane immutata la disciplina dei ricorsi in prevenzione.

(adunanza del 4 febbraio 2013)

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulle richieste formulate alla scorsa adunanza dai rappresentanti delle associazioni degli Avvocati Imolesi e di quelli di Porretta Terme.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e all'esito di ampio dibattito con intervento di tutti i Consiglieri presenti, delibera a maggioranza di non aderire al ricorso in corso di predisposizione da parte dei Colleghi di Imola e Porretta Terme; delibera all'unanimità di esprimere solidarietà e

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

sostegno morale ai Collegi di Imola e Porretta Terme, anche manifestando loro la disponibilità e l'impegno del Consiglio dell'Ordine a organizzare corsi e incontri che possano favorire lo sviluppo del Processo Civile Telematico presso gli studi legali di Imola e Porretta Terme; delibera infine a maggioranza di stigmatizzare la inopportunità dei **provvedimenti anticipatori degli effetti della soppressione delle sedi distaccate di Imola e Porretta**, recentemente emessi dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale.

(adunanza del 22 ottobre 2012)

3) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato, in data 21 settembre 2012, alla **riunione periodica, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 273/1989, organizzata dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini**.

All'incontro hanno partecipato, oltre al Presidente e alla Dirigente della Corte Dott. Marilena Cerati, il Procuratore Generale Dott. Emilio Ledonne, l'Avvocato Generale dello Stato Dott. Marcello Branca, il Presidente della II Sezione Penale Dott. Pierleone Fochessati, il Consigliere istruttore Dott. Maurizio Passarini e il Dirigente amministrativo della Procura Generale Dott. Vilma Zini.

Sono stati trattati gli argomenti previsti dall'ordine del giorno e con riferimento al primo, riguardante il procedimento di inammissibilità dell'appello ex art. 591 co. 2 c.p.p., è stato concordato, su richiesta della Procura Generale, che d'ora in poi le Sezioni della Corte non richiederanno più alla Procura il loro preventivo parere nei casi di inammissibilità dell'impugnazione, mentre d'altra parte si è convenuto di confermare la prassi esistente e cioè di provvedere alle comunicazioni alle parti del processo del provvedimento (ordinanza) che dichiara in camera di consiglio l'inammissibilità dell'appello.

Quest'ultima scelta è stata evidenziata al fine di tutelare anche i diritti di conoscere tale provvedimento di inammissibilità da parte delle altre parti diverse dall'imputato, e in particolare la parte civile costituita che potrebbe – diversamente – vedere eventualmente pregiudicati i propri interessi civilistici (vedi rischio prescrizione). Tutto ciò a fronte di una accennata, ma subito abbandonata, lettura della norma (art. 591 co. 2 c.p.p.) che disporrebbe che la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità debba essere effettuata solo nei confronti dell'imputato.

Con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno, relativo alle conseguenze dell'introduzione dei nuovi parametri di liquidazione dei compensi del difensore e delle possibilità di revisione del protocollo sottoscritto nei mesi scorsi fra l'Ordine e il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente della II Sezione Dott. Fochessati e il Dott. Passerini hanno preannunciato che nei prossimi giorni vi sarà una riunione dei Consiglieri delle sezioni penali per discutere delle problematiche derivanti dalla abolizione delle tariffe, sostituite dai nuovi parametri, in riferimento alla procedura di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Per parte dell'Avvocatura, il Consigliere Avv. Spinzo ha chiesto al Presidente della Corte e agli altri Consiglieri di avere, anche informalmente, notizia sull'orientamento che riterranno di dovere assumere affinché questo possa essere valutato dal Consiglio e dal gruppo di lavoro istituito, cui partecipano i rappresentanti delle associazioni forensi.

In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno, avente a oggetto la richiesta di sostituzione formulata dal difensore d'ufficio che si trova impossibilitato ad assistere l'imputato avanti la Corte di Cassazione in quanto non abilitato, il Consigliere Avv. Spinzo ha messo in evidenza che la richiesta di sostituzione non solo è legittima ma addirittura doverosa per il difensore, poiché l'imputato in assenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione davanti alle giurisdizioni superiori si vedrebbe sprovvisto di assistenza tutte le volte in cui, ad esempio, deve essere presentata impugnazione (ricorso per cassazione) avverso le sentenze del Giudice di secondo grado.

Tutti i presenti hanno condiviso tale posizione sottolineando la necessità che il diritto di difesa debba essere a tutti i costi garantito. Purtroppo, fermo restando il suddetto principio, la Dott. Cerati ha messo in evidenza le difficoltà della Cancelleria di reperire attraverso il sistema centrale informatizzato un difensore che sia abilitato all'esercizio professionale innanzi alle giurisdizioni superiori. E' infatti successo che la Cancelleria, dopo avere contattato il call center, ha dovuto prendere atto che i nominativi forniti non erano anch'essi abilitati con conseguente perdita di tempo e difficoltà.

La Dott. Cerati ha chiesto che il Consiglio dell'Ordine possa verificare se esiste un qualche sistema che, ferma restando la disciplina dell'automatismo della selezione dei difensori, pos-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

sa indicare i nominativi di difensori abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori. Il Consigliere Avv. Spinzo chiede quindi che il Consiglio valuti ogni iniziativa in tale direzione.

Con riferimento infine all'avviamento presso la Corte d'Appello del processo telematico e delle comunicazioni per via telematica, il Consigliere Avv. Spinzo ha informato le autorità presenti che il Presidente Avv. Sandro Callegaro ha già istituito un gruppo di lavoro di Avvocati penalisti che si sono attivati nello studio di tale problematica e che prenderanno contatti con i Colleghi degli altri Fori (Torino e Modena) dove è stata già avviata la sperimentazione telematica nel processo penale. Il Consigliere Avv. Spinzo ha altresì dato comunicazione della decisione del Consiglio di invitare gli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna che già non l'abbiano fatto, e quindi anche i penalisti, di dotarsi al più presto della PEC, condizione necessaria per l'avvio del processo telematico anche nel settore penale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo per la partecipazione e il riferimento, e delibera di mandare allo stesso di assumere le necessarie informazioni presso gli uffici di segreteria al fine di rivedere l'elenco trimestrale dei difensori d'ufficio, apportando allo stesso le modifiche necessarie per l'inserimento dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizione superiori.

(adunanza del 24 settembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail del 5 febbraio 2013 pervenuta dall'Avv. Marco Camorani Scarpa, con la quale segnala di avere appreso che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna è in uso una tabella, che allega, predisposta dal Coordinatore dell'Ufficio per la liquidazione dei **compensi ai difensori nei decreti ingiuntivi emessi dall'Ufficio del Giudice di Pace**, che espone importi inferiori a quelli portati da analoga tabella in uso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, che pure allega, come anche pubblicata nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi di esaminare la documentazione pervenuta e di riferire in prossima adunanza.

(adunanza dell'11 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'ordine di servizio pervenuto per e-mail in data 5 febbraio 2013 dalla Segreteria della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale civile di Bologna, con il quale si comunica che, con decorrenza dal 4 marzo 2013, verrà costituita la **Cancelleria Unica della I Sezione Civile e Separazioni e Divorzi**, con accorpamento quindi della Cancelleria delle separazioni e divorzi allo Sportello Unico Polifunzionale della Cancelleria civile.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di dare notizia agli iscritti mediante circolare e-mail, comunicando anche la contrarietà dell'Avvocatura alla collocazione della Cancelleria delle separazioni e divorzi all'interno dello Sportello Unico Polifunzionale, senza suo adeguato potenziamento, e che il Consiglio chiederà un incontro al Presidente e alla Dirigente del Tribunale per affrontare la problematica.

(adunanza dell'11 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'incontro richiesto dal Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, fissato al 7 marzo 2013, sulle **problematiche della sicurezza di accesso agli uffici della Procura**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di richiedere al Procuratore della Repubblica che gli Avvocati, nel contemperamento delle esigenze di sicurezza pubblica e di quelle di dignità degli Avvocati, non vengano sottoposti indiscriminatamente a perquisizioni all'ingresso della Procura, ferma restando la possibilità di controlli a campione o in casi particolari; e, inoltre, di richiedere al Procuratore della Repubblica di inoltrare al Consiglio dell'Ordine immediata segnalazione su episodi, come quello riportato nei giorni scorsi sulla stampa locale, nei quali un Avvocato sia stato perquisito e trovato in possesso di oggetti pericolosi, per le determinazioni di competenza del Consiglio.

(adunanza del 4 marzo 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 28 febbraio 2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Dott. Ugo Pastore, con la quale chiede che il Consiglio fornisca in uso alla stessa Procura, che ha competenza distrettuale, un

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

computer di ultima generazione corredato di scanner e dei fondamentali programmi, da potere così destinare agli Avvocati esclusivamente per il **rilascio di copie di atti in formato digitale alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con il Dott. Pastore per verificare che la fornitura del computer richiesto possa effettivamente favorire l'attività difensiva degli Avvocati, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza del 4 marzo 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla riunione avuta il 7 marzo 2013 presso la Procura della Repubblica con il Procuratore Capo Dott. Roberto Alfonso, i Procuratori aggiunti Dott. Valter Giovannini e Dott. Massimiliano Serpi, e il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, sulle **problematiche della sicurezza di accesso agli uffici della Procura**.

Il Presidente riferisce di avere rappresentato al Procuratore le richieste e osservazioni del Consiglio di cui alla delibera assunta all'adunanza del 4 marzo 2013.

Nel corso della riunione, che si è svolta in un clima collaborativo, è stato dato atto che le attuali ristrettezze di accesso per gli Avvocati dipendono dall'iniziale assestamento degli uffici della Procura nella nuova sede di via Garibaldi. Il Presidente riferisce di avere chiesto che i metal detector posti all'ingresso della Procura possano venire tarati diversamente, per evitare che tutte le volte gli Avvocati debbano togliersi addirittura cinture e anelli.

E' stato tuttavia fatto riferimento al recente episodio, riportato dalla stampa locale, che ha visto protagonista un Avvocato, non nominativamente indicato, cui è stato sequestrato all'ingresso della Procura un lungo coltello, tenuto nella borsa.

Il Procuratore ha assicurato che verificherà la possibilità di una diversa taratura dei metal detector, e che farà pervenire un testo nel quale verrà riassunto il contenuto dell'incontro, per condividere le modalità di accesso alla Procura e concordare il contenuto delle comunicazioni che dovranno essere inviate agli Avvocati.

Esaurito l'argomento di cui sopra e allontanatosi dalla riunione il Prof. Avv. Mazzacuva, il Presidente Avv. Callegaro ha approfittato della riunione per illustrare al Procuratore la lettera inviata dallo stesso Presidente Avv. Callegaro al Procuratore in data 19 febbraio 2013, in merito alle modifiche introdotte all'ordinamento forense dalla legge n. 247/2012; in particolare, sul fatto che la nuova legge professionale forense non prevede più la notifica della delibera d'iscrizione all'interessato (se non nell'ipotesi del rigetto) e al Procuratore della Repubblica, diversamente da quanto prevedeva l'art. 31 del r.d.l n. 1578/1933. Il Procuratore ha dichiarato di condividere l'interpretazione in forza della quale la comunicazione al P.M. dell'iscrizione non sia più necessaria, e ha confermato che quindi d'ora innanzi il Consiglio potrà astenersi da inoltrare alla Procura le delibere d'iscrizione.

Il Presidente Avv. Callegaro ha inoltre riferito al Procuratore che spesso il Consiglio si trova in difficoltà perché non riceve adeguata contezza di comportamenti deontologicamente rilevanti di Avvocati attinti da indagini o provvedimenti penali, poiché vengono trasmessi al Consiglio atti incompleti o, addirittura, nessun atto, a fronte di notizie di reato di cui il Consiglio apprende da articoli di stampa.

Il Procuratore ha esortato il Consiglio a formulare, in casi siffatti, istanze ex art. 51 n. 3 della legge n. 247/2012 (indirizzandole preferibilmente al P.M. titolare del procedimento), impegnandosi a dare riscontro alle stesse ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

Infine, il Procuratore ha chiesto la disponibilità del Consiglio a fornire agli uffici di Cancelleria della Procura una "chiocciola smalticode", per regolamentare l'accesso degli Avvocati alla Cancelleria.

Il Consiglio, ringraziato il Presidente per il riferimento, delibera di mandare agli uffici di segreteria di acquistare una "chiocciola smalticode", a prezzo non superiore a euro 200,00, e di acquisire preventivi per l'eventuale acquisto di un display per la visualizzazione dei numeri distribuiti dalla "chiocciola smalticode", riservando al riguardo ogni valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza dell'11 marzo 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione della Commissione di Manutenzione del 25 marzo 2013**, della quale segnala la trattazione dei seguenti argomenti.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

L'aula bunker presso la Casa Circondariale verrà ripristinata con le necessarie opere di manutenzione, non essendovi negli uffici giudiziari della città disponibilità di altre aule attrezzate a ospitare processi di grandi dimensioni.

In merito al problema dell'insufficienza degli spazi all'interno del Tribunale, è emerso che, tenuto conto della possibile collocazione alternativa del Tribunale di Sorveglianza e del prossimo assorbimento delle Sezioni distaccate del Tribunale, occorrono spazi per ulteriori 7.000 mq. circa. Per reperire tali spazi il Comune, a seguito di precedente analoga richiesta già formulata tempo addietro in sede di Commissione di Manutenzione, aveva bandito una "gara di manifestazione di evidenza" per la ricerca di spazi idonei e contigui alla sede del Tribunale, che aveva consentito di identificare, quale unica possibilità astrattamente procedibile, l'edificio ex Unicredit Banca in via Montegrappa, che tuttavia all'atto pratico si è rivelato non utilizzabile a causa dell'impossibilità di accesso e parcheggio, anche per ragioni di ordine pubblico, dei mezzi per il trasporto di detenuti.

È stato fatto presente che, sia ai sensi della legge di stabilità sia in forza della recente pronuncia n. 9/2013 della Corte dei Conti della Liguria, non è consentito all'amministrazione pubblica di sostenere, per spazi da destinare a uffici giudiziari, alcun incremento di spesa. Il Comune di Bologna spende circa un milione di euro all'anno per affittanze di spazi destinati a uffici giudiziari, e ha comunicato che bandirà altra "gara di manifestazione di evidenza" per reperire edifici idonei a ospitare il suddetto fabbisogno di ulteriori spazi per gli uffici giudiziari. A tale proposito il Presidente Avv. Callegaro ha richiamato ancora una volta l'opportunità di destinare a uffici giudiziari gli spazi della ex Maternità di via d'Azeglio, per i quali non si è ancora avuta una risposta esauriente circa l'attuale disponibilità.

Il Presidente Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere fatto presente che la recente legge n. 247/2012 ha istituito lo Sportello del cittadino e il Consiglio distrettuale di disciplina, la cui organizzazione e gestione è a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In relazione alla necessità logistica di reperire i locali per realizzare in concreto quanto disposto dalla legge, il Presidente Avv. Callegaro ha formulato riserva di utilizzare i locali liberi siti in via Sant'Isaia 20, in contiguità a quelli assegnati al Consiglio per l'attività dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Bologna, per così non gravare il Comune dell'onere di fornire ulteriori spazi.

Il Presidente Avv. Callegaro riferisce inoltre di avere fatto presente che la recente legge n. 247/2012 ha istituito lo Sportello del cittadino e il Consiglio distrettuale di disciplina, la cui organizzazione e gestione è a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In relazione alla necessità logistica di reperire i locali per ospitare il Consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente Avv. Callegaro ha formulato richiesta di poterlo collocare presso i locali già assegnati al Consiglio in via Sant'Isaia 20 per l'attività dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Bologna, per così non gravare il Comune dell'onere di fornire ulteriori spazi.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i futuri sviluppi.

(adunanza del 25 marzo 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulle lettere ed e-mail pervenute dagli Avvocati Gemma Gasponi, Antonio Spino e Francesca Francia, rispettivamente in data 16, 21 e 22 aprile 2013, che lamentano spiacevoli situazioni accadute con gli addetti alla vigilanza nel **transito all'ingresso degli uffici della Procura della Repubblica**, e richiama le segnalazioni pervenute dalla stessa Procura a carico di Avvocati, relative a episodi verificatisi in occasione dell'accesso da parte degli stessi alla Procura, di cui già ha riferito in passate adunanze.

Il Presidente richiama il contenuto dell'incontro già svolto con il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, di cui al riferimento al verbale dell'adunanza del 25 marzo 2013, e riferisce che nei giorni scorsi è pervenuta in Consiglio telefonata da parte del Procuratore della Repubblica, con il quale il Presidente non è tuttavia ancora riuscito a interloquire, anche nonostante alcuni tentativi di colloquio telefonico dallo stesso Presidente esperiti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di indirizzare al Procuratore della Repubblica lettera contestando fermamente l'atteggiamento assunto dai preposti alla vigilanza dell'accesso alla Procura e chiedendo la fissazione di un nuovo incontro per la risoluzione urgente del problema dell'accesso degli Avvocati alla Procura.

(adunanza del 22 aprile 2013)

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro riferisce di avere partecipato, insieme al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere Avv. Stefano Goldstaub, alla **riunione del "Tavo-**

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

lo Paritetico” che si è tenuta il 23 maggio 2013 nella stanza del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari.

Alla riunione hanno partecipato anche la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e, in parte, i Presidenti di Sezione Dott. Angela De Meo, Dott. Anna Maria Drudi e Dott. Pasquale Liccardo.

Il Presidente riferisce di avere innanzitutto salutato con favore la riattivazione del Tavolo Paritetico, richiamandone l'utilità e la necessità di riprendere la consuetudine di riunioni periodiche, da tenersi comunque non di giovedì mattina – come avvenuto nella circostanza – al fine di consentire la piena partecipazione anche dei Presidenti di Sezione, abitualmente impegnati in udienza in tale giornata.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i problemi generali di organizzazione dei servizi di Cancelleria con accesso diretto da parte degli Avvocati, in merito ai quali il Consiglio ha ribadito la propria piena disponibilità, in continuità con quanto è sempre stato, a collaborare con il Tribunale al fine di sviluppare gli accessi per canale informatico e telematico, eventualmente anche anticipando l'attivazione della obbligatorietà di deposito telematico degli atti civili rispetto alla data programmata per legge al 30 giugno 2014.

Inoltre, è stata affrontata la questione dell'avvenuta collocazione, senza preventiva consultazione del Consiglio dell'Ordine, di una collaboratrice del Tribunale (per lo svolgimento di attività di cancelleria del Tribunale delle Imprese) all'interno della stanza assegnata al Consiglio nella quale gli addetti dello stesso svolgono, a beneficio sia degli Avvocati che della Cancelleria, attività di supporto alle attività del Processo Civile Telematico. Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari e il Presidente della IV Sezione Dott. Liccardo hanno assicurato che si tratta di collocazione temporanea e si sono impegnati ad assumere le prossime e conseguenti decisioni d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente del Tribunale è tornato nell'occasione sulla richiesta di poter collocare, all'interno della stanza in Tribunale assegnata al Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di mediazione, un servizio di supporto alla Cancelleria del Giudice Tutelare, che verrebbe svolto, d'intesa con la Cancelleria e il Giudice Tutelare Dott. Matilde Betti, da cittadini volontari appartenenti a libere associazioni che si occupano della materia dell'amministrazione di sostegno. Il Presidente Avv. Callegaro e i Consiglieri presenti hanno, al riguardo, segnalato la necessità che il servizio di consulenza legale gratuito ai cittadini, anche nella materia dell'amministrazione di sostegno, venga svolto esclusivamente da Avvocati, nell'ambito dello Sportello per il Cittadino recentemente istituito dalla legge n. 247/2012. Ciò precisato, è stata comunque manifestata la disponibilità del Consiglio alla coabitazione, all'interno della stessa stanza, del servizio di consulenza legale ai cittadini da parte degli Avvocati con il distinto servizio di supporto alla Cancelleria del Giudice Tutelare che potrà essere svolto dai volontari delle associazioni che, al tal fine, sottoscrivano convenzione con il Tribunale e l'Ufficio del Giudice Tutelare in particolare.

Infine, il Presidente Avv. Callegaro ha segnalato al Presidente del Tribunale la necessità di concordare modalità di consultazione del Consiglio dell'Ordine nel caso di nomina di Avvocati, da parte dei Giudici, quali ausiliari di giustizia o per un qualsiasi incarico, al fine di evitare, come è accaduto, che possano essere nominati Avvocati cui sono state applicate sanzioni disciplinari.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa dei successivi sviluppi.

(adunanza del 27 maggio 2013)

4) INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato, quale referente della Commissione "Informatizzazione e PCT", sul **progetto di assistenza per la diffusione dei servizi del Processo Civile Telematico**.

Il Consigliere Avv. Lovato riferisce che è stata avviata con successo la fase di sperimentazione relativa all'utilizzo delle funzionalità del PCT a seguito del decreto del Ministero di Giustizia che dal 16 giugno 2012 ha dato "valore legale", tra l'altro, ai depositi telematici di comparse, ricorsi, citazioni, memorie.

E' stata assegnata al Consiglio dell'Ordine e, dunque, all'Avvocatura una stanza all'interno del Tribunale: la stanza 3.92 situata al piano terra (seconda stanza a destra dopo lo Sportello Polifunzionale della Cancelleria civile), dove è stato allestito il Punto Informativo PCT, gestito dal Consiglio dell'Ordine tramite i propri tecnici Dott. Elvis Agassi e Dott. Mila Bonini, che presiedono all'apertura delle cd. "buste telematiche" relative ai depositi telematici effettuati dal Collegi,

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

svolgendo una preziosa attività di coordinamento con le Cancellerie e i Magistrati e a supporto dei Colleghi per le loro esigenze di assistenza e ottenimento copie che si rendessero necessarie.

Nel quadro di tali iniziative di avvio e sviluppo, la Commissione ha potuto avvalersi dell'assistenza e consulenza del Dott. Simone Rossi e della Dott. Giorgia Campana della società CO Gruppo, che già in passato ha collaborato con questo Consiglio, e che fino a oggi hanno partecipato a tutti gli incontri e le fasi attuative relative allo sviluppo del PCT, sia presso il Tribunale che presso la Corte d'Appello di Bologna, offrendo una valida collaborazione sia in termini di supporto organizzativo che in termini di coordinamento con la Magistratura.

E' pervenuta, nel maggio 2012, al Consiglio, un'offerta per la collaborazione che si sostanzia in un intervento di supporto per la creazione delle condizioni interne ed esterne agli uffici giudiziari per il cambiamento, l'innovazione dei servizi e lo sviluppo del PCT presso la Corte d'Appello e il Tribunale di Bologna, a vantaggio dell'Avvocatura Bolognese. L'offerta, della durata di un anno, prevede, come da proposta che viene illustrata e allegata al presente verbale, unitamente a un riassunto delle attività sino a ora prestate dalla Co Gruppo nell'interesse dell'Avvocatura bolognese, un costo di euro 37.000,00, oltre i.v.a., comprensivo di ogni spesa, con previsione di fatturazione al 30% alla sottoscrizione dell'accordo, 20% a settembre 2012, 20% a gennaio 2013 e 30% a chiusura di progetto.

Il Consigliere Avv. Lovato, tenuto conto che detti costi rientrano negli accantonamenti previsti nel bilancio di previsione, per quanto appostato per il PCT, e tenuto conto dell'importanza del lavoro svolto e che i consulenti saranno ancora chiamati a svolgere nell'interesse dell'Avvocatura bolognese, sottopone al Consiglio l'approvazione della proposta contenuta nel progetto di assistenza da parte del Dott. Rossi e della Dott. Campana.

Con l'occasione, il Consigliere Avv. Lovato informa che è altresì pervenuta un'offerta per il progetto di assistenza per il punto PCT ossia, come si era anticipato in precedente adunanza, la ricerca di una professionalità esperta del Processo Civile Telematico che possa fornire un'attività di supporto sia in termini di consulenza che di formazione e coordinamento tra i tecnici del Consiglio dell'Ordine e la Magistratura.

La proposta che è pervenuta sarà oggetto di esame e rivalutazione da parte della Commissione "Informatizzazione e PCT" di questo Consiglio, che si riserva di riferirne successivamente, non appena si saranno meglio delineati e concordati i termini e i costi dell'intervento da parte del collaboratore esterno.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare l'offerta contenuta nel progetto di assistenza pervenuto al Consiglio e oggi illustrato, mandando al Consigliere Avv. Lovato di coordinarsi con il Consigliere Tesoriere per il pagamento dei primi due acconti previsti nella proposta.

(adunanza del 24 settembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sulla **proposta di convenzione da parte di società appartenente al gruppo Unicredit in ordine alla possibilità di procedere al pagamento telematico delle spese di giustizia.**

Preliminarmente, il Consigliere Avv. Goldstaub informa che, su indicazione della Commissione "Informatizzazione e PCT" del Consiglio dell'Ordine, la Dirigenza del Tribunale di Bologna ha richiesto la necessaria autorizzazione al Ministero della Giustizia onde far validare per l'appunto i pagamenti telematici. Ad oggi, i soli Tribunali autorizzati a questo procedimento sono quelli di Roma e Modena. Il pagamento telematico è funzionale ed essenziale affinché si possa procedere al completamento di un processo telematico non più ibrido.

Riguardo alla convenzione proposta, il Consigliere Avv. Goldstaub sottolinea che ad oggi i soli due soggetti che si sono adeguati alle regole tecniche imposte dal Ministero della Giustizia sono la società appartenente al gruppo Unicredit, di cui alla proposta, e Poste Italiane. Si auspica che altre società entrino sul mercato, onde poter permettere un ventaglio di scelte maggiori.

Allo stato, le sole differenze fra i programmi utilizzati sono relative alla possibilità, per quello Unicredit, di interagire con la Consolle dell'Avvocato, non dovendo l'utente uscire dal programma per entrare nel programma specifico di pagamento. Di qui, almeno sotto il profilo tecnico, la preferenza del programma Unicredit rispetto a quello di Poste Italiane.

Si tratta comunque solo di un'opportunità per gli iscritti e non di un obbligo. Sarà infatti sempre possibile sottoscrivere conti correnti con Poste Italiane o con i soggetti che si adegueranno ai criteri tecnici dettati dal Ministero della Giustizia. La Commissione "Informatizzazione e PCT" segnalerà al Consiglio eventuali ulteriori nominativi.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la sottoscrizione della convenzione illustrata con la società del gruppo Unicredit, mandando ai Consiglieri della Commissione "Informatizzazione e PCT" di predisporre quanto necessario alla sua sottoscrizione e, all'esito, di inviare circolare e-mail agli iscritti per notizia e aggiornamento.

(adunanza del 12 novembre 2012)

5) OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote, quale referente della Commissione Penale, sulla lettera 27 settembre 2012 del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con la quale invita il Consiglio a partecipare alla riunione convocata per il 30 ottobre 2012, alle ore 16 in Tribunale, per definire le modalità di realizzazione del progetto relativo alla **costituzione anche a Bologna dell'Osservatorio sulla Giustizia Penale**, e manda al Consiglio di coinvolgere le associazioni forensi.

Il Consigliere Avv. D'Apote riferisce che la lettera di convocazione pervenuta dal Presidente del Tribunale fa seguito a una serie di contatti promossi dallo stesso Consigliere D'Apote con il Presidente del Tribunale, in attuazione delle delibere adottate dal Consiglio in data 15 marzo 2010 e 6 dicembre 2010.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone di estendere l'invito a partecipare alla riunione convocata dal Presidente del Tribunale alle sole associazioni forensi riconosciute dal Congresso Nazionale Forense operanti su base locale e che si occupano di giustizia penale, e dunque segnatamente la Camera Penale "Franco Bricola", l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e la sede locale dell'A.I.G.A., per riservare ai successivi lavori dell'Osservatorio sulla Giustizia Penale, una volta che sarà stato costituito, l'eventuale coinvolgimento di altre associazioni forensi operative su base locale e che possano dichiarare il loro interesse a partecipare.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo propone di convocare sin dalla prima riunione anche le associazioni forensi non riconosciute dal Congresso Nazionale Forense.

Il Consigliere Avv. Guido Clausi-Schettini ricorda la risalente posizione critica della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, che era contraria alla costituzione dell'Osservatorio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di estendere l'invito a partecipare alla riunione alla Camera Penale "Franco Bricola", all'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e alla sede locale dell'A.I.G.A., mandando al Consigliere Avv. Marco D'Apote di invitare, d'intesa con il Presidente Avv. Sandro Callegaro, i rappresentanti delle suddette associazioni.

(adunanza del 1° ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile dell'11 ottobre 2012**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi, e i Colleghi Avvocati Maria Anna Alberti, Angela Carpi, Renzo Cristiani, Giovanni Delucca, Katia Lanosa, Arianna Pettazzoni, Alessandro Rizzoli e Stefania Tonini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente f.f. della II Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi e il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti e la Dott. Maria Antonietta Castriotta. Era presente anche il Presidente della III Sezione della Corte d'Appello Dott. Giuseppe Colonna.

Si segnala la partecipazione, per la prima volta, ai lavori dell'Osservatorio dell'Avv. Angela Carpi, quale Presidente della Sezione di Bologna dell'A.I.G.A., associazione riconosciuta su base nazionale dal Congresso Nazionale Forense e che quindi, in quanto tale, era stata invitata a partecipare all'Osservatorio sin dal suo momento fondativo, ma che sino a oggi non vi aveva mai partecipato.

Quale primo punto all'ordine del giorno sono state affrontate le problematiche conseguenti all'abrogazione delle tariffe forense e all'introduzione dei parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha riferito che, mentre per la liquidazione da operare nei procedimenti che erano pendenti al momento dell'entrata in vigore (in data 23 agosto 2012) del d.m.n. 140/2012 si applicano pacificamente i parametri,

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

le Sezioni civili del Tribunale non avevano maturato un orientamento condiviso sull'applicazione, per la liquidazione delle spese legali nei procedimenti nei quali a tale data l'attività difensiva era già conclusa, dei nuovi parametri ovvero della previgente tariffa forense.

Preso atto, tutti gli Avvocati componenti dell'Osservatorio presenti alla riunione hanno concordato nell'avanzare richiesta di applicazione, nei procedimenti nei quali l'attività difensiva si è conclusa prima del 23 agosto 2012, delle tariffe forensi, ritenendo che tale opzione risponda alla tutela dell'affidamento posto sia dagli Avvocati che dai rispettivi clienti a che in tali procedimenti le spese vengano regolate dalla tariffa forense, sulla base della quale sono stati anche parametrati in corso di causa gli acconti richiesti e versati dai clienti. E' noto poi che l'indomani stesso della riunione dell'Osservatorio sono state pubblicate le sentenze n. 17405 e 17406 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno sancito il principio che, in effetti, nei suddetti procedimenti vanno applicate le tariffe forensi e non i parametri di cui al d.m. n. 140/2012.

In merito alla liquidazione delle spese di ingiunzione, secondo i nuovi parametri, si è concordato di affidare a un gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, la redazione dei nuovi modelli di decreti ingiuntivi e delle nuove tabelle degli importi da liquidare nei vari scaglioni, per la loro approvazione nella prossima riunione dell'Osservatorio.

Il Presidente del Tribunale e i Presidenti di Sezione presenti hanno comunicato l'orientamento condiviso dei Magistrati nel ritenere non tacitamente abrogate *in parte qua* le norme (art. 2233 c.c., artt. 633 e 636 c.p.c.) che prevedono la necessità dell'opinamento delle note professionali degli Avvocati da parte del Consiglio dell'Ordine, quale condizione formale necessaria per la emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti di ex clienti.

Su richiesta della Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo si è deciso di costituire un gruppo di lavoro – coordinato dal Consigliere Avv. Annalisa Atti e con la partecipazione anche della Dott. De Meo e del Dott. Filippo Palladino per la Sezione Lavoro e degli Avvocati Maurizio Andreotti, Renzo Cristiani, Katia Lanosa, Gino Martinuzzi e Stefania Tonini – con il compito di elaborare una proposta di tabelle per la liquidazione dei compensi agli Avvocati nei procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato, per la loro approvazione nella prossima riunione dell'Osservatorio.

In merito alla possibilità di concordare tabelle per gli importi da indicare negli atti di precetto, si è deciso di esaminare la questione nella prossima riunione dell'Osservatorio, stante l'assenza giustificata alla riunione del Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo.

Il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub ha illustrato la bozza, dallo stesso predisposta, di un protocollo applicativo della normativa sui rinvii e sulle sospensioni dei procedimenti a causa del recente sisma che ha colpito l'Emilia: è stato incaricato un gruppo di lavoro – costituito dai Presidenti Dott. Anna Maria Drudi e Giovanni Benassi e dai Consiglieri Avvocati Chiara Rigosi e Stefano Goldstaub – di concordare il testo del protocollo, per la sua più rapida diffusione.

Sono stati poi affrontati gli aspetti applicativi della recente riforma del cd. filtro in appello, che in Tribunale – a differenza che in Corte d'Appello – non presenta particolari problematiche, tenuto conto anche della monocraticità del rito e dell'esiguità delle sentenze del Giudice di Pace che vengono di fatto impugnate. I Giudici decideranno comunque in prima udienza sull'ammissibilità dell'appello, con la conseguente necessità – che si è concordato di segnalare agli Avvocati – che i difensori compaiano in prima udienza preparati per la discussione immediata.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha rinnovato la richiesta, che già era stata accolta senza tuttavia avere avuto concreto seguito, che i Giudici, all'atto del conferimento dell'incarico ai c.t.u., invitino gli stessi a far pervenire ai difensori costituiti la perizia per e-mail, in questo modo evitando agli Avvocati di dover accedere alla stanza delle copie-scambio per ritirare la copia delle perizie, che il più delle volte non viene reperita.

Successivamente alla riunione, e precisamente in data 16 ottobre 2012, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha diramato una circolare a tutti i Magistrati delle sezioni civili, inviata per conoscenza al Consiglio dell'Ordine, con la quale ha invitato gli stessi *"a disporre, in occasione del conferimento di incarichi peritali al c.t.u., che quest'ultimo, oltre a depositare la relazione finale in Cancelleria, ne trasmetta una copia per posta elettronica al giudice, ai c.t.p. e ai difensori delle parti"*.

Con riguardo alla prassi adottata dalla II Sezione civile del Tribunale di richiedere ai difensori che difendono società di produrre, all'udienza di precisazione delle conclusioni, visura camerale aggiornata della propria assistita, la Presidente f.f. della II Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi ha comunicato il nuovo orientamento della Sezione che, anche in virtù di osservazioni formulate dai difensori, ritiene ora sufficiente la dichiarazione a verbale del difensore della società

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

con la quale questi riferisca, sotto la propria responsabilità, che la sua assistita non è cancellata dal Registro delle imprese.

Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi ha riferito che la recente "riforma Fornero" rende necessaria la revisione del Protocollo sui procedimenti di diritto del lavoro già firmato, e a tale fine si è riservato di convocare al più presto il gruppo di lavoro dell'Osservatorio, per completare il lavoro di revisione e aggiornamento del testo del Protocollo per i procedimenti di diritto del lavoro, al fine di poterlo illustrare nella prossima riunione dell'Osservatorio.

E' stato costituito, con rinnovata compagine, il gruppo di lavoro sulle locazioni, cui partecipano la Presidente della II Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi e gli altri Magistrati della II Sezione Dott. Pietro Iovino e Dott. Mariacolomba Giuliano, gli Avvocati Maurizio Andreotti, Giovanni Delucca, Alessandro Rizzoli e Vittorio Sardini, nonché il Direttore Amministrativo Dott. Rosalba Palazzi; i componenti del gruppo di lavoro si sono riservati di aggiornare l'Osservatorio sull'attività del gruppo.

Infine, la Dirigente del Tribunale e gli Avvocati Katia Lanosa e Stefania Tonini sono state designate a rappresentare l'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna alla riunione di coordinamento degli Osservatori che si terrà a Roma il 17 novembre 2012, dei cui lavori si sono riservate di riferire alla prossima riunione dell'Osservatorio.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, delibera di mandare allo stesso di inviare circolare e-mail agli iscritti segnalando le nuove intese raggiunte nella sede dell'Osservatorio; delibera inoltre di delegare gli Avvocati Katia Lanosa e Stefania Tonini a partecipare alla riunione di coordinamento degli Osservatori sulla giustizia civile che si terrà a Roma il 17 novembre 2012.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro, in assenza del Consigliere referente della Commissione Penale Avv. Marco D'Apote, sulla **riunione di costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia penale di Bologna**, che si è tenuta in Tribunale il 30 ottobre 2012, alla quale ha partecipato insieme ai Consiglieri della Commissione Penale Avvocati Marco D'Apote e Antonio Spinzo e al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

La riunione è stata molto partecipata, con la presenza del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, della Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, e con rappresentanti di tutti gli uffici penali, compresa la Procura della Repubblica, sia per la Magistratura che per la Cancelleria. Per l'Avvocatura, oltre ai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine, erano presenti, per la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, gli Avvocati Elisabetta d'Errico, Antonella Rimondi e Gian Luca Malavasi; per il Sindacato Avvocati, l'Avv. Francesco Colliva; per l'A.I.G.A., l'Avv. Pietro Giampaolo.

Dopo l'introduzione del Presidente del Tribunale, che ha ricordato la felice esperienza dell'Osservatorio sulla giustizia civile, già operativo a Bologna dal 2010, tutti i presenti intervenuti hanno concordato nel ritenere importante la costituzione anche di analogo Osservatorio per il settore penale, e hanno dichiarato disponibilità in tal senso.

La Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" Avv. Elisabetta d'Errico ha dato lettura della bozza di atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale di Bologna, che l'associazione aveva già da tempo predisposto e che ha proposto per l'approvazione. Tutti i presenti hanno dichiarato di aderire al testo proposto, che dunque verrà ufficializzato e sottoscritto nei prossimi giorni.

Quale primo atto operativo dell'Osservatorio, è stata deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro sul processo telematico penale, con incarico di segnalare urgentemente al Ministero le carenze tecnologiche che rendono, allo stato, scarsamente procedibile lo sviluppo delle applicazioni informatiche e telematiche nei procedimenti penali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, preso atto e in attesa dei successivi sviluppi, delibera di mandare al Presidente per la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale e, all'esito, al Consigliere Avv. Marco D'Apote di inviare circolare e-mail agli iscritti con notizia dell'avvenuta costituzione dell'Osservatorio.

(adunanza del 12 novembre 2012)

Riferisce il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile, grazie in particolare al grande impegno profuso dal Consigliere delegato Avv. Stefano Goldstaub, è stato approvato e sottoscritto, insieme alla Presidenza e alla Dirigenza del Tribunale, un **Protocollo sui rinvii e le sospensioni per causa di terremoto**, che si auspica possa

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

essere utile ai Colleghi del Foro nel risolvere le numerose problematiche, interpretative e applicative, derivanti dalla normativa dettata dal d.l. n. 74/2012 e dalla successiva legge di conversione, in materia di rinvii e sospensioni a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, espressa soddisfazione per l'importante risultato e ringraziato il Consigliere Avv. Goldstaub per l'impegno profuso, delibera di mandare allo stesso di dare notizia della sottoscrizione del Protocollo agli iscritti mediante circolare e-mail.

(adunanza del 12 novembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi riferisce sull'**incontro dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 20 novembre 2012**, la cui convocazione era stata richiesta dal Consiglio per l'approvazione della tabella aggiornata per la liquidazione delle spese legali di ingiunzione alla luce della introduzione dei cd. parametri. In preparazione dell'incontro, come d'intesa, il Consigliere Avv. Martinuzzi aveva elaborato una bozza, che era stata previamente inviata a tutti componenti dell'Osservatorio, di una possibile tabella dei nuovi compensi da liquidare ai difensori nei decreti ingiuntivi, contenente il raffronto fra gli importi vecchi (tariffa) e nuovi (parametri), nella quale emergeva che, tranne che per i valori compresi fra euro 13.000 ed euro 45.000, gli importi secondo i parametri erano sempre inferiori a quelli previsti dalla previgente tariffa.

Alla luce di ciò, in considerazione del fatto che i parametri sono sempre derogabili (art. 1, comma 7), che gli importi concordati in precedenza erano il frutto di un'attenta analisi compiuta in contraddittorio fra Magistratura e Avvocatura, che aveva condotto a valori condivisi come congrui, e che non è nello spirito della legge dare luogo a una generalizzata diminuzione dei compensi dei professionisti, era stato espressamente richiesto, segnalando come incongruo concordare una tabella che desse luogo a compensi inferiori rispetto al passato (sulla base di tariffe, peraltro, ferme al 2004), di lasciare invariata nei totali la previgente tabella, rimuovendo soltanto la distinzione fra diritti e onorari, divenuta obsoleta; inoltre, poiché il d.m. sui parametri non prevede compensi per i decreti ingiuntivi di valore oltre euro 1.500.000, era stato richiesto di intervenire sul punto, prevenendo importi diversi – da concordare – per i decreti ingiuntivi di valore superiore a tale importo.

I rappresentanti della Magistratura presenti in Osservatorio hanno tuttavia respinto le suddette richieste dell'Avvocatura e quindi è stata approvata la nuova tabella per la liquidazione delle spese di ingiunzione che fa stretto riferimento agli importi previsti dal d.m. parametri, con l'effetto di generalizzata riduzione dei relativi importi, anche in considerazione della abrogazione del rimborso per le spese generali.

(adunanza del 3 dicembre 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 21 febbraio 2013**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato e Flavio Peccenini e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Renzo Cristiani, Giovanni Delucca, Chiara Dore, Ada Valeria Fabj, Katia Lanosa, Stefania Tonini e Barbara Vancini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo e il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti e la Dott. Antonella Scopelliti.

La riunione ha fatto seguito a quella del 12 febbraio 2013, alla quale hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Sandro Callegaro, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi, e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Lorenza Bond, Giovanni Delucca, Katia Lanosa, Arianna Pettazoni, Stefania Tonini e Barbara Vancini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, e il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Rosalba Palazzi e la Dott. Emanuela Biotti.

(omissis: si veda l'articolo pubblicato in altra parte di questa Rivista)

Così fissate le regole per il funzionamento dell'Osservatorio, è stata fissata al 7 marzo 2013, la prossima riunione plenaria dell'Osservatorio, con al primo punto dell'ordine del giorno la disamina delle problematiche connesse ai trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, in ordine ai quali il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha precisato che vi è la disponibilità del Tribunale a continuare a omologare i verbali che contengono attribuzioni

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

zioni di immobili fra i coniugi (che, statisticamente, costituiscono il 20/30% dei verbali di separazione consensuale e divorzio congiunto), previa verifica della validità dell'atto da trascrivere, ma che rimane confermato che delle relative trascrizioni non è più in grado di occuparsi la Cancelleria.

In chiusura di riunione, il Presidente della IV Sezione Dott. Liccardo, cui hanno fatto seguito la Dirigente del Tribunale Dott. Barca e la Dott. Scopelliti, ha comunicato che è in corso di programmazione una diversa apertura al pubblico degli sportelli della Cancelleria fallimentare, poiché con l'entrata in vigore dell'art. 17 del d.l. n. 179/2012 (come modificato e convertito dalla legge n. 221/2012), che impone di inviare le domande di ammissione al passivo di fallimenti direttamente via pec al curatore, così superando la necessità del deposito delle stesse in Cancelleria, gli accessi alla Cancelleria fallimentare – che ha riferito essere dovuti al 70/80% proprio a tale attività – sono destinati a diminuire sensibilmente. Per converso, sono invece destinate ad aumentare, e sono di fatto già aumentate, le incombenze di Cancelleria destinate, nel back-office, alla gestione delle crescenti domande di ammissione a concordati preventivi o ad altre procedure concorsuali. Per questi motivi, è stato anticipato che gli sportelli della Cancelleria fallimentare dovrebbero prossimamente rimanere aperti al pubblico solamente nell'orario fra le ore 8.30 e 11.30, rimanendo comunque garantito il deposito degli atti urgenti sino alle ore 13, con apertura inoltre di un nuovo sportello solo per copie e visure, comune alla Cancelleria fallimentare e a quella delle esecuzioni immobiliari.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento e rimane in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

(adunanza del 4 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 7 marzo 2013**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato e Flavio Peccenini e i Colleghi Avvocati Daniela Abram, Maria Anna Alberti, Giovanni Delucca, Chiara Dore, Vittorio Paolucci, Arianna Pettazoni, Stefania Tonini e Barbara Vancini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente della II Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, il Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo e il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti e la Dott. Alessandra Benazzi.

La riunione era stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale delle riunioni precedenti;
- 2) trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio;
- 3) aggiornamento del "Protocollo su rinvii e sospensioni per causa di terremoto";
- 4) aggiornamento del "Protocollo generale sulle udienze civili";
- 5) proposta di costituzione di Osservatorio presso l'Ufficio del Giudice di Pace;
- 6) proposta di avvio di sperimentazione sulla mediazione delegata;
- 7) relazione dei gruppi di lavoro;
- 8) segnalazione di eventuali problemi applicativi dei protocolli;
- 9) varie ed eventuali.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno hanno avuto la seguente trattazione.

- 1) A richiesta del Presidente del Tribunale Dott. Scutellari, è stata apportata una modifica alla bozza del verbale delle riunioni plenarie del 12 e 21 febbraio 2013, scorporando in un allegato al verbale la parte in cui sono state elencate le regole di funzionamento dell'Osservatorio identificate ai numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8;

(omissis: si veda l'articolo pubblicato in altra parte di questa Rivista)

- 3) Il Consigliere Avv. Goldstaub ha riferito di incontro avuto con il Presidente della IV Sezione Dott. Liccardo, nel corso del quale è stato impostato l'aggiornamento, tutt'ora in corso, del "Protocollo su rinvii e sospensioni per causa di terremoto".

L'Osservatorio ha mandato al Consigliere Avv. Goldstaub di completare la bozza aggiornata del Protocollo, per la sua approvazione alla prossima riunione plenaria.

- 4) L'Osservatorio ha concordato sulla necessità di procedere all'aggiornamento del testo del "Protocollo generale per le udienze civili", anche in relazione allo sviluppo e diffusione del Processo Civile Telematico, così come sulla necessità di monitorare costantemente, con osservazioni sul campo, la concreta applicazione delle regole protocollari, anche al fine di identificare eventuali nuove regole o correttivi alle regole già protocollate.

Si è inoltre concordato sulla opportunità che, prima di sottoscrivere il nuovo testo del

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Protocollo, la sua bozza venga presentata e illustrata in un incontro pubblico, per raccogliere le osservazioni e i suggerimenti del Foro, come è avvenuto in occasione della presentazione del "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone".

L'Osservatorio ha deliberato di rinviare alla prossima riunione plenaria la disamina delle possibili modifiche e integrazioni all'attuale testo del Protocollo, invitando ciascuna componente dell'Osservatorio ad anticipare per e-mail le rispettive osservazioni e proposte.

5) Il Presidente Dott. Scutellari ha riferito della richiesta, formulata dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Avv. Antonio Pederzoli, di coinvolgimento dell'Ufficio del Giudice di Pace nei lavori dell'Osservatorio, quanto meno per la stipulazione di una convenzione con l'Avvocatura, analoga a quella stipulata con il Tribunale, per la liquidazione delle spese legali di ingiunzione.

L'Osservatorio ha deliberato di invitare il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace a partecipare alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio, per esaminare le tematiche sulle quali poter instaurare un proficuo confronto e, all'esito, valutare l'eventualità di costituzione di un Osservatorio anche presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

6) Il Consigliere Avv. Atti ha proposto di riattivare il gruppo di lavoro dell'Osservatorio sulla mediazione, al fine di eventualmente stipulare anche a Bologna una convenzione sulla mediazione delegata sulla falsariga di quelle stipulate dagli Osservatori sulla giustizia civile di Firenze e Milano.

L'Osservatorio ha mandato al Consigliere Avv. Atti di farsi promotrice della ricostituzione e convocazione del gruppo di lavoro, e all'esito di riferire in prossima riunione plenaria.

7) L'Osservatorio ha invitato i vari gruppi di lavoro a riprendere i propri lavori.

L'Avv. Pettazzoni ha comunicato che nel gruppo di lavoro sulle locazioni la stessa subentra, per la Camera Civile "Alberto Tabanelli", all'Avv. Alessandro Rizzoli.

8) Nulla è stato segnalato.

9) Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Benassi ha segnalato la necessità di procedere con urgenza all'aggiornamento della tabella per la liquidazione delle spese legali di ingiunzione nei procedimenti di diritto di lavoro, che non è stata aggiornata al nuovo regime previsto dal d.m. n. 140/2012, poiché attualmente vi sono liquidazioni difformi fra i Giudici della stessa sezione; ha inoltre chiesto di mettere all'ordine del giorno della prossima riunione la questione dei contributi unificati da versare nelle cause di lavoro.

L'Osservatorio ha mandato al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi di predisporre la tabella aggiornata delle spese legali da liquidare nelle ingiunzioni emesse dalla Sezione Lavoro del Tribunale, per la sua approvazione alla prossima riunione plenaria.

La prossima riunione plenaria è stata fissata al 4 aprile 2013, alle ore 17.30, nell'aula delle colonne in Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i prossimi sviluppi.

(adunanza dell'11 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della Commissione "Osservatorio sulla giustizia civile", sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 4 aprile 2013**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, gli Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Annalisa Atti, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato (per il Consiglio dell'Ordine), Daniela Abram, Sabina Bonazzelli e Lorenza Bond (per l'A.I.A.F.), Maria Anna Alberti, Giovanni Delucca e Vittorio Paolucci (per il Sindacato Avvocati), Stefania Tonini e Chiara Dore (per l'A.D.M.e.F.-Camera Minorile dell'Emilia-Romagna), Arianna Pettazzoni e Barbara Vancini (per la Camera Civile "Alberto Tabanelli"), Katia Lanosa (per l'AMI), Renzo Cristiani (per l'A.G.E.R.) e Alessandra Melli (per l'A.I.G.A.); per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo, il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Benassi e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Rosalba Palazzi, la Dott. Maria Antonietta Castriotta, la Dott. Emanuela Biotti e la Dott. Alessandra Benazzi.

Hanno inoltre partecipato il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Avv. Antonio Pederzoli e la Dirigente amministrativa dell'Ufficio del Giudice di Pace Dott. Anna Rita Capodiecì.

La riunione era stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del verbale della riunione precedente;
- 2) trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio;
- 3) aggiornamento del Protocollo su rinvii e sospensioni per causa di terremoto;

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- 4) aggiornamento del Protocollo generale per le udienze civili;
- 5) nuova tabella per la liquidazione delle spese legali nei decreti ingiuntivi emessi dalla Sezione Lavoro del Tribunale;
- 6) questioni sul versamento dei contributi unificati nei procedimenti innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale;
- 7) tematiche per possibili intese con l'Ufficio del Giudice di Pace;
- 8) ricostituzione del gruppo in materia di mediazione-conciliazione;
- 9) relazione dei gruppi di lavoro;
- 10) segnalazione di eventuali problemi applicativi dei protocolli;
- 11) manifestazione di solidarietà all'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino;
- 12) sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e obblighi dei difensori all'udienza di precisazione delle conclusioni;
- 13) richiesta di ammissione all'Osservatorio da parte dell'A.G.I.-Associazione Giuriste Italiane, sezione di Bologna;
- 14) varie ed eventuali.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno hanno avuto la seguente trattazione:

- 1) E' stato approvato il verbale della riunione del 7 marzo 2013.

(omissis: si veda l'articolo pubblicato in altra parte di questa Rivista)

3) Il Consigliere Avv. Goldstaub ha riferito di avere inviato, nei giorni precedenti la riunione, ai Presidenti della Sezioni civili la bozza, dallo stessa predisposta, del testo aggiornato del "Protocollo su rinvii e sospensioni per causa di terremoto", che avrà efficacia, salva eventuale ulteriore proroga della normativa vigente, sino alla data del 30 giugno 2013.

La parte sul giudizio di cognizione della bozza del Protocollo aggiornato conferma sostanzialmente il Protocollo in vigore, mentre quella sulla fase esecutiva ricalca l'analogo protocollo predisposto dal Tribunale di Modena, le cui previsioni sono in sostanza state recepite dal Tribunale di Bologna.

Il Presidente della IV sezione Dott. Liccardo si è riservato di esaminare collegialmente la bozza nella prossima camera di consiglio della sezione e di far pervenire al più presto le eventuali osservazioni all'Avv. Goldstaub, affinché la versione aggiornata del Protocollo possa essere definitivamente approvata e urgentemente divulgata.

4) In vista dell'aggiornamento del testo del "Protocollo generale per le udienze civili", è stata deliberata la costituzione di due gruppi di lavoro preparatori, uno per identificare proposte di integrazione e modifica del Protocollo relativamente ai nuovi aspetti del Processo Civile Telematico e altro per raccogliere analoghe proposte sulle parti del Protocollo non direttamente interessate dagli aspetti del PCT.

Per la partecipazione al primo gruppo di lavoro sono stati designati: per la Magistratura, il Presidente della IV Sezione Dott. Liccardo e la Dott. Daria Sbariscia; per l'Avvocatura, i Consiglieri dell'Ordine Avvocati Goldstaub e Lovato, e l'Avv. Giangiorgio Cesarini per il Sindacato Avvocati; per la Dirigenza amministrativa, la Dirigente Dott. Barca, la Dott. Palazzi e la Dott. Benazzi.

Per la partecipazione al secondo gruppo di lavoro sono stati designati: per la Magistratura, la Presidente della II Sezione Dott. Candidi Tommasi, la Presidente della III Sezione Dott. Drudi e il Dott. Antonio Costanzo; per l'Avvocatura, i Consiglieri dell'Ordine Avvocati Berti Arnoaldi Veli e Peccenini, l'Avv. Delucca per il Sindacato Avvocati, l'Avv. Vancini per la Camera Civile "Alberto Tabanelli" e l'Avv. Dore per l'A.D.M.e.F.-Camera Minorile dell'Emilia-Romagna; per la Dirigenza amministrativa, la Dott. Biotti.

I due gruppi di lavoro avranno cura, anche fra loro coordinandosi, di predisporre una proposta di aggiornamento del testo vigente del "Protocollo generale per le udienze civili", anche all'esito dei lavori della prossima Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile che si svolgerà a Reggio Emilia dal 31 maggio al 2 giugno 2013, per la successiva disamina e approvazione nella sede plenaria.

Il Consigliere Avv. Atti ha preannunciato l'invio, da parte del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di una proposta di riformulazione dell'art. 18 del "Protocollo generale per le udienze civili".

5) Il Presidente della Sezione Lavoro Dott. Benassi si è riservato di esaminare la bozza della nuova tabella per la liquidazione delle spese legali di ingiunzione nei procedimenti di competenza della Sezione, come predisposta dal Consigliere dell'Ordine Avv. Gino Martinuzzi e anticipata nell'imminenza della riunione.

E' stato precisato, su richiesta di chiarimenti formulata dal Presidente della Sezione La-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

voro Dott. Benassi, che il “compenso” previsto per la fase dell’ingiunzione dai parametri introdotti dal d.m. n. 140/2012, sostitutivo della somma dei “diritti” e dell’“onorario” che erano previsti dalla abrogata tariffa forense, costituisce un importo dovuto in misura fissa, non discrezionalmente applicabile in misura ricompresa fra un minimo e un massimo.

L’approvazione della tabella è stata rinviata alla prossima riunione plenaria dell’Osservatorio.

6) La Dirigente amministrativa Dott. Castriotta ha comunicato che il gruppo sui procedimenti di diritto del lavoro, dopo essersi già riunito in data 13 febbraio 2013, si sarebbe nuovamente riunito il 17 aprile 2013, per continuare la disamina delle numerose problematiche insorte nell’applicazione ai procedimenti di lavoro del contributo unificato, che richiedono una regolamentazione rigorosa nell’aggiornamento del “Protocollo per le udienze della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Bologna”, il cui testo il gruppo di lavoro si riserva di illustrare nella prossima riunione plenaria dell’Osservatorio, per sottoporlo in quella sede ad approvazione.

7) Come era stato deliberato alla precedente riunione plenaria, alla riunione ha partecipato il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace Avv. Pederzoli, che è intervenuto insieme alla Dirigente amministrativa dell’Ufficio del Giudice di Pace Dott. Capodiecì.

L’Avv. Pederzoli ha ringraziato dell’invito e ha rappresentato l’opportunità di costituire analogo Osservatorio presso l’Ufficio del Giudice di Pace, per affrontare, in unità d’intenti con l’Avvocatura, le molteplici problematiche dell’Ufficio, sia nel settore civile che in quello penale, con l’auspicio di raggiungere gli stessi importanti risultati che si sono resi possibili nell’Osservatorio sulla giustizia civile costituito presso il Tribunale.

Alla prima fase di costituzione di un Osservatorio generale presso l’Ufficio del Giudice di Pace farebbe seguito la costituzione di alcuni gruppi di lavoro, in relazione alle specifiche tematiche trattate.

L’Osservatorio ha deliberato di mandare al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di concordare con il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace Avv. Pederzoli di organizzare una prima riunione presso l’Ufficio del Giudice di Pace, con la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni forensi interessate e che già partecipano all’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale, ed estendendo l’invito a partecipare alla Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna.

8) Facendo seguito a quanto deliberato nella precedente riunione plenaria, è stato costituito il gruppo di lavoro sulla mediazione, al quale sono stati designati a partecipare: per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. De Meo, la Presidente della II Sezione Dott. Candidi Tommasi, la Presidente della III Sezione Dott. Anna Maria Drudi, il Presidente della IV Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Dott. Mariacolomba Giuliano, il Dott. Pietro Iovino e la Dott. Paola Matteucci; per l’Avvocatura, il Presidente Avv. Callegaro e l’Avv. Atti (per il Consiglio dell’Ordine), gli Avvocati Alberti e Augusto Ferrari (per il Sindacato Avvocati), Letizia Faldella (per l’A.I.A.F.), Pier Francesco Zappoli (per la Camera Civile “Alberto Tabanelli”), Pasquale Potenza (per l’AMI), Donatella Pizzi (per l’A.D.M.e.F.-Camera Minorile dell’Emilia-Romagna), Giuseppe De Cinque (per l’A.I.G.A.), Luigi Dati e Renato Remondini (in rappresentanza dei mediatori dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine Forense di Bologna).

Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha formulato richiesta di poter destinare, tutti i giorni e in orario da definire, la stanza posta all’ingresso del Tribunale attualmente assegnata al Consiglio dell’Ordine per il servizio di consulenza sulla mediazione a un servizio di consulenza in materia di amministrazione di sostegno che verrebbe svolto da volontari (non Avvocati) di associazioni che già collaborano in materia con il Giudice Tutelare Dott. Matilde Betti.

Il Consigliere Avv. Atti, quale Direttore dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, e il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli hanno richiamato il fatto che la recente legge n. 247/2012 ha istituito lo “Sportello del cittadino”, servizio di consulenza gratuito che deve essere attivato e gestito dai Consigli dell’Ordine, per fornire attività di consulenza gratuita da parte degli Avvocati ai cittadini, in tutte le materie giuridiche, e che pertanto l’organizzazione di un servizio di consulenza gratuita ai cittadini, in Tribunale (anche nella materia dell’amministrazione di sostegno), non può che passare per l’istituzione e l’organizzazione dello “Sportello per il cittadino” previsto dal legislatore; inoltre, nel momento in cui viene costituito un nuovo gruppo di lavoro sulla mediazione volontaria, apparirebbe incongruo depotenziare il servizio di consulenza sulla mediazione reso all’interno della stanza che a tal fine è destinata; infine, poiché la stanza è stata formalmente assegnata al Consiglio dell’Ordine, il mutamento della sua eventuale destinazione andrebbe affrontato nell’ambito dei rapporti istituzionali fra il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine, più che nella sede dell’Osservatorio.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Fermo quanto sopra, l'Osservatorio ha riservato di valutare la possibilità di condividere, all'interno della stanza attualmente in uso al Consiglio dell'Ordine all'ingresso del Tribunale, i servizi di consulenza, da parte degli Avvocati, in materia di mediazione e, da parte dei volontari, in materia di amministrazione di sostegno, in attesa dell'attivazione dello Sportello del cittadino e del reperimento dei relativi spazi idonei, per i quali verrà interessato il Comune di Bologna, anche nel tavolo cd. "Patto per la giustizia" cui partecipano – fra gli altri enti – il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine.

9) L'Osservatorio rimane in attesa di aggiornamenti da parte degli altri gruppi di lavoro.

10) Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha richiamato la segnalazione, già inoltrata al Presidente del Tribunale Dott. Scutellari prima della riunione, pervenuta dall'Avv. Roberta Porro, con la quale essa ha lamentato il fatto che, in quattro decreti ingiuntivi di cui ha allegato la relativa documentazione (tutti emessi nel 2013), sono stati liquidati compensi inferiori – in tre casi (dal Dott. Marco Marulli), di gran lunga inferiori – a quelli previsti nella tabella concordata in sede di Osservatorio e divulgata: nel primo, euro 130,00 anziché euro 800,00 (decurtazione dell'84%); nel secondo, euro 150,00 anziché euro 628,00 (decurtazione del 76%); nel terzo, euro 250,00 anziché euro 950,00 (decurtazione del 74%); nel quarto (dal Dott. Alessandro Gnani), euro 392,00 anziché euro 457,00 (decurtazione del 14%).

Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha inoltre segnalato che spesso i Giudici, all'atto del conferimento dell'incarico al c.t.u., non dispongono a carico del consulente d'ufficio l'onere di inviare per e-mail ai difensori costituiti la perizia, contrariamente a quanto è stato concordato in sede di Osservatorio e oggetto della circolare del Presidente del Tribunale ai Magistrati n. 3411 del 16 ottobre 2012.

Il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari ha segnalato che spesso gli Avvocati, contrariamente a quanto concordato in sede di Osservatorio e oggetto di specifica norma protocollare, non comunicano ai Giudici, prima dell'udienza, l'avvenuta definizione transattiva della causa.

I rappresentanti dell'Avvocatura e della Magistratura richiamano reciprocamente l'importanza del rispetto delle regole concordate dall'Osservatorio, confidando nella loro puntuale applicazione da parte di tutti, impegnandosi in particolare a inoltre le segnalazioni pervenute ai soggetti oggetto delle stesse.

11) Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli ha richiamato la comunicazione, trasmessa ai componenti dell'Osservatorio prima della riunione, in merito al grave episodio di intimidazione del quale è stato fatto oggetto l'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino il 19 marzo 2013, quando un gruppo di violenti contestatori ha fatto irruzione in un convegno organizzato dall'Osservatorio presso la Fondazione Forense "Fulvio Croce" di Torino in materia di locazione, minacciando entrambi i relatori (un Magistrato e un Avvocato) nonché tutti gli Avvocati presenti nel pubblico, per protestare contro l'esecuzione di sfratti per morosità, sino a quando non è dovuta intervenire la forza pubblica.

L'Osservatorio ha mandato al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di inviare, a nome dell'Osservatorio bolognese, le espressioni della più sentita solidarietà all'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino.

12) Sono stati esaminati gli effetti della recente sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alla sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società venga cancellata dal Registro delle imprese, che si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono, limitatamente o illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

L'Osservatorio ha concordato nel ritenere che la pronuncia delle Sezioni Unite non faccia venire meno la opportunità, come già regolata dall'Osservatorio, che i difensori dichiarino, all'udienza di precisazione delle conclusioni, che la società propria assistita sia ancora regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, in considerazione del fatto che il più delle volte alla liquidazione e cancellazione di una società dal Registro delle imprese non consegue alcuna riscossione di somme da parte dei soci (i quali rispondono delle obbligazioni sociali, secondo la pronuncia, "nei limiti di quanto riscosso").

13) E' stata esaminata la richiesta di partecipazione all'Osservatorio pervenuta dall'A.G.I.-Associazione Giuriste Italiane, sezione di Bologna, in persona della sua Presidente Avv. Carla Nassetti.

L'Osservatorio ha concordato nel ritenere che l'associazione risponda ai requisiti che sono stati previsti nell'allegato al verbale dell'Osservatorio del 21 febbraio 2013, nel paragrafo "Partecipazione delle associazioni forensi" e ha quindi deliberato di accogliere la richiesta di parte-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

cipazione, mandando al Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli di darne comunicazione all'Avv. Nasseti e di inserire l'indirizzo e-mail della stessa nella mailing list dell'Osservatorio, per consentire all'Avv. Nasseti la partecipazione alle prossime riunioni.

La prossima riunione plenaria è stata fissata al 9 maggio 2013, alle ore 17.30, nell'aula delle colonne in Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i prossimi sviluppi.

(adunanza del 15 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che, facendo seguito a quanto deliberato alla riunione del 4 aprile 2013 dell'Osservatorio sulla giustizia civile con la partecipazione anche del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace Avv. Antonio Pederzoli e della Dirigente amministrativa dell'Ufficio Dott. Anna Rita Capodiecì, è stata fissata al 14 maggio 2013 alle ore 15, nella sala riunioni del secondo piano al Giudice di Pace, la riunione per **la costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace**.

Come d'intesa, alla prima riunione collegiale seguirà poi la costituzione dei gruppi di lavoro per il settore civile e per quello penale. Tutte le associazioni forensi che già partecipano all'Osservatorio sulla giustizia civile presso sono state invitate – ove di loro interesse – a partecipare, così come anche la Camera Penale "Franco Bricola".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare a partecipare alla riunione, oltre al Presidente Avv. Sandro Callegaro e al referente della Commissione "Osservatorio sulla giustizia civile" Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Federico Canova e Flavio Peccenini (per il settore civile), Marco D'Apote e Tiziana Zambelli (per il settore penale).

(adunanza del 6 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote, quale referente della "Commissione Penale", sulla **bozza dell'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale** ricevuto dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, il quale a sua volta l'ha ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, nella persona del Dott. Massimiliano Serpi.

Il Consigliere Avv. D'Apote illustra il testo dell'atto costitutivo, integrato con le proprie circoscritte proposte di revisione, e richiama il lungo percorso che ha portato alla formulazione dell'attuale bozza.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo chiede che l'Osservatorio sulla giustizia penale abbia come priorità la sottoscrizione di un protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio, analogo a quello già sottoscritto con la Corte d'Appello.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. D'Apote di predisporre, d'intesa con il Presidente del Tribunale, i capi degli uffici penali del Tribunale e le associazioni forensi coinvolte, quanto necessario per la sottoscrizione, da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine, del formale atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale, di cui auspica l'attivazione nei tempi più ristretti possibili, anche per la trattazione della tematica segnalata dal Consigliere Avv. Spinzo.

(adunanza del 6 maggio 2013)

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo riferisce di avere raccolto informale segnalazione da parte del Giudice di Pace Avv. Vittoria Pesante riguardo al fatto che nei procedimenti di convalida di provvedimenti di espulsione frequentemente i difensori d'ufficio non compaiono alle udienze.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare ai Consiglieri Avvocati Marco D'Apote e Tiziana Zambelli, quali componenti designati del costituendo **gruppo di lavoro penale dell'Osservatorio sulla giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace**, di affrontare in quella sede la tematica segnalata.

(adunanza del 13 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione di insediamento e costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace**, che si è tenuta il 14 maggio 2013.

La riunione ha dato seguito a quanto deliberato alla riunione del 4 aprile 2013 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale, alla quale avevano partecipato anche il Coordinato-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

re dell'Ufficio del Giudice di Pace Avv. Antonio Pederzoli e la Dirigente amministrativa dell'Ufficio Dott. Anna Rita Capodiecì.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Ufficio del Giudice di Pace: il Coordinatore Avv. Pederzoli, la Dirigente Dott. Capodiecì, l'Avv. Massimo Libri e l'Avv. Stefano Onofri, questi ultimi quali Giudici di Pace designati referenti dell'Ufficio rispettivamente per il settore penale e per quello civile; per il Consiglio dell'Ordine: il Presidente Avv. Sandro Callegaro, il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Flavio Peccenini; per le associazioni forensi: gli Avvocati Nicola Mazzacupa e Gian Luca Malavasi, per la Camera Penale "Franco Bricola", Arianna Pettazoni e Alessandro Petitto, per la Camera Civile "Alberto Tabanelli", Pierluigi Cevenini e Francesco Paolo Colliva, per il Sindacato Avvocati.

Tutte le associazioni forensi che già partecipano all'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale erano state invitate a partecipare, anche se alcune di loro – quelle che si occupano di diritto di famiglia e l'A.G.E.R., associazione di giuslavoristi – avevano comunicato che non avrebbero preso parte ai lavori in quanto tali materie non vengono trattate nei procedimenti innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace.

Nel corso di questa prima riunione si è dato atto della costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza particolari formalità, e si è deliberata la istituzione di due diversi gruppi di lavoro, uno per il civile e uno per il penale, rispettivamente coordinati dai Giudici di Pace Avvocati Onofri e Libri.

Su richiesta del Sindacato Avvocati e della Camera Penale, e con piena condivisione di tutte le altre componenti, l'inizio dei lavori del gruppo penale è stato differito a dopo che anche la Procura della Repubblica sarà stata invitata, dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, a partecipare all'Osservatorio; per l'inizio dei lavori del gruppo civile si attende invece la convocazione da parte del Giudice di Pace Avv. Onofri. Già nel corso della riunione è stata comunque fatta dai presenti una ricognizione delle prime problematiche da affrontare nei due gruppi di lavoro.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento, rimanendo in attesa dei prossimi sviluppi.

(adunanza del 20 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 3 giugno 2013 dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini con la quale invita tutti i Presidenti degli Ordini del Distretto a partecipare a un incontro finalizzato a valutare la **costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello**, fissato al 19 giugno 2013 alle ore 15 presso l'anticamera della Presidenza.

Il Consiglio prende atto, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

(adunanza del 10 giugno 2013)



DUE AVVOCATI

(disegno di Honoré Daumier collezione Ionides)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

6) ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense di Bologna, che nella **riunione del Consiglio direttivo dell'Organismo tenutasi il 19 luglio 2012** era stata discussa la proposta di modificare l'art. 6, comma 3, del Regolamento di procedura dell'ODM, eliminando l'attuale previsione secondo cui "*colui che è inserito nell'elenco dei mediatori dell'ODM non può prestare assistenza come difensore davanti al medesimo ODM*".

Le ragioni di tale proposta di modifica derivano dalla constatazione che si tratta di una previsione di incompatibilità unica nel panorama italiano, del tutto ingiustificata alla luce del fatto che la mediazione non è un giudizio e che il mediatore non giudica né in altro modo influenza le parti davanti a lui presenti. Oltre tutto, il Regolamento dell'ODM non prevede che il mediatore possa formulare una proposta di accordo senza che entrambe le parti, congiuntamente, glielo richiedano, riducendosi così ulteriormente il rischio che egli, sia pure inconsapevolmente, possa influenzare le parti o formulare giudizi sulle loro posizioni.

Inoltre, il codice deontologico forense prevede già rigidi criteri di comportamento per i mediatori, volti a prevenire ed evitare qualsiasi forma di inopportunità o incompatibilità possibile, previsioni tutte recepite nel testo dell'art. 6 del Regolamento dell'ODM, aggiungendo quindi al precetto deontologico la regola pattizia di comportamento. Peraltro, la previsione priva i mediatori dell'ODM della possibilità di radicare procedure di mediazione presso l'organismo del quale fanno parte, con effetti anche deleteri all'esterno (percepita sfiducia nei confronti dell'organismo presso il quale operano; per non parlare dei casi in cui il cliente del mediatore viene chiamato in mediazione) e senz'altro con effetti negativi per le risorse dell'ODM (che si vede privato dei proventi delle mediazioni promosse da o contro clienti dei mediatori, offrendole ad altri organismi presenti in Bologna).

Il Consiglio direttivo dell'ODM aveva espresso parere favorevole sull'opportunità di una simile modifica, deliberando di investire della questione il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'ODM.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera a maggioranza di approvare la modifica sopra proposta del testo dell'art. 6 del Regolamento di procedura, dal quale viene eliminato l'originario comma 3, mandando al Consigliere Avv. Atti di inviare circolare e-mail di aggiornamento agli iscritti.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine, sull'**operatività dell'ODM a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2012**, non ancora pubblicata, ma di cui è noto l'esito, ovvero la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà del previo esperimento di una procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità in numerose materie, per eccesso di delega.

Sino alla data di pubblicazione della pronuncia la normativa vigente resta comunque applicabile; tuttavia, in attesa di tale momento è opportuno esaminare cosa fare nell'immediato e anche nel prossimo futuro.

Fino al 10 novembre 2012 sono state presentate all'ODM 410 istanze di mediazione. Nel periodo dal 24 ottobre al 10 novembre 2012 sono state 24, mentre dopo quella data 9 istanze già presentate sono state ritirate. Dopo il comunicato stampa della Consulta, la diminuzione delle istanze presentate è stimabile, all'incirca, intorno al 50%. Al 12 novembre 2012 risultano ancora da svolgere/chiedere 93 procedure di mediazione, con date di seduta tutte già fissate sino al 12 dicembre 2012.

Nel frattempo, è giunta all'ODM la richiesta – informale – del Ministero della Giustizia di modificare il Regolamento di procedura, in alcuni punti; alcune richieste sono tranquillamente accoglibili, non comportando modifiche sostanziali all'impianto del Regolamento; una invece – la richiesta di abolizione della previsione dell'assistenza tecnica obbligatoria in mediazione – è di grande portata; su di essa, a suo tempo, è stata inviata una replica al Ministero, con osservazioni critiche e, comunque, richiesta di ricevere un provvedimento formale e ufficiale (e non informale, solamente per telefono).

Il Consigliere Avv. Atti, per preservare l'attività dell'ODM e l'investimento fatto dal Consiglio dell'Ordine su di esso, illustra alcune possibili iniziative, talune di immediata praticabilità, altre invece che necessitano di uno studio di fattibilità o di una ideazione più articolata.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

In particolare, nell'immediato occorre adeguare le indennità già applicabili alla mediazione facoltativa alle indennità, di gran lunga inferiori, già applicabili alla mediazione obbligatoria. Questo permetterebbe di incentivare il ricorso a procedure di mediazione da parte dei Collegi, offrendo il servizio di mediazione, generalmente molto apprezzato in questi mesi di operatività dell'ODM, a costi altamente competitivi.

Occorre altresì pensare a iniziative informative, promozionali, rivolte ai Collegi ma soprattutto ai cittadini, anche sollecitando l'interessamento e il patrocinio di enti istituzionali (Comune, Quartieri), nonché di associazioni ed enti privati, rappresentativi o di categoria. Sarebbe opportuno anche creare un sito internet dell'Organismo, per dare visibilità allo stesso presso un pubblico più vasto.

Ancora, occorre ripensare allo sportello informativo sulla mediazione, attualmente dislocato in Tribunale: esso non è frequentato dai cittadini (che non vanno volontariamente in Tribunale per chiedere informazioni su propri interessi, ma solo se tenuti a farlo) e poco, allo stato, dai Collegi.

Provocatoriamente, sarebbe forse opportuno accogliere la richiesta del Ministero, ed eliminare la previsione regolamentare in base alla quale davanti all'ODM Forense di Bologna è necessaria l'assistenza di un difensore. Diverse mediazioni, instaurate presso il nostro ODM, sono andate deserte proprio per tale motivo; la ragione addotta era infatti il lievitare dei costi a carico della parte; molte mediazioni, poi, in realtà falliscono anche per l'atteggiamento del difensore, scettico quando non ostile, in grado di influenzare la disponibilità a partecipare alla procedura del cliente.

In un orizzonte temporale più ampio, si potrebbe pensare a trasformare lo sportello informativo, da spostare nella sede di via S. Isaia, come primo nucleo dello Sportello del cittadino, servizio informativo reso dagli Avvocati ai cittadini, di cui parlano normative già esistenti (quella sul patrocinio e spese dello Stato) e progetti futuri (il disegno di legge di riforma professionale). Si tratterebbe quindi di creare, forse per primi in Italia, un servizio che in futuro tutti dovranno attivare, con l'effetto pubblicitario conseguente.

Si potrebbe, per finire, pensare di ampliare l'offerta di servizi dell'ODM, aprendosi, ad esempio, alla mediazione familiare, e anche costituendo una Camera Arbitrale forense, come recentemente operato dall'Ordine di Monza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di porre le questioni illustrate all'ordine del giorno di prossima adunanza, riservando ogni valutazione e determinazione.

(adunanza del 12 novembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale Direttore dell'Organismo di mediazione dell'Ordine Forense di Bologna, richiamato quanto già riferito all'adunanza del 12 novembre 2012, sulle **iniziative da adottare a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni contenute nel d.lgs. n. 28/2010, e a seguito della richiesta ministeriale di modifica di alcune previsioni contenute nel Regolamento di procedura dell'ODM, come già noto ai Consiglieri cui il testo comparativo – contenete la versione originaria e quella che risulterebbe a seguito delle proposte modifiche – è stato previamente inviato via e-mail.

Il Consigliere Avv. Atti propone quindi, in primo luogo, di approvare le modifiche al testo del Regolamento di procedura come suggerite dal Ministero, agli artt. 5, 9 e 11 del Regolamento di procedura dell'ODM.

Il Consigliere Avv. Atti propone poi di apportare all'art. 10 del Regolamento (Indennità), e conseguentemente al Tariffario, le modifiche come suggerite dal Ministero; inoltre, per incrementare il più possibile l'accesso alle procedure di mediazione, e favorirne la diffusione, nel contesto venutosi a creare a seguito della pronuncia della Consulta, propone di adeguare le indennità dovute all'ODM, per tutte le procedure di mediazione instaurande, senza distinzione tra delegate, volontarie o su base contrattuale, alle indennità già previste per le procedure obbligatorie: ciò permetterebbe di incentivare il ricorso a procedure di mediazione da parte dei Collegi, offrendo il servizio di mediazione, generalmente molto apprezzato in questi mesi di operatività dell'ODM, a costi altamente competitivi.

Il Consigliere Avv. Atti, inoltre, provocatoriamente propone di aderire alla richiesta del Ministero di modificare l'art. 1, comma 3, del Regolamento di procedura dell'ODM (il quale prevede che *"nell'ipotesi in cui sia prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore"*), nel senso di abolire l'obbligo

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

di assistenza tecnica, per le parti comparse in mediazione. Diverse mediazioni, instaurate presso l'ODM, sono andate deserte proprio per tale motivo; la ragione addotta era infatti il lievitare dei costi a carico della parte; molte mediazioni poi in realtà falliscono anche per l'atteggiamento del difensore, scettico quando non ostile, in grado di influenzare la disponibilità a partecipare alla procedura del cliente. Secondo i dati statistici diffusi dal Ministero, le mediazioni con aderente comparso si concludono per il 50% con un accordo nel caso di non assistenza del difensore, mentre per quelle condotte davanti a organismi di emanazione forense, nei quali è di norma prescritta l'assistenza tecnica, si concludono favorevolmente solo nel 30% dei casi, a testimonianza del ruolo frenante svolto dai difensori. Inoltre, come posto a base della propria richiesta dal Ministero, l'obbligo di assistenza legale fa lievitare i costi della procedura rendendola non conveniente per la parte.

Il Consigliere Avv. Atti propone di approvare la proposta di convenzione con l'ente formatore Associazione Equilibrio & RC, che illustra, per la fornitura a titolo gratuito del servizio di supervisione dei mediatori, già illustrata e approvata dai componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM. Si tratta di una attività di aiuto per i mediatori, che possono, attraverso di essa, sottoporre dubbi, esperienze, difficoltà incontrate e quesiti a un terzo esterno ed esperto, confrontandosi anche con gli altri Colleghi partecipanti alle sedute di supervisione. In altri termini, l'ente supervisore non valuterà, non giudicherà né redigerà *report*, ma ascolterà e supporterà i mediatori, in periodici incontri; contribuirà, cioè, alla qualificata formazione continua dei mediatori dell'ODM, in una modalità che verrebbe adottata per primo in Italia dall'Ordine degli Avvocati di Bologna. Infatti, nessun ente italiano, allo stato, risulta fornire questa attività (al di fuori degli ODM di propria emanazione); una volta eliminato il traino forzato delle necessità della procedura, gli enti che non si distingueranno, non eccelleranno, non forniranno un servizio concretamente valutabile come utile e molto professionale (si pensi per analogia alla normativa UNI ISO 1003, che tra gli indici di qualità dei sistemi interni di risoluzione delle controversie pone appunto l'esistenza di attività di supervisione a cura di un soggetto terzo), saranno destinati a scomparire.

Quanto alla situazione dei locali di via Sant'Isaia 20, dove l'ODM esercita la propria attività, il Consigliere Avv. Atti segnala che in una delle stanze si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana dal tetto; è stato richiesto un intervento al Comune, proprietario dell'immobile, tramite il funzionario del Tribunale Dott. Gianni Racalbutto, responsabile consegnatario degli uffici giudiziari in Tribunale. È stato effettuato un sopralluogo, ma è stato anche ipotizzato che gli oneri di riparazione gravino sull'ODM in quanto si tratterebbe di manutenzione di locali assegnati all'Ordine degli Avvocati.

Quanto infine alla richiesta di rilascio dei locali, che sarebbe pervenuta da parte del Comune al Presidente del Tribunale sul presupposto che la mediazione delle controversie è stata dichiarata incostituzionale, il Consigliere Avv. Atti fa presente che la disposizione del d.lgs. n. 28/2010 (Art. 18 - Organismi presso i Tribunali: *"I Consigli degli Ordini degli Avvocati possono istituire organismi presso ciascun Tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal Presidente del Tribunale. Gli organismi presso i Tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16"*), in forza della quale i locali sono stati assegnati al servizio di mediazione, sopravvive certamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto è del tutto indipendente dalla obbligatorietà o meno della procedura, e anzi risponde alla *ratio* di incrementare il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche a scopo deflattivo del contenzioso ma soprattutto per creare e diffondere una condivisa cultura della conciliazione; tale scopo è di interesse pubblico, del quale anche un ente istituzionale come il Comune dovrebbe farsi carico supportando, e non mortificando o ostacolando, il servizio reso da un organismo di certa imparzialità e professionalità come quello creato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Consiglio, ringraziato il Consigliere Avv. Atti per l'ampio riferimento e all'esito della discussione, delibera: a) di approvare le modifiche al testo del Regolamento di procedura come suggerite dal Ministero, agli artt. 5, 9 e 11 del Regolamento di procedura dell'ODM; b) di apportare all'art. 10 (Indennità) del Regolamento di procedura dell'ODM, e conseguentemente al Tariffario, le modifiche come suggerite dal Ministero; c) condividendo pienamente lo scopo di incrementare il ricorso a procedure alternative non contenziose di soluzione delle controversie, quale utile strumento ulteriore offerto al professionista nell'interesse dei propri Clienti, di adeguare le indennità dovute all'ODM, per tutte le procedure di mediazione instaurande, senza distinzione tra delegate, volontarie o su base contrattuale, alle indennità già previste per le procedure obbligatorie; d) a maggioranza, di respingere la proposta di modifica dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

procedura dell'ODM, confermando l'obbligo dell'assistenza tecnica da parte di un difensore; e) di approva la illustrata proposta di convenzione con l'ente formatore Associazione Equilibrio & RC, mandando al Presidente per la sua sottoscrizione; f) in merito ai lavori di riparazione dei locali dell'ODM, trattandosi di manutenzione straordinaria e strutturale dell'edificio, di mandare al Direttore dell'ODM Avv. Atti di segnalare al Comune che essa non può gravare sul proprietario dello stabile, come avviene normalmente nei casi di ripartizione delle spese tra proprietario e titolare di un diritto di godimento su un immobile; g) in merito alla richiesta di restituzione dei locali di via Sant'Isaia formulata dal Comune al Presidente del Tribunale, di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di dare riscontro in conformità al riferimento, non appena tale richiesta dovesse pervenire al Consiglio da parte del Comune o del Presidente del Tribunale.

(adunanza del 3 dicembre 2012)

7) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta l'8 marzo 2013 dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese Avv. Stefano Dalla Verità, dando atto di averla inviata in copia ai Consiglieri insieme alla convocazione dell'adunanza odierna, con la quale il Direttore della Fondazione Forense Bolognese espone la proposta di **adeguamento, a partire dal biennio 2013/2014, della struttura della Scuola Forense**, che si rende necessaria a seguito della riduzione della durata del tirocinio forense da 24 a 18 mesi.

In particolare, la Fondazione, per il tramite del suo Direttore, propone di strutturare la Scuola Forense in tre moduli: il modulo A "Corso di tecnica forense" (da settembre 2013 a gennaio 2014), il modulo B "Esercitazioni in preparazione all'esame di abilitazione" (da febbraio a luglio 2014) e il modulo C "Corso intensivo di simulazioni di prova d'esame di abilitazione" (da settembre a dicembre 2014).

La frequentazione del 90% delle ore previste per due dei tre moduli consentirebbe di sostituire un semestre di tirocinio forense, fermo restando l'obbligo di svolgimento per almeno un semestre del tirocinio presso uno studio legale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta di modifica come illustrata dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza dell'8 aprile 2013)

8) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione, tenuta il 10 ottobre 2012, della Commissione "Verifica assolvimento obblighi formativi"**, cui hanno partecipato tutti e tre i componenti: il Presidente Avv. Sandro Callegaro, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i risultati delle verifiche condotte, con riguardo al primo triennio di obbligo formativo 2008-2010, dagli uffici di segreteria del Consiglio, e segnatamente dalla dipendente Mariafrancesca Pizzi e dalla collaboratrice Cristina Pilotti, che con grande impegno hanno classificato e verificato tutte le dichiarazioni d'onore pervenute dagli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna, sottoponendole a controllo incrociato con le risultanze dei fogli di presenza agli eventi formativi che si sono svolti nel triennio.

Dalla verifica svolta è emerso che, dei 4.291 Avvocati che erano iscritti al 31 dicembre 2010 all'Albo dell'Ordine Forense di Bologna, solamente 107 (pari al 2,5% degli iscritti) non hanno depositato la propria dichiarazione d'onore, mentre altri 326 (pari al 7% degli iscritti), pur avendola depositata, hanno maturato nel triennio un numero di crediti inferiore ai 50 prescritti.

Ciò significa che ben il 90% circa degli Avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna ha regolarmente assolto il proprio obbligo triennale di formazione continua, come è stato in effetti verificato dagli uffici di segreteria del Consiglio, che sono stati impegnati in una capillare e faticosa verifica condotta non a campione, ma sulle posizioni personali di ciascun iscritto.

La Commissione ritiene che si tratti di un risultato di assoluto rilievo, che va oltre le migliori aspettative, tenuto conto della novità e della pervasività della disciplina regolamentare, e che accredita l'Ordine Forense di Bologna di una grande maturità, nella consapevolezza del ruolo dell'Avvocato e dell'importanza del suo costante aggiornamento professionale, tanto nell'interesse dei propri assistiti quanto a presidio della dignità e professionalità dell'intera classe forense; e dunque, anche per tale motivo, ritiene che non debbano essere lasciate cadere prive di adeguata attenzione, anche disciplinare, le condotte di quei – percentualmente pochi, invero – iscritti che non hanno curato il proprio obbligo di formazione continua, a dispetto dei tanti che invece, spesso vincendo con senso di responsabilità e anche con qualche sacrificio economico le difficoltà

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

e le carenze di tempo, hanno con puntualità e correttezza seguito eventi formativi nella misura necessaria ad assolvere il proprio obbligo di formazione continua.

Con riguardo agli iscritti che, pur avendo depositato la propria dichiarazione d'onore, hanno maturato nel triennio un numero di crediti inferiore ai 50 prescritti, in alcuni casi accompagnando la dichiarazione d'onore con una memoria giustificativa, la Commissione si riserva di riferire in una prossima adunanza, all'esito delle ulteriori verifiche che si rendono necessarie a seguito delle memorie depositate.

Con riferimento invece ai 107 iscritti che, nonostante gli inviti al deposito formulati dal Consiglio dell'Ordine, non hanno depositato la propria dichiarazione d'onore, la Commissione – richiamata la delibera assunta dal Consiglio all'adunanza del 23 maggio 2011 – propone di procedere all'apertura del procedimento disciplinare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, esprimendo compiacimento per il risultato ampiamente soddisfacente, in termini generali, della verifica condotta sull'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti nel primo triennio 2008-2010 nonché per il senso di responsabilità e l'impegno dimostrato dalla stragrande maggioranza degli Avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna), delibera l'apertura dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti di cui all'elenco che segue, con il seguente capo d'incolpazione:

“Per avere violato i doveri di dignità (art. 5 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.) e aggiornamento professionale (art. 13 c.d.f.), non avendo assolto il proprio obbligo formativo triennale di formazione continua professionale, riferito al triennio 2008-2010.

In Bologna, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.”

(adunanza del 5 novembre 2012)

9) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'**Assise della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa (F.B.E.)** che si terrà a Ginevra dall'11 al 13 ottobre 2012, avente a oggetto i temi: la pratica professionale e transfrontaliera (problemi pratici in relazione alle direttive n. 77/249 e 98/5, il riciclaggio di denaro e gli obblighi specifici degli Avvocati europei, i cambiamenti nella formazione professionale forense in Europa, l'autoregolamentazione della professionale forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Federico Canova e Guido Clausi-Schettini.

(adunanza del 10 settembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'invito, pervenuto in data 16 gennaio 2013 dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, a partecipare all'annuale **Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi** dal titolo *“Il tirocinio nel nuovo ordinamento professionale. Il ruolo della Scuola Forense”* che si terrà il 9 febbraio 2013 a Roma e della quale ha inviato il relativo programma.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di delegare a parteciparvi i Consiglieri Avvocati Federico Canova e Antonio Spinzo.

(adunanza del 21 gennaio 2013)



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sulla **conferenza nazionale delle scuole forensi, sul tema "Il tirocinio nel nuovo ordinamento professionale"**. Il ruolo della scuola forense, che si è svolta a Roma il 9 febbraio 2013 e alla quale ha partecipato su incarico del Consiglio.

Prima della formale apertura dei lavori, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio, ha rivolto a tutti i partecipanti un cordiale saluto di benvenuto.

L'Avv. Vaglio ha evidenziato l'importanza superiore, rispetto alle precedenti, della legge di riforma entrata in vigore il 2 febbraio 2013, in quanto ha reso necessaria la frequenza della scuola forense per sostenere l'esame di abilitazione. La frequentazione della scuola è dunque divenuta obbligatoria. Per una realtà come quella di Roma, caratterizzata da numerosissimi iscritti, emerge la urgenza di aiuto per gestire l'attività della scuola. Ogni anno, a Roma, i candidati che si iscrivono all'esame sono circa 4.000. Occorre definire un criterio di coinvolgimento delle associazioni o di privati per affrontare un percorso formativo e poter offrire ai tirocinanti la frequentazione di una scuola che deve essere di eccellenza. È necessario adottare un modello e criterio da condividere affinché tutti i soggetti coinvolti nel progetto possano assicurare e garantire un equivalente livello formativo.

L'apertura dei lavori ha avuto luogo con indirizzi di saluto da parte dell'Avv. Alarico Mariani Marini, che non ha esitato a definire la legge di riforma come una svolta per gli Avvocati, da intendersi globalmente, sia per l'accesso alla professione che per la formazione continua che per la specializzazione. Ora versiamo in un ambito di sistema di formazione pubblica. Le scuole forensi divengono un elemento centrale per i giovani, cui si impone l'obbligo di frequentazione per l'integrazione del tirocinio. I corsi sono organizzati secondo la particolare traccia dell'ideologia dell'impresa, che presuppone l'elemento della concorrenza nel sistema formativo.

La Scuola Superiore dell'Avvocatura diviene importante anche per conseguire l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti, che prima si otteneva per anzianità. Ora la obbligatorietà della Scuola Superiore si sostanzia nella frequenza di corsi, verifiche ed esami finali. La Scuola è sede di selezione ad alto livello di qualità professionale.

L'incontro non si propone di risolvere tutti i problemi che devono essere affrontati e definiti mediante emanazione di regolamenti. Ora è necessario individuare i problemi per avere chiaro il quadro normativo per fornirsi degli strumenti necessari per impegnarsi a definire una linea, una cornice entro la quale deve nascere un grande rilancio della professione. Bisogna preparare i giovani e renderli consapevoli per consentire loro un percorso idoneo a elevare il livello di qualità.

I giovani di oggi devono divenire gli Avvocati di domani quale riferimento del tessuto civile, per l'affermazione del principio di solidarietà sociale. I giovani di oggi devono concorrere a ripristinare i valori e i diritti costituzionali del nostro paese.

L'Avv. Mariani Marini ha anticipato che, a causa di un problema familiare, l'Avv. Ubaldo Perfetti, Vicepresidente del CNF non sarebbe intervenuto, come era invece previsto, per presentare la propria relazione sul nuovo quadro normativo. Nel riservarsi, dunque, di illustrare personalmente i profili essenziali di detta relazione, l'Avv. Mariani Marini ha passato la parola all'Avv. Fabio Florio, non previsto fra gli interventi programmati secondo la previsione dei lavori.

L'Avv. Florio si è, preliminarmente, interrogato se la nuova legge professionale sia – o meno – una buona legge. Difficile dirlo, si risponde immediatamente ponendo un altro quesito: la legge è stata voluta dal C.N.F.? È la legge dell'Avvocatura e ora occorre lavorare alla sua perfezione.

Questa legge pone l'Avvocatura su un piano paritetico rispetto alla Magistratura: richiede una maggiore qualificazione; ha introdotto le specializzazioni, il tirocinio, ha favorito l'accesso ai giovani. Ora l'Avvocatura ha un'altra possibilità e non può deludere le aspettative dei giovani.

Occorre prestare attenzione agli altri soggetti previsti dalla legge, deputati alla formazione, che peraltro rimangono non individuati. Il compito deve essere affidato alle scuole dell'Avvocatura. Le strutture esterne devono essere verificate.

È un impegno importante quello della organizzazione dei corsi, della definizione dei criteri dei finanziamenti e della didattica. Come si deve impostare la gestione dei corsi? Occorre fornire giuste e adeguate indicazioni ai giovani.

Il d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012 in parte deve essere rivisto. Il patrimonio culturale acquisito non deve essere disperso e sperperato o lasciato ad altri.

Gli articoli più rilevanti della legge di riforma sono quelli dal 40 al 49 compresi. L'art. 40 non è una norma di immediata applicazione in quanto postula e presuppone un regolamento che deve essere ancora adottato per consentire la stipulazione di accordi con l'Università. Occorre riferirsi anche all'art. 13 della legge.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Stiamo intraprendendo un cammino che richiede un confronto continuo, anche senza necessariamente vedersi o incontrarsi. Bisogna interloquire anche in via telematica per risolvere le questioni urgenti su tutto il territorio. Anche la territorialità ha la sua importanza e la sua peculiarità.

La legge impone delle condizioni di selezione automatica. L'Avvocato qualificato è il professionista che deve formarsi con tutti i mezzi e gli strumenti che il sistema offre e impone.

L'art. 42 è di applicazione immediata, mentre l'art. 43 presuppone una preventiva emanazione del regolamento, in assenza del quale non è immediatamente applicabile. Deve essere raccordato con l'art. 48.

L'auspicio è che emerga un segnale di disponibilità attraverso le fonti interne, per una comunicazione integrata. I presupposti per conseguire obiettivi comuni si identificano e configurano in un necessario modello omogeneo che non ammette diversità.

È poi nuovamente intervento l'Avv. Mariani Marini per sottolineare l'importanza del rilievo dell'Avv. Florio in relazione alla necessità dell'approvazione di una dichiarazione di disponibilità delle scuole, che sottintende tutto il lavoro preparatorio per elaborare i regolamenti. Il fattore disponibilità deve, pertanto, essere tenuto in debito conto.

L'Avv. Mariani Marini, per conto dell'Avv. Ubaldo Perfetti, ha dunque ringraziato tutti i partecipanti per lo spirito di collaborazione e ha tracciato i punti essenziali della relazione del Vice-presidente del C.N.F.

La riforma delle professioni è stata approvata in extremis: rappresenta una svolta radicale, attuata mediante l'adozione di interventi correttivi dei precedenti provvedimenti normativi. Il carattere predominante della legge è il riconoscimento delle specificità della professione forense. Il Parlamento ha ritenuto che la funzione sociale della professione forense (ed ecco che riecheggiano temi passati) sia meritevole di una disciplina specifica, dedicata *ad hoc*. E ciò per il suo importante rilievo costituzionale che, rispetto ad altre professioni, ha una propria peculiare caratterizzazione.

La legge contiene una determinante implicazione della responsabilità sociale dell'Avvocato. È questo un punto cardinale che supera una antecedente visione privatistica e amplia una visione dell'Avvocatura intesa come titolare e capace di attuare la difesa dei diritti fondamentali costituzionali.

Non sussistono solo i doveri di adempimento derivanti dal contratto privatistico di mandato con il cliente, ma emergono anche doveri nei confronti delle generazioni future. La legge n. 247/2012 costituisce una piattaforma di lancio per valorizzare la professione.

È importante che si sia arginata una precedente visione dell'Avvocatura che pareva strumentalizzata al servizio delle imprese. E, questa, non è certo una visione arbitraria o soggettiva, posto che il Ministro Severino stava per costruire e realizzare un concetto di Avvocatura intesa come un fattore di crescita, non al servizio della legalità e non, certamente, per l'affermazione di uno stato di diritto. La funzione specifica della professione non coincide con quella che voleva il Ministro Severino, che vedeva l'Avvocatura relegata in un ruolo mortificante.

L'Avvocatura ha svolto un ruolo essenziale per l'affermazione dei diritti dell'uomo. Il pensiero del Ministro Severino è in declino e deve essere apertamente condannato un sistema che vuole l'Avvocatura in un ambito di economia e mercato senza regole. Diversamente si negherebbero i diritti con conseguente crisi dell'intera democrazia.

Questa riforma ha un grande significato ideologico perché istituisce la figura dell'Avvocatura in un ruolo di pubblica funzione sociale e inverte, così, la tendenza che era stata impressa dal Ministro Severino. È stata, così, eliminata, la delegificazione che stava per compiersi.

Questa legge porta con sé una svolta di carattere culturale e ideologico. I principi di indipendenza, garanzia, autonomia, sono affermati chiaramente. La professione legale attraversa un momento di modernizzazione, sostenuta dalla valorizzazione di elementi di qualità, e si proietta in una dimensione più estesa, che la vede al centro della difesa di diritti, non più limitati al solo interesse del cliente. Gli avvocati costituiscono un corpo sociale di valori e principi su cui si fonda lo stato di diritto: sussiste una stretta connessione fra i principi di formazione e tirocinio, così come interpretati dal Parlamento, secondo la linea: norme su tirocinio, scuole forensi, Scuola Superiore, Avvocatura.

Esiste un problema: questa disciplina si sovrappone interamente alle norme precedenti in materia? Non è sufficiente sostenere che in caso di contrasto la norma speciale prevale su quella generale. Lo sforzo del Parlamento è stato superiore. La legge n. 247/2012 integra e costituisce una disciplina specifica; è una scelta alternativa del Parlamento rispetto ai provvedimenti precedenti.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il processo riformatore portato dal precedente provvedimento famigerato di cui agli art. 6-10 non sopravvive rispetto agli ambiti non disciplinati dalla nuova legge. L'ideologia che ha animato il Parlamento è alternativa rispetto alla ispirazione che ha determinato i provvedimenti precedenti.

Non si tratta solo di linea teorica. Vi sono spazi vuoti che potrebbero essere recuperati mediante la coordinazione con le norme precedenti. Preliminarmente, tuttavia, tali spazi vuoti devono essere colmati in via interpretativa, attraverso l'emanazione di regolamenti nel rispetto dell'ideologia del legislatore, inteso quale tecnico.

L'art. 40 definisce delle linee di indirizzo per la stipulazione di accordi fra Università e Ordini. L'Avvocato deve curare il proprio percorso formativo. La norma prevede che la formazione debba essere svolta dalle associazioni forensi, e anche da "terzi", che rimangono invitati fantasma, perché la legge non li individua. Bisogna affrontare il problema: i terzi devono essere soggetti idonei. Abbiamo già vissuto l'esperienza negativa della mediazione. Occorre il parere vincolante del Ministro che, dunque, tutela l'ambito concorrenziale.

Dunque, il regolamento deve essere emanato conformemente alle prescrizioni; diversamente, non può essere attuato. Tuttavia, deve essere chiaro che non è la concorrenza a dover essere tutelata. Per questo aspetto l'Avvocatura deve essere invincibile: la formazione o è di carattere pubblico, o viene privata della sua essenza e natura. La funzione sociale dell'Avvocato e la sua formazione non può né deve essere messa in competizione fra imprese che hanno l'unico ed evidente scopo di conseguire profitti economici.

Dobbiamo essere in grado di garantire la preparazione dell'Avvocato per l'esercizio idoneo della sua funzione pubblica. Il contenuto degli accordi fra C.N.F. e Facoltà (il Ministro Severino non sa che ora si chiama Dipartimento), non è sottoposto a limiti particolari. Deve essere disciplinato l'aspetto del semestre del tirocinio da svolgersi in concomitanza con lo svolgimento dell'ultimo anno di corso universitario. Tale possibilità, peraltro, non costituisce novità alcuna, posto che la legge Mortara già la prevedeva, contrastata dallo stesso Calamandrei, anche nella sua opera giovanile. Calamandrei imputava proprio all'incapacità dell'Università alla formazione dei giovani tirocinanti la decadenza dell'Avvocatura. In sostanza, non si può fare lo studente e il tirocinante allo stesso tempo.

L'art. 41 è di immediata applicazione per quanto concerne la durata del tirocinio in 18 mesi. Il diritto al compenso dei praticanti è da integrarsi con la previsione del codice deontologico. L'Avvocato che ospita il praticante deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione e questa è una modalità recuperata dalla normativa precedente, che è apparsa un po' pasticciata.

L'art. 43 configura uno spezzettamento del tirocinio che esige un coordinamento. Il tirocinio deve svolgersi con l'applicazione di quelle tecniche di apprendimento che l'Università non può offrire, limitandosi a una mera educazione giuridica. Il tirocinio deve potere raccordare, in concreto, l'applicazione pratica dei casi della vita con il mondo del diritto.

Di rilievo appaiono gli artt. 11, 5° comma, e 29. I Consigli dell'Ordine hanno l'obbligo di organizzare scuole e corsi forensi. C'è un problema da risolvere per la selezione e l'accesso alle scuole. Gli Ordini devono organizzarsi. La legge attribuisce competenze al C.N.F. Devono essere verificati i requisiti, per la conformità richiesta dalla legge.

La soppressione delle scuole esistenti non è automatica, posto che manca il regolamento presupposto. Tuttavia, è richiesto un importante adeguamento. La situazione deve cambiare mediante la valorizzazione dell'esperienza raccolta. Questo adeguamento deve essere sottoposto a termini. La legge non fornisce indicazioni di cosa si debbano occupare le scuole.

L'art. 43 non è chiarissimo, se si verifica la contraddizione fra il 1° e il 2° comma. Sparisce la dizione "ai terzi". Vedremo nei regolamenti come si attuerà in concreto. No vi è alcuna esclusiva. L'Avvocatura potrà conquistare una posizione dominante. Le scuole devono assicurare un livello idoneo e adeguato di preparazione e formazione, per la garanzia della funzione sociale dell'Avvocato.

Le conclusioni della relazione del Vicepresidente Prof. Avv. Perfetti sono, in sintesi, che le scuole forensi, escluse eccezioni, devono competere con terzi, non identificati, Università e associazioni. La competizione è solo sul piano della qualità. Occorre soddisfare requisiti rigorosi secondo criteri e caratteri inderogabili. Devono essere sviluppate, definite e condivise nuove metodologie per assicurare qualità di decenza e omogeneità. Bisogna rafforzare la consapevolezza di disporre di importanti strumenti per appropriarsi di un ruolo dominante nella promozione di diritti del principio di legalità e di una cultura basata su valori costituzionali.

Questo il quadro finale e sintetico della relazione del Vicepresidente Prof. Avv. Perfetti,

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

così come illustrata dall'Avv. Mariani Marini.

Ha poi preso la parola l'Avv. Giovanni Pascuzzi, sul tema "Organizzazione e didattica nella formazione", rivolgendo saluti ai presenti. Il compito delle scuole è quello di insegnare ogni processo formativo che si sviluppa con l'articolazione di un metodo che prevede cinque punti:

1. individuazione degli obiettivi formativi;
2. definizione delle strategie per raggiungere gli obiettivi;
3. individuazione di strumenti di didattica;
4. valutazione del livello di apprendimento;
5. valutazione dell'intero processo formativo per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Il tirocinio professionale avviene mediante l'addestramento. Di rilievo sono gli artt. 43 e 46 della legge. Molto importante appare il decreto n. 47 del 30 gennaio 2013 in materia di accreditamento.

Alle ore 11.30 ha avuto luogo il primo degli interventi programmati, con l'Avv. Roberto Bertuol che ha relazionato sulla pratica legale e sulla scuola forense, concentrandosi in particolare sui rapporti intercorrenti fra esse.

La preoccupazione sussiste per il grado di impreparazione tecnica-professionale-culturale. Si addebita a loro il risultato finale. C'è una forte aspettativa nei fatti prima ancora che nella legge, con particolare riguardo alla sua lettera testuale e alla interpretazione degli artt. 41 e 43. Questi articoli producono dubbi in questi aspetti di collegamento fra momento teorico e aspetto pratico.

Vistososi sono i problemi per chi deve organizzare i corsi. Gli Ordini devono prestare attenzione a questi rapporti. In diciotto mesi deve svolgersi la pratica e almeno sei mesi devono essere svolti presso un Legale. Dunque, quanto meno sei mesi, ma non è vietato un periodo superiore; il tirocinante deve ancora svolgere la pratica secondo la modalità tradizionale.

La formazione dell'educazione del tirocinante è affidata a una pluralità di soggetti secondo un disegno di un Avvocato moderno ed europeo che sappia e sappia fare, in un ambito di omogeneizzazione. La responsabilità degli Ordini è quella di cui all'art. 26 c.d.f.; al bando aggiornamenti inadeguati. L'Avvocato, oltre a una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, deve avere esperienza e tempo da dedicare alla formazione. La legge pone requisiti minimi che dobbiamo integrare secondo coscienza.

Il tirocinante è titolare del diritto di essere formato. L'Avvocato è obbligato alla formazione secondo due principi da rispettare: effettività e dignità. L'Avvocato non deve essere disinteressato alla formazione e non deve impiegare la forza lavoro secondo reminiscenze ancillari o attività di parasegreteria. Gli Avvocati devono additare come erronei ai Colleghi quegli atteggiamenti sbagliati e devono insegnare, secondo capacità, e formare Avvocati idonei come l'Avvocatura richiede e vuole.

L'Avvocatura deve contare sulla collaborazione e sulla coscienza di ogni singolo Avvocato. Occorre sensibilizzare direttamente il *dominus* all'interno della gestione e formazione delle scuole. L'8 marzo 2013 si terrà un convegno in merito.

La parola è passata all'Avv. Riccardo Bolognesi, che ha relazionato su "l'organizzazione dei corsi". L'Avvocato romano è consapevole della responsabilità e coscienza della tradizione della professione; il docente deve essere legato all'allievo come un padre al proprio figlio. Gli Avvocati devono sperare di essere superati dai loro allievi nella capacità e nei risultati. Forse è stato sbagliato favorire gli allievi all'Università e non porre preventive griglie selettive. Ora occorre una volontà di istruire e formare.

Non dobbiamo, tuttavia, nemmeno colpevolizzarci se, immersi nella professione e coinvolti dai ritmi frenetici di scadenze, termini, aggiornamenti, processo civile telematico, ecc., non riusciamo a essere sempre presenti alla formazione dei praticanti. Non possiamo rischiare, però, di perdere i giovani che devono imparare a superare gli ostacoli. L'esame è ormai divenuto una avventura solitaria e i giovani non sono preparati adeguatamente. Il C.N.F. ci ha donato una legge, bruciando i progetti del Ministro Severino che voleva un biennio di formazione nell'ambito del corso universitario.

L'art. 43 offre la possibilità di integrare l'impegno formativo rispetto all'insostituibile maestro. La legge ci restituisce la funzione preparatoria e formativa che non può essere lasciata all'impostazione tecnica dell'umanità (Severino) o di privati, senza preoccuparsi di profili deontologici e tecnico-pratici "del sapere, del saper fare e del perché si fa".

Sul piano organizzativo il processo formativo che la legge ci consegna ci deve vedere cimentati a esprimere al meglio le nostre energie per affermare i risultati con un solo cambio ge-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

nerazionale. A Roma c'è sia questa attenzione che questo impegno progettuale. I giovani possono accedere a percorsi formativi e avere 50 docenti gratis. Non ci sono lezioni frontali, bensì trattazione di casi concreti in aula. Il corso decolla a marzo e ha una capacità di 300 iscrizioni. I requisiti di selezione sono i seguenti: quelli che hanno meriti, meno di 28 anni, almeno 100 come voto di laurea, esami in regolare corso. Sono previste 160 ore in aula, 10 di esercitazione e discussioni in aula. Gli aspiranti sono, di media, 600. Gli altri 300 non selezionati saranno affidati alla gestione della Fondazione Forense che attiva la disponibilità di un corpo docente.

È intervenuta l'Avv. Raffaella Veniero, che si è dovuta distaccare dalla relazione predisposta perché gli argomenti, in sostanza, erano già stati trattati. Ha dunque trattato dei criteri di accesso alla scuola a Napoli, del modello organizzativo e del taglio pratico, unitamente al modello economico.

Nel passato non c'è stato un controllo sui giovani ed è stata omessa qualsivoglia verifica di livello e serietà. Non è giusto limitare l'accesso perché i numeri sono destinati a diminuire naturalmente, perché solo i migliori saranno in grado di resistere rispetto alle regole del mercato.

Occorre evitare di lasciare fuori dalle scuole i tirocinanti, altrimenti destinati a terzi soggetti non qualificati e non in grado di trasferire valori e ideali nel rispetto di modelli omogenei e condivisi.

Ha poi preso la parola l'Avv. Carla Broccardo sul tema "Il finanziamento", tracciando, sinteticamente, una ipotesi di progetto così articolata:

- 1) quote iscrizione tirocinanti;
- 2) contributi;
- 3) agevolazioni indirette (aule gratuite, sovvenzioni);
- 4) strategie di risparmio.

È intervenuto, sul medesimo argomento, l'Avv. Giuseppe Mastrangelo, secondo il quale la legge n. 247/2012 non è una vittoria. La legge ci offre una possibilità che è quella di giocare sul tempo. C'è obbligatorietà di concorrenza in ambito europeo; bisogna sfruttare tutto il nostro patrimonio e i punti di forza sono:

- 1) diretta promozione di corsi forensi;
- 2) fruizione dei locali dell'Ordine per risparmiare;
- 3) prestazione dei docenti a livello gratuito;
- 4) radicamento all'ambiente di riferimento;
- 5) contributo annuo dell'Ordine.

Il modello di riferimento è quello della Fondazione: struttura stabile, avulsa dal Consiglio dell'Ordine. Occorre effettuare un investimento da oggi a 20 anni per l'attivazione definitiva dei regolamenti che saranno emanati.

Dopo la sospensione dei lavori, la parola è stata presa dall'Avv. Paola Moro "sulla didattica e la metodologia". La Collega ha intrattenuto i presenti sulle tecniche argomentative e retoriche, nonché su quelle di persuasione.

L'Avvocato non è un sofista, è un retore che deve sapere e saper fare in base alla propria abilità soggettiva. Occorre mettere insieme teoria e prassi. Non esiste metodo senza modello. Chi non riflette diventa un tecnico. Gli universitari sono ingegneri del diritto, e non riflettono sulla pratica. A noi occorre un modello performativo. Occorre valorizzare la scrittura performativa, secondo elaborazione di contenuti essenziali.

Il metodo retorico presuppone un approccio casistico. Si studia il caso e si apprende. I casi in un'ottica interdisciplinare richiedono, invece, una impronta e testimonianza pratica.

Il corpo deve essere costituito da docenti e Avvocati per un ruolo performativo. Tutti devono confrontarsi sulle metodologie didattiche. Lavorare sulla metodologia di argomentazione dei casi consente di migliorare e perfezionare la deontologia. Se si seleziona il metodo, migliora il profilo disciplinare. Occorre studiare il metodo di apprendimento secondo le sue fasi di articolazione:

- 1) apprendimento;
- 2) competitivo;
- 3) individualista.

Ha poi preso la parola, sullo stesso argomento, l'Avv. Giovanni Vaglio per riferire del rapporto fra *dominus* e praticante che deve imparare collaborando. È importante il lavoro di gruppo per ottimizzare e migliorare il sistema di apprendimento per conseguire obiettivi comuni. Occorre verificare la competenza sociale del soggetto partecipante e formare i gruppi che costituiscono la base del lavoro.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

È così possibile scambiare le competenze e valorizzare la crescita culturale mediante necessarie fasi di inversione dei ruoli. Occorre il docente esperto non solo di diritto ma anche del metodo. Il docente deve avere un ruolo di compartecipazione nel gruppo per farlo crescere secondo obiettivi. Nel gruppo, la prima verifica è quella del livello di competenza professionale del singolo.

È poi intervenuto l'Avv. Paolo Doria, sempre sullo stesso argomento, che ha ringraziato l'Avv. Mariani Marini per avere esaltato la componente culturale che costituisce la reale sfida dell'Avvocatura futura. La sfida che ora devono raccogliere i responsabili delle scuole è quella di colmare i vuoti che ci sono laddove i singoli Ordini non si sono attrezzati.

La legge propone un modello formativo nell'ambito di una obbligatorietà. Il metodo casistico supera quello della lezione frontale perché realizza il passaggio dal sapere al saper fare. Costituisce uno stimolo interattivo fra docenti e allievi finalizzato a verificare e integrare le capacità di risoluzione di casi attraverso un sistema idoneo di soluzione finale. Bisogna imparare il metodo attraverso la forma della discussione. Il raffronto fra docenti e allievi è utile per l'elaborazione della tecnica di applicazione e di addestramento pratico.

Il problema del metodo casistico rispetto al dettato della legge si supera utilizzando le risorse dell'Avvocatura.

Il relatore ha riferito degli articoli 43, 2° comma, lett. B e dell'art. 46, 6° comma, in relazione al quale ha ribadito che il metodo casistico impone l'applicazione del sistema del confronto. Occorre una interdisciplinarietà nell'ambito di una relazione interattiva. Bisogna sviluppare padronanza nella tecnica di persuasione per raggiungere l'abilità.

L'art. 46 recepisce l'impianto della legge n. 180/2003. Il metodo casistico è imposto dalla legge e deve essere applicato a livello nazionale nelle nostre scuole.

È intervenuto poi l'Avv. David Cerri, sostenendo che tutti, nel mondo, parlano in continuazione di cultura. Per l'Avvocatura, la cultura è una possibilità e una occasione unica perché l'Avvocato non può essere ignorante. La cultura è una componente essenziale. Il saper fare e il saper essere. L'Avvocato non deve ridursi a mero tecnico, a un killer o sicario. Non si deve sussumere la nostra professione sotto il regno della tecnica. La responsabilità sociale, i profili della professione, l'etica, implicano un professionista che opera, non isolato. Gli Avvocati devono convincersi che non possono fare qualsiasi cosa come un killer a pagamento.

Ecco allora che devono allargare i propri orizzonti sin dall'inizio della loro formazione professionale. Stimolare alla lettura. Ampliamento del linguaggio giuridico. Aiuto alla comprensione delle emozioni. Etica, responsabilità sociale. Valori che devono essere non solo immaginati.

Bisogna scrivere meno e in modo più chiaro per rendere un servizio non solo al Giudice che decide meglio e prima, ma anche al cittadino. Alla fase di discussione hanno partecipato pochi Colleghi e nessuno di quelli che aveva prenotato l'intervento. È comunque emerso che occorre riflettere in merito alla scadenza del certificato della pratica, anche con riguardo all'applicazione del precedente provvedimento del d.p.r. n. 137/2012.

L'art. 42 impropriamente si riferisce ai Consigli dell'Ordine, anziché ai Collegi di disciplina. L'obbligo di formazione deve essere previsto anche dopo i 25 anni di iscrizione e non può, comunque, essere limitato ai 60 anni, ben potendosi iscrivere un collega a 59 anni e sfuggire impropriamente all'obbligo formativo. L'art. 43 va corretto.

Alle ore 16.30, prima della chiusura dei lavori, è stata letta e approvata una dichiarazione per fornire indicazioni di requisiti e contenuti al Ministero per l'emanazione dei regolamenti utili alla categoria e alla società civile.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Canova per la partecipazione e l'ampio e dettagliato riferimento.

(adunanza del 18 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione del comitato organizzatore del XXXI Congresso Nazionale Forense**, che si è tenuta a Roma il 5 settembre 2012.

La riunione si è aperta con una discussione sull'approvazione del verbale della precedente riunione del 14 luglio 2012, relativa al fatto che nelle conclusioni non era stato dato atto dell'approvazione della proposta, formulata dal Presidente Avv. Callegaro per conto dell'Ordine di Bologna e dell'U.R.C.O.F.E.R., di inserimento nell'ordine del giorno del Congresso delle proposte dell'Ordine di Bologna e dell'U.R.C.O.F.E.R. di riduzione del numero dei delegati congressuali e di possibilità di iscrizione al Congresso e di partecipazione alle votazioni solamente per quegli Ordini che siano in

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

regola con il versamento dei contributi annuali all'O.U.A. e delle quote di iscrizione al Congresso (proposta fatta propria anche dal Tesoriere dell'O.U.A.).

Dopo una serrata discussione con il Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla, il verbale è stato infine rettificato e l'ordine del giorno modificato con la previsione della possibilità di discutere e votare su tutte le proposte di modifica dello statuto e del regolamento del Congresso, e non solo su quelle attinenti alla rappresentanza politica dell'Avvocatura.

Il Presidente riferisce che quindi, con l'intervenuta modifica dell'ordine del giorno dei lavori congressuali, è stata accolta la richiesta dell'Ordine di Bologna di poter discutere nella sede congressuale le tematiche segnalate, e che quindi – in conformità a quanto deliberato dal Consiglio alle adunanze del 2 aprile, 7 maggio, 14 maggio e 16 luglio 2012 – l'Ordine di Bologna si è impegnato a partecipare al Congresso.

La partecipazione al Congresso prevede un impegno economico a carico del Consiglio, per la partecipazione dei 23 delegati dell'Ordine di Bologna, preventivato in circa euro 46.300,00 (a fronte di un appostamento in bilancio preventivo di euro 50.000,00), cui devono assommarsi euro 27.500,00 per il contributo annuale all'O.U.A., il cui versamento il Presidente propone di posticipare.

Il Consigliere Avv. Vincenzo Florio propone che il Consiglio paghi ai delegati solamente la quota di iscrizione al Congresso, lasciando a carico personale degli stessi tutte le altre spese (viaggio, pernottamento, trasferimenti, eccetera).

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera: a) di versare all'O.U.A. le quote di iscrizione al Congresso per l'Ordine e per i delegati che verranno eletti, posticipando il pagamento della quota associativa annuale all'O.U.A.; b) di confermare l'assunzione integrale a proprio carico di tutte le spese dei delegati per la partecipazione al Congresso Nazionale Forense; c) di fissare l'assemblea degli iscritti, con le successive operazioni di voto per l'elezione dei 22 delegati che affiancheranno il Presidente al Congresso, al 9 ottobre 2012, alle 10.30, con prosecuzione delle votazioni sino alle ore 18.

(adunanza del 10 settembre 2012)



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sullo **svolgimento e l'esito del XXXI Congresso Nazionale Forense**, che si è svolto a Bari, nel complesso del Teatro Petruzzelli, dal 22 al 24 novembre 2012.

Il Congresso si è segnalato per lo svolgimento di relazioni tecniche di alto livello e per il, consueto, intenso dibattito. Fra le molte mozioni che sono state poste in votazione, si segnalava quella contenente la proposta di modifica organica dell'attuale statuto; la mozione non è stata tuttavia votata in modo unitario, sull'intero articolato, ma scorporata in una serie di mozioni, fra le quali è stata approvata unicamente quella che introduce l'incompatibilità fra la carica di Delegato all'O.U.A. e di componente dei nuovi Consigli di Disciplina; in particolare, non è stata approvata la mozione che proponeva la *prorogatio* al terzo mandato di tutti i Delegati uscenti dell'O.U.A., cosicché sono stati eletti i nuovi Delegati.

E' stata approvata, dopo amplissimo dibattito, una mozione che chiede alle forze politiche di procedere all'approvazione immediata, nel testo attuale, del d.d.l. di riforma dell'ordinamento forense. È stata comunque approvata anche una mozione presentata dall'A.I.G.A. con richiesta di successiva modifica di alcuni punti della legge, ove dovesse venire approvata nel testo attuale.

La mozione proposta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna, fatta propria e presentata dall'U.R.C.O.F.E.R., finalizzata a riconoscere il diritto di voto al Congresso Nazionale Forense solamente agli Ordini in regola con il versamento dei contributi annuali all'O.U.A., non è stata approvata con la richiesta maggioranza qualificata, pur avendo raggiunto la ampia maggioranza dei votanti, avendo purtroppo scontato il fatto che è stata illustrata e votata subito dopo l'intervento del Presidente del Senato Renato Schifani, quando molti delegati congressuali erano usciti dalla sala, facendo così venire meno il *quorum* degli aventi diritto al voto.

Nel corso dei lavori si sono svolte anche le elezioni dei nuovi Delegati all'O.U.A. per il Distretto dell'Emilia-Romagna. Alla consegna del plico predisposto dalla Segreteria dell'O.U.A. per la votazione, si è potuto rilevare che il numero dei Delegati era in realtà di cinque (conteggiati, in conformità allo statuto e al regolamento vigenti, sulla base del numero degli Avvocati del Distretto iscritti alla Cassa Forense), e non di quattro come in sede di U.R.C.O.F.E.R. si era valutato, avendo trovato ampia convergenza su tale numero di candidati.

Quali nuovi Delegati all'O.U.A. per il Distretto sono stati quindi eletti i Colleghi dell'Ordine Forense di Bologna Avvocati Maurizio Andreotti e Michele Draghetti, l'Avv. Francesco Andriulli dell'Ordine di Ferrara e l'Avv. Patrizia Graziani dell'Ordine di Forlì-Cesena, che si sono aggiunti all'Avv. Marzio Pecci dell'Ordine di Rimini, che è stato riconfermato; la Collega dell'Ordine di Bologna Avv. Anna Maria Gurgone è stata eletta quale Delegato supplente.

Il Presidente ricorda che con la delibera assunta dal Consiglio all'adunanza del 16 luglio 2012 era stato deliberato *"di riservare all'esito della verifica che la propria proposta venga posta all'ordine del giorno del Congresso Nazionale Forense ogni decisione in merito al versamento della quota di adesione all'O.U.A., attualmente in sospenso"*; rammenta, inoltre, che su richiesta del Consiglio ciò è stato comunicato all'O.U.A. stigmatizzando, con l'occasione, il comportamento tenuto dallo stesso in occasione della convocazione dell'Avvocatura da parte del Ministro al varo delle riforme; ricorda infine che successivamente sono sorte altre questioni, in particolare la proposta proveniente dallo stesso O.U.A. tendente a snaturare l'Organismo trasformandolo in un'altra entità denominata «Consiglio Superiore dell'Avvocatura»: circostanze che hanno portato alla delibera del 17 settembre 2012 con la quale il Consiglio ha deliberato *"di posticipare alla conclusione del Congresso Nazionale Forense, in particolare all'esito della mozione di modifica del suo statuto e regolamento che verrà presentata dall'Ordine di Bologna e dall'U.R.C.O.F.E.R., il versamento della quota di iscrizione all'O.U.A. per l'anno corrente"*.

Dal momento, quindi che tra i punti posti all'ordine del giorno del Congresso sono state poste sia le modifiche statutarie che quelle regolamentari e che le mozioni sulla temuta svolta di creare un nuovo organismo (C.S.A) sono state respinte, il Presidente Avv. Sandro Callegaro ritiene si debba onorare l'impegno assunto e versare all'O.U.A. la quota associativa per l'anno 2012, che era stata tenuta "congelata".

Peraltro, poiché in sede congressuale si è appreso che l'O.U.A. non ha rimborsato, per carenza di fondi, le spese anticipate dai propri Delegati, il Presidente propone di dare seguito alle precedenti delibere del Consiglio versando direttamente ai Delegati uscenti all'O.U.A. dell'Ordine di Bologna, Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta, il rimborso delle spese dagli stessi sostenute e non rimborsate dall'O.U.A., procedendo in seguito a versare all'O.U.A. il contributo di iscrizione dell'Ordine di Bologna per l'anno corrente, corrispondendo la sola differenza rispetto a quanto direttamente versato agli ex Delegati Avvocati Bond e Cavarretta.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Avv. Marco D'Apote evidenzia che all'esito della votazione sulla mozione presentata dall'U.R.C.O.F.E.R. al Congresso non è attualmente configurabile un'obbligazione giuridica di pagamento delle quote sociali per l'esercizio dei diritti dell'associato, e che dunque il pagamento costituisce una scelta discrezionale e di opportunità, che in quanto tale, anche considerato l'elevato importo della spesa che ci si accinge a deliberare, ritiene vada assoggettata al giudizio degli iscritti.

Il Consigliere Avv. Flavio Peccenini dichiara di esprimere voto contrario al versamento della quota di iscrizione all'O.U.A. per l'anno 2012, associandosi alle motivazioni esposte dal Consigliere Avv. D'Apote. Anche il Consigliere Avv. Annalisa Atti dichiara di esprimere voto contrario.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di procedere al versamento all'O.U.A. della quota d'iscrizione dell'Ordine Forense di Bologna, per l'anno 2012, mandando al Tesoriere per quanto di competenza, senza operare alcuna compensazione in favore degli ex Delegati dell'O.U.A., ritenendo l'onere di loro rimborso di competenza esclusiva dell'O.U.A.

(adunanza del 26 novembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione del Comitato Organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense** che si è tenuta a Roma, presso il C.N.F., il 13 giugno 2013.

Il Presidente riferisce di avere sollevato in quella sede, suscitando acceso dibattito, la questione dell'attuale legittimazione dell'O.U.A. a seguito della riforma dell'ordinamento forense avvenuta con la legge n. 247/2012, in particolare all'art. 39 il quale prevede che "il C.N.F. convoca il Congresso Nazionale Forense" e che "il Congresso Nazionale Forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati".

A seguito del dibattito, è stata preannunciata la convocazione di una ulteriore riunione nel mese di luglio per decidere come proseguire l'organizzazione del Congresso, eventualmente tramite un Congresso Nazionale straordinario che fissi le regole per la designazione dell'"organismo chiamato a dare esecuzione" ai deliberati del Congresso.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, rimanendo in attesa di conoscere i successivi sviluppi.

(adunanza del 24 giugno 2013)

11) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta del Prof. Avv. Andrea Carinci in ordine alla **nomina di un membro che rappresenti l'Avvocatura presso l'Osservatorio Tributario**, al quale già partecipano commercialisti e notai.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto opportuno partecipare al detto organismo, delibera di nominare il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, che ringrazia per la disponibilità manifestata, quale delegato a partecipare a detto Osservatorio, auspicando che egli possa cooptare in esso altri Colleghi esperti in materia.

(adunanza del 24 settembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera in data 6 dicembre 2012 pervenuta dall'Avv. Bruno Micolano, Presidente del Congresso Mondiale dell'Avvocatura che l'**U.I.A. -Union Internationale des Avocats** terrà a Firenze dal 29 ottobre al 4 novembre 2014, con la quale comunica che il suo studio offrirà una **borsa di studio** pari al valore di una iscrizione al Congresso a un Avvocato di età inferiore ai 35 anni, e chiede che il bando venga gestito dal Consiglio e che una Commissione di Consiglieri possa giudicare il meritevole del premio.

Gli interessati dovranno depositare apposita relazione, meglio se in lingua inglese, su un tema che verrà scelto dallo studio, probabilmente in materia di diritti umani.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare la proposta, ringraziando l'Avv. Micolano per l'iniziativa, e di formare una commissione della quale faranno parte, oltre al Presidente Avv. Callegaro, i Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Guido Clausi-Schettini, Stefano Goldstaub, Chiara Rigosi, Antonio Spinzo e, quale componente esterno, l'Avv. Elena Baroni.

(adunanza del 10 dicembre 2012)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 22 gennaio 2013 dall'Avv. Claudio Pezzi, quale Presidente dell'I.L.M.A.-International Law Meeting Association, e sulla proposta dallo stesso formulata affinché il Consiglio possa avvalersi di una **"sponda internazionale" con carattere di stabilità che curi le relazioni internazionali con Consigli dell'Ordine stranieri e associazioni forensi con riconosciuti fini istituzionali.**

L'Avv. Pezzi propone di costituire una Commissione di Colleghi, subordinata al Consiglio nel suo funzionamento, cui affidare le relazioni che possano coinvolgere Paesi di culture giuridiche differenti, e offre la propria disponibilità organizzativa e a predisporre un programma di lavoro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di convocare una riunione con i Consiglieri Avvocati Guido Clausi-Schettini e Federico Canova, già incaricati dei rapporti con la Federation des Barreaux e l'Union Internationale des Avocats, e con gli Avvocati Claudio Pezzi, Bruno Micolano e Mario Zoppellari, e di riferire all'esito in Consiglio per le successive valutazioni e determinazioni.

(adunanza del 28 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera del 21 gennaio 2013 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate avente a oggetto la **mediazione tributaria**, con la quale si comunica che nell'ambito dei protocolli d'intesa sottoscritti dagli Ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti è stata prevista, all'art. 4, la costituzione di un nucleo misto di esperti il cui compito principale è quello di effettuare congiuntamente una ricognizione della giurisprudenza tributaria di merito, ritenendosi opportuno procedere alla costituzione di un unico nucleo regionale per il quale si chiede al Consiglio di indicare uno o più rappresentanti che ne facciano parte.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare l'Avv. Erminio Retus, quale Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Bologna, mandando al Presidente Avv. Callegaro di darne comunicazione allo stesso e all'Agenzia delle Entrate.

(adunanza dell'11 febbraio 2013)

12) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sulla **eventualità che un praticante Avvocato, che aveva iniziato il tirocinio in data antecedente l'entrata in vigore del d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, possa trasferire la pratica presso altro Avvocato che non abbia l'anzianità di iscrizione superiore a cinque anni oggi richiesta dall'art. 6 co. 3 del d.p.r. n. 137/2012.**

Il Consigliere Avv. Alessandro Lovato osserva che, a proprio parere, considerato che il comma 14 dell'art. 6 del d.p.r. n. 137/2012 dispone che *"le disposizioni del presente articolo si applichino ai tirocini iniziati dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto"*, le prescrizioni ivi contenute sulla nuova disciplina del tirocinio, compresa quella che dispone che il *dominus* abbia almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, debbano applicarsi ai soli tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 e non a quelli iniziati precedentemente, dovendosi intendere, per tali, quelli la cui iscrizione nel Registro dei praticanti era avvenuta precedentemente a tale data.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di ritenere che, nel caso di trasferimento della pratica presso altro Avvocato da parte di un praticante Avvocato che abbia iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 137/2012, il nuovo Avvocato affidatario debba necessariamente possedere il requisito di almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, come richiesto dall'art. 6 co. 3 del d.p.r. n. 137/2012.

(adunanza del 1° ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta, pervenuta in data 4 marzo 2013 dalla Dott. *, di parere sull'eventuale situazione d'**incompatibilità fra un lavoro subordinato, in stato di congedo continuativo dalla prestazione lavorativa retribuita, e l'autorizzazione al patrocinio.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento;

- visto l'art. 18 n. 1 lett. d) della legge n. 247/2012 (ex art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933), che stabilisce l'incompatibilità *"con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato"*;
- rilevato che il periodo di congedo non costituisce cessazione del rapporto di lavoro subordinato (incompatibile con l'iscrizione al Registro dei praticanti autorizzati al patrocinio), ma solamente sospensione dell'attività lavorativa;

P.Q.M.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

delibera di esprimere parere negativo alla richiesta formulata.

(adunanza dell'11 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova, quale referente della "Commissione Pratica", sulla lettera pervenuta in data 25 marzo 2013 dal Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali Prof. Avv. Massimo Franzoni con la quale chiede chiarimenti in merito al **riconoscimento dello svolgimento della pratica per gli allievi che abbiano conseguito il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali**, segnalando una lacuna normativa contenuta nell'art. 33 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 (cd. "decreto salva Italia") coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede che la "durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi" abbreviando di fatto la pratica forense da 24 a 18 mesi complessivi, senza nulla disporre in merito al riconoscimento del suddetto titolo per cui, stante il dettato del d.m. n. 475/2001, chiede che il Consiglio consenta di accedere all'esame di Avvocato avendo compiuto sei mesi di pratica e conseguito il diploma di specializzazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; ritenuto che le recenti riforme in materia di tirocinio forense non hanno né eliminato né ridotto il riconoscimento di un anno di sostituzione del tirocinio ottenibile con il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali; rilevato che tale riconoscimento è compatibile con l'obbligatorio svolgimento di un terzo semestre di pratica mediante frequentazione di uno studio legale; delibera di dare riscontro comunicando quanto sopra.

(adunanza del 15 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamate la delibera già assunta in argomento all'adunanza del 18 febbraio 2013 e le dichiarazioni rese a verbale dall'istante all'adunanza del 15 aprile 2013, sulla richiesta di parere pervenuta in data 24 gennaio 2013 dalla Dott. *, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, circa la sua eventuale **incompatibilità, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, con l'impiego presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Bologna**.

Il Consiglio

- all'esito del riferimento e di ampia discussione;
- osservato che a questo Consiglio pare circostanza rilevante, decisiva ai fini della determinazione assunta, il fatto che l'istante, a tutt'oggi impiegata in funzioni meramente amministrative presso la Questura di Bologna, abbia comunicato di essere stata chiamata a svolgere prossimamente la propria attività di ufficiale di pubblica sicurezza presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Bologna, dove – come dalla stessa confermato con le dichiarazioni rese all'adunanza del 15 aprile 2013 – svolgerà anche attività d'indagine delegata dai Pubblici Ministeri;
- ritenuto che tale attività esecutiva delegata, in dipendenza funzionale dai Pubblici Ministeri, appaia incompatibile con il contemporaneo svolgimento di un tirocinio forense, non garantendo adeguato presidio ai doveri di segretezza, riservatezza e indipendenza imposti all'iscritto dagli artt. 9 e 10 del codice deontologico forense;

P.Q.M.

delibera a maggioranza di confermare il proprio parere negativo, già espresso con delibera assunta all'adunanza del 18 febbraio 2013, al mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei praticanti del tirocinante che sia anche Ufficiale di Pubblica Sicurezza, ove questi venga chiamato a svolgere tale funzione all'interno degli uffici della Procura della Repubblica.

(adunanza del 22 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che in data 10 ottobre 2012 è pervenuta da parte dell'Avv. * istanza per il rilascio del **certificato occorrente per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti**, nella quale espone di avere svolto con continuità e assiduità la professione forense negli ultimi 13 anni, con regolare assistenza alle udienze e redazione di atti per delega del Collega titolare dello studio presso il quale la stessa svolge la propria attività professionale, e ciò pur non avendo in tale periodo direttamente patrocinato almeno 60 cause, come richiesto dal Consiglio per il rilascio del certificato, poiché i mandati vengono di norma conferiti dai clienti esclusivamente al titolare dello studio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera preliminarmente di integrare e aggiornare la propria delibera di rango regolamentare del 5 marzo 2007 come segue:

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

“l’attestazione dell’esercizio della professione forense per il periodo di dodici anni, necessaria per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti, viene di norma rilasciata dal Consiglio, salvi i poteri di istruttoria e di diversa valutazione nel caso specifico, a seguito di deposito, da parte dell’interessato che ne autocertifichi la veridicità, di un elenco di almeno 60 procedimenti giudiziari che lo stesso abbia patrocinato nel periodo di dodici anni ovvero, in alternativa per coloro che non abbiano raggiunto il suddetto numero di procedimenti direttamente patrocinati, della copia di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di Colleghi, nell’arco del periodo di dodici anni, ad almeno 60 diversi procedimenti giudiziari; in ogni caso, la domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell’interessato che ne autocertifichi la veridicità, salvi i poteri di verifica da parte del Consiglio, di avere assolto l’obbligo di formazione continua, a far data dal 1° gennaio 2008”; delibera inoltre di richiedere all’Avv. di integrare la propria domanda con la produzione di copia di verbali che comprovino la sua partecipazione a udienze in almeno 60 diversi procedimenti giudiziari nel corso degli ultimi dodici anni e con la dichiarazione di avere assolto l’obbligo di formazione continua, a far data dal 1° gennaio 2008.*

(adunanza del 15 ottobre 2012)

13) ISCRIZIONI ALL’ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla necessità di **istituire la raccolta dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, per le incombenze previste dall’art. 8 della legge n. 247/2012 (impegno solenne dei nuovi iscritti all’Albo degli Avvocati).**

Dell’impegno solenne prestato in pubblica seduta dagli iscritti si darà comunque atto, per estratto, nel verbale dell’adunanza che verrà tenuta nello stesso giorno, terminata la seduta pubblica.

Il Presidente riferisce di avere inviato il 25 febbraio 2013 lettera al Presidente della Corte d’Appello Dott. Giuliano Lucentini comunicando che, ai sensi di quanto previsto dalla nuova legge professionale forense n. 247/2012, in particolare all’art. 8 con il quale si prevede che l’impegno solenne (già giuramento) venga reso dinanzi al Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, è divenuta superata la procedura di cui all’art. 12, co. 3, del r.d.l. n. 1578/1933 e all’art. 72 del r.d. n. 37/1934.

Il Presidente riferisce inoltre di avere inviato il 19 febbraio 2013 lettera al Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso segnalando l’incidenza delle modifiche introdotte all’ordinamento professionale forense dalla legge n. 247/2012, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 31 del r.d.l. n. 1578/1933 riguardo alla notifica alla Procura della delibera d’iscrizione di un Avvocato all’Albo, per gli incumbenti ivi previsti, richiedendo il parere del Procuratore sulla sopravvivenza, o meno, di quest’ultima norma e comunicando che, in ogni caso, nel frattempo la comunicazione alla Procura delle delibere d’iscrizione viene sospesa.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di istituire la raccolta dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, confermando di riservare – allo stato – ai soli Avvocati iscritti all’Albo a far data dal 2 febbraio 2013 l’obbligo di prestare l’impegno solenne innanzi al Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica, come richiesto dall’art. 8 della legge n. 247/2012, e di non estendere tale obbligo, nel silenzio della legge, anche ai praticanti autorizzati al patrocinio, i quali dunque continueranno a prestare il giuramento innanzi al Presidente del Tribunale.

(adunanza del 25 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di parere pervenuta in data 13 marzo 2013 dal Dott.* in merito alla eventuale **incompatibilità dell’iscrizione all’Albo con la carica di legale rappresentante di una società di mediazione e conciliazione ex d.lgs. n. 28/2010**, anche alla luce della nuova legge professionale forense.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di dare riscontro segnalando che la situazione rappresentata appare in effetti incompatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.

(adunanza del 14 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta in data 6 maggio 2013 dall’Avv.* di **sospensione volontaria dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 20 n. 2 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012.**

All’esito del riferimento,

il Consiglio

- rilevato che la sospensione volontaria dall’esercizio professionale, come introdotta dall’art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012, non comporta anche la sospensione dall’iscrizione all’Albo, che rimane

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

dunque confermata, con semplice annotazione della disposta sospensione volontaria dall'esercizio della professione;

- considerato pertanto che la annotata sospensione volontaria dall'esercizio professionale non comporta il venire meno – fra gli altri – degli obblighi dell'iscritto di versare al Consiglio dell'Ordine il contributo annuale di iscrizione, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo e di assolvere regolarmente gli obblighi di formazione continua (che discendono, come chiarito nel Regolamento per la formazione professionale continua del C.N.F., non già dall'esercizio della professione bensì dalla mera iscrizione all'Albo);

- osservato inoltre che l'annotazione della sospensione volontaria non limita in alcun modo la potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto, né sospende la trattazione dei fascicoli e procedimenti disciplinari eventualmente pendenti a carico dell'iscritto;

P.Q.M.

delibera di annotare nell'Albo la sospensione volontaria dall'esercizio della professione, dalla data odierna, dell'Avv. *, ai sensi dell'art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012.

(adunanza del 13 maggio 2013)

Riferiscono il Presidente Avv. Sandro Callegaro e il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulle **nuove incombenze che gravano sul Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 9 lett. d), e), f) e g) del Regolamento n. 3 del 24 maggio 2013 del Consiglio Nazionale Forense, sulle "Norme per la riscossione dei contributi"**.

Il Tesoriere riferisce che gli iscritti a tutt'oggi morosi nel versamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2012 ammontano a 234.

Il Presidente propone che tutti i suddetti vengano convocati innanzi ai Consiglieri, negli orari di ricevimento degli stessi, in forza di quanto previsto all'art. 29 n. 6 della legge n. 247/2012.

Il Consiglio, all'esito dei riferimenti e della discussione, delibera di mandare al Presidente e al Tesoriere di inviare agli iscritti morosi nel versamento della quota d'iscrizione per l'anno 2012 una PEC/raccomandata a.r. di convocazione innanzi ai Consiglieri presenti nei quotidiani ricevimenti, in orario a partire dalle ore 12.45, secondo il calendario delle convocazioni che verrà fornito ai Consiglieri.

(adunanza del 10 giugno 2013)

14) AUTORIZZAZIONI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 4 febbraio 2013 dall'Avv. *, con la quale, premesso di svolgere la funzione di Giudice onorario presso il Tribunale di Bologna e di occuparsi in particolare della materia dell'asilo politico, chiede, per ragioni di sicurezza legate anche alla privacy familiare, che il proprio indirizzo di **domicilio professionale**, che coincide con quello di casa, **non sia visibile nel sito internet dell'Ordine e non venga comunicato a terzi**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuto che il Consiglio dell'Ordine non può venire meno al proprio obbligo di comunicare alle pubbliche amministrazioni e a chiunque ne faccia richiesta i dati dell'Albo, che sono pubblici, delibera di accogliere la richiesta limitatamente alla rimozione dell'indirizzo di studio dal sito internet dell'Ordine.

(adunanza dell'11 febbraio 2013)

15) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla opportunità di affermare un criterio generale da adottare nei casi di **richiesta di nulla-osta al trasferimento presso altri Ordini da parte di iscritti nei cui confronti pendano fascicoli o procedimenti disciplinari**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di confermare il proprio orientamento in forza del quale, nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare, non possa essere concesso il nulla-osta al trasferimento, in adesione a quanto previsto dal parere del C.N.F. n. 25 del 21 febbraio 2003 e dalla sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009 della Corte di Cassazione; e che in pendenza di fascicolo disciplinare questo venga trattato con priorità, entro breve termine dal deposito della richiesta di nulla-osta per il trasferimento; delibera, inoltre, di richiedere parere al Consiglio Nazionale Forense sulla possibilità di concedere il nulla-osta al trasferimento in pendenza di un fascicolo disciplinare, originato da esposto o segnalazione, per il quale ancora non sia stato né formulato il capo d'incolpazione né disposta l'archiviazione.

(adunanza del 19 novembre 2012)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di parere, pervenuta in data 17 ottobre 2012, dall'Avv. *, su una parcella opinata dal Consiglio per la quale lo stesso, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace e averlo notificata ai debitori, ha ricevuto dagli stessi proposta di pagamento del 60% della somma tramite richiesta a mezzo fax che recava la dicitura "riservata personale non producibile"; riportata anche su altra corrispondenza intercorsa a mezzo fax.

L'Avv. * riferisce che, dopo la notifica del precetto, uno dei quattro condebitori, l'Avv. *, ha proposto opposizione tardiva ex art. 645 e 650 c.p.c. affermando che la notifica del decreto ingiuntivo non era mai avvenuta, e che tale affermazione risultava falsa anche in virtù del contenuto dei fax che sono stati inviati con lettera "riservata personale non producibile".

L'Avv. * chiede quindi **parere sul divieto di produrre le lettere qualificate riservate**, e in particolare se:

- a) il divieto sussista anche nel caso in cui il Collega di controparte sia contemporaneamente anche parte in causa;
- b) il divieto sia limitato alle proposte transattive contenute nelle lettere riservate e se possano, invece, tali lettere essere prodotte per provare altre circostanze;
- c) l'autore delle lettere riservate possa legittimamente avvalersi della qualifica, da lui data, di lettere riservate, per scrivere il falso negli atti del giudizio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e delle discussioni, delibera di mandare al Presidente di dare riscontro comunicando, in relazione ai quesiti posti, che:

- a) il divieto di produzione non sussiste se il Collega sia unica controparte sostanziale, mentre sussiste se egli, oltre a difendere se stesso, difenda anche altri soggetti;
- b) le lettere espressamente qualificate come riservate non sono in alcun caso producibili;
- c) il contenuto di una lettera che non sia producibile è in ogni caso liberamente apprezzabile dal Consiglio dell'Ordine per gli eventuali rilievi sotto il profilo deontologico.

(adunanza del 19 novembre 2012)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sui quesiti pervenuti in data 21 novembre 2012 dall'Avv. * riguardanti una controversia insorta con un suo ex assistito, in relazione alla quale chiede:

- a) **come consegnare al suo ex assistito la documentazione in suo possesso e se sia possibile depositarla presso il Consiglio dell'Ordine;**
- b) se sia rispondente alla deontologia professionale e comunque se possa incorrere in inadempimenti professionali depositando in Cancelleria il ricorso in appello notificato innanzi la Corte d'Appello di Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare riscontro comunicando che la documentazione all'ex assistito, a seguito della rinuncia al mandato, può essere consegnata o inviata con le ordinarie modalità che consentono la esatta identificazione dei documenti e che ne certificano la effettiva consegna o spedizione, ma che gli stessi possono essere depositati al Consiglio, per la loro consegna all'ex cliente, solamente nei casi previsti all'art. 14 lett. e) del r.d.l. n. 1578/1933 (morte o allontanamento del difensore); e che certamente risponde al dovere di difesa e alla diligenza professionale depositare alla Cancelleria il ricorso d'appello notificato, ove non sia possibile consegnarlo al nuovo difensore nel frattempo eventualmente nominato.

(adunanza del 10 dicembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza **sulla pubblicità, diffusa sui media, del C.E.P.U., che promuove un servizio "per diventare Avvocato" tramite ottenimento del titolo di Abogado**, senza nemmeno dover andare in Spagna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Annalisa Atti di inviare segnalazione all'Autorità garante competente.

(adunanza del 17 dicembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale Direttore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine Forense, sulle presunte **violazioni del disposto dell'art. 55 bis, canone IV, c.d.f.** emerse dalle prime indagini incrociate svolte su recapiti e mediatori dei vari organismi di mediazione aventi sede, anche secondaria, nella provincia di Bologna e sugli indirizzi di Avvocati iscritti

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

all'Albo degli Avvocati di Bologna.

Il Consigliere Avv. Atti rammenta che l'art. 55 bis, canone IV, c.d.f. prescrive che: « è fatto divieto all'Avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione ».

La legittimità del divieto è stata confermata anche dal T.A.R. Lazio, con la sentenza della Sezione Terza Quater n. 8858 del 29 ottobre 2012, secondo cui le disposizioni impugnate sono pienamente legittime, *“tutte al contrario trovando piena giustificazione nell'esigenza avvertita dal Consiglio di prevenire possibili abusi che, oltre a compromettere la libera concorrenza all'interno della classe forense determinerebbero discredito a carico della stessa. Ciò vale anche per l'inibizione fatta dall'art. 55 bis all'Avvocato mediatore di ospitare nel proprio studio professionale la sede dell'organismo di mediazione ovvero di allocare nella sede di quest'ultima il proprio studio, che la ricorrente contesta anche sotto il profilo dei costi che essa comporta sia per il legale che per l'organismo, e che invece costituisce una misura obbligata nella politica di prevenzione coltivata dal Consiglio”*.

Pertanto, si è dato corso a un'attività di ricognizione che ha portato, per ora, a individuare una decina di casi di, a volte conclamata, coincidenza di sedi tra organismi e Avvocati.

Il Consigliere Avv. Atti propone quindi di continuare, anche tramite l'operato della segreteria dell'ODM, l'opera di ricognizione; in seguito, una volta in possesso di un quadro il più completo possibile, si potrà contestare ai Collegi la situazione di incompatibilità, assegnando un termine per ovviarvi, come fatto recentemente da parte del Consiglio dell'Ordine di Perugia, oppure si potrà aprire d'ufficio una posizione disciplinare a carico dei Collegi che risultino avere violato il canone citato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di approvare la proposta del Consigliere Avv. Atti e, in attesa di avere il quadro completo degli Avvocati che ospitano presso il proprio studio la sede di un organismo di mediazione, si riserva ogni valutazione e determinazione sotto il profilo disciplinare.

(adunanza del 28 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta il 20 febbraio 2013 dall'Avv. *, che riporta, nella carta intestata, le seguenti qualifiche dello stesso: "Magistrato Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, XI Sezione – Consigliere alla C.T. Centrale presso C.T.R. di Bologna Sezione VIII"; e che, inoltre, riporta quale indirizzo di posta elettronica certificata quello assegnato all'Avv. * quale Giudice Tributario.

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- rilevato che l'**indicazione della qualifica di Giudice onorario nella carta intestata di un Avvocato** appare contraria ai precetti deontologici, come ha anche sancito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 486 del 13 gennaio 2006, con la quale è stato osservato che *“il possesso del titolo di Giudice onorario non è compreso tra i dati che l'art. 17, comma secondo, lettera a), del codice deontologico forense consente all'Avvocato d'inserire nella carta intestata utilizzata per lo svolgimento dell'attività professionale, trattandosi di un'informazione che non attiene alla professione di Avvocato, ma all'esercizio di un'attività profondamente diversa ... Tale notizia, riguardando l'appartenenza – sia pure temporanea – ad un ordine che ha un ruolo e compiti istituzionali sicuramente diversi rispetto a quelli che svolge l'Avvocatura, ed aggiungendo un 'quid pluris' alla posizione di chi la comunica, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrasta con la 'ratio' della norma citata, volta ad evitare che informazioni non attinenti alla professione di Avvocato possano alterare i limiti di una concorrenza che deve svolgersi secondo regole ben precise, poste a garanzia della 'par condicio' tra i professionisti”*;

- richiamate in termini le sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 55 del 22 marzo 2005, con la quale è stato sancito che *“pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del disposto dell'articolo 17 c.d.f., l'Avvocato che inserisca nella carta intestata la qualifica di 'Giudice onorario'; tale informazione, infatti, non ha alcuna attinenza con l'esercizio della professione di Avvocato e non rientra pertanto tra le informazioni rispondenti a criteri di verità e trasparenza che è consentito dare ex art. 17 c.d.f.”*, e n. 242 del 22 dicembre 2007, con la quale è stato osservato che, *“posto che l'attività forense e quella di Giudice onorario sono ontologicamente distinte e profondamente diverse, ... costituisce illecito disciplinare, in quanto vietato dall'art. 17 del codice deontologico forense, l'uso della qualifica di 'Giudice di Pace' nell'intestazione della carta da corrispondenza dell'Avvocato, l'esternazione di tale qualifica nell'esercizio dell'attività professionale*

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

rivelando l'intenzione di accreditarsi in modo elogiativo in quanto appartenente alla Magistratura ed alimentando nei terzi un affidamento non giustificato né consentito, anche in base ai doveri di dignità e di decoro dell'Avvocato";

P.Q.M.

delibera di segnalare quanto sopra all'Avv. *, con invito allo stesso a modificare la propria carta intestata e a dare documentato riscontro in tal senso al Consiglio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera, riservando all'esito ogni eventuale e ulteriore determinazione.

(adunanza dell'8 aprile 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere convocato l'Avv. * in riferimento alla lettera dello stesso, pervenuta il 17 maggio 2013, con la quale ha inviato per conoscenza del Consiglio copia di un annuncio che lo stesso ha dichiarato di avere intenzione di pubblicare sulla rivista dell'Associazione * di *, con il quale offre **assistenza legale, da prestare presso la sede dell'associazione** in *.

L'Avv. * ha precisato che l'assistenza prevederebbe la consulenza gratuita in un primo incontro presso l'associazione, salva prosecuzione con assistenza a pagamento presso il proprio studio; l'Avv. * ha anche dichiarato di non avere ancora attivato tale servizio di consulenza.

Il Presidente riferisce di avere comunicato all'Avv. * che il Consiglio non può formulare pareri formali su questioni che potrebbero essere di rilevanza disciplinare, ma di avere comunque manifestato all'Avv. * qualche perplessità riguardo a una tale modalità di raccolta di clientela.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 3 giugno 2013)

16) OPINAMENTO NOTE, TARIFFA E PARAMETRI

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi sugli **effetti, con particolare riguardo agli opinamenti, della definitiva abrogazione della tariffa forense con l'introduzione dei parametri** per la liquidazione giudiziale dei compensi degli Avvocati, come introdotti dal recente d.m. n. 140/2012.

I parametri, innanzitutto, non vanno considerati una riedizione camuffata della tariffa, e in ogni caso la loro introduzione non mina, come anche il C.N.F. ha affermato, il potere dei Consigli dell'Ordine di rendere gli opinamenti.

Il Giudice, nella liquidazione giudiziale, dovrebbe tenere conto che tutte le attività che sono state svolte sotto il regime tariffario dovrebbero essere liquidate con riferimento alle tariffe all'epoca vigenti. E anche il Consiglio dell'Ordine mantiene il potere/dovere di opinare secondo gli onorari che erano in vigore al momento del compimento delle attività, se compiute sino all'entrata in vigore dei parametri. Per le attività compiute successivamente, il Consiglio non può però fare riferimento ai parametri, che riguardano la sola liquidazione giudiziale.

A parere del Consigliere Avv. Martinuzzi, il Consiglio dovrebbe effettuare una generica valutazione di congruità, non ancorata a tabelle o ad altro: si dovrebbe fare riferimento a una valutazione convenzionale, espressa per un compenso unitario (che comprende quelli che, in regime tariffario, si distinguevano diritti e onorari) che potrebbe anche, ma non solo, parametrarsi ai valori espressi nella vecchia tariffa che, ancorché abrogata, non è tuttavia vietato richiamare (anche da parte del Giudice, in deroga ai parametri) quale criterio generale di congruità.

Per le spese legali di ingiunzione, è opportuno chiedere al Presidente del Tribunale di rinnovare la convenzione stipulata con il Consiglio dell'Ordine per la loro quantificazione convenzionale, anche in deroga ai parametri.

Segue ampia discussione, con interventi di tutti i Consiglieri presenti, nel corso della quale si analizzano le varie possibilità che, allo stato, si prospettano in relazione alle istanze di opinamento sulle quali il Consiglio deve deliberare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di opinare le istanze di opinamento, pendenti e che verranno depositate, relative a mandati professionali esauriti prima del 24 gennaio 2012, facendo riferimento agli onorari previsti nella tariffa forense in seguito abrogata, rinviando ad altra adunanza la prosecuzione della disamina collegiale degli altri aspetti che coinvolgono l'attività di opinamento da parte del Consiglio; delibera inoltre di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di richiedere incontro al Presidente del Tribunale e al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace per avere rassicurazione sulla emissione di decreti ingiuntivi fondati su note professionali opinare, per stipulare convenzioni per la liquidazione delle spese

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

legali nei decreti ingiuntivi e negli atti di precetto, e per concordare criteri da applicare per la liquidazione delle spese legali e la redazione delle note spese giudiziali nelle cause ordinarie, sia quelle con attività di difesa esaurita entro il 24 gennaio 2012 sia quelle esaurite dopo ovvero in corso.

(adunanza del 17 settembre 2012)

17) DIFESA D'UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 5 dicembre 2011, sulla **proposta di costituzione di gruppo di lavoro in Tribunale sulle tematiche del patrocinio a spese dello Stato**.

In occasione della periodica riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile, anche sulla scorta di quanto emerso nelle riunioni del gruppo di studio sul patrocinio a spese dello Stato (organizzato insieme al Consigliere Avv. Antonio Spinzò e composto da numerosi Colleghi, rappresentanti delle associazioni interessate o partecipanti a titolo personale), ha proposto al Presidente e alla Dirigente di Cancelleria di costituire un gruppo di lavoro sul patrocinio a spese dello Stato civile nell'ambito dell'Osservatorio medesimo.

Il Presidente, traendo spunto anche da quanto realizzato in Corte d'Appello, ha proposto di costituire invece un gruppo di lavoro sull'argomento che si occupi sia delle tematiche civili sia di quelle penali, con la partecipazione di Giudici e Dirigenti anche del settore penale, e di Avvocati in rappresentanza dell'Ordine e delle varie associazioni forensi interessate. La proposta è stata accolta con favore dai presenti, e si è convenuto di lasciare al Presidente di organizzare la convocazione dei soggetti da lui ritenuti interlocutori necessari e opportuni per una prossima occasione.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 1° ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 5 dicembre 2011, sulla proposta di **fissazione di un incontro con il Presidente del Tribunale per i Minorenni per la disamina delle questioni in materia di patrocinio a spese dello Stato**, comunicando che nelle riunioni del gruppo di studio sul patrocinio a spese dello Stato (organizzato insieme al Consigliere Avv. Antonio Spinzò e composto da numerosi Colleghi, rappresentanti delle associazioni interessate o partecipanti a titolo personale), è emersa la volontà e la necessità di rappresentare a Dirigenti e Giudici del locale Tribunale per i minorenni, sezione civile, una situazione drammatica e fortemente carente delle liquidazioni dei compensi, delle nomine dei difensori dei minori e di altre analoghe situazioni.

Si è tuttavia convenuto di attendere la nomina del nuovo Presidente del Tribunale per i minorenni, carica allo stato ricoperta da un Giudice f.f., e di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di organizzare un incontro, nel corso del quale presentare un dossier sulle inefficienze e criticità del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi minorili, da realizzarsi a cura del gruppo di studio.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 1° ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della Commissione "Patrocinio a spese dello Stato", che molti Colleghi hanno segnalato che i Giudici chiedono, dopo che il difensore ha presentato la propria **nota per la liquidazione**, cioè a procedimento concluso: a) la prova dell'inserimento dell'Avvocato nell'elenco dei difensori autorizzati al patrocinio a spese dello Stato; b) la copia della documentazione allegata dalla parte alla propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; c) la documentazione fiscale della parte relativa al periodo successivo alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Quest'ultima richiesta, formulata sia in Tribunale che in Corte d'Appello, crea difficoltà al difensore perché, a procedimento concluso, spesso l'assistito non è più reperibile, mentre le altre due richieste creano disagio all'ufficio patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine, che viene subissato di richieste di copia.

Il Consigliere Avv. Atti dichiara di ritenere si tratti di richieste non conformi a legge, dal momento che l'autorità giudiziaria ha il potere di revocare in qualsiasi momento l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in ogni caso perché la copia della documentazione allegata all'istanza richiesta dopo la conclusione del procedimento non ha alcuna utilità, dal momento che la eventuale revoca dell'ammissione per mancanza del requisito della fondatezza può essere disposta non oltre la emissione della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo dichiara che non esiste alcun obbligo per il difensore di fornire la documentazione che viene richiesta, e propone che la parte che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositi l'istanza e i relativi allegati in duplice copia, in modo che – al momento della richiesta da parte del Giudice – il difensore possa ritirare tale seconda copia presso l'ufficio patrocinio a spese dello Stato del Consiglio senza che lo stesso sia gravato del dovere predisporre copia per il difensore che ne faccia richiesta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di inviare lettera ai Presidenti del Tribunale e della Corte d'Appello comunicando che gli uffici di segreteria del Consiglio non sono in grado di fare fronte alle numerose richieste di documentazione formulate dai Giudici, che peraltro non appaiono conformi alla legge, e segnalando i ritardi nella liquidazione dei compensi e l'applicazione di giurisprudenza penalizzante per i difensori, nonché di mandare al Consigliere Avv. Spinzo di verificare la permanenza dell'osservanza, da parte dei Giudici, dei criteri di liquidazione dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato come concordati nel protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine con la Corte d'Appello.

(adunanza del 25 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta pervenuta in data 19 febbraio 2013 dall'Avv. Paola Gallegati di parere in merito agli obblighi del difensore inserito negli elenchi dei difensori d'ufficio, in particolare chiedendo se i **doveri del difensore d'ufficio** si estendano anche alle attività da proseguire fuori dal Foro di appartenenza, ma sempre all'interno del medesimo Distretto, oppure se per l'attività da svolgersi al di fuori del Foro di appartenenza debba essere nominato un altro difensore d'ufficio.

Il Consigliere Avv. Antonio Spinzo osserva che le norme che hanno riformato la difesa d'ufficio nulla dicono in proposito; si deve tuttavia rilevare che ai sensi degli artt. 97 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p. è prevista l'individuazione e designazione del difensore d'ufficio mediante un sistema informatizzato e centralizzato istituito presso l'Ordine Forense di ciascun capoluogo del Distretto di Corte d'Appello, il cui ufficio *"fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria"* (comma 2 dell'art. 29 disp. att. c.p.p.). Il successivo comma 3 dell'art. 29 disp. att. c.p.p. dispone poi che l'Ufficio di cui sopra *"gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun Ordine Forense esistente nel Distretto di Corte d'Appello"*.

Ne consegue come all'apparenza non vi siano disposizioni che impedirebbero al difensore d'ufficio, iscritto in uno degli elenchi istituiti da ogni singolo Ordine Forense e gestiti con il sistema di cui si è detto dall'Ordine distrettuale della Corte d'Appello, di proseguire l'incarico nel procedimento che, per ragioni di competenza per materia o per territorio, sia stato trasferito avanti ad altro Tribunale dello stesso Distretto. Possono sorreggere tale interpretazione estensiva le norme sul patrocinio a spese dello Stato – che addirittura consentono di poter scegliere un difensore anche fuori Distretto, purchè sia inserito negli appositi elenchi dei difensori abilitati ad assumere la difesa di persone ammesse al beneficio – anche se altre norme escludono il diritto del difensore che abbia esercitato fuori dal proprio Distretto di Corte d'Appello a percepire i rimborsi delle spese e chiedere le indennità di trasferta.

Ciò non di meno, e a parte le possibili obiezioni del giudicante di poter riconoscere il diritto al compenso al difensore che presta la propria attività in un ufficio giudiziario diverso dal proprio Foro di appartenenza ancorchè nel medesimo Distretto di Corte d'Appello, l'opzione più prudente appare quella che il difensore originariamente designato mediante il sistema previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 29 disp. att. c.p.p. presenti al "Giudice che procede" domanda di sostituzione del proprio nominativo con altro difensore inserito nel separato elenco dell'Ordine Forense ove pende il procedimento.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringraziato il Consigliere Avv. Spinzo per l'approfondimento, delibera di dare riscontro all'Avv. Gallegati nel senso indicato.

(adunanza del 4 marzo 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul "reclamo" pervenuto in data 10 marzo 2013 dall'Avv. * avverso la decisione emessa dal Consiglio in data 8 marzo 2013, con la quale è stata disposta la sua **cancellazione dall'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato**.

All'esito del riferimento e della discussione,

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

il Consiglio

- qualificato il "reclamo" presentato dall'Avv. * come istanza di revisione in autotutela della delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine;
- rilevato che l'Avv. * fonda la propria istanza sul rilievo che – da un lato – la delibera "reclamata" sarebbe carente "di elementi descrittivi della sanzione disciplinare riportata" e che – dall'altro – che la sanzione disciplinare sarebbe stata allo stesso inflitta a distanza maggiore di cinque anni dalla data di definitività della stessa, a seguito di conferma da parte del C.N.F. della decisione disciplinare emessa da questo Consiglio;
- ritenuto che il requisito della "assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda" è previsto, dall'art. 81 co. 2 lett. b) del t.u.s.g., con riferimento all'inserimento nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nella fase della sua originaria formazione, mentre è previsto, dal comma 3 della medesima norma, che "è cancellato di diritto dall'elenco l'Avvocato per il quale è stata disposta un sanzione disciplinare superiore all'avvertimento", dovendosi così necessariamente intendere che tale obbligo di cancellazione si debba applicare agli Avvocati che sono stati iscritti, dopo la sua originaria formazione, nell'elenco previsto all'art. 81 del t.u.s.g., poichè altrimenti non avrebbe ragione d'essere la distinzione operata dalle due diverse disposizioni rispettivamente previste ai commi 2 e 3 dell'art. 81 del t.u.s.g.;
- che all'Avv. *, come allo stesso perfettamente noto, questo Consiglio ha irrogato la sanzione disciplinare della censura con decisione depositata in data 18 maggio 2005, successivamente confermata dal C.N.F. e divenuta definitiva;

P.Q.M.

delibera di non accogliere l'istanza, in assenza dei presupposti di legge.

(adunanza del 25 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere informato il Dott. Maurizio Passerini, Consigliere referente designato dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna Dott. Giuliano Lucentini per il **Protocollo in materia di liquidazione dei compensi ai difensori con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio**, delle segnalazioni di Colleghe pervenute informalmente al Consiglio sul mancato rispetto del Protocollo da parte di alcuni Consiglieri (di recente assegnazione) della Corte d'Appello.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce inoltre di essere stato, successivamente e informalmente, aggiornato del fatto che i Consiglieri della Corte d'Appello di Bologna assegnati alle sezioni penali, dopo una loro riunione interna, hanno confermato la loro disponibilità a rispettare le condizioni previste nel Protocollo vigente, sottoscritto d'intesa dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, con riferimento alle modalità di presentazione della richiesta e ai tempi di liquidazione dei compensi.

Con riferimento, invece, al criterio di determinazione dei compensi da liquidare, i Consiglieri della Corte d'Appello si sono orientati e determinati, a seguito dell'abrogazione della tariffa forense, a fare ricorso ai nuovi parametri, secondo gli abbattimenti previsti, provvedendo all'immediata liquidazione – purchè la domanda rispetti gli oneri di allegazione previsti dal Protocollo – dei soli compensi previsti per la fase introduttiva (nei casi in cui il difensore sia lo stesso sottoscrittore dell'atto di appello) e per la fase decisoria, riservando la liquidazione per la fase istruttoria ai soli procedimenti nei quali la Corte d'Appello abbia proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il Consigliere Avv. Spinzo chiede che il Consiglio voglia dare comunicazione di quanto sopra agli iscritti, e in particolare al Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, i cui componenti della specifica commissione Avvocati Federico Maria Fischer, Manuela Amore e Alessia Cuppini hanno manifestato il loro interesse alla problematica, e ai Presidenti delle altre associazioni forensi, per informarli sia sulle recenti determinazioni assunte dai Giudici della Corte d'Appello sia sulla necessità da parte dei Colleghe di completare la domanda di liquidazione con tutta la documentazione richiesta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato che ogni modificazione al suddetto Protocollo deve essere previamente esaminata e decisa congiuntamente fra gli enti sottoscrittori del Protocollo, e cioè la Corte d'Appello e il Consiglio dell'Ordine, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di richiedere al Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini la fissazione di un incontro, insieme ai rappresentanti delle associazioni forensi che hanno partecipato ai lavori che hanno portato alla sottoscrizione del Protocollo, al fine di concordare l'aggiornamento formale del Protocollo a suo tempo sottoscritto.

(adunanza del 6 maggio 2013)

18) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul **seminario di lavoro che si è svolto il 19 ottobre 2012 a Roma, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense**, cui ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Sandro Callegaro, impossibilitato a presenziare per concomitante impegno istituzionale.

L'incontro è stato organizzato per un aggiornamento sulle diverse questioni oggetto delle riforme recenti e di quelle ulteriormente previste. In particolare, le tematiche annunciate erano quelle del progetto di riforma della legge ordinamentale forense, del d.m. n. 140/2012 sui parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali, del d.p.r. n. 137/2012 di riforma delle professioni, e del d.lgs. n. 138/2012 sulla revisione della geografia giudiziaria.

Il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa ha introdotto i lavori, evidenziando l'urgenza dello stesso a causa della molteplicità delle problematiche esistenti e della necessità di vigilare sui lavori parlamentari in corso per l'approvazione della riforma dell'ordinamento forense.

Il Presidente Prof. Avv. Alpa ha poi illustrato i motivi che hanno indotto il C.N.F. a interrompere il colloquio con il Ministro della Giustizia Avv. Paola Severino, e quindi a non partecipare agli ultimi incontri convocati dalla stessa, a causa della decisione del Ministero di interferire con la sovranità del Parlamento nel percorso di approvazione della legge di riforma dell'ordinamento forense; ha ribadito che il C.N.F. non esprimerà alcuna adesione all'ipotesi di coinvolgimento dell'Avvocatura nello smaltimento del contenzioso civile arretrato, sino all'avvenuta approvazione della riforma. L'Avvocatura si deve riappropriare della giurisdizione, nella salvaguardia della propria dignità, secondo un progetto che il C.N.F. si riserva di depositare all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla obbligatorietà della mediazione nelle controversie civili.

L'approvazione in seconda lettura alla Camera della legge di riforma, avvenuta nei giorni scorsi, al momento della riunione era ancora in corso; il Presidente Prof. Avv. Alpa nel corso della riunione ha in ogni caso riferito che il Sen. Avv. Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, si è impegnato a far licenziare in pochi giorni dal Senato il testo della riforma, dopo l'approvazione da parte della Camera.

Il Presidente Prof. Avv. Alpa ha difeso la riforma, che conserva l'esistenza degli Ordini e introduce la riserva di legge in favore degli Avvocati sulla consulenza legale, anche se non risolve il problema delle specializzazioni, e ha aggiunto che non è escluso che la legge venga approvata prima del Congresso Nazionale Forense di Bari; ha poi preannunciato che il C.N.F. si appresta a inviare agli Ordini uno sviluppo, aggiornato all'attualità, delle tariffe forensi approvate nel 2004, in modo che possano essere confrontate con gli attuali parametri ed eventualmente adottate dagli Avvocati nella negoziazione con il cliente, in relazione alla quale distribuirà anche una nuova ipotesi di tipologia contrattuale da proporre al cliente.

In merito alla revisione della geografia giudiziaria, il Presidente Prof. Avv. Alpa ha ribadito che i criteri adottati dal legislatore per la soppressione di molti uffici giudiziari sono astratti, senza rispondenza alla realtà effettiva, e ha accennato anche al fatto che, a suo dire, i Consigli dell'Ordine che hanno sede presso i Tribunali soppressi potrebbero invece sopravvivere.

Il Consigliere del C.N.F. Avv. Antonio Damascelli ha illustrato i primi provvedimenti giurisprudenziali emessi nella materia dei parametri di cui al d.m. n. 140/2012, segnalando anche i profili di incostituzionalità del decreto, come già evidenziati nell'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Cremona.

Il Prof. Avv. Angelo Clarizia ha illustrato le questioni giuridiche sottese alla impugnazione del d.m. n. 140/2012 sui parametri, sotto gli specifici profili della legittimazione attiva del C.N.F. (che non pone particolari problematiche ostative, anche se per prudenza è suggerita la proposizione di impugnazione autonoma da parte di singoli Ordini, in persona del loro Presidente, il quale è comunque opportuno che agisca anche quale singolo Avvocato), dell'interesse a ricorrere per la lesività del provvedimento e l'immediatezza della lesione, e infine della opportunità o meno di proporre istanza cautelare congiuntamente al ricorso.

Il Presidente Prof. Avv. Alpa ha invitato i singoli Consigli dell'Ordine a voler proporre autonoma impugnativa del d.m., n. 140/2012 e ha dichiarato che, in tale ipotesi, il C.N.F. metterebbe a disposizione il proprio collegio difensivo e si accollerebbe le spese.

Il Vice-Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Ubaldo Perfetti ha esaminato, rimandando agli ampi pareri già resi dall'Ufficio Studi del C.N.F., la disciplina del d.p.r. n. 137/2012 di riforma delle professioni, che riguarda otto diverse materie, su alcune delle quali l'Avvocatura è stata antesignana, per esempio sulla formazione e sull'assicurazione obbligatorie.

In merito alle problematiche sull'incompatibilità con l'esercizio della professione foren-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

se, alla luce delle nuove disposizioni, il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti ha analizzato il problema, da più parti sollevato, se con le nuove norme si debba intendere abrogata la disciplina tradizionale sulle incompatibilità con l'iscrizione all'Albo, e cioè sulla interpretazione, offerta da taluni, secondo la quale i Consigli dell'Ordine non potrebbero più rifiutare l'iscrizione a coloro che versano nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933. Al riguardo, il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti ha segnalato che il C.N.F. ha già espresso orientamento negativo con un proprio parere, reso su quesito del Consiglio dell'Ordine di Firenze, contenuto nel materiale distribuito.

Riguardo ai Consigli di disciplina, il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti ha osservato che, in realtà, la funzione disciplinare domestica non è stata sottratta ai Consigli dell'Ordine se si considera, come appare corretto, che i Consigli di disciplina debbano essere legati ai Consigli dell'Ordine con un rapporto organico.

In merito al regolamento che il C.N.F. è chiamato a prossimamente adottare per dettare i criteri di designazione, da parte dei Consigli dell'Ordine, dei candidati al Consiglio di disciplina da sottoporre al Presidente del Tribunale, il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti si è limitato a richiamare, senza nulla anticipare, la necessità che il regolamento del C.N.F. venga poi inoltrato al Ministro della Giustizia, il quale è previsto debba emettere un proprio parere vincolante, che sostanzialmente trasporta la potestà regolamentare del C.N.F. in capo al Ministero; ha inoltre prospettato come possibile, se non addirittura prevedibile, che il Ministero possa non dare parere favorevole nel caso in cui il C.N.F. preveda fra i requisiti soggettivi dei candidati la necessaria iscrizione degli stessi all'Albo degli Avvocati, posto che il testo del d.p.r., pur con qualche incertezza, sembra espressamente prevedere la partecipazione ai Consigli di disciplina di soggetti non iscritti all'Albo degli Avvocati.

In merito alla mutata disciplina del tirocinio forense, il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti ha ricordato le due opinioni diametralmente opposte fornite dal Ministero sull'applicazione, o meno, della durata ridotta del tirocinio anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.m. n. 1/2012, e il fatto che l'orientamento favorevole all'applicazione della durata ridotta a tutti i tirocini è ora seguito dalla maggioranza dei Consigli dell'Ordine.

Il Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti ha infine confermato, rispondendo a espressa domanda di chiarimento formulata dal Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che i Consigli dell'Ordine non possono mantenere o stipulare convenzioni per lo svolgimento della pratica presso gli uffici giudiziari, prima della emanazione del regolamento nazionale che il d.p.r. prevede debba regolamentare tale possibilità. Sul punto è intervenuto anche l'Avv. Francesco Gaviraghi, Consigliere dell'Ordine di Firenze, il quale ha riferito che tale Consiglio ha invece ritenuto, contrariamente all'opinione espressa dal Vice-Presidente Prof. Avv. Perfetti e alla delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna, che una preesistente convenzione (e nello specifico quella che il Consiglio di Firenze aveva stipulato con il Tribunale locale, prima della emanazione del d.p.r.) non sia incompatibile con la normativa da questo introdotta, perché l'art. 10 n. 5 del d.p.r. prevede che *"fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo [cioè, del "regolamento del Ministro della Giustizia da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto"], continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto"*.

Il Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli ha illustrato i motivi di impugnazione, da parte del C.N.F., del d.p.r. n. 137/2012 di riforma delle professioni.

L'Avv. Giuseppe Colavitti, responsabile dell'Ufficio Studi del C.N.F., si è impegnato a fornire la bozza del ricorso, che è in via di ultimazione, agli Ordini o ai singoli Avvocati che intendano proporre autonoma impugnazione, con la precisazione che naturalmente è bene che i ricorsi non siano tutti uguali, ma cerchino di rappresentare il più ampio ventaglio possibile di interessi lesi.

L'Avv. Enrico Merli, dell'Ordine di Tortona, ha affrontato il tema della revisione della geografia giudiziaria, rifendo dei lavori, tuttora in corso, di redazione da parte del Prof. Mario Bertolissi della prima bozza di osservazioni sui profili di incostituzionalità della normativa di soppressione degli uffici giudiziari; in particolare, ha esaminato i motivi di incostituzionalità che discenderebbero dalla introduzione solamente nella sede della conversione in legge del d.l. n. 98/2011 di una norma disomogenea rispetto al contenuto del decreto legge, con la previsione di una razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'organizzazione giudiziaria e la previsione specifica della revisione della geografia giudiziaria, entrambi argomenti che non erano contemplati nel testo del decreto legge; nonché l'ulteriore profilo di incostituzionalità dovuto alla delega al Governo introdotta solamente con la legge di conversione, che così non rispetta proceduralmente l'art.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

72 Cost., e attuata con la emissione del d.lgs. n. 138/2012; e, infine, per l'assenza di ragioni per la decretazione d'urgenza.

L'Avv. Merli ha poi illustrato gli ulteriori motivi di impugnazione derivanti dalla irragionevolezza di previsione del vincolo di coincidenza della sede centrale di Tribunale con la città sede della relativa provincia, e della cd. "regola del tre", la quale prevede che non possano essere soppressi quei Tribunali, pure rientranti in quegli stessi parametri che determinano la soppressione di Tribunali di grandezza equivalente, che costituiscono insieme ai due Tribunali vicini la terna necessaria a costituire una sede di Corte d'Appello.

In conclusione, l'Avv. Merli ha osservato che i vincoli dettati dalla normativa delegata esulano dai parametri dettati dalla legge delega, e che non vi è ragionevolezza né uguaglianza nelle scelte legislative perché cittadini di diverse parti d'Italia vengono trattati diversamente. Tuttavia, poiché i decreti delegati non sono impugnabili direttamente, occorre trovare la strada per suscitare l'incidente di costituzionalità, passando inevitabilmente per un'impugnativa innanzi al T.A.R., per la quale la legittimazione a impugnare risiede sia in capo al C.N.F. che ai singoli Consigli dell'Ordine; infine, ha invitato i Consigli dell'Ordine che abbiano ricevuto provvedimenti amministrativi anticipatori degli effetti della soppressione di sedi giudiziarie di comunicarli, poiché saranno utili proprio per un'impugnazione al T.A.R. nel corso della quale sollevare l'eccezione di incostituzionalità; al riguardo, ha riferito che i Collegi dell'Ordine di Tempio Pausania dovrebbero avere depositato in giornata il proprio ricorso, avverso l'anticipata soppressione di quella sede distaccata di Tribunale.

L'Avv. Merli ha concluso comunicando che, quando sarà licenziato, il parere predisposto dal Prof. Bertolissi, che è in attesa di completamento anche con le osservazioni del Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte, costituirà una base possibile per la predisposizione dei ricorsi innanzi al T.A.R.

Da ultimo, si segnala che nel corso dell'incontro sono stati distribuiti opuscoli sulle varie tematiche affrontate, di complessive oltre 700 pagine, che dunque per la loro mole si è ritenuto preferibile distribuire ai Consiglieri mediante trasmissione per e-mail delle versioni informatiche degli stessi; una copia cartacea degli opuscoli viene comunque depositata affinché venga conservata presso la sede del Consiglio.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'**incontro che si è tenuto al Consiglio Nazionale Forense il 4 maggio 2013** con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine e con la partecipazione anche dei rappresentanti delle Unioni Distrettuali, della Cassa Forense, dell'O.U.A. e delle associazioni forensi.

La riunione era stata indetta dal C.N.F. per fare il punto sullo stato di attuazione della riforma forense. Il Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa ha annunciato l'approvazione della proposta del C.N.F. sui nuovi parametri forensi, che sarà inviata al Ministro della Giustizia, e l'intervento del C.N.F. davanti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della revisione della geografia giudiziaria.

Nell'occasione sono anche stati forniti chiarimenti importanti sulla necessaria continuità dell'esercizio del potere disciplinare da parte dei Consigli dell'Ordine, in attesa che entri in vigore il regolamento attuativo del nuovo sistema dei Consigli distrettuali di disciplina previsti dalla nuova legge forense.

Nel corso dell'incontro è stato distribuito il dossier n. 4/2013 dell'Ufficio Studi del C.N.F., con lo stato dei lavori attuativi della riforma dell'ordinamento forense e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria; è stato inoltre presentato e illustrato il Regolamento sullo sportello per il cittadino approvato dal C.N.F. il 13 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013.

Il Consiglio, ringraziato il Presidente per il riferimento, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di recepire integralmente il Regolamento sullo Sportello del cittadino predisposto dal C.N.F., al fine di potere al più presto attivare lo Sportello sulle materie della mediazione e delle A.D.R., del diritto di famiglia (ivi compresa l'amministrazione di sostegno), del patrocinio a spese dello Stato e delle difese d'ufficio, dell'accesso alla giustizia e delle prestazioni professionali degli Avvocati, salve altre che potranno essere identificate, con ricevimento dei cittadini nelle mattine di tutti i giorni feriali, in fasce orarie distinte per materie; delibera inoltre di mandare al Presidente Avv. Callegaro di comunicare l'avvenuta istituzione dello Sportello per il cittadino al Comune e al Presidente del Tribunale, al fine della necessità di urgente reperimento degli spazi,

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

anche all'interno degli uffici giudiziari, ove lo Sportello potrà essere attivato, nell'interesse preminente dei cittadini.

(adunanza del 6 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza sull'**incontro che si è svolto il 12 aprile 2013 a Roma presso il Consiglio Nazionale Forense nell'ambito dell'annuale iniziativa di aggiornamento "Esperienze a confronto"** riservata ai Consiglieri degli Ordini Forensi, al quale ha partecipato insieme al Presidente Avv. Sandro Callegaro e al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

L'incontro ha affrontato il complesso tema della formazione professionale continua, presentata, fin dai saluti iniziali, come "*una sfida, da vincere ad ogni costo*". Premessa comune di molte relazioni è stata la considerazione che la formazione continua, percepita dagli Avvocati come un mero obbligo, rappresenta, in realtà, una magnifica opportunità di crescita professionale e umana.

La giornata di approfondimento si è sviluppata attraverso diverse relazioni di grande interesse – particolarmente apprezzata è stata quella del Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi, relativa alle fasi del processo formativo – alternate dai contributi dei componenti dei Consigli dell'Ordine di Bolzano, Monza e Bari (che hanno riferito sulle cd. "esperienze dal territorio") e da produttivi momenti di dibattito tra i partecipanti.

Nel corso dei lavori sono emersi alcuni aspetti della formazione professionale che hanno confermato il buon lavoro siano a oggi svolto dal Consiglio dell'Ordine di Bologna – principalmente tramite la propria Fondazione Forense – e, in particolare, l'attuazione di un idoneo e strutturato programma formativo annuale (cd. "piano dell'offerta formativa"), che consente ai propri iscritti di cogliere appieno l'opportunità di ampliare i propri limiti conoscitivi professionali e umani.

Gli spunti più interessanti dell'incontro possono essere così sintetizzati:

- l'istituzione di un breve questionario da ritirare al termine di ogni evento formativo per raccogliere le impressioni dei partecipanti (anche in forma anonima) e valutare così il gradimento della proposta formativa e/o la sua efficacia;
- la condivisa necessità che i relatori-formatori svolgano professionalmente e in via esclusiva detta attività, partecipando, a loro volta, a una scuola di formazione (possibilmente istituita e diretta dal C.N.F.) e ricevendo una congrua retribuzione per l'attività svolta: l'esperienza, infatti, insegna che un relatore demotivato, spocchioso o impreparato azzerava la motivazione e l'attenzione dei partecipanti all'evento;
- il C.N.F. deve deliberare quali sanzioni applicare agli avvocati che omettono di adempiere all'obbligo formativo: ciò anche al fine di garantire un'uniformità di giudizio e di trattamento a livello nazionale; a tale proposito, il delegato del Consiglio dell'Ordine di Torino ha suggerito di procedere con l'esclusione del nominativo dell'Avvocato inadempiente dalle liste delle difese d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato;
- la formazione deve aprire a nuove professionalità e competenze per gli Avvocati; deve quindi tendere all'approfondimento di quei settori e/o materie che, in un prossimo futuro, ricopriranno un ruolo primario nell'economia mondiale (come, ad esempio, quello dei finanziamenti e della progettazione europea);
- la formazione continua non deve obbligatoriamente essere gratuita: sono da valutare, al riguardo, gli aspetti pratici della gestione degli incassi e della relativa fatturazione;
- in materia di formazione, oltre alla nuova legge professionale (all'art. 11) e all'emanando Regolamento del C.N.F., non dovrebbero essere istituiti dei sub-regolamenti da parte dei Consigli dell'Ordine locali, se non altro per evitare possibili contrasti tra le diverse disposizioni;
- nel 2012 la cd. *e-learning* o formazione a distanza (FAD) – in contrapposizione al metodo classico della "lezione frontale" – ha registrato un importante incremento di richieste di accreditamento a livello nazionale (che sono di esclusiva competenza del C.N.F.): situazione che pone all'attualità nuove tematiche per l'individuazione di una corretta applicazione del particolare strumento formativo.

Le conclusioni dell'incontro sono state affidate all'affabile eloquio del Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi che, tra le tante considerazioni, ha voluto qualificare il concetto di "formazione" accostandolo a quello di "passione" nel voler esercitare al meglio il mestiere dell'Avvocato.

Le relazioni svolte all'incontro sono in ogni caso consultabili sul sito internet del C.N.F.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Turazza per il puntuale riferimento.

(adunanza del 13 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul **secondo incontro del ciclo "Esperienze a confronto"**, riservato ai Consiglieri dell'Ordine e tenutosi a Roma, presso il C.N.F., il 17 maggio 2013, dedicato al procedimento disciplinare, al quale ha partecipato unitamente ai Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza.

La sessione ha visto impegnati molti Consiglieri provenienti da tutta Italia ed è stata anche l'occasione per esaminare le novità in tema di funzione disciplinare introdotte dalla nuova legge ordinamentale forense.

Sono stati forniti molti utili suggerimenti sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari, con ampio richiamo alla giurisprudenza del C.N.F. e confronto delle prassi dei diversi Consigli dell'Ordine nella materia disciplinare.

Il Presidente ricorda che l'edizione 2013 di "Esperienze a confronto" si concluderà il 12 giugno 2013 a Bologna, con l'incontro sui temi della amministrazione e contabilità dei Consigli dell'Ordine, e invita sin d'ora i Consiglieri a partecipare.

Il Consiglio ringrazia per il riferimento.

(adunanza del 20 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'**incontro, organizzato dal C.N.F. nell'ambito dell'iniziativa "Esperienze a confronto 2013", che si è svolto a Bologna**, presso la Fondazione Forense, il 12 giugno 2013.

Si è trattato, come già nei precedenti incontri che si sono tutti tenuti a Roma, di una giornata di formazione e aggiornamento per Consiglieri dell'Ordine sulle tematiche ordinamentali forensi; nell'occasione, in particolare sull'amministrazione e la contabilità dei Consigli dell'Ordine. La giornata ha visto la partecipazione di 111 Consiglieri dell'Ordine provenienti da tutta Italia, in numero doppio rispetto a quelli che hanno partecipato, in contemporanea, alla stessa giornata di studio che si è svolta a Napoli.

L'incontro ha avuto un ottimo successo, e tutti i presenti hanno concordato nell'apprezzamento degli interventi dei relatori, fra i quali si sono distinti il Prof. Avv. Sandro Mainardi, Professore di diritto del lavoro alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, e il Dott. Roberto Batacchi, Segretario della Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna.

E' stata anche molto apprezzata dai partecipanti la visita che, prima dell'inizio dei lavori, è stata condotta a Palazzo Ranuzzi-BacIOCchi e alla sede del Consiglio dell'Ordine, guidata da studenti del Liceo Galvani.

Il Presidente esprime compiacimento per la realizzazione di un'iniziativa che ha avuto le sue radici proprio a Bologna nell'anno 2008, pur avendo dovuto verificare una limitata partecipazione all'iniziativa da parte dei Consiglieri.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Presidente per la efficace organizzazione, d'intesa con il C.N.F., dell'apprezzata iniziativa.

(adunanza del 17 giugno 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 23 luglio 2012 dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la quale comunica che il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha organizzato la **X Conferenza Nazionale della Previdenza Forense** in occasione del 60° anniversario dall'istituzione della Cassa, di cui allega il programma.

Il Presidente riferisce inoltre della lettera pervenuta in data 30 dicembre 2011 dall'Avv. Maria Anna Alberti, quale Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna, con la quale chiede che il Consiglio, in considerazione dell'attività di consulenza resa dai Colleghi dell'associazione mediante lo "Sportello Previdenza", voglia farsi carico degli oneri di spesa per la partecipazione di un proprio rappresentante alla Conferenza.

La manifestazione si terrà a Roma il 21 e 22 settembre 2012 e sarà articolata in tre sessioni che approfondiranno, rispettivamente, le tematiche dell'autonomia, della sostenibilità finanziaria e degli investimenti, nonché le nuove forme di *welfare* pensate a favore degli iscritti, per fare fronte al periodo di crisi che anche l'Avvocatura sta vivendo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare a parteciparvi il Consigliere Avv. Vincenzo Florio e la dipendente Dott. Mariafrancesca Pizzi, nonché di farsi carico dell'onere di

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

spesa per la partecipazione alla Conferenza di un componente dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna; con riferimento all'impegno straordinario richiesto alla dipendente per tale occasione, delibera inoltre che alla stessa venga riconosciuto un compenso per ogni ora di lavoro straordinario, successiva all'orario ordinario, pari all'applicazione della maggiorazione del 15%, oltre a un ulteriore compenso di euro 150,00 nette per ogni giorno lavorato.

(adunanza del 10 settembre 2012)

20) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Il Presidente Avv. Sandro Callegaro richiama le **delibere di proclamazione di astensione dalle udienze assunte dall'O.U.A. e dall'Unione delle Camere Penali Italiane**, rispettivamente per i periodi dal 17 al 21 settembre e dal 20 al 21 settembre 2012, per protestare contro le recenti riforme che hanno interessato l'Avvocatura e la giustizia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, condividendo tutti i rilievi critici formulati dal C.N.F. ai recenti provvedimenti governativi riguardanti la professione forense, delibera di esprimere adesione alle motivazioni espresse dall'O.U.A. e dall'U.C.P.I. e di aderire alla proclamazione delle astensioni, e di convocare un'assemblea straordinaria degli iscritti per il 14 settembre 2012, al Teatro Antoniano, per la discussione pubblica delle problematiche derivanti dalle riforme, con il coinvolgimento delle associazioni forensi.

(adunanza del 10 settembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta dall'O.U.A. in data 9 maggio 2013 con la quale si trasmette il rendiconto 2012 e il progetto di spesa 2013, entrambi approvati dall'Assemblea, nonché la **relazione della Commissione dell'O.U.A. sull'obbligo di versamento del contributo**, con la richiesta del versamento della quota che per l'Ordine di Bologna ammonta, per l'anno 2013, a euro 27.500,00.

Segue ampia discussione, con intervento di tutti i Consiglieri presenti, sulla opportunità di versare il contributo e/o di confermare l'adesione all'O.U.A. da parte dell'Ordine Forense di Bologna.

I Consiglieri Avvocati Alessandro Lovato, Flavio Peccenini, Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza chiedono che la decisione di versare il contributo annuale venga posticipata rispetto alla decisione, non all'ordine del giorno, sulla eventuale conferma di adesione all'O.U.A., questione che chiedono venga messa all'ordine del giorno della prossima adunanza.

I Consiglieri Avvocati Flavio Peccenini e Antonio Spinzo dichiarano di astenersi dalla votazione, stante la ritenuta pregiudizialità della questione posta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di non effettuare il versamento richiesto, rinviando alla prossima adunanza ogni ulteriore valutazione ed eventuale determinazione.

(adunanza del 3 giugno 2013)

21) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. che si è tenuta il 21 dicembre 2012**.

Nel corso della riunione è emerso, fra l'altro, che il Consiglio dell'Ordine di Parma ha predisposto un adeguamento del regolamento distrettuale sulla pratica forense, in attesa che esso venga adeguato dall'Unione, e che il Consiglio dell'Ordine di Ferrara ha deliberato di non raccogliere più la quota dei contributi annui d'iscrizione destinata al C.N.F., nemmeno nel caso degli iscritti cassazionisti.

Sono state riproposte alcune modifiche allo statuto dell'Unione, sullo schema dello statuto dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine, ma ogni decisione al riguardo è stata rinviata alla prossima riunione.

Il Presidente Avv. Callegaro ha illustrato la recente vicenda, che ha interessato il Foro di Bologna, del provvedimento del Presidente del Tribunale di revoca della omologabilità dei trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, e la presa di posizione del Consiglio dell'Ordine di Bologna: l'Unione ha deliberato che i Presidenti degli altri Ordini del Distretto indirizzeranno anch'essi lettera ai Presidenti dei rispettivi Tribunali, onde evitare che analoghi provvedimenti possano essere presi in altri Tribunali, come è stato informalmente preannunciato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Federico Canova, quale referente della "Commissione Pratica", di esaminare il testo del regolamento per la

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

pratica come aggiornato dal Consiglio dell'Ordine di Parma, e di predisporre analogo aggiornamento per l'Ordine di Bologna, con riserva di sua approvazione in prossima adunanza.

(adunanza del 7 gennaio 2013)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. dell'8 febbraio 2013**, cui ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Sandro Callegaro impegnato al C.N.F.

Nel corso della riunione, preliminarmente, è stata sollecitata una presa di posizione da parte degli Ordini del Distretto sulla eventualità di modificare lo statuto dell'U.R.C.O.F.E.R. prevedendo che possa esserne Presidente un Avvocato iscritto a un Ordine del Distretto ma che non necessariamente debba esserne il Presidente.

Sono poi stati esaminati gli aspetti di immediata applicazione della nuova legge ordinamentale forense. In particolare, è emerso che nella quasi totalità degli Ordini del Distretto la norma che ha introdotto l'impegno solenne innanzi al Consiglio dell'Ordine per gli Avvocati che si iscrivono all'Albo viene interpretata come applicabile, in via analogica, anche per il giuramento che devono prestare i praticanti che vengono autorizzati al patrocinio.

Con riguardo alla formazione continua, è emerso orientamento unanime rispetto al fatto che i nuovi esoneri, per coloro che abbiano compiuto 60 anni di età o che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'Albo, si applicano automaticamente, senza necessità di deposito di istanze da parte degli aventi diritto. Inoltre, è emerso orientamento totalitario rispetto all'opportunità che i suddetti esoneri vengano applicati anche in favore di quegli iscritti nei confronti dei quali i Consigli dell'Ordine del Distretto hanno già aperto procedimenti disciplinari per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo; sul punto, l'Unione ha preso una delibera invitando i Consigli dell'Ordine del Distretto a revocare i procedimenti disciplinari aperti, per violazione dell'obbligo formativo, nei confronti degli iscritti con almeno 60 anni di età o 25 anni d'iscrizione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera: a) di mandare al Presidente di comunicare, alla prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R., la posizione contraria del Consiglio dell'Ordine di Bologna a introdurre la modifica statutaria che possa consentire a un Avvocato, che non sia Presidente di un Ordine del Distretto, di ricoprire la carica di Presidente dell'Unione Distrettuale; b) di mandare al Presidente Avv. Callegaro di prendere contatto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari per una valutazione congiunta delle modalità di giuramento dei praticanti abilitati al patrocinio, alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012; c) di mandare al Segretario di inviare circolare e-mail agli iscritti, comunicando che l'esonero dalla formazione continua, per coloro che abbiano compiuto 60 anni di età o che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'Albo, si applica automaticamente, senza necessità di deposito di istanze da parte degli aventi diritto; d) di riservare al ricevimento della delibera dell'U.R.C.O.F.E.R. ogni valutazione e determinazione in merito all'eventuale revoca dei procedimenti disciplinari aperti, per violazione dell'obbligo formativo, nei confronti dei propri iscritti con almeno 60 anni di età o 25 anni d'iscrizione.

(adunanza del 25 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **lettera, pervenuta il 5 aprile 2013, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Dott. Roberto Alfonso**, con la quale manifesta apprezzamento per la sensibilità dimostrata in merito alla nota che l'U.R.C.O.F.E.R. ha inviato al Ministero della Giustizia rilevando l'incongruità della riduzione di organico dell'Ufficio della Procura, in relazione agli stessi criteri individuati dalla proposta ministeriale.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza dell'8 aprile 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che l'Avv. Lucio Strazziari, componente del Consiglio Giudiziario, il quale ha partecipato alla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. del 12 aprile 2013** anche in sostituzione dello stesso Presidente, impedito a partecipare, ha fatto pervenire una relazione di riferimento sui temi che sono stati trattati alla riunione.

Il Presidente riferisce il contenuto della relazione sui seguenti argomenti trattati alla riunione: patrocinio a spese dello Stato, sospensione dell'iscrizione all'Albo a richiesta, pubblicazione nel sito internet degli enti pubblici delle spese superiori a euro 1.000,00, opinamento parcelle e tentativo di conciliazione, proposta di modifica statutaria dell'U.R.C.O.F.E.R. per consentire che

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ne possa assumere la Presidenza un Avvocato del Distretto non Presidente di Consiglio dell'Ordine.

Al termine della riunione si è prospettata l'ipotesi di svolgere la prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. il 24 maggio 2013 in sede itinerante presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, con la partecipazione estesa a tutti i Consiglieri locali, con cena serale e pernottamento.

Il Consiglio, ringraziato l'Avv. Strazziari per la relazione di riferimento, prende atto.

(adunanza del 13 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. svoltasi il 24 maggio 2013**, dando lettura della relazione inviata dall'Avv. Lucio Strazziari, che ha partecipato alla riunione per delega del Presidente.

Alla riunione, presenti rappresentati di tutti gli Ordini del Distretto a eccezione di quello di Rimini, è stato innanzitutto approvato all'unanimità il bilancio per l'anno 2012.

I principali temi poi trattati nel corso dell'incontro sono stati:

- a) i regolamenti attuativi della nuova normativa sull'ordinamento forense; in particolare, i regolamenti per lo "Sportello informativo per il cittadino", per la "Commissione Pari Opportunità" e per il "parere di congruità sulle parcelle";
- b) l'Agenda Digitale INIPEC (1° Registro) e Ministero della Giustizia (2° Registro);
- c) le modalità dei pagamenti da effettuarsi ai Consigli dell'Ordine;
- d) la riunione del 15 giugno 2013 a Roma promossa dalla Cassa Forense;
- e) l'iniziativa di protesta dell'O.U.A. per richiedere una proroga della soppressione dei Tribunali non sedi di Provincia e delle Sedi Distaccate, e la emanazione dei nuovi parametri proposti dal C.N.F. al Ministro della Giustizia.

Il Presidente riferisce che la prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. si terrà il 13 giugno 2013 a Modena.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 3 giugno 2013)

22) CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **segnalazione pervenuta dall'Avv. * nei confronti della Dott. *, Giudice della * Sezione del Tribunale Civile**, la quale, in occasione di un'udienza svoltasi il 7 marzo 2013, avrebbe tenuto un comportamento non rispettoso della dignità e del ruolo del difensore.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di trasmettere la segnalazione pervenuta al Consiglio Giudiziario e al Presidente del Tribunale.

(adunanza dell'8 aprile 2013)

23) MAGISTRATURA ONORARIA

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera inviata in data 5 marzo 2012 dall'Avv. Giorgio Bacchelli, con la quale segnala la circostanza che una causa è stata decisa, anziché dal Giudice togato che aveva svolto l'istruttoria, da un Giudice onorario subentrato solamente in sede di udienza di discussione finale, emettendo una sentenza la cui correttezza l'Avv. Bacchelli inoltre contesta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Avv. Stefano Goldstaub di esaminare la doglianza e la **problematica generale dei limiti di utilizzo dei Giudici onorari presso il Tribunale civile**, riferendo in prossima adunanza; delibera inoltre sin d'ora di mandare al Presidente di inoltrare, all'esito, al Consiglio Giudiziario la segnalazione pervenuta.

(adunanza del 18 febbraio 2013)

24) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 5 novembre 2012 dall'Avv. Bruno Micolano con la quale relaziona in merito ai lavori del 56° Congresso dell'**U.I.A. - Union Internationale des Avocats** che si è tenuto a Dresda, cui ha partecipato anche quale delegato dell'Ordine di Bologna, e informa sulla sua nomina a Presidente del Congresso Mondiale dell'Avvocatura che si terrà a Firenze dal 29 ottobre al 4 novembre 2014.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di ringraziare l'Avv. Micolano per la relazione e di esprimere allo stesso le felicitazioni dell'intero Consiglio per la prestigiosa nomina.

(adunanza del 19 novembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 12 dicembre 2012 dalla Presidente dell'**AMI Emilia-Romagna - Sezione di Bologna** Avv. Katia Lanosa, con la quale informa dell'apertura presso la sede del Quartiere Santo Stefano di un punto di informazione e di consulenza gratuiti su tematiche psicologiche e giuridiche legate alle tematiche del diritto di famiglia, al quale daranno il loro contributo in forma del tutto volontaria e senza scopo di lucro professionisti esperti, fra i quali alcuni Avvocati componenti dell'associazione AMI, per offrire sostegno alle persone che si trovano in difficoltà e vivono un disagio, offrendo loro le prime informazioni utili per affrontare tali situazioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di prendere atto della iniziativa, rammentando comunque che condizione affinché l'Avvocato possa rendere un tale servizio di consulenza, che deve essere integralmente gratuito, è il divieto per lo stesso e per tutti gli Avvocati che svolgono il medesimo servizio di consulenza di assumere incarichi di difesa da parte dei cittadini che si rivolgono a tale servizio, onde evitare situazioni di eventuale accaparramento di clientela.

(adunanza del 7 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta il 10 gennaio 2013 dal Presidente della **Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna** Prof. Avv. Nicola Mazzacuva con la quale informa che per la propria inaugurazione dell'anno giudiziario l'Unione Nazionale delle Camere Penali ha scelto la sede di Bologna, ove verrà svolta il 2 febbraio 2013.

Il Consiglio prende atto, compiacendosi della scelta operata dall'Unione Nazionale delle Camere Penali.

(adunanza del 14 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla comunicazione, pervenuta in data 15 gennaio 2013 dal suo Presidente Avv. Fabio Loscerbo, dell'avvenuta costituzione dell'**Associazione Legali Immigrazionisti (A.L.I.)**, dedicata a tutti coloro che dimostrino particolare sensibilità e competenza sulle tematiche del diritto dell'immigrazione e dei diritti degli immigrati e dei migranti.

Il Consiglio prende atto, mandando al Presidente di formulare alla neonata associazione i migliori auspici del Consiglio.

(adunanza del 21 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla comunicazione pervenuta in data 18 gennaio 2013 in merito all'avvenuta costituzione della "**Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Bologna**" dagli Avvocati Erminio Retus e Guido Martinelli, i quali nella rispettiva carica di Presidente e Segretario dell'associazione informano che la stessa aderisce all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), proponendosi tra l'altro di valorizzare il ruolo e la professionalità dell'Avvocato tributarista, promuovendo la ricerca scientifica e culturale in materia tributaria nonché di instaurare con il Consiglio proficui rapporti per la migliore organizzazione e promozione degli scopi perseguiti dall'associazione.

Gli Avvocati Retus e Martinelli precisano che possono entrare a far parte dell'associazione unicamente gli Avvocati iscritti all'Ordine di Bologna e quelli delle provincie limitrofe situate nella Regione Emilia-Romagna nelle quali non è già costituita la Camera Tributaria, e per tale motivo chiedono che l'associazione possa avere sede legale presso il Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che già altre associazioni forensi locali hanno indicato nei rispettivi statuti la loro sede legale presso la sede del Consiglio dell'Ordine, delibera di accogliere la richiesta, mandando al Presidente di dare riscontro.

(adunanza del 21 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 31 gennaio 2013 dall'Avv. Bruno Micolano il quale, a seguito dei recenti accadimenti in Turchia, nella sua veste di addetto alla tutela dei diritti umani del Direttivo dell'**U.I.A.-Union Internationale des Avocats**

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

informa sulla decisione del Direttivo di intervenire con lettere, messaggi e richieste di spiegazione e che probabilmente una delegazione potrebbe recarsi in missione ufficiale in Turchia per essere ricevuta dal Presidente della Repubblica.

L'Avv. Micolano chiede che anche l'Ordine di Bologna voglia prendere posizione e offrire il proprio sostegno a difesa dei comuni principi della professione forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere la solidarietà e il sostegno all'iniziativa da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, mandando al Presidente e all'Avv. Micolano di farsi promotore di iniziative di sensibilizzazione sul delicato tema della "defense de la defense" nel corso della programmata missione dell'U.I.A.

(adunanza del 4 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta in data 10 aprile 2013 dalla **Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna**, a firma del Presidente Prof. Avv. Nicola Mazzacuva e del Segretario Avv. Gian Luca Malavasi, con la quale si informa che la Camera ha istituito una "Commissione per i rapporti con la Magistratura circondariale e Uffici correlati", che "si propone il compito di svolgere una efficace azione di ausilio al Direttivo della Camera Penale per quello che concerne la individuazione e risoluzione dei problemi che quotidianamente devono affrontare gli Avvocati penalisti nei rapporti con Magistratura e Uffici giudiziari".

I componenti della Commissione sono gli Avvocati Rita Nanetti, Chiara Rodio, Ettore Grenzi, Giacomo Nanni e Alberto Padovani.

La Camera Penale chiede inoltre che il Consiglio voglia dare notizia dell'iniziativa agli iscritti per e-mail, attraverso la mailing-list del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuto inopportuno che il Consiglio possa direttamente farsi tramite, con l'invio agli iscritti di una propria circolare e-mail, di iniziative delle associazioni forensi, quando in particolare le stesse possano interferire con l'attività istituzionale del Consiglio, delibera di non accogliere la richiesta, mandando al Presidente di prendere contatto con il Presidente e il Segretario della Camera Penale "Franco Bricola" per valutare congiuntamente le possibili altre modalità di collaborazione in relazione all'iniziativa assunta dall'associazione.

(adunanza del 15 aprile 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che è pervenuta lettera in data 19 aprile 2013 dall'Avv. Ercole Cavarretta con la quale comunica che l'8 marzo 2013 è stata costituita l'**A.N.A.I. - Associazione Nazionale Avvocati italiani - Sezione di Bologna**, con sede in via Ugo Bassi 9, allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale della prima assemblea contenente la nomina del Consiglio Direttivo, composto dal Presidente di Sezione Avv. Ercole Cavarretta, dal Vice Presidente Prof. Avv. Franco Focareta, dal Segretario Avv. Marta Tricarico e dall'Avv. Bruno Barbato Mastrandrea.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di formulare alla neonata associazione i migliori auspici del Consiglio.

(adunanza del 22 aprile 2013)

25) PARI OPPORTUNITÀ

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi, quale componente del Comitato, sulla **riunione tenutasi il 15 ottobre 2012 per la costituzione del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Bologna**.

Erano presenti i membri del Comitato e cioè: Patrizia Castaldini in qualità di Presidente, Roberta Mori Consigliera regionale e Presidente della Commissione regionale assembleare per la Parità, Patrizia Piccolomini Segretario economo della Corte d'Appello in qualità di RSU, Alessandra Serra Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, Sabrina Bosi Magistrato presso l'Ufficio di Sorveglianza di Bologna, Cristina D'Aniello Sostituto Procuratore presso la Procura di Ravenna, e il Consigliere Avv. Chiara Rigosi per il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. La Dott. Eliana Genovese aveva fatto pervenire comunicazione di impossibilità a presenziare alla seduta.

La Presidente Dott. Castaldini ha dato lettura della proposta di regolamento del Comitato, che è stato approvato all'unanimità. È stata data lettura della delibera del 9 aprile 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha istituito i CPO decentrati presso i Consigli Giudiziari, nonché dell'art. 45 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

per il triennio 2012-2014, relativa all'organizzazione dell'ufficio in caso di Magistrati in stato di gravidanza, maternità e malattia.

Il Comitato ha deliberato di effettuare il monitoraggio presso tutti gli uffici del distretto al fine di accertare il numero dei Magistrati donna e uomo, nonché le rispettive funzioni svolte negli uffici.

Il Comitato inoltre si è determinato ad attivare un indirizzo e-mail cui tutti i singoli Magistrati possano far riferimento per ogni eventuale segnalazione o richiesta di chiarimento.

E' stata infine fissata nuova seduta al 3 dicembre 2012, alle ore 15.30 presso la stanza dell'anticamera del Presidente della Corte d'Appello. In tale data saranno invitate anche le componenti del precedente CPO, nonché i Magistrati che avevano espresso la propria disponibilità a far parte del Comitato.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Rigosi per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla **riunione di insediamento del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna**, tenutasi il 29 ottobre 2012.

Nel corso della riunione sono state elette Presidente del Comitato l'Avv. Rosa Lucente e Segretario l'Avv. Angiola Vancini, e si è deciso di attivare l'indirizzo e-mail pariopportunita@ordineavvocatibologna.net per raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti dei Collegi, nonché di creare un'area apposita, nel sito dell'Ordine, per inserirvi documentazioni, comunicati, materiali utili, ecc. La Presidente del Comitato Avv. Lucente predisporrà una circolare e-mail da inviare a tutti i Collegi per informarli dell'avvenuta costituzione del CPO, e per segnalare l'attivazione della e-mail e dell'area dedicata del sito.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di esprimere alle Colleghe elette le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dell'intero Consiglio.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla **riunione del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario**, che si è tenuta il 4 febbraio 2013.

Nel corso della riunione si è discusso del ruolo e delle funzioni proprie del Comitato e sono state avanzate proposte concrete da elaborare e sottoporre all'esame del Consiglio Giudiziario.

In particolare, è stato evidenziato il ruolo del C.P.O. nella materia tabellare. La circolare ministeriale sulla formazione delle tabelle prevede l'obbligatoria consultazione preventiva del C.P.O. nella procedura di formazione della proposta tabellare e nelle sue successive modifiche, al fine di garantire l'adozione, obbligatoria per i dirigenti dell'ufficio, di misure organizzative tali da rendere compatibile con le esigenze familiari il lavoro dei Magistrati in stato di gravidanza o in maternità o con prole di età inferiore a tre anni.

Il C.P.O. si occupa anche dei problemi relativi all'organizzazione dell'ufficio nel caso di Magistrati con problemi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività d'ufficio, nonché di Magistrati che siano genitori di prole con situazioni di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.

Il C.P.O. ha ritenuto opportuno, prima della predisposizione delle future tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, elaborare delle linee guida da trasmettere ai dirigenti degli uffici nell'ottica della migliore organizzazione degli stessi, per consentire alle donne Magistrato di contemperare le esigenze familiari collegate alla maternità e ai compiti di cura con quelle professionali e volte, nello stesso tempo, a raggiungere l'efficienza anche attraverso una nuova cultura organizzativa che valorizzi le specifiche attitudini, per garantire un giusto equilibrio tra vita familiare e professionale anche attraverso i congedi parentali, che rappresentano un diritto-dovere di entrambi i genitori.

Ai dirigenti degli uffici saranno inoltre richieste informazioni ai fini della rilevazione quantitativa e qualitativa del lavoro giudiziario svolto dai Magistrati in maternità o paternità e sulla incidenza della maternità e paternità nelle assenze dal servizio, e più in generale sull'organizzazione dell'ufficio in caso di Magistrati in stato di gravidanza, maternità e malattia.

Con riferimento agli uffici di Procura, pur non essendo previsto dall'ordinamento giudiziario l'intervento del Consiglio Giudiziario sui progetti organizzativi delle Procure, come invece previsto per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il C.P.O. ha rite-

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

nuto di poter esprimere pareri sui progetti organizzativi predisposti dal dirigente dell'ufficio, qualora vi siano problematiche o criticità in tema di organizzazione del lavoro in caso di assenza dal servizio per maternità e paternità ed eventuali rientri.

I pareri del C.P.O. saranno trasmessi al Consiglio Giudiziario, che potrà esaminarli ed eventualmente trasmettere le proprie valutazioni al C.S.M.

Recentemente, il C.P.O. ha espresso un parere in materia di calcolo del periodo decennale di permanenza nelle medesime funzioni. In particolare, ha ritenuto che, in applicazione dei principi fondamentali di tutela della maternità, di non discriminazione di genere e di tutela della donna madre lavoratrice, si deve ritenere che l'art. 4 del Regolamento del C.S.M. debba essere interpretato *in bonam partem*, nel senso che l'assenza dal lavoro continuativa dovuta a maternità determini l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima per la decennalità per tutti i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, quando complessivamente siano superati i tre mesi di assenza, anche se la sola astensione facoltativa sia inferiore ai tre mesi e anche se tali periodi siano intervallati con ferie e/o malattia, trattandosi di assenza continuativa dovuta alla maternità. Il Consiglio Giudiziario ha fatto proprio il parere espresso dal C.P.O. e ha trasmesso gli atti al C.S.M.

Le materie di cui si occupa il C.P.O. sono, oltre all'organizzazione degli uffici, i trasferimenti, i congedi per malattie, l'applicazione della legge n. 104/1992, la maternità e il relativo congedo.

Nel corso del dibattito numerose sono state le questioni poste: ad esempio, è stato evidenziato che sarebbe opportuno prevedere la possibilità di affiancare un Giudice onorario al Magistrato che si trovi in difficoltà per il carico familiare, attraverso la modifica del concetto di "carico aggiuntivo", ovvero che nel concetto di "carichi esigibili" si dovrebbe poter tener conto delle problematiche inerenti ai carichi familiari.

E' stato altresì evidenziato come sia opportuno, nel caso di problematiche familiari o di salute, che il magistrato le evidenzi nell'autorelazione nel caso di valutazione di professionalità, affinché tali elementi siano valutati sia dal dirigente dell'ufficio nel suo rapporto, sia dal Consiglio Giudiziario nel parere.

Al fine di favorire le segnalazioni di problematiche o richieste di informazioni al C.P.O., è stato istituito un indirizzo e-mail dedicato, già attivo: pariopp.ca.bologna@giustizia.it.

Quella del 4 febbraio 2013 è stata la prima riunione pubblica del C.P.O., che ha deciso di fissare incontri periodici con i dirigenti degli uffici giudiziari e i Magistrati del Distretto.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Rigosi per il riferimento.

(adunanza dell'11 febbraio 2013)

26) IUS BOLOGNA SPORT

Riferisce il Tesoriere Avv. Tiziana Zambelli sulle **richieste di contributo pervenute dai vari gruppi dello Ius Bologna Sport**, e in particolare dall'associazione "Le Toghe nel Pallone" (che ha esposto spese per euro 17.000,00), dallo Ius Bologna Ciclismo (che ha chiesto un contributo di euro 2.500,00), dallo Ius Bologna Tennis (che ha chiesto un contributo di euro 4.000,00), dallo Ius Bologna Sci (che ha chiesto un contributo di euro 2.577,00), dall'AquariJus (che ha chiesto un contributo di euro 1.400,00), e dallo Ius Bologna Runners (che ha chiesto un contributo di euro 2.900,00).

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, verificate le disponibilità di bilancio per le spese destinate allo sport, delibera di riconoscere all'associazione "Le Toghe nel Pallone" un contributo di euro 3.400,00, allo Ius Bologna Ciclismo un contributo di euro 2.000,00, allo Ius Bologna Tennis un contributo di euro 1.000,00, allo Ius Bologna Sci un contributo di euro 500,00, all'AquarJus un contributo di euro 500,00 e allo Ius Bologna Runners un contributo di euro 500,00, mandando al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 22 aprile 2013)

27) VARIE

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro che il Consigliere Avv. Antonio Spino, autore del libro "**Vademecum per la difesa penale - Svolgimento processuale e dovere di competenza**", edito dalla Maggioli, ne ha fatto pervenire una copia donandola alla biblioteca del Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, compiacendosi per l'importante lavoro, delibera di ringraziare il Consigliere Avv. Antonio Spino e di collocare il libro nella biblioteca, a disposizione per la consultazione da parte di tutti i Colleghi.

(adunanza del 29 ottobre 2012)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla richiesta pervenuta in data 6 novembre 2012 dall'Università di Bologna di **adesione a costo zero al progetto denominato "Smart Cities - Law Effective Costs"**, al quale partecipano anche il Tribunale e la Corte d'Appello di Bologna, di cui illustra l'abstract con l'elenco delle sperimentazioni da attuare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di aderire al progetto, mandando al Presidente per la sua sottoscrizione e restando in attesa di conoscere gli sviluppi.

(adunanza del 12 novembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sul **protocollo "Patto per la Giustizia della città di Bologna"**, richiamato quanto già riferito all'adunanza del 16 luglio 2012, il cui testo è stato rielaborato, a seguito delle osservazioni inviate dai rappresentanti degli enti sottoscrittori, fra le quali anche quelle formulate dal Presidente Avv. Callegaro, con modifiche marginali e verrà sottoscritto il 14 dicembre 2012.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il testo come distribuito dal Presidente e di mandare allo stesso per la sua sottoscrizione.

(adunanza del 3 dicembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta in data 19 novembre 2012 dall'Avv. Tullio Sturani, con la quale lamenta la interruzione della consuetudine del Consiglio di fornire il **servizio di raccolta delle adesioni di Colleghi del Foro per la pubblicazione di un necrologio sulla stampa locale in occasione della scomparsa di Colleghi**.

Il Presidente richiama i motivi, già illustrati, che hanno condotto alla soppressione del servizio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di ripristinare la consuetudine di raccolta delle adesioni dei Colleghi ai necrologi, regolamentando tale servizio con la previa richiesta di versamento anticipato di euro 50,00 per ciascun aderente, con un minimo di dieci aderenti, e di destinare al fondo di solidarietà forense gli eventuali importi che dovessero essere versati in eccedenza rispetto alla spesa effettiva.

(adunanza del 3 dicembre 2012)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato, quale delegato del Consiglio dell'Ordine, alla **riunione del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio che si è tenuta il 28 novembre 2012**.

Nel corso della riunione sono state elette l'Avv. Giada Grandi quale Presidente e l'Avv. Carla Cavina quale Segretario; nel comitato tecnico sono stati eletti, in sostituzione dei componenti scaduti, gli Avvocati Sandro Callegaro e Prof. Elena Zucconi Galli Fonseca.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 10 dicembre 2012)



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'**incontro con il Dott. Luigi Fadiga, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna** che si terrà il 15 gennaio 2013, alle ore 15, presso la sede del Consiglio allo scopo di creare l'occasione per presentare alle associazioni forensi invitate a tale primo incontro e che operano nel campo del diritto minorile e di famiglia la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge regionale n. 13/2011, operativa dal 16 marzo 2012, così consentendo al Garante Dott. Fadiga di presentarne i relativi programmi.

All'incontro saranno invitate le seguenti associazioni forensi operanti su base locale: A.D.G.I. (Associazione Donne Giuriste Italiane), A.G.I. (Associazione Giuriste Italiane), A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori), AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani), A.N.F. (Associazione Nazionale Forense), A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, Camera Minorile dell'Emilia-Romagna e Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli".

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 7 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla necessità di prevedere **modalità operative che consentano di incassare tempestivamente le quote annuali di iscrizione all'Albo**; in particolare, propone di prevedere, a parziale rettifica delle delibere di rango regolamentare adottate alle adunanze del 20 settembre 2004, 11 aprile 2005, 27 febbraio 2012 e 16 aprile 2012, che il Tesoriere invii annualmente, entro il 28 febbraio, un avviso via pec agli iscritti con l'invito al versamento della quota annuale entro il termine del 30 aprile e, per coloro che non avranno provveduto al versamento entro tale data, che il Tesoriere invii ai primi del mese di maggio una seconda pec con avviso che, in reiterato difetto di versamento entro il 30 agosto, decorso tale termine il Consiglio attiverà il procedimento di sospensione amministrativa dall'esercizio della professione, in conformità a quanto previsto all'art. 29 n. 6 della nuova legge ordinamentale forense, che dovrà essere poi effettivamente attivato nel successivo mese di settembre.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera in conformità alla proposta del Presidente.

(adunanza del 7 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sullo **svolgimento dell'assemblea annuale degli iscritti**, che si è tenuta il 23 gennaio 2013, rilevando come, dopo le relazioni del Presidente e del Tesoriere e l'approvazione dei bilanci, sia rimasto poco tempo per gli interventi da parte dei Colleghi presenti, e pertanto propone sin d'ora che, nella prossima occasione, l'assemblea venga organizzata in sala di adeguata capienza, per consentire lo svolgimento di relazioni, oltre che del Presidente e del Tesoriere, anche del Segretario, del componente del Consiglio Giudiziario, del Direttore della Fondazione Forense Bolognese, del Direttore dell'Organismo della Mediazione, del Presidente del Comitato Pari Opportunità, oltre che di quanti chiederanno la parola; propone inoltre che in tale contesto si proceda alla consegna dei premi Jacchia e Vighi e delle Toghe d'Oro ai Colleghi che hanno maturato 50 anni d'iscrizione all'Albo e che già non siano stati premiati nelle passate occasioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di preparare bozza di programma per lo svolgimento della prossima assemblea annuale, e di organizzare separatamente una manifestazione per la consegna delle Toghe d'Oro e dei premi Jacchia e Vighi, entro l'estate 2013.

(adunanza del 28 gennaio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla possibilità di attrezzare un armadio chiuso a chiave per le **toghe** personali dei Consiglieri, che così potrebbero custodirle in Consiglio, affinché vengano conservate ad uso personale ed esclusivo dei Consiglieri, anche al fine di recuperare toghe per l'uso da parte dei Colleghi.

Il Presidente riferisce inoltre che mancano all'appello sette toghe e che presso gli uffici di segreteria sono conservati sette documenti di Avvocati che hanno ritirato toghe e che non hanno richiesto in restituzione il proprio documento.

Il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che d'ora innanzi le toghe vengano noleggiate, anziché consegnate a titolo gratuito, al fine di ricavare un importo necessario a finanziare la periodica pulizia delle toghe e, possibilmente, l'acquisto di nuove toghe.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di scrivere ai sette titolari dei documenti custoditi presso il Consiglio richiedendo la restituzione della toga e, all'esito eventualmente negativo della restituzione delle toghe mancanti, di aprire fascicolo disciplinare nei confronti dei Colleghi che risulteranno non averle restituite; delibera inoltre di approvare la proposta del Segretario di noleggiare le toghe, al prezzo di euro 5,00, mandando agli uffici di segreteria di predisporre il modulo da compilare per il ritiro e la riconsegna delle toghe e al Segretario di darne comunicazione agli iscritti mediante circolare e-mail.

(adunanza del 25 febbraio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla **riunione del tavolo "Patto per la giustizia"** che si è svolta il 17 aprile 2013.

Nella riunione è stato presentato un progetto che dovrebbe essere finanziato dall'Unione Europea.

Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha riproposto in tale sede la questione, già posta all'ultima riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile, della istituzione di uno sportello informativo in Tribunale per l'amministrazione di sostegno. A tale riguardo, il Presidente Avv. Callegaro ha riferito che la recente legge n. 247/2012 ha istituito lo Sportello per il cittadino e ha chiesto al Comune di mettere a disposizione del Consiglio dell'Ordine spazi adeguati, dentro e fuori il Tribunale, per poter svolgere il servizio di consulenza gratuito ai cittadini, in tutte le materie giuridiche e quindi anche in quella dell'amministrazione di sostegno, che il legislatore ha affidato agli Avvocati.

Il Vice Sindaco Dott. Silvia Giannini ha espresso adesione entusiastica; la Dirigente amministrativa del Tribunale per i minorenni Dott. Rosalba Di Francesco ha rilevato come non opportuna la eventuale istituzione di uno sportello informativo in Tribunale sull'amministrazione di sostegno, affidato a cittadini appartenenti ad associazioni di volontari.

Sono stati creati alcuni gruppi di lavoro, con invito al Consiglio dell'Ordine a designare un proprio componente a farne parte.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Callegaro di coltivare, anche al di fuori del tavolo "Patto per la giustizia", i rapporti con il Comune di Bologna per recuperare spazi adeguati per lo Sportello per il cittadino; delibera inoltre di designare i seguenti Consiglieri a partecipare ai gruppi di lavoro costituiti all'interno del tavolo "Patto per la giustizia": il Consigliere Avv. Alessandro Lovato per il gruppo "PCT standard"; il Consigliere Avv. Vincenzo Florio per il gruppo "Tribunale per i minorenni"; il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il gruppo "Amministrazione di sostegno"; il Consigliere Avv. Flavio Peccenini per il gruppo "Smart City"; il Consigliere Avv. Federico Canova per il "Gruppo CEPEJ"; e il Presidente Avv. Sandro Callegaro per il gruppo "URP e sistemi di orientamento".

(adunanza del 22 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sul recente fatto di cronaca, riportato dalla stampa nazionale, riguardante **l'aggressione e le gravi lesioni subite dall'Avv. Lucia Annibali del Foro di Urbino**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Sandro Callegaro di esprimere all'Avv. Lucia Annibali, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, le espressioni di solidarietà dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, porgendo alla Collega i più sinceri auguri di pronta guarigione, nella speranza che simili episodi di bieca violenza non abbiano più a ripetersi.

(adunanza del 22 aprile 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla lettera pervenuta il 29 aprile 2013 dall'Avv. Carla Belvederi con la quale comunica che nel mese di maggio 2013 aprirà un **"Centro di Mediazione Familiare"** a Grizzana Morandi, in località Pian di Setta, presso il centro civico "Le Caselline", allegando il relativo opuscolo illustrativo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e preso atto, delibera di segnalare all'Avv. Belvederi che all'attività del "Centro di Mediazione Familiare" appaiono, a questo Consiglio, per analogia applicabili le modalità e i limiti previsti dal Consiglio Nazionale Forense nel recente Regolamento per lo Sportello del cittadino, approvato dal C.N.F. in data 19 aprile 2013, e ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Si comunichi.

(adunanza del 6 maggio 2013)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla e-mail pervenuta il 3 maggio 2013 dall'Avv. * del Foro di * in risposta alla lettera dello stesso Presidente del 18 aprile 2013, con la quale la Collega, che aveva preso a noleggio una **toga** del Consiglio il 16 aprile senza poi restituirla, è stata invitata a restituirla ovvero a rifonderne la spesa al Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente riferisce inoltre sulla necessità di rivedere la organizzazione del servizio di noleggio delle toghe da parte del Consiglio, onde evitare il ripetersi di episodi di smarrimento delle stesse.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di promuovere azione civile nei confronti dell'Avv. * per il recupero della toga ovvero dell'importo della spesa sostenuta per l'acquisto della stessa, riservando la nomina del difensore; delibera inoltre di numerare tutte le toghe attualmente custodite presso la sede del Consiglio e di consegnarle ai richiedenti, previo deposito di documento d'identità e versamento dell'importo di euro 5,00 (destinato alla pulizia, manutenzione e acquisto delle toghe), con accompagnamento di ricevuta riportante la seguente dichiarazione: *"Il sottoscritto Avv. ... dichiara di ricevere in data odierna la toga n. ..., in uso precario, impegnandosi a restituirla, presso la sede del Consiglio dell'Ordine, entro e non oltre le ore 9.30 del giorno seguente. In caso di restituzione tardiva, il Consiglio riserverà i provvedimenti del caso, intendendosi in ogni caso dovuta la ulteriore somma di euro 5,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione"*.

(adunanza del 13 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sull'**incontro avuto, presso la sede del Consiglio, con i 22 M.O.T. (Magistrati Ordinari in Tirocinio) attualmente in attesa di destinazione presso il Tribunale di Bologna**, che si tenuto il 16 maggio 2013, su richiesta della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale, del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, al quale hanno partecipato anche i Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Stefano Goldstaub e Gino Martinuzzi.

Il Presidente riferisce che l'indomani dell'incontro il Dott. Michele Guernelli, referente della Scuola Superiore della Magistratura, che ha anch'esso partecipato alla riunione insieme all'altro Magistrato Dott. Piero Messini D'Agostini, ha indirizzato al Consiglio lettera con quale ha ringraziato per la fattiva disponibilità, collaborazione e accoglienza, sottolineando l'utilità degli argomenti trattati (nuova legge professionale forense, aspetti deontologici comuni, competenze del Consiglio dell'Ordine, processo telematico, liquidazione dei compensi professionali) per una visione e un percorso di comune riflessione fra Magistratura e Avvocatura sulle tematiche e i rapporti fra le rispettive aree professionali, segnalando che tale percorso di collaborazione fra la Scuola Superiore della Magistratura e il Consiglio dell'Ordine, in accordo con il C.N.F., sarà probabilmente seguito anche per il futuro.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento.

(adunanza del 20 maggio 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro di avere partecipato il 30 maggio 2013 alla manifestazione promossa dall'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e dalla Fondazione Redenti presso l'Università di Bologna in occasione del **50° anniversario della morte del Prof. Avv. Enrico Redenti**, alla quale era stato invitato per un ricordo del Prof. Avv. Redenti quale Avvocato e Presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Il Presidente riferisce di avere, nell'occasione della preparazione del proprio intervento, consultato i verbali del Consiglio dell'Ordine nel periodo della presidenza del Prof. Avv. Redenti, e di avere così potuto osservare che egli propose e fece approvare il primo regolamento disciplinare del Consiglio, nella prima settimana successiva alla sua nomina a Presidente; che, da quanto traspare dai verbali, nel Consiglio dell'Ordine regnava un clima di assoluta cortesia e di rispetto non meramente formale fra i Consiglieri, tanto che ogni qualvolta un Consigliere era assente da un'adunanza per motivi di salute venivano riportati a verbale gli auspici di pronta guarigione, anche risultando che sia avvenuto che gli altri Consiglieri si recassero in visita al Consigliere ammalato; che ogni volta che un Consigliere si trovava impossibilitato a partecipare all'adunanza del Consiglio mandava comunicazione di giustificazione dell'assenza, di cui veniva dato atto a verbale; infine, che i verbali delle adunanze raramente superavano le tre pagine e che le adunanze del Consiglio non erano a cadenza settimanale, ma più rade.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento e per le interessanti notizie ricavate dalla lettura dei risalenti verbali.

(adunanza del 3 giugno 2013)

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla riunione avuta il 23 maggio 2013 con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, cui ha partecipato insieme al Consigliere Avv. Antonio Spinzo e all'Avv. Achille Melchionda, per identificare il luogo in Tribunale dove collocare la **targa in memoria dell'Avv. Giorgio Ambrosoli**.

Nel corso della riunione è stata identificata la parete davanti all'ingresso del Tribunale della Libertà e proposta come data per la cerimonia di scopertura l'11 luglio 2013.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di ottenere preventivo di spesa per la fornitura e l'installazione della targa, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione.

(adunanza del 3 giugno 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, richiamata la delibera assunta all'adunanza del 26 marzo 2012, di avere predisposto **interpellanza**, distribuita in copia ai Consiglieri, **alla Direzione Regionale delle Entrate sul problema della doppia tassazione dei decreti ingiuntivi in materia di compensi professionali**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringraziato il Consigliere Avv. Martinuzzi, delibera di approvare l'interpellanza nel testo predisposto dalla stesso, mandando al Presidente per la sua sottoscrizione e invio; delibera inoltre di mandare al Consigliere Avv. Martinuzzi di dare notizia agli iscritti della presentazione dell'interpellanza da parte del Consiglio, mediante circolare e-mail.

Si comunichi, inoltrando copia dell'interpellanza, all'Avv. Patrizia Orselli.

(adunanza del 3 giugno 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla proposta del Consigliere Avv. Antonio Spinzo di omaggiare l'Avv. Mario Giulio Leone, autore del logo del Consiglio dell'Ordine, di una **spilla di rappresentanza del Consiglio**, che contiene la riproduzione del logo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di accogliere la proposta, mandando al Presidente per la consegna all'Avv. Leone; delibera inoltre di non porre in vendita agli iscritti le spille con il logo del Consiglio dell'Ordine, che verranno utilizzate esclusivamente per attività di rappresentanza dei Consiglieri e per omaggio del Consiglio ad Avvocati e terzi in genere quale espressione dei sentimenti di gratitudine e di condivisione del Consiglio dell'Ordine.

(adunanza del 24 giugno 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla convocazione dell'incontro a Roma, presso il C.N.F., del 3 luglio 2013 in previsione del programmato **incontro con il Ministro della Giustizia sul contenuto del d.l. cd. "Fare"**.

Viene esaminato collegialmente il contenuto del d.l. con riferimento alle parti di diretta incidenza sulla disciplina dell'ordinamento forense, in particolare sul reclutamento dei magistrati onorari e sul tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di partecipare alla riunione, rimanendo in attesa di conoscere gli esiti della stessa.

(adunanza del 24 giugno 2013)

Riferisce il Presidente Avv. Sandro Callegaro sulla necessità di fissare un'altra data per la **manifestazione di premiazione delle "Toghe d'Oro"**, che si svolgerà al Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna.


Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di identificare una nuova data, in periodo successivo al 20 settembre 2013, rimanendo in attesa di aggiornamento.

(adunanza del 24 giugno 2013)



ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Pubblichiamo il Protocollo d'intesa, raggiunto grazie soprattutto al lavoro svolto dalla Collega avv. Patrizia Brandi, che il Consiglio dell'Ordine e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, hanno siglato, volto ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione di cui alla specifica normativa in materia di contenzioso tributario, come previsto dall'art. 17 *bis* del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011.



Ordine degli Avvocati di Bologna

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA

VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo *mediazione*) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati (di seguito indicati come “Avvocati”), e Agenzia delle entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli Avvocati l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna (di seguito, per brevità, Ufficio) e l'Ordine degli Avvocati di Bologna (di seguito, per brevità, Ordine), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2

Impegni dell'Ordine

L'Ordine si impegna a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

L'Ordine, inoltre, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali l'Avvocato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente.

Art. 3 Impegni dell'Ufficio

L'Ufficio si impegna a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dall'Avvocato, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del Contribuente;
4. utilizzare i recapiti indicati dall'Avvocato per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell'Avvocato munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
6. promuovere, anche su richiesta dell'Avvocato, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente;
7. formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;

8. rendere edotto l'Avvocato circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
9. ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
10. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4

Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all'Ordine e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

Art. 5

Divulgazione del Protocollo

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

6

Art. 6 Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 12 DIC. 2012

Per l'Agazia delle entrate

Per l'Ordine degli Avvocati di Bologna

Il Direttore provinciale

Il Presidente

Dott. Patrizia Zamboni



Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie,
comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica.
Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

ISCRITTI NELL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA NELL'ANNO 2012

Iscritti nell'Albo degli Avvocati al 31 dicembre 2012	4.516
Iscritti per la prima volta nell'Albo ordinario degli Avvocati nell'anno 2012	220
Cancellati dall'Albo ordinario degli Avvocati nell'anno 2012	82
Iscritti per la prima volta nel Registro dei praticanti nel 2012	287
Iscritti per la prima volta nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio nel 2012	137
Iscritti nell'Elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici al 31 dicembre 2012	87
Iscritti nell'Elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno al 31 dicembre 2012	66

IL NUMERO DEGLI AVVOCATI IN PARLAMENTO

XVII Legislatura (in corso)	PdL	PD	M5S	Lega Nord	Scelta Civica	Per le autonomie, PSI	Misto	Totale
Senato	16	11	4	3	2	2	-	38
Camera	20	36	3	2	4	-	7	72
Totale	36	47	7	5	6	2	7	110

XVI Legislatura (2008-2012)	PdL	PD	IdV	UdC	Lega Nord	Misto	Futuro e Libertà	Popolo e Territorio	Totale
Senato	27	13	3	1	2	-	-	-	46
Camera	40	15	4	4	5	14	6	3	91
Totale	67	28	7	5	7	14	6	3	137

Dunque, considerando che il numero complessivo dei Parlamentari – fra Camera e Senato ed esclusi i senatori a vita – è di 945 (630 deputati e 315 senatori), la percentuale di avvocati, rispetto alla composizione del Parlamento, nell'attuale legislatura è calata dal 14,5% all'11,6%, rispetto alla legislatura precedente.

(elaborazione dati da *Italia Oggi*)

SPECIALE GEMELLAGGIO con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa

ORDINI FORENSI DI BOLOGNA E TOLOSA: GEMELLATI

SANDRO CALLEGARO

La proposta di unire in un gemellaggio l'Ordine di Bologna con quello di Tolosa è pervenuta, inaspettata, dal Presidente – il *Bâtonnier* – dell'Ordine di Tolosa Frédéric Douchez.

Nell'esaminare la corrispondenza pervenuta al Consiglio, sempre molto abbondante, il mio primo impulso, in tutta onestà, era stato quello di accantonare la lettera di presentazione dell'iniziativa e di invito, riservando il tempo a mia disposizione per questioni ben più importanti.

La cosa però continuava a ronzarmi nella testa, mi distraeva, disturbava i miei pensieri; mi era tornato alla memoria che Giovanni Berti Arnoaldi Veli mi aveva parlato di una collega italiana iscritta all'Ordine di Tolosa, l'avv. Annamaria Tripicchio Rogier che là lavorava e che aveva mandato una e-mail. Non ricordavo bene per cosa, ma sai quanta gente scrive stravaganze e chiede cose impossibili? Insomma, per riavere un minimo di concentrazione su quello che stavo facendo, ho dovuto fermarmi e rispolverare quel poco di francese che conosco e mettermi lì a leggere la lettera del *Bâtonnier*.

E mi si è aperto il cuore. Il riferimento colto alla storia della nostra e della loro Università, le più antiche del mondo, il parallelo e naturale percorso di crescita delle arti notarili e legali, le attenzioni riservate ai giovani laureati e avvocati, la simpatia che ispirava e con la quale egli si esprimeva, le opportunità che potevano essere offerte ai nostri praticanti e giovani avvocati, mi hanno fatto cambiare rotta.

Accantonato per un momento quanto avevo sul tavolo, in poche battute ha preso forma e concretezza la proposta di gemellaggio. Per un viaggio ufficiale in Francia non potevo dimenticare che tra i nostri iscritti c'è anche il Console onorario di Francia, l'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che a buon titolo avrebbe dovuto accompagnare la nostra missione.

Il Consiglio, attento e sensibile, ha immediatamente compreso e conseguentemente deliberato in tal senso.

Il resto... è cronaca e riflessione che la bella penna di Giuliano ci regala.

Un ringraziamento va anche a mia figlia Cecilia che ha curato la traduzione della relazione di uno dei vincitori della *Conférence du stage du Jeune Barreau*, che di seguito viene riportata.

LA TRASFERTA A TOLOSA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL GEMELLAGGIO

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Il 7 giugno 2013, a Toulouse, che noi italianizziamo in Tolosa, il nostro Ordine ha sottoscritto una convenzione di gemellaggio con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa. Il Presidente avv. Sandro Callegaro ne ha dato notizia con una lettera circolare a tutti gli iscritti. Il testo bilingue della convenzione è stato subito inserito nel web dell'Ordine, ed è qui pubblicato di seguito.

Si è trattata di un'esperienza estremamente positiva sotto molti punti di vista, anche per la tangibile atmosfera

di considerazione sociale che i francesi riservano all'avvocatura, tanto che il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense – il *Barreau* – di Parigi, per ciò stesso, è insignito della prestigiosa onorificenza della Legion d'Onore.

Al gemellaggio – che è il primo sottoscritto dall'Ordine di Bologna – si è giunti dopo un percorso di approfondimento condotto dai due Consigli, anche tramite l'impegno appassionato della collega avv. Annamaria Tripicchio Rogier, avvocato italiano che vive

e lavora a Tolosa. Il nostro Presidente avv. Sandro Callegaro è stato invitato dall'Ordine di Tolosa per la cerimonia di sottoscrizione della convenzione di gemellaggio, alla quale il Consiglio dell'Ordine mi ha incaricato di accompagnarlo, nella mia veste di console onorario di Francia a Bologna.

Perché stringere un gemellaggio con un Ordine straniero, si potrebbe legittimamente chiedere il lettore? Non c'è una norma giuridica che lo disciplini (ma in effetti neppure una norma che



lo vietì). Il nostro ordinamento professionale è fondato sugli Ordini: che sono contemporaneamente sia l'insieme di persone che esercitano la stessa professione, sia l'ordinamento che organizza e regola tale loro attività. E certo, nell'autonomia degli Ordini rientra quella di organizzarsi – nel rispetto della legge – e di prendere ogni iniziativa atta a promuovere, difendere e facilitare le attività professionali.

Il criterio che regola il nostro ordinamento liberale e democratico è quello per cui è lecito tutto ciò che non è proibito, e non vige invece il criterio totalitario per cui è proibito tutto ciò che non è espressamente consentito. Dunque, è pienamente lecito che un Ordine decida di gemellarsi con un altro Ordine, come in effetti avviene da tempo, specie all'estero.

Quali sono le ragioni che hanno convinto il nostro Consiglio dell'Ordine ad arrivare al suo primo gemellaggio?

Il fatto è che l'orizzonte professionale si è allargato, in parallelo con lo sviluppo delle economie e degli scambi. Attraverso *internet*, oggi ogni professionista è in grado di conoscere e relazionarsi con tutti i colleghi; anche la difesa giudiziale può essere oggi svolta in ogni luogo d'Italia, senza limitazione al distretto; l'indirizzo di posta elettronica certificata sostituisce l'elezione di domicilio; il

confine degli affari, e dunque della contrattualistica e del contenzioso, non coincide con i confini nazionali. Se tutto questo attribuisce a ogni iscritto un grado di maggiore autosufficienza rispetto al passato, va contemporaneamente crescendo la necessità che anche le istituzioni dell'avvocatura si relazionino direttamente, per fornire agli iscritti un ausilio e un riferimento, non solo di tipo materiale. L'avvocato di Bologna deve potersi relazionare, anche all'estero, con le istituzioni dell'avvocatura, e deve poterle sentire un po' sue. In fin dei conti, un Ordine gemellato ci deve sentire a pieno titolo come confratelli o *confrères*, al pari dei suoi iscritti.

La scelta di Toulouse, come atto iniziale di questo percorso di gemellaggio, è apparsa esemplare. Già le città di Bologna e di Toulouse sono gemellate, dal 1981, ed è un gemellaggio assai attivo. Si tratta di due città simili nelle dimensioni e nel numero di abitanti, nell'essere città storiche, sedi di università antichissime (la nostra, certo, è la più antica del mondo; ma anche Tolosa è molto antica e prestigiosa) e di scuole di diritto (di Tolosa era il grande giurista Jacques Cujas, che abbiamo studiato come Cujacio). Per il colore dominante dei suoi edifici, Tolosa è chiamata in Francia la città "rosa", così come per la stessa ragione Bologna è detta "la rossa".

La convenzione di gemellaggio è stata firmata nella sede (meglio, nel palazzo) dell'Ordine di Tolosa, con discorsi dei Presidenti di entrambi gli Ordini. Pubblichiamo di seguito il discorso del Presidente (il *Bâtonnier*) del *Barreau* di Tolosa Frédéric Duchez. Il Presidente avv. Callegaro ha portato in dono le pubblicazioni curate dal nostro Consiglio e dalla Fondazione Forense Bolognese, la medaglia e la spilla di rappresentanza del Consiglio dell'Ordine di Bologna. A sua volta, il Presidente del *Barreau* di Tolosa ha fatto omaggio di un bellissimo libro sulla storia e l'attività dell'Ordine di Tolosa.

Erano presenti come ospiti, invitati anche in coincidenza con l'annuale *Rentrée solennelle du Jeune Barreau* (che poi è una sorta di inaugurazione dell'anno dell'Ordine), i Presidenti – o gli *ancien Président* (che in Francia hanno un ruolo istituzionale) – di vari *Barreau* francesi, e una delegazione del *Barreau* di Montréal. Contemporaneamente al nostro gemellaggio, l'Ordine di Tolosa ha siglato un analogo gemellaggio con il *Barreau* di Gand, in Belgio.

Dopo la sottoscrizione, tutti i partecipanti si sono trasferiti all'Anfiteatro Cujas, aula magna dell'Università di Toulouse 1, dove si è svolta la cerimonia della *Rentrée* presieduta dal Presidente (il *Bâtonnier*) del *Barreau* di Tolosa Frédéric Duchez, affiancato dai tre suoi predecessori.

SPECIALE GEMELLAGGIO con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa

Il clou della cerimonia, però, è stato la pubblica presentazione dei vincitori della *Conférence du stage*, oggi chiamata *Conférence du Jeune Barreau*.

La *Conférence du stage* è una creazione degli Ordini degli avvocati francesi, che data sin dall'inizio dell'Ottocento. Si tratta di una sorta di concorso di eloquenza, riservato ai giovani avvocati, i quali in tal modo si fanno conoscere e in pratica "si presentano" ai confratelli. Sono anche una dimostrazione dell'autonomia organizzativa degli Ordini, la cui istituzione in Francia è assai più antica rispetto all'Italia. Di più: secondo alcuni studiosi francesi, attraverso le *Conférence du stage* gli avvocati della prima metà dell'Ottocento hanno potuto acquisire in Francia un ruolo pubblico, e una funzione in senso lato politica, sia come gruppo che come singoli, tale da costituirsi come la vera classe dirigente della Terza Repubblica. Perché in effetti la Terza Repubblica francese – quella nata dopo la sconfitta di Sedan e la fine del Secondo Impero (1870), e finita nel 1940 – è tuttora definita dagli storici come "la Repubblica degli avvocati": a significare la compattezza di una classe di giuristi che, facendo tesoro della propria abilità nel discutere pubblicamente dei diritti, oltre che delle affinità e delle relazioni sociali interne a un corpo assai compatto, divenne la spina dorsale del rinnovato stato repubblicano. E difatti molti uomini politici influenti di quel periodo (da Léon Gambetta a Raymond Poincaré ad Alexandre Millerand e molti altri) furono avvocati, affermatasi inizialmente nelle *Conférence* e poi nel difendere in processi seguiti dalla opinione pubblica. E già Alexis de Tocqueville, all'inizio del secolo, aveva profetizzato che l'avvento del regno dei giuristi avrebbe coinciso, in Francia, con l'avvento della democrazia.

Questa sorta di nobile competizione pubblica dei giovani più brillanti che entrano nella professione viene tuttora praticata, ed è molto interessante e suggestiva, e meriterebbe di essere emulata anche da noi.


La pubblica presentazione avviene nell'aula magna, come si è detto.

Tutti gli avvocati che assistono indossano la toga, così come i giovani conferenzieri. I primi tre o quattro premiati pronunciano la loro prolusione, sul tema che ognuno di loro ha scelto, e divengono fino all'anno successivo "segretari della conferenza". Non c'è un premio in denaro, o in altre utilità, se non una medaglia e una pergamena: il fatto di essere apparso bravo e meritevole agli occhi dei confratelli fa sì che i premiati ricevano subito proposte di essere associati o vengano comunque accolti negli studi legali più affermati. Ed è questo, in fondo, quello che è più ricercato e desiderato.

Alla premiazione era presente anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione. Certo, gli avvocati in Francia sono molti, ma molti meno che in Italia. Se guardate il sito del

Barreau di Toulouse, ove è anche riprodotto il bel bollettino che esso pubblica, vedrete che a Toulouse, città grande più o meno come Bologna, gli avvocati iscritti all'albo all'inizio di quest'anno erano 1.360: e Toulouse è, per numero di iscritti, il quarto Ordine della Francia. Ma i gemellaggi servono proprio per conoscere le differenze, per confrontarsi con realtà diverse, e – perché no? – anche per riflettere su nuove iniziative da prendere a imitazione di chi le ha già positivamente sperimentate.

In conclusione, per dare ai nostri lettori un'idea concreta della *Conférence* alla quale abbiamo assistito, pubblichiamo nelle pagine seguenti il discorso di una delle vincitrici alla *Rentrée solennelle du Jeune Barreau*.



Discours de Jumelage Barreau de Bologne et Toulouse

DEUX VILLES – DEUX UNIVERSITES – DEUX BARREAUX

Les villes de Bologne et de Toulouse ont de grandes ressemblances.

Ce sont deux villes qui ont un riche passé.

Bologne est une ville qui a été fondée par les Etrusques en 530 avant Jésus-Christ.

Son nom provient du mot d'origine celtique Bononia puisqu'elle fut conquise par les Boyens.

C'est une ville qui s'est très rapidement développée sous l'empire romain puisqu'elle comptait jusqu'à 10.000 habitants en 88 avant Jésus-Christ.

Après un long déclin, elle s'est développée, à nouveau, jusqu'au XI^{ème} siècle où elle connaît une période de croissance extraordinaire jusqu'à 1088 où est créée l'Université de Bologne qui est la plus vieille université en Europe.

Des personnes illustres ont fréquenté cette université au Moyen-Age comme Inénius, Dante, Boccaccio, Pétrarque.

Toulouse est une ancienne ville romaine qui va se développer notamment entre le XIII^{ème} et le XI^{ème} siècle.

Ce sont surtout les deux universités parmi les plus vieilles d'Europe même si l'université de Bologne, celle que l'on a appelée « *Lo studio* » est la plus vieille puisque créée en 1088, qui ont permis l'essor de ces deux villes.

Bologne a accueilli, à partir du XI^{ème} et du XII^{ème} siècle des étudiants qui venaient de l'Europe entière.

SPECIALE GEMELLAGGIO

con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa

Elles sont aujourd'hui deux grandes métropoles puisque l'une compte près de 400.000 habitants, Bologne, et l'autre, près de 600.000 habitants, Toulouse.

Bologne a gardé cette tradition universitaire et reste un important centre culturel mais aussi un très grand nœud commercial, industriel ainsi que de communication.

Toulouse, de son côté, est une des capitales mondiales de l'aéronautique et accueille plus de 100.000 étudiants.


Nos deux Barreaux ne pouvaient que se développer et c'est dans ce cadre universitaire, commercial et industriel qu'ils l'ont fait.

Le Barreau de Bologne, créé immédiatement après l'unité italienne en 1874, compte aujourd'hui plus de 4.000 avocats (4.070 exactement dont la moitié sont des conseils d'entreprise).

Le Barreau de Toulouse, de son côté, est composé de 1.350 avocats.



Frédéric DOUCHEZ



TRADUZIONE

Le città di Bologna e di Tolosa si assomigliano molto. Entrambe vantano un ricco passato.

Bologna fu fondata dagli Etruschi nel 530 a.c. Il suo nome deriva da una parola d'origine celtica: Bononia, perché fu conquistata dai Boi.

La città si sviluppò molto velocemente sotto l'impero romano, contando già 10.000 abitanti nell'88 a.c.

Dopo un lungo declino, si sviluppò nuovamente fino all'XI secolo, quando conobbe un periodo di crescita straordinario: nel 1088 vi venne fondata la più antica università d'Europa.

Nel medioevo frequentarono la sua università illustri maestri come Irnerio, Dante, Boccaccio, Petrarca.

Tolosa è un'antica città romana che ha trovato sviluppo specialmente fra il XIII e l'XI secolo.

Sono state soprattutto le due università, fra le più antiche d'Europa (anche se quella di Bologna, che veniva chiamata "lo Studio", è la più antica, essendo stata fondata nel 1088), a consentire l'espansione delle due città.

Bologna ha accolto, a partire dal XI e XII secolo, studenti che venivano da tutta Europa.

Le due città sono oggi due grandi metropoli: Bologna ha 400.000 abitanti, Tolosa 600.000.

Bologna ha custodito la sua tradizione universitaria e resta un importante centro culturale ma anche un grande nodo commerciale, industriale e di comunicazione.

Tolosa, da parte sua, è una delle capitali mondiali dell'aeronautica e accoglie più di 100.000 studenti.

I nostri due Ordini non potevano che crescere, e lo hanno fatto in questo contesto universitario, commerciale e industriale.

L'Ordine degli Avvocati di Bologna, creato subito dopo l'unità d'Italia nel 1874, conta oggi più di 4.000 avvocati

L'Ordine di Tolosa, da parte sua, conta 1.350 avvocati.



SPECIALE GEMELLAGGIO con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa

**Il discorso di una delle vincitrici
alla *Rentrée Solennelle du Jeune Barreau* dell'Ordine
degli Avvocati di Tolosa**

CINQUANTASEI PER CENTO

CAROLINE BARBOT-LAFITTE

Non preoccupatevi, non sono qui per discutere con voi dell'ultimo sondaggio Ipsos Ifop Bva sulla popolarità del Presidente. Non sono nemmeno qui per intonare *a cappella* una canzone di Georges Brassens.

56% è la percentuale di donne iscritte al nostro Ordine nel 2013.

Facendone parte, vi devo confessare che dopo avere frequentato l'università, dove la percentuale di ragazze arrivava all'80%, non me ne ero mai resa conto. È stato necessario che un veterano dell'avvocatura tradizionale mi sussurrasse all'orecchio lamentandosi perché me ne accorgessi.

Effettivamente è vero: dove sono gli uomini? Alcuni vi vedrebbero certamente la vittoria di un secolo di lotta per la parità dei sessi. Altri vi vedrebbero una minaccia ancora più grande del continente asiatico.

Vittoria, può essere, ma di cui noi, figlie della generazione Y, non possiamo prenderci il merito. Perché non è mai stata la nostra battaglia. Non lo è mai stata perché siamo nate, cresciute, siamo state educate con questa certezza: basta essere il migliore, maschio o femmina. La generazione del merito.

Perciò, se la maggioranza tra voi, come me, non ha mai considerato per un secondo che il fatto di essere una donna potesse essere un problema, è anche perché altri prima

di noi hanno consacrato le loro vite affinché potessimo non pensarci affatto.

Noi siamo la vittoria delle generazioni precedenti. Abbiamo l'uguaglianza nel sangue. A tal punto che il giorno in cui mi sono iscritta all'Ordine di Tolosa mi è stato consegnato il modulo del Consiglio Nazionale degli Ordini, che permette a ciascuno di ottenere una licenza professionale. Dopo avere classicamente compilato nome e cognome e l'anno del giuramento, bisogna scegliere se si preferisca essere "*avocat*" o "*avocate*".

Io ho scelto "*avocat*". Sono certa di non essere stata la sola. Perché è quello che sono. Prima di essere una donna e indipendentemente da questo. Un "*collega*" tra tanti.

L'ho fatto senza neppure rendermi conto del fatto che il solo avere la scelta sia in realtà un vero lusso. Il lusso che devo a molti altri io l'ho rinnegato senza riflettere. Perché l'uguaglianza naturale non ha bisogno di essere rivendicata.

Questa "*e*", questa semplice "*e*" rivela tuttavia un secolo di lotta, da Jeanne Chauvin a Gisèle Halimi. Da Camille Claudel a Virginia Woolf. E se la loro lotta è oggi usata impropriamente in qualche combattimento inaudito, come quello che ha segnato la fine dell'uso della parola "*mademoiselle*" in quanto discriminatorio nei con-

fronti del genere femminile, sarebbe ingrato non averne coscienza. È un omaggio che voglio rendere loro.

56%. È questo che segna la vittoria? Non voglio perdere di vista il fatto che parlo dell'ambito dell'avvocatura. Ed è proprio per questo che sono qui. Per parlarvi di noi.

Spingendomi poco lontano posso trovare senza fatica percentuali inverse di cui ci si commuoverà meno: una scuola di ingegneria, un consiglio d'amministrazione di un'impresa di CAC 40.

So anche che ci sono altri paesi nel mondo. So che ci sono altre "minoranze visibili" meno rappresentate.

Questi 56% non vogliono negare le altre realtà. È l'arbitrario del discorso. Avrei potuto parlarvi del 33% delle donne che abbandona la professione prima ancora di festeggiare i dieci anni di attività, o del numero 1.9, che rappresenta lo scarto di retribuzione medio tra avvocati uomini e donne con la stessa anzianità, o del 25, che corrisponde alla percentuale di donne nei nostri organismi rappresentativi, ma ho scelto di parlarvi del 56.

Questo 56 di cui vi parlo vuole certamente dire molto, ma soprattutto ci parla di noi. In un paese dove, che io sappia, non esiste nessuna politica di controllo delle nascite e dove ogni due bambini nati in media uno è maschio, come spieghere il fatto che

il 77% degli studenti avvocati delle nostre scuole sono donne? È perché hanno indossato prima la veste?

L'esodo maschile potrebbe trovare spiegazione nell'impoverimento della professione, essendo gli uomini attirati "per natura" dal guadagno e le donne, nella loro "naturale" ricerca per la giustizia, pongono la redditività solo in secondo piano?

Potrebbe essere per lo sviluppo vertiginoso del contenzioso familiare, all'indomani dell'adozione della legge sul matrimonio per tutti?

Sicuramente no. Perché questo farebbe il gioco di quei frigidisti e ridurrebbe il mondo a questa opposizione: rosa ragazza / blu ragazzo.

Ho cercato una spiegazione razionale e rassicurante, cari colleghi, ma non l'ho trovata. Allora sono tornata all'essenziale: 56.

Ma questo 6, che viene esibito con tanta fierezza, non è in fondo di troppo? Questo 6 non incarna in se stesso una rottura dell'uguaglianza? Una di quelle che, per un'applicazione matematica delle leggi della natura, non può che accrescersi: se l'80% degli studenti che escono dalle nostre scuole sono ragazze e se l'80% dei colleghi vicini alla pensione sono uomini, il calcolo è semplice, senza incognite.

Non si dovrebbe cercare un rimedio? Ho letto non molto tempo fa uno studio americano che promuoveva una politica di discriminazione positiva destinata a far tornare gli uomini in quegli ambiti abbandonati, tra cui specialmente quello del diritto. Una sorta di WWF della specie maschile.

La vera domanda è "come"? A quelli che dicono che si sono favorite le donne instaurando il congedo di maternità, impedendo così la rottura del contratto di collaborazione al rientro dal parto, permettendo loro di uscire alle 18.30, potrei rispondere

che per far tornare gli uomini basterebbe ristabilire lo *ius primae noctis*, ottenere delle riduzioni per i campi da golf e degli incentivi sull'acquisto di auto sportive.

Ma non lo dirò, perché avrete ormai capito, spero, che non vi sto dicendo tutto questo cantando vittoria né facendo il gioco di un femminismo ormai superato.

È davvero più facile oggi essere una donna avvocato che la minoranza visibile è diventata maggioranza? Non ne sarei così sicura.

Certo siamo capaci di fare tanto quanto gli uomini. La verità è che questa conquista dell'uguaglianza assoluta alla fine ha fatto di noi degli uomini. Lavoriamo tanto quanto loro, siamo pronte agli stessi sacrifici, fumiamo e beviamo altrettanto.

Il fatto è che noi però siamo donne. E questo non è grave. A volerlo negare con tanta insistenza, abbiamo creato un androide perfezionista la cui esigenza verso se stesso non ha pari se non nel senso di colpa che lo opprime.

Quel senso di colpa che scaturisce dal non poter essere né bravi avvocati né buone madri, con molteplici vite che tentiamo di condurre in parallelo.

Questo senso di colpa non è altro che la conseguenza delle lotte passate, iscritte nel profondo di ciascuna di noi, della generazione Y e non.

Delle donne incastrate in una morsa. Tra la certezza che dobbiamo essere degli "uomini" nell'ambito professionale e la volontà di restare donne sul piano personale. Questo supplizio



SPECIALE GEMELLAGGIO con l'Ordine degli Avvocati di Tolosa

che ci trincerava ai limiti della schizofrenia collettiva e ci immerge in questa frustrazione segreta che non fa di noi né delle buone madri né delle buone donne, né dei bravi avvocati.

Convinte che, in una congiuntura economica tesa, potremo essere sostituite non appena la nostra produttività sarà messa in discussione.

Persuase che, in un momento in cui l'essere conta meno dell'apparire, bisogna essere belle e avere sempre l'aria allegra.

Lavorare tardi ma rientrare presto, ecco l'equazione. Equazione a un'incognita dove x è bello, buono, uomo e donna allo stesso tempo. Un calcolo insolubile verso l'ineluttabile implosione.

E se il postulato iniziale secondo il quale le donne dovrebbero accedere all'uguaglianza fosse ormai superato? Se fosse giunto il momento di cambiare la chiave di lettura, di lasciare questa concettualizzazione arcaica che si basa sulla dualità tra i sessi, che non esiste se non nella loro

opposizione. Opposizione che ha sì permesso l'uguaglianza teorica della donna con l'uomo, ma che oggi ha raggiunto i limiti della sua dinamica.

È così che le nostre problematiche si ricollegherebbero. L'uguaglianza al di là del genere.

Permettetemi di riprendere i numeri di cui vi ho parlato. Il bello dei numeri è si possono rigirare a piacimento. Vi ho parlato di 3 donne su 10 che abbandonano la professione nei primi dieci anni di esperienza. 2 uomini su dieci fanno lo stesso. Si tratta allora di una mera questione di sesso?

Non si tratterà piuttosto di una rivendicazione al di là del genere per vivere un po' diversamente? È un dato di fatto. Sempre di più gli uomini rivendicano, così come le donne, di conciliare le loro molteplici vite, di piegare la curva del tempo.

Non converrebbe dunque smettere di negare il genere per poterlo superare al meglio? Saremo pienamente uomini e donne avvocati, la funzione come unità, la toga come scudo.

Ci interrogheremo sulla nostra professione al di là delle ancestrali e sterili rivalità tra Tristano e Isotta, al di là delle caricature utilizzate. La considereremo da un altro punto di vista.

La renderemo compatibile con la nostra ricerca al di là del genere di uno sviluppo personale, perché il dibattito si è spostato fino a qui, cari colleghi, senza che ce ne rendessimo conto.

La nostra epoca da molto tempo ci ha guidato, nell'effervescenza della sua ricerca sfrenata della felicità, nella sua assoluta volontà di rimettere l'individuo al centro della scacchiera delle nostre esistenze. La battaglia dell'uguaglianza ci ha disarmati lasciando campo libero alla nostra natura universale.

Continuiamo allora a essere dei bravi soldatini! Ma dei bravi soldatini coscienti.

Degli uomini – donne maturi. Delle donne – uomini perfetti. Degli avvocati migliori.



ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	- 7 GIU. 2013
PROT. N. 6236	DATA PROT. 17 GIU. 2013

CONVENTION

Barreau de Toulouse
&
Barreau de Bologne



CONVENZIONE

TRA :

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TOLOSA, in persona del suo Presidente Avv. Frédéric DOUCHEZ, con sede in FR-31000 TOULOUSE - 13, rue des Fleurs
www.avocats-toulouse.com

Da una parte

E:

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in persona del suo Presidente avv. Sandro CALLEGARO, con sede in IT- 40121 BOLOGNE - Piazza Tribunali, 4
www.ordineavvocatibologna.net

Dall'altra parte

PREMESSA

Gli Ordini di Toulouse e di Bologna, intendono consolidare e sviluppare il legame privilegiato tra le due città che sono gemellate dal 1981.

Tale partenariato è volto a :

- permettere agli Avvocati dei due Ordini di sostenere e partecipare quali professionisti del diritto allo sviluppo degli scambi economici e culturali tra le due città. A tal fine, nella prospettiva della firma della presente Convenzione, gli Ordini hanno dato corso ad una significativa attività di presa di contatto delle istituzioni delle rispettive città al fine di inserire il presente gemellaggio in un quadro multilaterale di più ampia portata e di fornirgli una valenza più significativa;
- migliorare il servizio reso ai cittadini e agli operatori economici attraverso una migliore conoscenza reciproca del diritto positivo e dei sistemi giuridici nazionali;
- favorire le relazioni tra i due Ordini, in particolare attraverso la reciproca informazione circa le questioni legate alla deontologia, lo scambio permanente di esperienze e la condivisione di

Ordre des Avocats au Barreau de Toulouse

Maison de l'Avocat - 13, rue des Fleurs - 31000 Toulouse - Tél. : 05 61 14 91 50 - Télécopie : 05 62 26 75 77 - E-mail : ordre@ordre-avocats-toulouse.fr

strumenti e competenze;

- permettere l'assunzione di posizioni o d'iniziativa comuni relativamente alla professione d'avvocato.

Tale partenariato intende allo stesso modo iscriversi nella vita delle rispettive città e regioni in tutte le sue componenti relative all'economia, alla cultura e allo sviluppo. L'armonizzazione istituzionale del presente gemellaggio verrà sviluppata e amplificata appoggiandosi sui molteplici legami già esistenti tra le due città di Tolosa e di Bologna.

ARTICOLO 1 : VITA DELLA PROFESSIONE

1-1. Gli Ordini di Tolosa e Bologna procederanno a scambi di opinioni ed informazioni relative in modo particolare alla professione, alla sua organizzazione, nonché ai diritti e ai doveri relativi alla libera circolazione comunitaria degli avvocati nel paese dell'Ordine di accoglienza così come del loro stabilimento (cfr. direttiva « Libertà di stabilimento degli avvocati »).


1-2. Gli Ordini di Tolosa e Bologna s'impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le evoluzioni giuridiche, fiscali, o sociali relative all'esercizio della professione d'Avvocato a livello nazionale.

Gli stessi s'informeranno in modo particolare sulle regole relative alla libera circolazione degli avvocati nell'ambito della Comunità nonché dell'applicazione della direttiva « Libertà di stabilimento degli avvocati » e forniranno tutti i dettagli necessari ai due Ordini per affrontare responsabilmente la loro obbligazione d'informazione e d'assistenza nei confronti dei propri membri.

ARTICOLO 2 : FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE

2-1. Gli Ordini s'impegnano a promuovere gli scambi di giovani colleghi e praticanti avvocati, compreso nell'ambito dei programmi dell'unione europea.

L'Ordine di Tolosa s'impegna ad accogliere giovani colleghi e/o praticanti provenienti dall'Ordine di Bologna desiderosi di approfondire le loro conoscenze di diritto francese tramite stages pratici in



studi qualificati.

Gli stessi impegni sono sottoscritti dall'Ordine di Bologna per quanto concerne gli avvocati dell'Ordine di Tolosae e gli allievi della scuola d'avvocato di Tolosa.

Gli Ordini stabiliranno di comune accordo il numero di posti disponibili ogni anno, ove ve ne siano, e si occuperanno direttamente della selezione dei candidati. La scuola degli avvocati di Tolosa contribuirà – così come lo fa nell'ambito degli scambi già esistenti con gli altri ordini gemellati – all'arricchimento e alla buona riuscita degli stages. La stessa faciliterà in modo particolare la partecipazione degli stagisti alle manifestazioni e ai cicli di studio e di formazione permanente offerti agli Avvocati dell'Ordine di Tolosa.

2-2. I firmatari organizzeranno seminari rivolti ai propri membri su tutte le materie facendo riferimento alle numerose e diverse competenze che caratterizzano i due Ordini.

Le commissioni dei due Ordini opereranno con i loro omologhi mediante l'organizzazione di scambi, riunioni, seminari che, compatibilmente con le rispettive leggi nazionali, potranno valere ai fini della formazione professionale permanente.

ARTICOLO 3 : FACILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

3-1. Gli avvocati membri dell'Ordine di Tolosa potranno organizzare i propri appuntamenti di lavoro nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, siti in IT- 40121 BOLOGNE - Piazza Tribunali, 4, previa prenotazione al numero + 39 051 582209

L'ordine degli avvocati di Bologna mette a disposizione dei membri dell'ordine di Tolosa i propri servizi al fine di facilitare tutte le loro pratiche legate all'attività professionale in Italia.

3-2. Gli avvocati membri dell'Ordine di Bologna potranno organizzare i propri appuntamenti di lavoro nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Tolosa, siti in FR-31000 TOULOUSE - 13, rue des Fleurs, previa prenotazione al numero +33 (0)5 61 14 91 50.

L'ordine degli avvocati di Tolosa mette a disposizione dei membri dell'ordine di Bologna i propri servizi al fine di facilitare tutte le loro pratiche legate all'attività professionale in Francia.



ARTICOLO 4 : CARTA DEI GEMELLAGGI

4-1. Con la firma della presente convenzione, l'Ordine di Bologna aderisce alla comunità dei gemellaggi dell'Ordine di Tolosa.

Aderendo alla comunità dei gemellaggi dell'Ordine di Tolosa, l'Ordine di Bologna avrà l'opportunità di sviluppare relazioni bilaterali multiple.

4-2. Con la firma della presente convenzione, l'Ordine di Tolosa aderisce alla comunità dei gemellaggi dell'Ordine di Bologna.

Aderendo alla comunità dei gemellaggi dell'Ordine di Bologna, l'Ordine di Tolosa avrà l'opportunità di sviluppare relazioni bilaterali multiple.


ARTICOLO 5 : SCAMBI CULTURALI E SPORTIVI

In quanto fonte di arricchimento e di sviluppo reciproco, il gemellaggio oggetto della presente convenzione sarà motivo di scambi culturali e sportivi.

Sarà fatto ogni sforzo possibile per incoraggiare gli scambi culturali tra gli ordini favorendo a tale scopo le relazioni tra la Commissione Cultura dell'Ordine di Tolosa e la Commissione Cultura dell'Ordine di Bologna. Gli scambi potranno, alla stessa maniera, iscriversi nell'ambito di iniziative delle regioni Emilia-Romagna e Midi-Pyrénées.

ARTICOLO 6 : REFERENTI

Sono nominati dai rispettivi ordini gli avvocati referenti del presente gemellaggio, i quali avranno un compito di propulsione e sviluppo delle attività e degli scambi introdotti dalla presente convenzione. Essi dovranno confrontarsi permanentemente ed incontrarsi almeno una volta all'anno per fare il punto sulle iniziative intraprese e su quelle future.



ARTICOLO 7 : MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata per iscritto dagli Ordine di comune accordo.

Gli allegati saranno aggiornati regolarmente secondo la diligenza dei referenti di ciascun Ordine a seguito di semplice consultazione reciproca e senza obblighi di forma o scadenze specifiche.

Una copia della convenzione modificata o aggiornata nei suoi allegati sarà depositata presso l'ordine degli avvocati di ciascuno dei due Ordini firmatari.

ARTICOLO 8 : ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dei Presidenti del Consiglio dell'Ordine di Tolosa e di Bologna, su riserva di ratifica da parte dei rispettivi Consigli dell'Ordine.

Fatto a Tolosa, il 7 giugno 2013 in quattro copie, di cui due per ogni Ordine.

Presidente

Avv. Frédéric DOUCHEZ

Tolosa



Presidente

Sandro CALLEGARO

Bologna

30 Aprile 2013




L'ACCESSO TELEMATICO AGLI ATTI DELL'ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI BOLOGNA E DEI COMUNI ADERENTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, PER LA CONSULTAZIONE E STAMPA DEI CERTIFICATI DI STATO CIVILE

ALESSANDRO LOVATO

Nella primavera 2013 il Consiglio dell'Ordine, tramite la propria Commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico", è riuscito a finalizzare un importante progetto, che era da tempo in cantiere e che costituisce senz'altro un altro passo in avanti verso l'informatizzazione dello studio legale e della nostra attività professionale.

Nell'ambito delle iniziative e dei progetti per l'informatizzazione, il Consiglio dell'Ordine è stato infatti accolto nella "CN-ER" (Community Network Emilia Romagna, prevista dall'art. 4 bis della legge regionale n. 11/2004) attraverso l'adesione al sistema "FedERa", che è che il sistema progettato da Lepida s.p.a. (società a capitale interamente pubblico che costituisce lo strumento tecnico e attuativo del Piano Telematico Emilia Romagna - PITER) quale sistema di riferimento per la CN-ER per la gestione dell'identità digitale degli utenti dei servizi telematici erogati dall'intero sistema regionale.

La possibilità riconosciuta all'Ordine degli Avvocati di Bologna di aderire al sistema e così di entrare a fare parte di questo importante *network* e, soprattutto, di consentire così ai propri iscritti di usufruire dei servizi del sistema, è stata resa possibile anche per le garanzie telematiche che il nostro Ordine era in grado di offrire tramite il proprio "Punto d'Accesso".

Ricordiamo che il Punto d'Accesso (PdA) è l'infrastruttura informatica intermedia che consente a chi vi è iscritto di utilizzare tutta una serie di servizi telematici: ad esempio, la consultazione in tempo reale dei propri fascicoli, l'invio telematico di atti e ora anche l'accesso ai servizi anagrafici dello stato civile. La garanzia che viene data dall'iscrizione al PdA è che per l'iscrizione è necessario essere in possesso di un certificato di autenticazione (*smart-*

card "tradizionale" in formato tessera oppure in chiavetta USB), in modo tale che chi vi accede è correttamente identificato. È per questo motivo che al PdA dell'Ordine degli Avvocati di Bologna può iscriversi solamente un avvocato del Foro di Bologna.

A valle dell'adesione al sistema, è stata stipulata una convenzione con il Comune e con la Provincia di Bologna a seguito della quale è stata riconosciuta la possibilità agli avvocati iscritti all'Ordine di Bologna di accedere direttamente al servizio *on-line* di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile per ottenere certificati stampabili e autentici, grazie al timbro digitale, per conto degli avvocati stessi o dei loro clienti.

È una possibilità certamente utile per tutti i legali, spesso impegnati nella ricerca di dati anagrafici relativi a controparti, testimoni o clienti, poiché si tratta di un'attività che spesso richiede tempo ed energie e che di sovente ci ha visto impegnati in accessi o contatti telefonici o epistolari presso gli uffici dello stato civile di Bologna o dalla provincia, per cercare di ottenere un certificato di residenza, stato di famiglia, matrimonio, ecc.

Per facilitare l'accesso a tali funzionalità, per collegarsi al servizio anagrafe del Comune di Bologna e dei Comuni della Provincia che hanno già aderito al progetto abbiamo fatto attivare nella "Consolle dell'Avvocato" un *link* denominato "accesso anagrafe", collocato sotto il *link* della funzione "Live" nel *menu* di sinistra della pagina iniziale.

Cliccando sul *link* si apre una nuova pagina ove appariranno due nuovi *link*: "accesso anagrafe del Comune di Bologna" e "accesso anagrafe altri Comuni"; cliccando il *link* prescelto si viene automaticamente indirizzati alla pagina corrispondente.

Per l'accesso all'anagrafe del Comune di Bologna si viene invitati a scegliere attraverso quale gestore accedere agli atti dello stato civile; a quel punto, cliccando su "selezione" nel *menu* a tendina, sotto alla scritta "scegli il tuo gestore di credenziali", occorre selezionare "Ordine degli Avvocati di Bologna" e, con un percorso piuttosto facile e intuitivo, si riuscirà a ottenere, visualizzare e stampare i certificati anagrafici messi a disposizione.

Il percorso da seguire per i Comuni della Provincia di Bologna è leggermente differente, posto che appena si clicca sul corrispondente *link* si viene reindirizzati alla pagina della Provincia dedicata ai "servizi demografici per intermediari", dove peraltro è disponibile in formato pdf una guida per la consultazione dedicata agli avvocati, e dove si può selezionare il Comune di interesse, tra quelli che hanno già aderito all'iniziativa.

Una guida di istruzioni al servizio, predisposta dalla Commissione "Informatizzazione e PCT" del Consiglio, è in ogni caso pubblicata nell'area "Processo Civile Telematico" del sito *internet* del nostro Ordine. Abbiamo già avuto occasione di utilizzare il sistema e ottenere certificati e informazioni con grande facilità e risparmio di tempo e costi. Registriamo con soddisfazione che il numero dei Comuni che aderiscono all'iniziativa, consentendo agli avvocati l'accesso ai loro atti dello stato civile, continua ad aumentare.

L'auspicio, in definitiva, è che essere entrati a far parte della Comunità Network Emilia Romagna possa costituire un primo e importante passo per poter accedere ai servizi *on-line* che si andranno progressivamente ad aggiungere nel prossimo futuro, a disposizione dell'intera comunità.

IL PUNTO SULLA PEC: LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE INSINUAZIONI AL PASSIVO NEI FALLIMENTI E LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DA PARTE DEI DIFENSORI

STEFANO GOLDSTAUB

Non è semplice condensare in un unico articolo l'autentico *tsunami* di norme primarie e non che dal 2008 hanno tentato, spesso non riuscendovi, di disciplinare e regolamentare l'uso della PEC.

Il significato dell'acronimo è oramai noto; molto meno intelligibili sono i motivi che avevano indotto il legislatore, nel novembre 2008, a imporre all'avvocatura, e in generale ai professionisti iscritti a un albo, di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, da comunicare al proprio Ordine o Collegio di appartenenza, il quale a sua volta avrebbe avuto l'onere di comunicare alla pubblica amministrazione l'elenco degli indirizzi.

Segnaliamo incidentalmente che – così come previsto dall'art. 5 del d.l. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, e dal d.m. attuativo del 19 marzo 2013 – a far data dal 20 giugno 2013 sul sito www.inippec.gov.it è possibile consultare l'indirizzo di posta elettronica certificata "pubblica" dei professionisti e delle imprese. Ad oggi risultano censiti circa tre milioni di imprese (anche individuali) e poco meno di 800.000 professionisti.

Dal d.l. n. 185/2008, come detto, molta acqua è passata sotto i ponti.

Oggi l'indirizzo pec "pubblico" ha, di fatto, stravolto il codice di procedura civile: a norma del nuovo art. 125 c.p.c., esso deve essere indicato negli atti introduttivi, pena l'aumento del 50% del contributo unificato; inoltre, con uno degli ultimi interventi (il d.l. n. 179/2012), esso viene individuato come unico strumento di comunicazione fra le Cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'Appello e l'avvocatura

(a breve, in generale fra Cancellerie e parti del giudizio).

Anche in questo caso il legislatore ha previsto sanzioni, forse ben più severe e gravi del semplice aumento del contributo unificato, ovvero la non comunicazione del provvedimento, con notifica in Cancelleria e decuplicazione del diritto di copie qualora il difensore ne facesse richiesta, non avendo ricevuto per i motivi di cui sopra la relativa comunicazione.

Se quindi oggi le comunicazioni dalle Cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'Appello civili e gli avvocati costituiti potranno avvenire solamente in via telematica, con la legge n. 228/2012 è stato anche fissato un termine – al 30 giugno 2014 – decorso il quale le comunicazioni fra gli avvocati e la Cancelleria dei Tribunali, ovvero i depositi degli atti successivi al primo atto difensivo e, per i procedimenti monitori, di tutti gli atti di quel procedimento, dovranno essere obbligatoriamente effettuate in via telematica, ovvero via pec seppure integrata nel programma di gestione del Processo Civile Telematico.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana che probabilmente modificherà le modalità attraverso le quali svolgere la nostra professione più della stessa introduzione dei fax e in generale dell'informatica.

Il legislatore, con i due provvedimenti citati, ha anche regolamentato l'utilizzo della PEC al di fuori del PCT, non limitando lo strumento alle comunicazioni fra le Cancellerie e l'avvocatura.

All'art. 17 del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) è stata

infatti riformata la legge fallimentare, con una massiccia introduzione di norme che regolamentano l'uso dell'informatica e della PEC.

In particolare, è stato previsto che la parte, assistita o meno da un difensore, debba procedere all'inoltro della propria istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 l.f. obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore nell'avviso ex art. 92 l.f., con onere anche di indicare l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni del curatore.

Pur presentando la norma profili di disarmonicità con quanto previsto dalle norme che disciplinano la materia del PCT (non è obbligatorio indicare il proprio indirizzo PEC "pubblico" né sembra essere obbligatorio comunicare l'istanza attraverso l'utilizzo di PEC), non si può non sottolineare come l'intervento del legislatore rappresenti un primo esperimento di binario unico per le comunicazioni fra soggetti diversi dall'avvocatura e dalla Cancelleria.

Ferma restando la necessità che l'atto d'insinuazione al passivo e i relativi documenti siano trasmessi in via telematica all'indirizzo PEC indicato dal curatore, precisiamo quali – secondo l'opinione predominante in dottrina e giurisprudenza – siano le esatte modalità con le quali si deve formare l'atto di insinuazione.

All'art. 17 del d.l. n. 179/2012 viene previsto che il ricorso possa essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed essere formato ai sensi degli articoli 21 comma 2 ovvero 22 comma 3 del d.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche. Orbene, nes-

sun problema interpretativo emerge rispetto alla prima soluzione, quella disciplinata dall'art. 21 comma 2 del citato d.lgs. che prevede la possibilità di firma digitale di atto formato elettronicamente. Per chi utilizza normalmente la "Consolle dell'Avvocato" non c'è nessun problema: si redige l'atto con sistema di videoscrittura, non lo si stampa, lo si converte in formato pdf e lo si sottoscrive digitalmente seguendo le indicazioni contenute nella guida allegata alla circolare n. 17/2013 del Consiglio dell'Ordine (pubblicata, come tutte le circolari in materia, nell'area Processo Civile Telematico nel sito internet dell'Ordine).

In questa ipotesi, la procura dovrà essere sottoscritta dalla parte e dall'avvocato e scansionata (noi consigliamo che anche questa sia firmata digitalmente). Per i documenti basta una semplice scansione e l'invio senza alcuna necessità di firma.

Più controversa è l'interpretazione di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del d.lgs. n. 82/2005, secondo cui le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Al di là della forma non particolarmente felice della previsione normativa, parte della dottrina ha sollevato non poche censure sia riguardo al fatto che l'art. 71 prevede regole tecniche di futura emanazione sia perchè, pur nella salvezza delle regole vigenti, la norma impone di volta in volta di indagare sull'idoneità del documento per come è stato formato e trasmesso. Peraltro, l'eventuale non correttezza della formazione dell'atto comporterebbe l'irricevibilità dello stesso. Sotto questo profilo alcuni Tribunali (uno su tutti, Trieste) hanno dato indicazioni nel senso che tutti gli atti (ovviamente esclusi i documenti) debbano essere sottoscritti digitalmente.

A quanto ci risulta, il Tribunale di Bologna ha optato per la soluzione che

prevede la necessità di firma digitale solamente nell'ipotesi di trasmissione di atto informatico, ovvero nel caso di trasformazione del file in formato pdf e di trasmissione dell'atto direttamente al curatore senza previa firma e scansione.

In forza di quanto sopra illustrato, appare del tutto evidente che la soluzione indicata dall'art. 21 comma 2 (trasformazione in pdf e firma digitale) sia quella preferibile, perchè immune da qualsivoglia censura.

Attualmente, però, sembra essere preferita per ragioni meramente pratiche la soluzione di firmare e scansionare l'atto, senza farlo seguire da un'ulteriore firma digitale. Auspichiamo, entro breve, di poter stilare un protocollo d'intesa con la Sezione Fallimentare che, almeno per il Tribunale di Bologna, indichi l'esatto percorso da seguire.

L'intervento ancora più rilevante, perchè a carattere generale, è quello contenuto nella legge n. 228/2012, che ha introdotto modifiche al d.l.n. 179/2012 nella parte in cui, a sua volta, questo aveva modificato la legge n. 53/1994, ovvero la disciplina delle notifiche in proprio da parte degli avvocati.

Con quest'ultimo intervento, collegato alla norma regolamentare del d.m. n. 48/2013, dovrebbe essere delineato più chiaramente attraverso quali modalità l'avvocato potrà procedere alle notifiche in proprio via PEC, con ragionevoli certezze di raggiungere lo scopo e con grandi risparmi di tempo ed economici.

Con il d.m. n. 48/2013, il legislatore ha dettato le regole tecniche per la notifica in proprio via PEC, così come disciplinata dall'art. 16 *quater* della legge n. 221/2012, modificata dalla legge n. 228/2012.

La complessità della materia e a volte la difficoltà nell'interpretazione delle norme impone una certa prudenza nell'utilizzo dello strumento, per i motivi che illustriamo.

In primo luogo, occorre individuare gli atti che possono essere notificati in via

telematica. Certamente possono gli atti "propri", sia di natura informatica sia, come previsto al punto 2 dell'art. 16 *quater* della legge n. 221/2012, una copia informatica dell'atto formato su supporto analogico (gli atti scansionati).

Vediamo le modalità. Innanzitutto, il notificante deve utilizzare il proprio indirizzo PEC "pubblico", ovvero quello comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato: "notificazione ai sensi della legge n. 53/1994".

L'avvocato notificante deve allegare alla PEC l'atto, informatico o scansionato (nel primo caso l'atto dovrà essere salvato in formato pdf e firmato digitalmente), la procura, anch'essa informatica ovvero sottoscritta digitalmente dal cliente o scansionata, nonché la relazione di notifica che, necessariamente, deve essere un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale.

Il punto 5 del citato art. 16 *quater* individua gli elementi necessari alla validità della relata di notifica, senza peraltro prevedere sanzioni nell'ipotesi in cui uno degli elementi non venga indicato.

Si può ragionevolmente ritenere che tutti gli elementi indicati debbano essere presenti, pena la nullità e/o inesistenza della relata di notifica.

Si richiede di indicare: nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato notificante; gli estremi del provvedimento autorizzativo alle notifiche in proprio; nome, cognome e codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; l'indicazione del destinatario e il suo indirizzo di posta elettronica certificata; l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto tale indirizzo e l'attestazione di conformità allorquando l'atto da notificarsi non sia un documento informatico.

Rispetto a questa attestazione, prevista al punto 2 del citato art. 16 *quater*, tenuto conto che, statisticamente, sarà assai improbabile che la procura alle

liti sia firmata dal cliente digitalmente e, quindi, tenuto conto che la stessa dovrà sempre essere scansionata, dopo essere stata debitamente sottoscritta, in realtà riteniamo che essa debba essere sempre presente.

Al punto 6 viene previsto, altresì, che qualora l'atto da notificarsi sia in corso di causa, la relata contenga anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'anno e del numero del ruolo generale, onde identificare il procedimento.

In buona sostanza, se il documento da notificarsi è di natura informatica saranno presenti tre allegati: il documento informatico trasformato in pdf e digitalmente sottoscritto; la procura sottoscritta e scansionata; la relata di notifica digitalmente sottoscritta.

In ipotesi di documento scansionato (copia per immagine di documento informatico), è possibile che vi siano solo due allegati: l'atto principale unitamente alla procura; la relata di notifica.

Rispetto alla procura, sottolineiamo che al punto 5 del d.m. n. 48/2013 è previsto che la stessa debba essere considerata apposta in calce all'atto quando è rilasciata informaticamente su documento separato o su foglio separato poi scansionato. Ovviamente, nella procura devono essere indicati i riferimenti al fine di renderla riconducibile all'atto (parti del giudizio, ufficio giudiziario e oggetto del procedimento).

Al punto 3 del citato art. 16 *quater* è previsto che la notifica si perfezioni, per il notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Una volta inoltrato l'atto con le modalità illustrate sopra, l'avvocato notificante si trova ad affrontare il problema del deposito.

Il legislatore disciplina due ipotesi di deposito dell'atto notificato digitalmente: la prima, di fatto non possibile, è quella del deposito informatico

dell'atto notificato digitalmente; la seconda, ovvero quella del deposito cartaceo, prevede che l'avvocato depositi gli allegati contenuti nel messaggio di posta elettronica certificata, la ricevuta di accettazione, quella di consegna e l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs. n. 82/2005 (diversa dall'attestazione di conformità contenuta nella relata e relativa all'atto scansionato).

Rispetto al certificato di consegna, nelle regole tecniche, al punto 6 dell'art. 18 del d.m. n. 44/2011 come modificato dal d.m. n. 48/2013, viene previsto che la ricevuta di avvenuta consegna sia quella completa.

Attualmente, tale ricevuta è prevista di *default* dai gestori di posta elettronica certificata.

Rispetto a quanto illustrato i soli problemi, peraltro a nostro avviso superabili, sono quelli relativi alla individuazione dei pubblici elenchi e alla necessità di firmare digitalmente gli atti scansionati.

Rispetto alla prima problematica, alcuni interpreti hanno sottolineato come all'art. 16 *ter* della legge n. 221/2012 sia previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti, si intendono per pubblici elenchi solamente quelli che sono richiamati da tale norma.

Orbene, alla luce di questa previsione viene fatta discendere l'ipotesi che le notifiche in proprio possano essere effettuate solo successivamente a tale data.

In realtà, già oggi esistono pubblici elenchi e la norma prevede esclusivamente una eliminazione o accorpamento a far tempo da una certa data.

La seconda questione posta da alcuni interpreti è relativa alla necessità o meno di procedere alla sottoscrizione digitale degli atti scansionati.

In questo caso, in realtà la previsione del legislatore appare chiara, posto che sia al punto 2 dell'art. 16 *quater* della legge n. 221/2012 sia, soprattutto,

al punto 4 del d.m. n. 48/2013 viene espressamente previsto che l'attestazione di conformità debba essere contenuta nella relata di notifica, che – ricordiamo – dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta digitalmente. Di qui la inutilità di una ulteriore sottoscrizione.

Per quanto sopra illustrato, appare evidente che la notifica di atti propri in via telematica non presenti particolari difficoltà o incertezze.

Diverso è il discorso rispetto alla notifica di atti non propri, ovvero misti. Ci riferiamo, ad esempio, alla possibilità di notificare via PEC sentenze oppure atti composti da un atto proprio e da un provvedimento del giudice, ovvero a tutte le ipotesi di procedimenti azionati con ricorso che, ovviamente, necessitano di un provvedimento del giudice. Fra tutti, i provvedimenti monitorati.

Secondo alcuni, per queste ipotesi l'avvocato non può procedere all'attestazione di conformità necessaria per gli atti scansionati, essendo il suo potere di certificazione limitato esclusivamente agli atti propri.

Sul punto, la prudenza è ovviamente d'obbligo, anche se questo limite in capo all'avvocato notificante non pare di facile individuazione.

La questione sarà ovviamente posta all'esame in sede di Tavolo Tecnico al fine di essere poi discussa e auspicabilmente risolta in sede di Osservatorio sulla giustizia civile, anche se naturalmente un intervento chiarificatore del legislatore renderebbe tutto più semplice.

Una soluzione che potrebbe essere proposta in sede di Tavolo Tecnico potrebbe essere quella di ricomprendere nell'emanando provvedimento del giudice (sia esso decreto che ordinanza che sentenza) una dicitura che autorizza la notifica dell'atto anche via PEC.

Prima di questi passaggi, lasciamo naturalmente alla libera scelta dei colleghi di valutare l'opportunità o meno di procedere, anche per atti cd. "non

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

nativi" dell'avvocato, a notifiche via PEC.

In ipotesi di risposta affermativa, si dovranno comunque seguire le indicazioni relative alla notifica di atto "scansionato".

Non vi sono limiti di orario per le notifiche via PEC e dunque il termine ultimo sarà quello della mezzanotte del giorno di scadenza, ricordando sempre però che l'attestazione temporale potrebbe essere generata dal vostro gestore con ritardo anche in relazione all'accettazione. Si consiglia quindi sul punto di procedere non nell'immediata imminenza dell'ora di scadenza.

Sia le norme che, soprattutto, le regole tecniche appaiono non di semplice lettura e al momento della redazione di questo scritto non tutti i dubbi sono stati risolti, ma siamo certi che la prassi saprà risolverli anche attraverso l'utilizzo di tavoli condivisi e che, una volta reso affidabile e sicuro lo strumento, esso avrà un'importante divulgazione e, in molte materie, risolverà non po-

che questioni in ordine alla regolarità delle notifiche.

È del tutto evidente che, sotto questo profilo, l'indirizzo elettronico presenta vantaggi rispetto a quello fisico, perché il margine di errore è quasi annullato.

Ci saranno – anzi, già sono presenti – controversie soprattutto sulle modalità del deposito della prova dell'avvenuta notifica, ma rispetto alla materiale esecuzione della stessa, in realtà, l'operazione risulterà assai semplice, una volta che lo strumento informatico sarà maggiormente conosciuto dagli operatori.

Siamo forse all'inizio di un cambiamento epocale nel modo di svolgere la professione di avvocato e, soprattutto, di organizzare la stessa. In tempo di crisi è evidente che occorra fornire soluzioni che semplifichino l'attività, comportino risparmi di denaro e di tempo e offrano un servizio sempre più tempestivo e trasparente.

Già oggi si ipotizza che l'utilizzo della PEC si divulgherà non solo nell'ambito del processo civile, ma anche rispetto alle comunicazioni fra coloro che sono obbligati a essere possessori di un indirizzo pubblico e come tali facilmente raggiungibili.

Ovviamente, la PEC non ha solo lati positivi, ma impone al titolare sia un'attenta gestione della propria casella onde evitare che la stessa non sia più raggiungibile perché "riempita" sia una particolare attenzione rispetto alla scadenza.

Se rispetto alle comunicazioni di terzi il mancato rilascio della ricevuta di consegna non perfezionerà la trasmissione, nell'ambito del processo telematico l'impossibilità di comunicare alla casella PEC pubblica comporta la notifica in Cancelleria.

Lo strumento presenta quindi indubbi vantaggi, ma occorre che sia correttamente gestito dal titolare onde evitare che i vantaggi si trasformino in problemi.



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna

Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30**

I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “AUXILIUM”

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Negli ultimi mesi, i rapporti – tradizionalmente improntati a reciproca considerazione e a leale collaborazione – fra il Tribunale e l'avvocatura bolognese sono stati attraversati da un confronto dialettico che ha anche esitato, non per iniziativa dei soggetti direttamente coinvolti nella polemica, in qualche articolo apparso sulla stampa locale.

Occasione del contrasto è stato l'improvviso e inaspettato *dietro-front* operato dal Tribunale, unilateralmente, rispetto alla omologa e alla trascrizione dei trasferimenti immobiliari pronunciati all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio, dopo che tale prassi – in vigore senza problemi da lunghi anni presso il nostro Tribunale – era stata oggetto di un'analitica e condivisa regolamentazione, con un lavoro di molti mesi, mediante un Protocollo varato nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

Dopo alcuni mesi passati, con comune intenzione, a “ricucire lo strappo”, la vicenda ha infine trovato la sua soluzione, secondo un impegnativo percorso di cui questo articolo intende dare conto, anche a futura memoria: ovvero, affinché in futuro le problematiche che via via, inevitabilmente, nascono nell'amministrazione della giustizia possano sempre trovare la loro soluzione non a posteriori – a decisioni già prese – ma in via preventiva, grazie al tempestivo e doveroso coinvolgimento di tutti i soggetti destinatari delle decisioni, *in primis* l'avvocatura e tramite essa le parti sulle quali sono destinate a gravare, anche economicamente, le scelte interpretative e organizzative che vengono operate.

Non tutto il percorso risolutivo della vicenda è, al momento in cui scriviamo queste righe, definitivamente compiuto, ma la strada è oramai indicata chiaramente, con intese fra il Tribunale e l'avvocatura che hanno già trovato la loro formalizzazione nei verbali delle riunioni dell'Osservatorio che si sono susseguite in argomento.

La vicenda: come è noto nel Foro bolognese, nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna (e, in particolare, del suo gruppo di lavoro sul diritto di famiglia) è stato sottoscritto in data 23 maggio 2011 il “Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e delle persone”. Il Protocollo contiene un'ampia e dettagliata parte sulle formalità necessarie per i trasferimenti immobiliari pronunciati dal giudice nei verbali di separazione consensuale e di divorzio congiunto: dalla previsione analitica del contenuto del verbale alla documentazione e alle dichiarazioni necessarie ai fini dell'omologa e della successiva trascrizione nei registri immobiliari.

Alla bozza del Protocollo aveva lavorato intensamente, per qualche mese, un gruppo dell'Osservatorio costituito da magistrati, avvocati e cancellieri, coadiuvati per l'occasione dagli avvocati che costituiscono, presso il Tribunale, l'ufficio di segreteria dell'associazione dei notai che, quali coadiutori di giustizia, si occupano delle vendite delegate all'interno dei procedimenti espropriativi immobiliari.

La sottoscrizione del Protocollo era stata preceduta dalla presentazione della bozza del Protocollo in un affollato incontro che, organizzato dall'Os-

servatorio, si tenne l'11 maggio 2011 al Teatro Duse, al quale aveva partecipato come relatore anche il Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna, alla presenza sia del Presidente che della Dirigente amministrativa del Tribunale.

La bozza era stata in quella sede illustrata e sottoposta a pubblico dibattito, all'esito del quale – raccolte alcune utili indicazioni che erano emerse – il testo definitivo era stato così sottoscritto il 23 maggio seguente dal Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, dalla Dirigente amministrativa del Tribunale dott. Elena Barca e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avv. Lucio Strazziari, esattamente come è avvenuto per la sottoscrizione congiunta di tutti i Protocolli che sono stati, negli ultimi anni, elaborati e approvati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna: che è, per chi non lo sapesse, un tavolo permanente di confronto cui partecipano, con pari dignità, i rappresentanti della magistratura, dei funzionari amministrativi e dell'avvocatura bolognesi, quest'ultima con partecipazione sia dell'ente istituzionale (il Consiglio dell'Ordine) sia di tutte le associazioni forensi civilistiche maggiormente rappresentative.

Il testo del Protocollo è pubblicato nell'area “Osservatorio sulla giustizia civile” nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, insieme a tutti gli altri Protocolli e documenti elaborati dall'Osservatorio.

Pur essendo già stati sottoscritti, prima di quello di Bologna, alcuni Protocolli in materia di diritto di famiglia nell'ambito di altri Osservatori sulla giustizia civile nazionali, il Protocollo bolognese

si è immediatamente caratterizzato e distinto proprio grazie alla regolamentazione, assai analitica, delle formalità necessarie alle attribuzioni immobiliari pronunciate nei procedimenti di separazione e di divorzio.

Nel volgere di breve tempo, il Protocollo bolognese è così divenuto un modello di riferimento nazionale, che da più parti e in più occasioni di convegno è stato espressamente richiamato per la sua riconosciuta natura di primigenia regolamentazione di una prassi che – pur tradizionalmente radicata presso il Tribunale di Bologna così come presso la maggior parte dei Tribunali italiani (con l'eccezione, importante ma assolutamente minoritaria, del Tribunale di Milano) – non era mai stata prima di allora regolata con tale analiticità e attenzione.

E' stato così con grande sorpresa che il 29 novembre 2012 perveniva al Consiglio dell'Ordine il decreto emesso il giorno precedente dal Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari con il quale, *“considerato che i numerosi adempimenti gravanti sulla Cancelleria e le sempre minori risorse di personale hanno reso ormai insostenibile provvedere ai trasferimenti immobiliari concordati, in numero progressivamente crescente, tra i coniugi in sede di separazione consensuale e procedimenti analoghi (divorzi congiunti, modifiche delle condizioni di separazione o divorzio)”*, si disponeva che i procedimenti di separazione e divorzio iscritti a far data dal 1° gennaio 2013 non sarebbero più stati omologati ove avessero contenuto trasferimenti immobiliari, mentre i procedimenti iscritti in data antecedente e contenenti trasferimenti immobiliari sarebbero stati omologati solamente in presenza dell'impegno dei difensori a provvedere a loro cura alla trascrizione nei pubblici registri.

La sorpresa derivava non solo dal contenuto del decreto presidenziale, ma anche dal fatto che lo stesso venne percepito come un pronunciamento unilaterale in alcun modo preannunciato, nonostante appena otto giorni prima – il 20 novembre – si fosse tenuta una

riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile, convocata d'urgenza con un unico punto all'ordine del giorno: la revisione delle tabelle delle spese da liquidare nelle ingiunzioni, a seguito della pubblicazione del d.m. n. 140/2012 sui parametri.

Il Consiglio dell'Ordine, posta d'urgenza la questione all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 dicembre 2012, ha protestato immediatamente il fatto che la questione dei trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio era stata ampiamente trattata in sede di Osservatorio sulla giustizia civile ed era stata oggetto di specifico Protocollo sottoscritto dallo stesso Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dalla Dirigente del Tribunale.

Il Consiglio, deliberando di mandare al Presidente avv. Sandro Callegaro di indirizzare una formale lettera di protesta al Presidente del Tribunale, rilevava che questi aveva provveduto, con il proprio decreto, a *“rimuovere unilateralmente ogni precedente accordo intervenuto, senza alcun accordo in merito, così vanificando il lavoro precedentemente svolto e i risultati concordemente raggiunti”*.

Il Presidente avv. Callegaro indirizzava quindi il 29 dicembre 2012 la lettera di protesta deliberata dal Consiglio, richiamando l'esistenza del Protocollo e il fatto che *“il senso del Protocollo era quello di armonizzare e concordare prassi e procedure per rendere più agevole il lavoro senza aggravio di ulteriori costi per i cittadini. Non pare che il provvedimento da Lei assunto vada in questa direzione: non pare essere in armonia neppure con quanto dispone l'art. 2671 c.c., il d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1999, l'art. 19 della legge n. 74/1987, norme orientate quantomeno a un'ampia portata agevolativa nei confronti di quei particolari atti posti in essere di separazione o divorzio e formalizzati nel relativo provvedimento del giudice. Non si comprende come possa essere rifiutato il ricevimento di un atto in cui viene trasfusa la volontà concorde e conforme alla legge delle*

parti o come si possa non dare corso a trascrizioni presso i registri immobiliari di verbali nei quali vengono sanciti gli accordi tra coniugi in caso di separazione e divorzio, essendo pacifica la natura di atto pubblico di tale verbale. Non può nascondersi neppure una certa perplessità sui riflessi fiscali di tale provvedimento, atteso che l'esenzione dei tributi così come ribadita anche dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, è consentita a condizione che tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione o divorzio e ad esso connessi. Il provvedimento, così come è stato concepito, da un lato tenderebbe a eludere quanto disposto dall'art. 2671 c.c. e dall'art. 6 del d.lgs. n. 347/1999 e dall'altro pare appannare la funzione dell'avvocato a tutto favore, anche economico, di quella del notaio, aggravando di oneri non previsti il cittadino”.

Della lettera di protesta inviata al Presidente del Tribunale e del decreto emesso dallo stesso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dava comunicazione agli iscritti all'Ordine, con circolare e-mail che veniva anche – come avviene per tutte le circolari e-mail che il Consiglio dell'Ordine invia agli iscritti – pubblicata nel sito internet dell'Ordine.

Appresa la notizia dal sito internet dell'Ordine (e non tramite comunicato stampa del Consiglio, che non era stato emesso), la stampa locale dava ampio risalto alla notizia, anche con un'intervista al Presidente del Tribunale, il quale rivendicava la correttezza del proprio decreto e anche il fatto che esso era stato, a suo dire, anticipato all'avvocatura, nella riunione dell'Osservatorio del 20 novembre 2012.

In realtà, era avvenuto che al termine di quella riunione, conclusa la trattazione dell'unico punto che era all'ordine del giorno, il Presidente del Tribunale aveva dichiarato ai componenti dell'Osservatorio che si trovavano seduti vicino a lui (tanto che nulla era stato percepito dai componenti seduti dall'altra parte del tavolo) la propria intenzione di rivedere la regolamentazione in atto sui trasferimenti immobiliari nelle separa-

zioni e nei divorzi. All'equivoco – se tale lo si voglia qualificare – può avere contribuito il fatto che di quella (e di quella sola) riunione dell'Osservatorio non venne redatto verbale, sostanzialmente a causa dell'assenza, nell'occasione, del Segretario del Consiglio dell'Ordine, impegnato quel giorno come relatore in un convegno fuori Bologna, il quale si era sino ad allora (come anche in seguito) fatto carico della verbalizzazione delle riunioni dell'Osservatorio.

Divampata così ufficialmente la polemica, l'11 gennaio 2013 si svolgeva presso la sede del Consiglio dell'Ordine una riunione di tutte le componenti dell'avvocatura bolognese coinvolte nell'Osservatorio sulla giustizia civile, e cioè dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e delle varie associazioni forensi che partecipano all'Osservatorio, per valutare congiuntamente le iniziative opportune da assumere in merito al provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale di non omologare più le separazioni e i divorzi contenenti trasferimenti immobiliari fra coniugi, anche alla luce del fatto che – come si era nel frattempo appreso – la decisione era stata assunta non a seguito di un ripensamento sulla correttezza della prassi adottata e lungamente consolidata, ma a causa del fatto che, di recente, era stata promossa una causa nei confronti del Ministero della Giustizia per i danni che una parte avrebbe subito a causa della ritardata trascrizione, da parte della Cancelleria, di un decreto di omologa contenente un trasferimento immobiliare.

Alla riunione, presenti dunque i rappresentanti locali delle associazioni forensi A.I.A.F., A.G.E.R., Sindacato Avvocati-A.N.F., A.M.I., A.I.G.A., Camera Minorile e Camera Civile "Alberto Tabanelli", preso atto che talune delle suddette associazioni avevano a loro volta emesso comunicati di protesta nei confronti del provvedimento del Presidente del Tribunale, si appurava ufficialmente che alla riunione dell'Osservatorio del 20 novembre 2012 – per concorde testimonianza dei presenti – dell'argomento dei trasferimenti immobiliari il Presidente del Tribunale aveva fatto in quella sede solamente un rapido ac-

cenno, al termine della riunione, che nemmeno era stato da tutti percepito, poiché egli parlava in un angolo del tavolo solo con alcuni interlocutori e non rivolgendosi a tutti; e che gli avvocati presenti avevano pertanto ritenuto che l'argomento sarebbe stato trattato in una successiva occasione, anche perché – per la sua delicatezza e per i precedenti lavori in materia dell'Osservatorio – esso non poteva certo essere liquidato in poche battute in coda a una riunione convocata su tutt'altro ordine del giorno (e senza nemmeno la consueta previsione delle "varie ed eventuali").

Tutti i partecipanti alla riunione organizzata presso il Consiglio concordavano nel ritenere *"improvvida e inopportuna"* l'iniziativa assunta dal Presidente del Tribunale e così di inviare un'ulteriore lettera, a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale con la quale *"comunicare il profondo rammarico dell'avvocatura e richiedere l'immediata attivazione di un ristretto tavolo tecnico per la conferma delle regole di metodo che sino a oggi hanno consentito all'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna di essere modello e punto di riferimento anche per altre realtà italiane, nonché per la revisione e la rimeditazione delle penalizzanti previsioni del provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale, salvaguardando il criterio della contestuale definizione di tutti gli aspetti della controversia familiare, consentendo di incentivare concrete e rapide soluzioni in sede giudiziaria dei conflitti familiari con conseguente alleggerimento del flusso del contenzioso tanto più auspicabile in detta materia, oltre che con risparmio di costi per l'utenza; e, infine, di comunicare la decisione di sospendere, sino alla soddisfacente definizione dei lavori del tavolo tecnico, ogni attività dell'Osservatorio, la cui perdurante attività si basa su una capacità di dialogo e comprensione che nel caso in esame non sono state mantenute allo standard necessario, e al quale invece, in passato, si erano più volte improntate"*.

Nel corso della riunione, infine, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dava

lettura della lettera, predisposta all'esito della precedente riunione dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna, indirizzata dal Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. avv. Piero Giubelli al Presidente del Tribunale e ai Presidenti degli altri otto Tribunali del Distretto, al fine di scongiurare presso gli stessi l'adozione di provvedimenti simili a quello emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Al termine della riunione, condiviso tuttavia fra tutti i presenti il primario obiettivo di volere ricucire i rapporti con la Presidenza del Tribunale, che sino ad allora erano sempre stati caratterizzati da leale e fruttuosa collaborazione, veniva dato mandato al Presidente del Consiglio dell'Ordine di prendere contatto con il Presidente del Tribunale, per un colloquio nel corso del quale esaminare congiuntamente la vicenda, con l'auspicio della sua pronta soluzione.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine indirizzava quindi l'ulteriore lettera, datata 16 gennaio 2013, al Presidente del Tribunale, con la quale comunicava quanto sopra, precisando che *"a) le riunioni dell'Osservatorio vengono sempre convocate con anticipo e su di un ordine del giorno predefinito e concordato, rispetto al quale tutti i componenti dell'Osservatorio vengono invitati a contribuire, suggerendo per tempo temi e argomenti da trattare; b) la riunione del 20 novembre 2012 aveva a oggetto esclusivamente i temi collegati al decreto parametri ...; c) in quella sede non è stato oggetto né di trattazione, né di alcuna decisione, il tema in questione, che invece per molto tempo aveva occupato il lavoro del gruppo sul diritto di famiglia dell'Osservatorio, fino alla sottoscrizione del noto Protocollo del 23 maggio 2011; d) il Protocollo è stato presentato al Teatro Duse in data 11 maggio 2011, dove alcuni qualificati relatori – il dott. Tomeo (Conservatore delegato), l'avv. D'Adamo (Ufficio vendite delegate ai notai) e la dott. Regazzi (Ufficio separazioni e divorzi) – hanno proprio trattato il tema 'I trasferimenti immobiliari endo-procedimentali nell'esperienza*

del Tribunale di Bologna'; e) il decreto in esame appare però unilateralmente modificativo del Protocollo del 23 maggio 2011, e in particolare completamente abrogativo dell'art. 2.12, il che appare incongruo rispetto a un'intesa assunta dopo ampio lavoro di numerosi soggetti, aventi tutti pari dignità, e sancita da un accordo plurilaterale formalmente sottoscritto; f) d'altro canto, in forza di quanto previsto al punto I del Protocollo generale per le udienze civili, sottoscritto il 23 dicembre 2009 anch'esso al termine di lavori collegiali, le eventuali decisioni o valutazioni dell'Osservatorio (ove effettivamente assunte) 'è opportuno vengano richiamate' nei provvedimenti, il che non è avvenuto in quello del quale si discorre, con ciò confermandosi che alcuna valutazione concorde sia mai avvenuta sul tema".

Tale ultima lettera veniva consegnata a mani l'indomani 17 gennaio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel corso di un incontro diretto con il Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale si dichiarava rammaricato del fatto che la polemica fosse approdata sulla stampa locale e ribadiva che egli aveva dato comunicazione della modifica del Protocollo nel corso della precedente riunione dell'Osservatorio. Nel merito della questione, dichiarava di ritenere necessario intervenire sul Protocollo al fine di evitare responsabilità professionali per i magistrati.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dava lettura di alcuni messaggi di sostegno e apprezzamento ricevuti da avvocati in merito alle lettere recentemente indirizzate dal Consiglio, a firma del suo Presidente, al Presidente del Tribunale e comunicate agli iscritti mediante circolare e-mail, proponendo in ogni caso di superare l'attuale momento di contrapposizione – ferma in ogni caso restando la presa di posizione critica già formalizzata rispetto alla decisione unilateralmente assunta dal Presidente del Tribunale – mediante la convocazione di una riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile dedicata esclusivamente a concordare le regole di meto-

do che devono soprassedere al buon funzionamento dell'Osservatorio.

Riferendo dell'esito del colloquio, nell'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 21 gennaio 2013 il Presidente avv. Callegaro proponeva al Consiglio di farsi promotore della costituzione di un'associazione di avvocati disponibili ad assumere incarichi giudiziari.

Veniva in seguito convocata, facendo seguito a quanto deliberato dalle sue componenti forensi, una riunione dell'Osservatorio finalizzata esclusivamente alla redazione di un regolamento di funzionamento dello stesso, riservando ogni ulteriore valutazione e determinazione in merito alla questione di merito dei trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

E dunque, le due successive riunioni dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 12 e 21 febbraio 2013 venivano entrambe dedicate – come era stato richiesto dall'avvocatura – alla disamina della proposta di un "regolamento" con il quale fissare le regole di funzionamento dell'Osservatorio, quale condizione della ripresa dei lavori dello stesso, in via prioritaria per la risoluzione delle problematiche insorte a seguito del decreto emesso dal Presidente del Tribunale in tema di trasferimenti immobiliari disposti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.

Pubblichiamo il complesso di tali "regole di funzionamento" dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, approvate all'esito delle due riunioni menzionate, in altre pagine di questa stessa Rivista, cui rimandiamo.

Così fissate le regole per il funzionamento dell'Osservatorio, quale condizione preliminare che era stata posta dall'avvocatura per la prosecuzione dei lavori dell'Osservatorio, veniva fissata la successiva riunione plenaria dell'Osservatorio, con al primo punto dell'ordine del giorno la disamina delle problematiche connesse ai trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, in ordine ai quali il Presidente del Tri-

bunale dott. Scutellari ha dichiarato la disponibilità del Tribunale a continuare a omologare i verbali che contengono attribuzioni di immobili fra i coniugi (che, statisticamente, costituiscono il 20/30% dei verbali di separazione consensuale e divorzio congiunto), previa verifica della validità dell'atto da trascrivere, ma che rimane confermato che delle relative trascrizioni non è più in grado di occuparsi la Cancelleria.

In seguito, nel corso di una nuova riunione – tenutasi il 27 febbraio 2013 – dei rappresentanti delle varie componenti forensi dell'Osservatorio sulla giustizia civile, è stata esaminata la proposta del Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Callegaro di proporre alla magistratura e alla dirigenza amministrativa del Tribunale la costituzione di un'associazione di avvocati che possano assumere l'incarico di ausiliari dei giudici.

L'associazione avrebbe dovuto essere costituita sotto la responsabilità del Consiglio dell'Ordine, con il Presidente dello stesso quale Presidente onorario dell'associazione, e contare sulla partecipazione di avvocati, iscritti all'Ordine di Bologna, in grado di comprovare con curriculum idoneo la capacità professionale di saper affrontare le problematiche inerenti alle questioni di natura immobiliare tipiche dei procedimenti di separazione e divorzio che prevedano trasferimenti immobiliari.

Alla prima fase di "arruolamento" di avvocati per curriculum, necessaria per gestire l'emergenza creatasi nei trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio, avrebbe dovuto seguire una seconda fase, comunque a breve termine, di organizzazione di un rigoroso corso di formazione per avvocati dell'Ordine di Bologna, abilitante all'inserimento nell'elenco dei professionisti da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la nomina ad ausiliari del giudice.

Le attività di verifica di conformità degli atti predisposti dai difensori alla legge e alle regole previste nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio sottoscritto dall'Osservatorio sulla

giustizia civile di Bologna, nonché di trascrizione del verbale omologato nei pubblici registri, sarebbero così state demandate all'ausiliare del giudice scelto nell'elenco come sopra formato, con prezzo convenzionato e concorrenziale rispetto a quello che verrebbe, in alternativa, richiesto da un notaio in ipotesi nominato dal giudice.

Tutti i rappresentanti delle associazioni forensi presenti hanno concordato sulla proposta di costituzione dell'associazione, con il contenuto e per le finalità illustrate dal Presidente avv. Callegaro, con attenzione in ogni caso a non frustrare la professionalità degli avvocati che vantano una competenza professionale specifica per materia. È stato così deliberato all'unanimità di mandare ai Consiglieri dell'Ordine componenti dell'Osservatorio sulla giustizia civile di formulare la proposta illustrata nella successiva riunione dell'Osservatorio.

Alla riunione dell'Osservatorio del 7 marzo 2013, come d'intesa, il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi e il Consigliere avv. Stefano Goldstaub hanno riferito che:

- dopo la riunione plenaria dell'Osservatorio del 21 febbraio 2013, gli avvocati componenti l'Osservatorio si erano riuniti, presso il Consiglio dell'Ordine, per "esaminare congiuntamente le problematiche emerse relativamente ai procedimenti di separazione e divorzio che contengono trasferimenti immobiliari, e che all'esito di tale riunione le varie componenti dell'avvocatura bolognese che partecipano all'Osservatorio hanno concordato nell'identificare una proposta, meditata e concreta, per la risoluzione delle problematiche segnalate dal Presidente e dalla Dirigente del Tribunale;

- preso atto del fatto che all'iniziale problema sorto in relazione alla carenza di personale amministrativo per la trascrizione dei provvedimenti che contengono trasferimenti immobiliari si è aggiunta un'ulteriore problematica dipendente dalla dichiarata indisponibilità della magistratura a omologare verbali contenenti patti di trasferimento immobiliare, se non previa verifica del-

la conformità di tali patti da parte di un ausiliario del giudice, si premette che il timore esposto dalla magistratura rispetto a una possibile responsabilità derivante dall'omologazione di verbali di separazione o divorzio contenenti trasferimenti immobiliari non pare all'avvocatura sussistente, posto che il magistrato risponde del proprio operato solamente per dolo o colpa grave e che, escludendo ovviamente l'ipotesi del dolo nell'omologazione di patti predisposti da uno o più difensori, nel caso di puntuale osservanza di quanto previsto in un Protocollo sottoscritto dai rappresentanti sia dell'avvocatura che della magistratura non sia possibile configurare nemmeno l'ipotesi dell'eventuale colpa grave;

- per questo motivo, l'avvocatura ritiene che non vi sarebbe alcuna necessità di nomina indistinta, in tutti i procedimenti che contengono trasferimenti immobiliari, di un consulente o ausiliario del giudice, dovendo eventuali responsabilità nella redazione dei patti di trasferimento ricadere esclusivamente sui soggetti che li hanno materialmente redatti ovvero sulle parti che sottoscrivono le dichiarazioni che vi sono contenute;

- ciò detto, l'avvocatura bolognese – nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il proprio operato – dichiara di rendersi disponibile a offrire una soluzione a entrambi i problemi segnalati, dalla Dirigenza amministrativa e dalla Presidenza del Tribunale”;

- è stata così illustrata la proposta dell'avvocatura "di costituire un'associazione di avvocati che possano assumere l'incarico di ausiliari dei giudici: l'associazione verrebbe costituita sotto la responsabilità del Consiglio dell'Ordine, con il Presidente dello stesso quale Presidente di diritto dell'associazione, e si avvarrebbe della partecipazione di avvocati, iscritti all'Ordine di Bologna, che comprovino con idoneo curriculum la capacità professionale di saper affrontare le problematiche inerenti alle questioni di natura immobiliare tipiche dei procedimenti di separazione e divorzio che prevedono trasferimenti

immobiliari. Alla prima fase di selezione di avvocati per curriculum, necessaria per gestire l'emergenza creatasi nei procedimenti già pendenti e in quelli di prossima iscrizione, farebbe seguito una seconda fase, comunque a breve termine, di organizzazione di un rigoroso corso di formazione per Avvocati dell'Ordine di Bologna (che veda, fra i docenti, anche magistrati, notai e il Conservatore dei Registri Immobiliari), abilitante all'inserimento nell'elenco di avvocati qualificati, esperti in materia di diritti reali con particole riguardo agli aspetti dei trasferimenti immobiliari, da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la nomina ad ausiliari del giudice. Al professionista così designato verrebbero delegate dal giudice le attività di verifica di conformità degli atti predisposti dai difensori alla legge e alle regole previste nel Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio sottoscritto dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna (che dovrà essere periodicamente aggiornato), nonché di trascrizione del verbale omologato nei pubblici registri, con prezzo convenzionato e calmierato, in forza di convenzione da stipulare fra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine. L'associazione sarebbe anche disponibile a collocare, a proprie spese, un libero professionista in una postazione in Tribunale, per verificare – d'intesa con la Cancelleria – gli atti depositati e procedere alle attività oggetto dell'incarico ad ausiliario del giudice”;

- è stato altresì precisato che "tale proposta l'avvocatura ha formulato sia tenuto conto del fatto che, da una parte, la carenza di personale di Cancelleria è fatto notorio rispetto al quale l'avvocatura bolognese, per il tramite del Consiglio dell'Ordine, si è sempre dimostrata disponibile a sopperire a tali carenze (come notoriamente ha fatto e tuttora fa, in più occasioni e ambiti), anche con considerevole sacrificio economico da parte del Consiglio dell'Ordine e conseguentemente di tutti gli iscritti; sia in considerazione del fatto che è lo stesso legislatore a riconoscere all'avvocatura la capacità tecnico-professionale di poter redigere atti di trasferimento di immobili, avendo espressamente individuato in capo a una serie di pro-

fessionisti – fra cui anche gli iscritti all’Ordine degli Avvocati – la possibilità di essere delegati dal giudice alle operazioni di vendita nell’ambito delle esecuzioni immobiliari”.

Alla formulazione della proposta come sopra illustrata è seguito ampio dibattito fra i presenti alla riunione, all’esito del quale il Presidente del Tribunale ha dichiarato di *“aderire in linea di massima alla proposta, fermo restando che dovrà restare, in ogni caso, riservata al giudice la facoltà di nominare quale ausiliare, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., un notaio – a rotazione eventualmente con un avvocato scelto fra quelli ‘qualificati’ – per la specifica competenza professionale del medesimo nel settore dei trasferimenti immobiliari”.*

All’esito, l’Osservatorio ha invitato i vari gruppi a riprendere i propri lavori.

Alla successiva riunione dell’Osservatorio, tenutasi il 4 aprile 2013, è stato comunicato che, facendo seguito a quanto discusso e deliberato nelle precedenti riunioni dell’Osservatorio, il Consiglio dell’Ordine e le associazioni forensi che partecipano all’Osservatorio avevano predisposto la bozza dello statuto per la costituzione dell’associazione di avvocati che possano assumere l’incarico di ausiliari dei giudici, e che la bozza era stata trasmessa a un notaio incaricato della sua disamina e della preparazione dell’atto costitutivo, affinché atto costitutivo e statuto potessero essere sottoscritti, dal Consiglio dell’Ordine e da tutte le associazioni forensi che partecipano all’Osservatorio, nel più breve termine.

Non appena l’associazione fosse stata formalmente costituita, e potesse così essere formato il primo elenco di associati, sarebbe stato comunicato al Presidente del Tribunale un primo elenco provvisorio di avvocati, identificati secondo i criteri previsti nello statuto e in numero massimo di quindici, che potrebbero essere nominati ausiliari del giudice nei procedimenti di diritto di famiglia contenenti attri-

buzioni immobiliari.

Il Presidente del Tribunale dott. Scutellari ha comunicato di avere, anch’egli facendo seguito a quanto deliberato alla precedente riunione dell’Osservatorio, preso contatto con il Presidente del Collegio Notarile di Bologna dott. Fabrizio Sertori, e di avere ricevuto dallo stesso la disponibilità dei notai a un’analoga intesa per l’assunzione degli incarichi di ausiliari del giudice a un costo calmierato.

Il testo dello statuto della costituenda associazione veniva così concordato, a seguito di apposita riunione, con i rappresentanti di tutte le sette associazioni forensi locali che partecipano all’Osservatorio sulla giustizia civile, e infine sottoscritto ufficialmente l’8 maggio 2013, innanzi al notaio dott. Andrea Forlani di Bologna.

Nello statuto – che pubblichiamo di seguito – è previsto che Presidente dell’associazione sia il Presidente pro tempore del Consiglio dell’Ordine, e che la maggioranza del Consiglio Direttivo debba essere espressa dal Consiglio dell’Ordine, essendosi in ciò ispirati allo statuto della Fondazione Forense Bolognese.

Statuto e atto costitutivo dell’associazione, che è stata denominata *“Auxilium”*, sono stati sottoscritti, come associati fondatori, dal Consiglio dell’Ordine e da tutte le associazioni forensi che partecipano all’Osservatorio sulla giustizia civile a eccezione dell’A.I.G.A. che, pur avendo aderito all’iniziativa, non ha potuto sottoscrivere in quanto la sezione di Bologna dell’associazione non è dotata di codice fiscale, necessario ai fini della formale registrazione degli atti. Hanno quindi sottoscritto le seguenti associazioni: l’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell’Emilia-Romagna, la Camera Civile di Bologna *“Alberto Tabanelli”*, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - sezione Emilia-Romagna, l’Associazione dei Giuslavoristi dell’Emilia-Romagna, l’Associazione Avvocati Matrimoniali-

sti Italiani - sezione Emilia-Romagna, l’Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell’Emilia-Romagna.

Come previsto dallo statuto, il Consiglio dell’Ordine, nella propria adunanza del 13 maggio 2013, ha eletto al proprio interno sei componenti del Consiglio Direttivo provvisorio dell’associazione che, insieme al Presidente del Consiglio dell’Ordine – che è per statuto il Presidente dell’associazione e del suo Consiglio Direttivo – e agli altri sei componenti da designare, uno ciascuno, dalle associazioni forensi fondatrici, devono comporre il Consiglio Direttivo provvisorio dell’associazione. Il Consiglio dell’Ordine ha così eletto, al proprio interno, i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Federico Canova, Stefano Goldstaub, Alessandro Lovato e Lorenzo Turazza.

Il 25 giugno 2013 si è tenuta la prima riunione del Consiglio Direttivo provvisorio dell’associazione *“Auxilium”*, nella sua sede presso il Consiglio dell’Ordine, alla quale si è insediato il Consiglio Direttivo provvisorio, composto da tredici membri: il suo Presidente di diritto, cioè il Presidente del Consiglio dell’Ordine avv. Sandro Callegaro, dagli altri sei Consiglieri dell’Ordine come sopra eletti, dal Segretario dell’Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna avv. Maria Anna Alberti, dal Presidente della Camera Civile di Bologna *“Alberto Tabanelli”* avv. Arianna Pettazoni, dal Presidente dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori avv. Daniela Abram, dal Presidente dell’Associazione giuridica e culturale per la difesa dei Minori e delle Famiglie avv. Stefania Tonini, dal Presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - sezione Emilia-Romagna avv. Katia Lanosa, e dal Presidente dell’Associazione dei Giuslavoristi dell’Emilia-Romagna avv. Renzo Cristiani.

Segretario e Tesoriere provvisori dell’associazione è stato eletto il Consigliere avv. Lorenzo Turazza.

Il Consiglio Direttivo provvisorio così insediato ha poi proceduto a indire l'Assemblea dei soci e ad individuare i criteri di selezione per l'ammissione nell'elenco provvisorio degli avvocati ausiliari del giudice nei procedimenti familiari e minorili, come previsto all'art. 4 punto 8 dello statuto. I requisiti necessari sono stati inquadrati in due categorie: quelli deontologici (che devono essere presenti al 100%), per i quali è richiesta l'assenza di sanzioni disciplinari, anche non esecutive, e il regolare assolvimento degli obblighi formativi; quelli tecnici (di cui si richiede la presenza di almeno tre su cinque dei requisiti previsti), che consistono nell'attestazione di avvenuta frequentazione di uno studio notarile in qualità di praticante, nella partecipazione a una scuola notarile, nell'aver sostenuto prove del concorso notarile, nell'essere esperti in materia di diritto di famiglia, nell'aver esperienza nell'attività di trascrizione immobiliare e di accesso agli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In forza dei requisiti come sopra previsti, sono stati ritenuti idonei all'inserimento nel primo elenco provvisorio dieci dei dodici avvocati che avevano

fatto pervenire il proprio *curriculum*, i cui nominativi sono poi stati comunicati al Presidente del Tribunale con lettera del Presidente dell'associazione in data 13 settembre 2013. Il 22 luglio 2013 si è tenuta la seconda riunione del Consiglio Direttivo provvisorio dell'associazione, nel corso della quale è stata determinata la quota di adesione all'associazione, prevista all'art. 17 lett. a) dello Statuto e costituente il fondo di dotazione, nella misura di euro 1.200,00 per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e di euro 200,00 per ogni associazione forense cofondatrice (in questo modo, essendo sei le associazioni, l'importo dalle stesse complessivamente versato assomma al pari importo versato dal Consiglio dell'Ordine).

E' stata inoltre deliberata una differenziazione tra le quote annuali d'iscrizione, che è stata prevista – per i soci fondatori – in euro 180,00 per il Consiglio dell'Ordine e in euro 30,00 per le associazioni forensi cofondatrici, e – per i soci ordinari – in euro 200,00 per l'anno 2013/2014. Al momento in cui consegniamo alla stampa questo scritto, il Consiglio Direttivo provvisorio dell'associazione

sta lavorando alla redazione del documento con l'elencazione di tutte le attività che l'ausiliario del giudice dovrà garantire, nei procedimenti di separazione e divorzio che contengano trasferimenti immobiliari, anche al fine di proporre al Presidente del Tribunale un prontuario di compensi concordati e calmierati, onde non gravare il cittadino di ulteriori spese onerose per l'accesso ai servizi di giustizia.

Infine, il Consiglio dell'Ordine, nell'adunanza del 22 luglio 2013, ha deliberato di versare all'associazione "Auxilium", in aggiunta all'importo di euro 1.200,00 quale quota di adesione prevista dall'art. 17 lett. a) dello Statuto e all'importo di euro 180,00 quale quota annuale 2013/2014 di iscrizione, un contributo straordinario di euro 3.800,00, per sostenere le future attività dell'associazione.

Questa la genesi dell'associazione e il suo impegno: non mancheremo di darvi conto, su queste pagine, di tutti i successivi sviluppi.

ASSOCIAZIONE AUXILIUM STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione fra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna denominata AUXILIUM.
2. L'Associazione ha sede a Bologna, in Piazza dei Tribunali 4, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del d.p.r. n. 361 del 10 febbraio 2000.

Art. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e sostenere iniziative utili alla fruizione del servizio-giustizia e alla diffusione della conoscenza del diritto e delle attività a essa connesse svolte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e/o conferibili dall'autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli iscritti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle attività connesse agli incarichi stessi, nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti a fondamento della professione di Avvocato, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico e informatico che possano risultare utili, e di contribuire a una più efficace gestione degli incarichi stessi.
2. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso corsi specialistici di formazione e/o aggiornamento da tenersi presso la Fondazione Forense Bolognese, necessari al fine di poter presentare domanda di iscrizione all'Associazione, così come è previsto all'art. 4 n. 3 del presente Statuto.
3. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai precetti della deontologia forense.
4. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, l'Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolti al perseguimento delle finalità dell'Associazione, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico-conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
5. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

TITOLO II Associati

Art. 4 – Ammissione

1. Fanno parte dell'Associazione, quali associati fondatori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, la Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli", l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - sezione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna, l'Associazione Matrimonialisti Italiani - sezione di Bologna, l'Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati - sezione di Bologna, tutti in persona dei rispettivi Presidenti, ovvero Segretari, *pro tempore*, dandosi atto che la costituzione dell'Associazione è stata deliberata nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, al quale partecipano, per l'avvocatura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e le suddette associazioni forensi locali, soggetti che hanno tutti concordato nella decisione di costituire l'Associazione.
2. Possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari, tutti gli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna la cui condotta professionale e deontologica sia stata sempre improntata al pieno rispetto della dignità e del decoro della funzione dell'avvocato, nonché connotata dall'assenza di sanzioni disciplinari anche non esecutive e dal puntuale assolvimento degli obblighi formativi.
3. Fermi i requisiti di cui al punto che precede, possono divenire associati ordinari gli avvocati che supereranno i corsi formativi e di aggiornamento che verranno tenuti per le varie materie specialistiche e che saranno organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, con previsione di un colloquio di ammissione iniziale e di un esame finale. Potranno essere iscritti esclusivamente gli avvocati che supereranno tale esame finale.
4. L'accettazione delle domande di ammissione quale associato ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della sua attività.
5. La qualifica di associato ordinario si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla delibera del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa.
6. La qualità di associato non è trasferibile, così come non sono trasferibili i diritti e i doveri a essa collegati; analogamente, la quota associativa e i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

7. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero la decadenza e l'esclusione nei casi e nei modi previsti all'art. 7 del presente Statuto.

8. In via esclusivamente transitoria, per esigenze dipendenti dall'urgenza di formare un primo elenco di avvocati suscettibili di essere nominati ausiliari del giudice nei procedimenti familiari e minorili, anche relativi allo status, che comportino trasferimenti immobiliari e/o costituzione di diritti reali, possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari in numero non superiore a quindici, avvocati individuati dal Consiglio Direttivo secondo un criterio di selezione che tiene in debito conto il *curriculum* e le esperienze lavorative svolte nel corso della professione. La selezione avverrà anche a fronte di un colloquio da effettuarsi con il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato.

9. Gli avvocati ammessi quali associati ordinari ai sensi del punto che precede saranno in ogni caso tenuti a frequentare e superare, nella prima occasione successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 5 – Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'Associazione.

Art. 6 – Doveri

1. Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle previsioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, oltre che a mantenere, in tutto il periodo di permanenza nell'Associazione, una condotta professionale e deontologica nel rispetto dei principi e requisiti previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti che verranno adottati dall'Associazione.

Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) decadenza;
- c) esclusione;

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato.

3. Il mancato pagamento della quota per una annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di associato, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Si considera moroso l'associato che non provvede a effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata dal Consiglio Direttivo la quota annuale da versare da parte degli associati.

4. Gli avvocati ammessi quali associati ai sensi dell'art. 4 n. 9 del presente Statuto che non abbiano frequentato e superato, nella prima occasione successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4 n. 3 del presente Statuto verranno dichiarati decaduti di diritto dalla qualità di associato, con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'esclusione per gravi motivi è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in seguito a comportamenti dell'associato in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti, delle decisioni degli organi dell'Associazione o in contrasto con le finalità della stessa, ovvero in conseguenza della perdita dei requisiti professionali o deontologici previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

6. In tutti i casi di recesso, decadenza o esclusione, la cessazione della qualità di associato non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno in corso al momento della cessazione o di quote e contribuzioni precedentemente versate, né all'esonero dal versamento della quota per l'anno in corso.

TITOLO III Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 8 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) il Collegio dei revisori.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo per iscrizione all'Albo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, cioè in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.
2. L'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo degli associati presenti richiama motivata allo stesso, salvo quanto previsto all'art. 11 n. 2 per la convocazione della prima Assemblea dell'Associazione.
3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica certificata a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.
4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono:
 - a) provvedere alla nomina dei due membri del Consiglio Direttivo non istituzionali;
 - b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
 - d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
 - e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. Ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, ove essa sia eventualmente differenziata.
7. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote.

Art. 10 – Presidente

1. La carica di Presidente ha natura istituzionale ed è di diritto ricoperta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente può delegare il compimento di singole attività o conferire procure a un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.
4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da associati e da cariche istituzionali ed è composto da un numero di nove membri, incluso il Presidente. In particolare, esso è formato da:

- cinque membri istituzionali designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri quattro vengono eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine;
 - due membri istituzionali designati fra i Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto, ovvero fra loro delegati che siano associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali; tali due membri vengono eletti dai Presidenti o Segretari delle suddette associazioni forensi;
 - due membri eletti dall'Assemblea fra gli associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali.
2. In via transitoria, a far data dalla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, viene costituito un Consiglio Direttivo provvisorio costituito di quindici membri, dei quali otto designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri sette eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine, e sette nelle persone dei rispettivi Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo provvisorio esercita tutti i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo e deve, entro quattro mesi dal suo insediamento, convocare la prima Assemblea per la costituzione del primo Consiglio Direttivo.
 3. I Consiglieri, salvo quanto previsto al capoverso che precede, durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti non più di una volta.
 4. Il Consiglio Direttivo, cui è affidata la direzione morale e amministrativa dell'Associazione, delibera su tutte le materie per le quali non si richieda il voto dell'Assemblea e, in particolare, provvede a:
 - a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) eleggere al proprio interno le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
 - c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;
 - d) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli associati nei casi stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni;
 - f) determinare, annualmente, l'ammontare della quota associativa, che può anche essere differenziata per importo;
 - g) predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.
 5. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dello stesso, che non siano di competenza del Presidente, del Segretario o del Tesoriere dell'Associazione.
 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
 8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 9. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale ricostituzione.

Art. 12 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è costituito da otto membri, nelle persone dei Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto ovvero di loro delegati che siano associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali, e del Direttore della Fondazione Forense Bolognese ovvero di suo delegato.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade contestualmente alla scadenza dello stesso; i suoi membri possono essere rieletti;
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina o sostituzione dei membri del Comitato Scientifico nel caso in cui gli stessi, per un qualsiasi motivo, non vengano designati dalle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto.
4. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio Scientifico medesimo, sentito il Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Direttore e un Segretario.
6. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento dal

Direttore, quando lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i suoi membri almeno cinque giorni prima della data della riunione.

7. Il Comitato Scientifico:

- a) progetta e gestisce, d'intesa con la Fondazione Forense Bolognese, i corsi specialistici di formazione e aggiornamento forense, il cui superamento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione nell'Associazione quale associato ordinario;
- b) sviluppa e realizza studi, ricerche, progetti e programmi idonei al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
- c) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri designati dal Consiglio Direttivo, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. I Revisori dei Conti provvedono:
 - a) al riscontro della gestione finanziaria;
 - b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c) a esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.
3. I Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. In particolare, tiene l'elenco degli associati, i libri dell'Associazione, l'archivio e la corrispondenza; ha in consegna tutti gli atti e i documenti interessanti l'Associazione; provvede alle comunicazioni di ammissione, alle circolari dirette agli associati e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione; predispone la bozza di bilancio; cura i pagamenti e gli incassi, e opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV Risorse

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento, e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e/o da un eventuale contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 18 – Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 19 – Entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) le quote degli associati;
 - b) i contributi versati da enti, pubblici e privati;
 - b) le sovvenzioni dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;
 - c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) le entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto;
 - e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento delle finalità dell'Associazione.

Art. 20 – Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V Rendiconto

Art. 21 – Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote coloro che abbiano motivato interesse alla sua visione.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno la maggioranza degli associati, è deliberato dall'Assemblea all'uopo convocata e con la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei votanti. L'Assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non associati, previa determinazione del loro numero.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Vincolo per gli associati

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, intendendo essi accettarle con il fatto della loro ammissione all'Associazione.

Art. 24 – Rinvio alle leggi e ai regolamenti

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti dell'Associazione che verranno adottati, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FISSATE LE “REGOLE DI FUNZIONAMENTO” DELL’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Le riunioni dell’Osservatorio sulla giustizia civile del 12 e 21 febbraio 2013 sono state interamente dedicate – come era stato richiesto dall’avvocatura – a discutere e approvare le “regole di funzionamento” dell’Osservatorio, condivise fra tutte le componenti che partecipano all’Osservatorio: vale a dire, la magistratura (tramite il Presidente del Tribunale e i Presidenti delle cinque sezioni civili), la cancelleria (tramite la sua Dirigente e i Direttori amministrativi) e l’avvocatura (tramite il Consiglio dell’Ordine e i rappresentanti delle associazioni forensi locali maggiormente rappresentative).

Nel corso delle riunioni si è sviluppato un ampio dibattito sia sul contenuto del “regolamento” – nel

testo della bozza che era stata predisposta e anticipata dal Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine e nella proposta di diversa formulazione dei suoi articoli 4 e 5 che era stata avanzata dal Presidente del Tribunale, sentita la Dirigente del Tribunale e i Presidenti di Sezione – sia sulla forma da dare alle intese che si intendevano raggiungere sulle regole di funzionamento dell’Osservatorio, la cui necessità di richiamo ha trovato comunque unanime condivisione.

All’esito della discussione, l’Osservatorio ha deliberato di richiamare le regole che erano già state espressamente formalizzate in passato, mediante loro inserimento nei verbali delle riunioni dell’Osservatorio ovvero nei Protocolli e documenti nel tempo predisposti, con l’aggiunta di

alcune prassi già di fatto adottate e di alcuni principi che si è ritenuto necessario affermare.

Quanto alla forma da dare a tale compendio di regole, si è ritenuto preferibile, nel rispetto dello spirito che anima l’Osservatorio, non affidarle a una veste formale troppo rigida, quale potrebbe essere quella di un “regolamento”, ma di riportarle, anche a futura memoria, in parte (gli articoli 4 e 5) nel verbale della riunione dell’Osservatorio e per altra parte (tutti gli altri articoli) in un allegato del verbale.

Pubblichiamo di seguito il complesso di tali “regole di funzionamento” che l’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna ha così inteso darsi.

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell’area “Formazione Professionale Continua” del sito internet del Consiglio dell’Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,
tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine
direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,
ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

1) Tematiche oggetto di trattazione nell'Osservatorio

a) Le tematiche trattate dall'Osservatorio devono essere di interesse generale, intendendosi l'Osservatorio quale sede propria per la valutazione e trattazione, preliminare e comune, di argomenti a carattere generale di competenza di ciascuna componente dell'Osservatorio (come già concordato nel Protocollo generale per le udienze civili, sottoscritto il 23 dicembre 2009).

b) Gli argomenti trattati dall'Osservatorio rispondono alle finalità di esaminare collegialmente, e di tentare di risolvere con sforzo congiunto e condiviso, le varie problematiche di ordine pratico che affliggono l'organizzazione degli Uffici Giudiziari, ostacolando la migliore fruizione degli stessi da parte di tutti gli operatori del diritto, e di elaborare prassi comuni, protocolli e regole di buona condotta, utili alla più efficace organizzazione e fruizione del servizio-justizia (come già concordato nel documento di ricostituzione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, sottoscritto il 19 maggio 2009).

c) I documenti adottati dall'Osservatorio sono: *protocolli*, quando si intendono definire prassi e comportamenti, con l'impegno di mantenerli e diffonderli per tutto il periodo di vigenza del protocollo; *orientamenti*, quando a fronte di novità normative o giurisprudenziali si individuano concordemente talune linee interpretative-applicative, prevalentemente di natura organizzativa; *indicazioni*, quando, senza voler conferire al documento natura vincolante, si intendono orientare le rispettive autonome facoltà e competenze. Di norma, i protocolli sono autonomi documenti sottoscritti dai rappresentanti della magistratura, avvocatura e dirigenza amministrativa partecipanti all'Osservatorio, mentre gli orientamenti e le indicazioni potranno anche essere contenuti nei verbali delle riunioni.

2) Riunioni plenarie periodiche

a) L'Osservatorio organizza e svolge i propri lavori mediante riunioni cd. plenarie, alle quali partecipano il

Presidente del Tribunale e i Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, il Dirigente e i Direttori amministrativi del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e i Dirigenti delle associazioni forensi che compongono l'Osservatorio; alle riunioni plenarie possono partecipare anche i singoli magistrati, funzionari di Cancelleria e avvocati designati quali componenti di gruppi di lavoro ovvero quali delegati degli enti, istituzionali e associativi, che compongono l'Osservatorio. Le riunioni plenarie si svolgono di norma presso il Tribunale.

b) La convocazione delle riunioni plenarie avviene tramite e-mail inviata a tutti i soggetti che partecipano all'Osservatorio, d'intesa fra il Presidente del Tribunale, il Dirigente del Tribunale e il referente della Commissione "Osservatorio sulla giustizia civile" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di propria iniziativa ovvero su proposta di una o più associazioni forensi componenti l'Osservatorio.

c) La e-mail di convocazione deve essere inviata con congruo preavviso e deve contenere una proposta di ordine del giorno, con gli argomenti dei quali si richiede la trattazione nella riunione plenaria, tra i quali saranno sempre indicati l'approvazione del verbale precedente, la relazione dei gruppi di lavoro, la segnalazione di eventuali problemi applicativi dei protocolli, le varie ed eventuali; prima della data fissata per la riunione, i rappresentanti di ciascun ente, istituzionale o associativo, che compone l'Osservatorio possono proporre per e-mail eventuali integrazioni dell'ordine del giorno.

d) Nel corso delle riunioni plenarie potranno anche essere effettuate, fra le "varie ed eventuali", comunicazioni circa argomenti che non siano stati proposti all'ordine del giorno tramite e-mail prima dello svolgimento della riunione; solamente ove tutti i presenti concordino per la loro trattazione potrà essere aperto il dibattito per l'adozione di eventuali determinazioni, altrimenti la trattazione dovrà essere differita alla riunione successiva, previo inserimento all'ordine del giorno.

e) Dello svolgimento delle riunioni plenarie viene redatto verbale a cura del soggetto incaricato, di norma il referente della Commissione "Osservatorio sulla giustizia civile" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o suo delegato. Successivamente alle riunioni, e al più tardi contestualmente alla convocazione della riunione successiva, il verbalizzatore avrà cura di inviare per e-mail il verbale a tutti i componenti dell'Osservatorio.

3) Gruppi di lavoro

a) In relazione a tematiche specifiche, l'attività dell'Osservatorio può essere articolata in gruppi di lavoro, la cui costituzione e composizione viene deliberata nella sede plenaria, nel rispetto dello spirito e delle finalità dichiarati nel documento di ricostituzione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna.

b) I gruppi di lavoro hanno la finalità di censire le prassi esistenti e di identificare eventuali nuove modalità pratiche-organizzative, di proporre la redazione di protocolli, la sottoscrizione di altre intese o la formazione di orientamenti e indicazioni, e di suggerire iniziative nelle materie di rispettivo interesse dei gruppi di lavoro. Ogni decisione finale rispetto alle proposte elaborate dai gruppi di lavoro è riservata alla sede plenaria dell'Osservatorio.

c) I gruppi di lavoro così costituiti sono liberi di organizzare al meglio i propri lavori, in ogni caso designando al proprio interno un referente organizzativo, con incarico di curare la convocazione delle riunioni, redigere i relativi verbali, svolgere l'attività di coordinamento con gli eventuali gruppi di lavoro costituiti per le medesime tematiche presso altri Osservatori italiani, e riferire sui lavori del gruppo nelle riunioni plenarie dell'Osservatorio. Le riunioni dei gruppi di lavoro si svolgono di norma presso il Tribunale (come già concordato nella riunione del 24 settembre 2009).

d) In casi particolari e in determinate occasioni, ove autorizzati dall'Osservatorio riunito nella sede plenaria, i gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alla propria attività esponenti di altre categorie profes-

sionali (ad esempio, medici legali, commercialisti, notai, ufficiali giudiziari, funzionari dei servizi sociali, eccetera) (come già concordato nella riunione del 24 settembre 2009).

4) Diffusione delle intese raggiunte

a) Le intese raggiunte nella sede dell'Osservatorio verranno tempestivamente diffuse, con la relativa documentazione, tramite e-mail ai magistrati, al personale amministrativo e agli avvocati del Foro di Bologna da parte – rispettivamente – del Presidente e del Dirigente del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine, con invito ai rispettivi destinatari alla scrupolosa osservanza delle regole protocollari e delle intese concordate. Inoltre, potranno anche essere diffuse dalle associazioni forensi che partecipano all'Osservatorio, tramite le proprie mailing-list.

b) Tutte le intese raggiunte e i documenti elaborati dall'Osservatorio verranno pubblicati nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile" dei siti internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (a cura del Consiglio dell'Ordine) e della Corte d'Appello di Bologna (a cura del Tribunale), così come potranno anche essere pubblicati in siti internet riconducibili agli altri enti e associazioni che partecipano all'Osservatorio.

c) Le intese raggiunte dall'Osservatorio e dai gruppi di lavoro verranno espressamente richiamate nei provvedimenti a carattere generale adottati in loro attuazione (come già concordato nel Protocollo generale per le udienze civili, sottoscritto il 23 dicembre 2009).

5) Modifica delle intese raggiunte

Ove emerga la necessità o la opportunità di modificare intese già raggiunte e formalizzate o documenti adottati nell'Osservatorio ovvero nei gruppi di lavoro, la loro modificazione potrà avvenire esclusivamente previa illustrazione e discussione della relativa proposta nel corso di riunione plenaria dell'Osservatorio, con specifica trattazione dell'argomento posta all'ordine del giorno.

6) Incontri pubblici di presentazione dei lavori dell'Osservatorio

a) L'Osservatorio si impegna a orga-

nizzare incontri pubblici di presentazione dei protocolli sottoscritti e, in generale, delle intese, iniziative e attività dell'Osservatorio, per favorirne la massima diffusione e condivisione.

b) L'Osservatorio si impegna inoltre a organizzare periodici incontri pubblici di verifica sul contenuto dei singoli protocolli approvati, sia per verificarne la osservanza sia per raccogliere eventuali suggerimenti per la loro modifica o integrazione (come già concordato nella riunione del 13 luglio 2010).


7) Riunioni di coordinamento e Assemblee Nazionali

L'Osservatorio si impegna a partecipare, con propri delegati di volta in volta designati, alle periodiche riunioni di coordinamento nazionale con gli altri Osservatori italiani e con la Fondazione Carlo Maria Verdi, nonché alle annuali Assemblee

Nazionali degli Osservatori sulla giustizia civile, al fine di coltivare il costante confronto e lo scambio di informazioni con gli altri Osservatori.

8) Partecipazione delle associazioni forensi

Partecipano di diritto ai lavori dell'Osservatorio e sottoscrivono protocolli, orientamenti e indicazioni le associazioni forensi riconosciute su base nazionale dal Congresso Nazionale Forense. Possono essere ammesse a partecipare, a richiesta, le associazioni forensi che abbiano una significativa rappresentatività esponenziale e un radicamento consolidati sul territorio locale, anche mediante un adeguato numero di iscritti e di eventi formativi organizzati (come già concordato nelle riunioni del 18 novembre 2010 e 29 marzo 2012).



OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA PROPOSTA DEL C.N.F. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER I NUOVI PARAMETRI E I COMPENSI AGLI AVVOCATI

GINO MARTINUZZI

Dalla *newsletter* n. 160 del 6 agosto 2013 del Consiglio Nazionale Forense abbiamo avuto notizia dell'incontro intercorso in pari data fra il Consigliere Segretario avv. Andrea Mascherin e il referente della Commissione Tariffe avv. Aldo Morlino, da una parte; e, dall'altra parte, il capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia dott. Domenico Carcano, il suo vice dott. Paolo Porreca e il consigliere giuridico del Ministro Cancellieri, dott. Chiara Mancini.

La *newsletter* ha definito l'incontro come un "importante passo avanti" verso l'attesa emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe sostituire il d.m. n. 140 del 20 luglio 2012, in conformità a quanto previsto all'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

L'attesa non dovrebbe protrarsi a lungo, almeno stando a quello che avrebbe dichiarato il dott. Carcano, secondo il quale il lavoro sarebbe "in dirittura di arrivo" e destinato a concludersi "entro i primi giorni di settembre".

La prudenza suggerirebbe di attendere il testo di questo nuovo decreto ministeriale prima di avventurarsi in qualsiasi considerazione critica; ma, come il titolo di queste brevi note indica, qualche non lieve osservazione è già giustificata dal contenuto della proposta inoltrata il 24 maggio 2013 dal C.N.F., dopo che questo aveva chiesto ai Consigli dell'Ordine territoriali di

esprimersi con commenti, proposte e suggerimenti sulla bozza in precedenza elaborata dalla Commissione Tariffe dello stesso C.N.F.

Chi scrive, benché sia componente esterno proprio di "quella" Commissione Tariffe e abbia avuto, pertanto, l'opportunità di esprimersi anche in seno ad essa, non ha visto accolte affatto le proprie proposte e non può fare a meno di manifestare il proprio dissenso da ciò che la stessa Commissione ha poi approvato e inoltrato al Ministero. Del resto, anche il Consiglio dell'Ordine di Bologna era stato invitato a dire la propria e ha a suo tempo addirittura inoltrato al C.N.F. un testo recante una propria organica proposta di regolamentazione dei nuovi "parametri": testo che era stato elaborato dal sottoscritto e di cui non è poi stato riversato praticamente nulla nella proposta conclusivamente avanzata dal C.N.F.

Per comprendere le ragioni di critica verso la proposta portata avanti dal C.N.F., occorre partire da abbastanza lontano, cioè da quando la rinnovata Commissione Tariffe del nuovo C.N.F. fu investita dell'incombenza di elaborare una proposta di aggiornamento di quella che all'epoca era ancora a pieno titolo una "tariffa professionale".

Come noto, circa un mese prima del varo del d.m. n. 140 del 20 luglio 2012, il C.N.F. ebbe a inoltrare al Ministero della Giustizia, all'epoca in persona del Ministro avv. Paola Severino, una pro-

pria articolata proposta di "parametri" normativi e tabellari, che era accompagnata da una relazione illustrativa.

In detta relazione leggiamo:

"Sin dal suo insediamento, nell'ottobre 2010, l'attuale Consiglio Nazionale Forense ha avvertito in maniera pregnante l'esigenza di riformare e ammodernare il sistema tariffario adeguandolo alle mutate condizioni sociali e professionali. A tal fine alla rinnovata Commissione è stato affidato l'incarico di predisporre un nuovo modello di tariffa che, rilevate le criticità del vigente sistema, permettesse di coniugare le crescenti esigenze di liberalizzazione e globalizzazione del mercato con gli interessi degli appartenenti alla classe forense, senza tralasciare le indicazioni provenienti dall'Unione Europea. ... L'obiettivo principale perseguito dalla Commissione è stato quello di predisporre una nuova tariffa che rispondesse ai principi di semplicità, trasparenza e immediatezza e che, da un lato consentisse la tutela dei clienti/consumatori così permettendo loro di comprendere i costi del servizio legale, dall'altro agevolasse il professionista nella redazione della nota specifica e garantisse la flessibilità necessaria a tutelare il decoro della professione ed a fronteggiare la concorrenza dei professionisti provenienti dai paesi della Comunità.

Seguendo queste linee guida, la Commissione si poneva immediatamente al lavoro elaborando un progetto che, tuttavia, non vedeva mai la luce a causa

delle note vicende politiche e legislative. Come noto, infatti, con il D.L. n. 1/12 si completava il percorso di erosione della disciplina tariffaria forense iniziato nel 2006 con il Decreto Bersani (L. n. 248/06) e proseguito con la L. n. 148/11 e con la L. n. 183/11 (c.d. Legge di stabilità), attraverso la completa e definitiva soppressione delle Tariffe e di ogni riferimento ad esse, stabilendosi che "il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale" e che "in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi", mentre nel rapporto giurisdizionale la determinazione dei compensi dovrà essere effettuata sulla base di "parametri determinati dal Ministro competente e contenuti in un decreto da emanarsi".

Il mutato scenario legislativo avrebbe dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense al definitivo abbandono del

progetto in attesa delle decisioni del Ministro, dal momento che all'art. 9 D.L. cit. nessuno spazio alla partecipazione, anche solo consultiva, degli organi di categoria nella predisposizione dei "parametri" era previsto. La necessità di tutelare il decoro della professione nonché l'interesse della categoria e del cittadino utente finale del servizio, imponeva però una scelta diversa. Predisporre un progetto da presentare, al Ministro, come proposta, non vincolante, dell'avvocatura per la creazione delle tabelle parametriche per l'attività legale.

Si poneva, dunque, il problema per la Commissione Tariffe del C.N.F. di rielaborare un nuovo progetto che, nel rispetto delle linee guida che avevano ispirato l'attività precedentemente svolta, potesse rispettare il radicale cambio di mentalità rappresentato dal fatto che i parametri non avrebbero più dovuto costituire la fonte a cui il professionista avrebbe dovuto necessariamente attingere per la determinazione del compenso, come accadeva in passato con le tariffe, ma, a norma dell'art. 9 del D.L. citato, il sistema parametrico sarebbe

stato diretto alla determinazione dei compensi da liquidarsi da parte degli organi giurisdizionali.

La scelta del Consiglio, attuata dalla Commissione, è stata, dunque, quella di creare uno strumento duttile che consentisse non solo la determinazione giurisdizionale dei compensi, ma fosse utilizzabile dai clienti nella valutazione della richiesta economica formulata dal professionista al fine di consentire una scelta consapevole, nonché, da ultimo e non ultimo, dai professionisti come metro per la determinazione del valore della prestazione da pattuire con il cliente al momento del conferimento dell'incarico. I parametri divengono, dunque, un modello medio non vincolante, né nel minimo né nel massimo, rispetto al quale orientare le valutazioni. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 9 contenuta nella Legge di conversione n. 27/2012, infatti, il testo non prevede più la nullità della clausola con la quale si fa riferimento ai parametri per la determinazione del compenso nei contratti tra avvocato e cliente. Ne discende, dunque, la piena e totale utilizzabilità dello stru-



"You have a pretty good case, Mr. Pitkin. How much justice can you afford?"

mento parametrico non solo come punto di partenza per la successiva determinazione specifica del compenso con il cliente, ma come valore di riferimento nei limiti dell'obbligo di specificazione contrattuale delle singole voci di costo - comprensive di spese, oneri e contributi - dovute per le prestazioni."

Anche se la relazione illustrativa non poteva dirlo apertamente, la Commissione Tariffe aveva elaborato, dapprima, un progetto di riforma della tariffa forense; ma quando dovette prendere atto dell'abrogazione delle tariffe professionali, e si trattò di inviare al Ministero una proposta di "parametri", di fatto inoltrò nel giugno 2012 al Ministero quello stesso progetto, solo lievemente modificato nei passaggi lessicali, ove alle parole "diritti" e "onorari" era stato sostituito il termine onnicomprensivo "compensi", ma del quale veniva mantenuto l'impianto sia normativo, articolato in tre distinte serie di disposizioni dedicate, la prima, alla materia civile amministrativa e tributaria, la seconda alla materia penale e la terza alla materia stragiudiziale; sia tabellare, formulato accorpando per ogni nuova "macro-fase" processuale (per le materie giudiziali) i diritti e gli onorari desumibili dalle scansioni processuali ed aggiungendo un incremento medio del 20-25% a titolo di recupero della svalutazione monetaria intervenuta fra il 2004 (epoca di compilazione della tariffa previgente).

Benché il C.N.F. fosse ben consapevole che i "parametri", per precisa scelta legislativa, dovevano essere destinati soltanto a fungere da guida nella liquidazione giudiziale, venne ugualmente tentata la via della formulazione di una proposta che mirava dichiaratamente a servire "anche" come guida nella determinazione convenzionale e - va aggiunto - come criterio oggettivo ai fini degli opinamenti.

Tale scelta, ben descritta, come sopra riscontrabile, nella relazione illustrativa del C.N.F. alla propria proposta di "parametri", lasciava traspa-

rire, evidentemente, l'indisponibilità dell'avvocatura (o, quanto meno, del suo massimo organo istituzionale) a rassegnarsi alla rinuncia a un sistema tariffario, posto che, in concreto, quella proposta (non solo nasceva da un progetto in tal senso, ma) non rappresentava niente altro che una nuova tariffa.

Come noto, il lodevole intento di "tutelare il decoro della professione nonché l'interesse della categoria" è poi rimasto gravemente frustrato dalle deliberazioni assunte nel luglio 2012 dal Ministero, che, anche grazie al penalizzante parere preventivamente espresso dal Consiglio di Stato, ha varato il tristemente noto "decreto parametri" n. 140/2012, ove non si è rinvenuto assolutamente nulla della proposta avanzata dal C.N.F., né per quanto riguarda la parte normativa, accorpata in un unico testo a valere per tutte le materie, né nelle previsioni tabellari.

Vigente il d.m. n. 140/2012, è entrata in vigore la legge n. 247/2012 (cd. "nuova legge professionale"), la quale, all'art. 13, ha dettato, come noto, varie disposizioni che riguardano la disciplina dei compensi degli avvocati e, in particolare, ha stabilito al comma 6 che *"i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge"*.

Al sottoscritto sembra chiaro e indubitabile che questa nuova normativa non consenta affatto di ravvisare la possibilità di una reintroduzione - palese o surrettizia - di una "tariffa forense": tanto più che lo stesso articolo di tale legge sancisce (al comma 2) che *"il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento*

dell'incarico professionale" e (al comma 3) che *"la pattuizione dei compensi è libera"*, con le sole limitazioni poste dal divieto (così ripristinato) dei patti di "quota lite" (comma 4) e dal mantenimento del divieto di *"richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta"* (art. 43 c.d.f.).

Con largo anticipo sui tempi previsti dalla legge per l'emanazione del nuovo decreto ministeriale che dovrà disciplinare i nuovi "parametri", atteso entro il 18 gennaio 2015, il C.N.F. ha inoltrato al Ministero, il 24 maggio 2013, la propria proposta di esso, che però non è stata il frutto di una nuova elaborazione, ma risulta come la riproduzione tal quale dell'originaria proposta di "parametri" già in precedenza inoltrata al Ministero nel giugno 2012 con risultati a dir poco deludenti: e ciò proprio per il fatto che essa rifletteva non già dei parametri medi destinati alla sola liquidazione giudiziale, bensì rappresentava una nuova tariffa mascherata.

Anche ora l'avvocatura ha mostrato di non volersi rassegnare all'abrogazione del sistema tariffario, da cui, al contrario, è ormai impensabile che si possa tornare indietro.

Se errare è umano - e anche il sottoscritto ha condiviso quel primo errore dall'interno della Commissione Tariffe - perseverarvi è, come noto, diabolico e da tale secondo errore chi scrive queste note ha ritenuto di prendere le dovute distanze: non solo perché questa nuova proposta del C.N.F. ha tutto il sapore di una battaglia di retroguardia persa in partenza, ma soprattutto perché è logico attendersi, di fronte ad essa, una nuova delusione non meno cocente e, a fronte di un nuovo "decreto parametri" che continuasse a mortificare le aspettative di giusti compensi da parte degli avvocati, servirebbero a poco o nulla, come poco o nulla sono servite in passato le "vibrate proteste", le "giornate di sciopero" e via dicendo.

Chi scrive ritiene che il C.N.F., piuttosto

sto che riproporre al Ministero, ancora una volta, una riedizione aggiornata di una tariffa, avrebbe probabilmente seguito un criterio più utile se avesse elaborato un progetto nuovo di parametri destinati a trovare effettiva e giusta applicazione nelle situazioni indicate dall'art. 13, comma 6, della nuova legge professionale, abbandonando la pretesa di guidare le parti in una "determinazione convenzionale" che, se e in quanto "guidata", cessa di essere "libera", come invece sancisce il comma 3 dello stesso art. 13: in altre parole, prendendo atto, una buona volta, che un sistema tariffario non può più essere richiamato in vita.

Il progetto del C.N.F., invece, propone una lunga serie di criteri per la determinazione convenzionale dei compensi. A ciò sono dedicati specificamente l'art. 4 della normativa in materia civile, l'art. 2 della normativa in materia penale e ancora l'art. 2 della normativa in materia stragiudiziale. Si tratta di lunghe, complesse e articolate disposizioni che producono l'effetto di ricreare un sistema tariffario, mentre non hanno senso, in generale, in un regime di inesistenza di tariffe e, in particolare, in un decreto ministeriale destinato a regolamentare la liquidazione dei compensi "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge", come è sancito dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, già più volte menzionato.

Meglio sarebbe stato, inoltre, unificare in un'unica serie di disposizioni l'intera parte normativa. Questo, non solo per il fatto che molte norme sono o devono essere ovviamente comuni e si doveva evitare il rischio di pericolose disomogeneità fra un ambito e l'altro, ma anche per perseguire l'intento di un utile adeguamento al sistema della normativa unica e piuttosto snella (quattordici

articoli in tutto) adottato dal d.m. n. 140/2012, che di certo abbisogna di tante e importanti correzioni, ma non di quella di venire triplicato.

E ancora: piuttosto che riproporre le stesse tabelle allegate alla proposta avanzata ai fini del primo decreto "parametri", alquanto elevate e già drasticamente bocciate dal Ministero perché esagerate se destinate alla liquidazione giudiziale a carico del soccombente, meglio sarebbe stato intervenire su quelle di fatto emanate in allegato al d.m. n. 140/2012, perseguendone una seria riconduzione a equità.

Necessità di correzioni da apportare al vecchio decreto, si è appena detto. Ed è su questo terreno che si doveva lavorare, ad avviso del sottoscritto.


Di numerose correzioni si era fatto interprete lo stesso Ministro avv. Paola Severino già nell'ottobre 2012, quindi poco dopo l'entrata in vigore del vecchio (e tuttora vigente) "decreto parametri". È nota l'esistenza di un documento, risalente a quel periodo, intestato "Ministero della Giustizia" che, sotto la rubrica "Modifiche al D.M. 140/2012" indica quanto segue:

"Premessa. Con la riforma delle Professioni ed il Decreto Parametri si è inteso abbandonare una logica di predeterminazione 'amministrativa' di liquidazione giurisdizionale dei compensi. Si tratta di un passaggio di grande apertura nel mondo delle professioni su cui non si ritiene di dover tornare indietro. Si ritiene, invece, possano essere individuati, ed affrontati, aspetti sui quali l'operatività ha evidenziato profili di criticità; di questi si ritiene poter tenere conto nel contesto di un intervento di modifica del Decreto. Alcuni interventi sono ancora in corso di valutazione tecnica e di impatto.

Intervento di modifica. Si riportano di seguito riassuntivamente gli interventi di modifica al D.M. n. 140/2012:

1) *aggiunta (per tutte le professioni) delle spese forfettarie liquidate nella misura compresa tra il 10*

- e il 20 per cento del corrispettivo;*
- 2) *eliminazione (per tutte le professioni) della valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale dell'assenza di prova della mancata consegna del preventivo di massima (Riserva di valutazione in relazione all'art. 9 DL 1/2012);*
 - 3) *introduzione di un parametro numerico per la liquidazione dell'attività stragiudiziale, consistente nella percentuale compresa tra il 5% e il 20% del valore dell'affare;*
 - 4) *introduzione di un possibile incremento del compenso nel caso di assistenza stragiudiziale nel procedimento di mediazione;*
 - 5) *introduzione di un possibile incremento del compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate;*
 - 6) *possibilità di aumento anche oltre il doppio nel caso di assistenza di più parti (Riserva di valutazione);*
 - 7) *soppressione della riduzione del 50% del compenso nella liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti in patrocinio a spese dello stato e del compenso per l'assistenza d'ufficio a minori;*
 - 8) *introduzione di due ulteriori sconti per le controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00: a) 1.500.001,00 - 5.000.000,00, b) oltre 5.000.000,00;*
 - 9) *introduzione della voce "studio" nella fase esecutiva (sia mobiliare che immobiliare) che contiene valori corrispondenti al 35% - 50% degli importi previsti per la voce "procedimento";*
 - 10) *incremento (in misura oscillante tra il 30% - 50%) di tutti i valori previsti per il procedimento per ingiunzione e per il precetto;*
 - 11) *previsione della nuova fase di investigazione relativamente all'attività giudiziale penale, a cui corrispondono valori pari a circa il 70% di quelli previsti per la fase istruttoria davanti all'autorità giudiziaria."*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI

Chi scrive aveva, come accennato, elaborato un testo che poteva rappresentare una ragionevole proposta del nuovo "decreto parametri". Esso partiva, come impianto strutturale, da una base analoga al testo normativo e tabellare del d.m. n. 140/2012, cui apportava le correzioni già individuate come necessarie, nell'ottobre 2012, dallo stesso Ministro allora in carica. A tale testo, poi fatto proprio dal Consiglio dell'Ordine di Bologna e inoltrato al C.N.F. (che non l'ha minimamente considerato) si proponeva di annettere una tabella strutturalmente analoga a quella del vigente d.m.n. 140/2012, con importi aumentati di almeno il 20% (e fino al 50% per il decreto ingiuntivo e il precetto), essendosi in ciò ravvisata quella riconduzione a equità che appariva necessaria anche in relazione ai doverosi confronti con i dati tabellari desumibili dai valori medi della previgente tariffa, come noto applicabili anche in sede di liquidazione giudiziale.

Solo a scopo informativo, riproduciamo in calce a questo scritto il testo della proposta di regolamento elaborata e inoltrata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, raccomandando a ogni lettore di tenere ben presente quello che tale testo voleva essere: una mera proposta, che però il C.N.F. non ha poi in nessun modo recepito.

Chi scrive, come a ogni lettore appare chiaro, dubita fortemente che la proposta di nuovo decreto ministeriale avanzata dal C.N.F. possa trovare seguito presso il Ministero.

Quanto meno è lecito sperare che, questa volta, il Ministero non butti

nel cestino la proposta del C.N.F. e consenta l'apertura di un dibattito volto alla ricerca di un compromesso. E forse, in un tale contesto, potrebbero trovare spazio anche le proposte del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Art. 1 (Ambito di applicazione e regole generali)

1. A norma dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, il presente Regolamento, comprensivo di tabelle recanti le indicazioni numeriche e/o percentuali per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati, si applica quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato consensualmente dalle parti del rapporto di clientela, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi a carico della parte soccombente e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I valori numerici e/o percentuali riportati nel presente Regolamento e nella tabella allegata non sono vincolanti né per le parti in caso di determinazione consensuale, né per il giudice in caso di liquidazione giudiziale, ma qualora il giudice intenda discostarsene è tenuto a esplicitarne la motivazione.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfetario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari estranei all'organizzazione dello studio del professionista e da lui incaricati ai fini della migliore tutela degli interessi del cliente, se sostenuti dal professionista, sono considerati come spese anticipate in

nome e per conto del cliente e come tali vanno rimborsate a parte.

3. Oltre al compenso per la prestazione professionale e al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione convenzionale, sia in caso di liquidazione giudiziale, una somma per il rimborso delle spese forfetarie in misura compresa fra il 10% e il 20% dei compensi.

4. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, fatta eccezione per le spese e i compensi relativi alle attività successive alla decisione, che sono autonomamente disciplinate.

5. Nel caso di incarico conferito a più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata; in tal caso, nella liquidazione giudiziale a carico del soccombente il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente. All'avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere attività meramente processuali o funzioni di procuratore domiciliatario o su istruzioni e in sostituzione del "dominus", ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetta un compenso non inferiore al 20% dell'importo previsto nella tabella di cui ai parametri

per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e comunque rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

6. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

Art. 2 (Tipologia di attività)

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.

Art. 3 (Attività stragiudiziale)

1. L'attività stragiudiziale è liquidata in misura compresa fra il 5% e il 20% del valore della pratica, tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.

2. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40% rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma del comma che precede.

3. I compensi previsti per le prestazioni giudiziali s'intendono comprensivi di quelli relativi alle prestazioni stragiudiziali qualora queste ultime siano preliminari o complementari di quelle giudiziali. In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, a favore dell'avvocato può essere liquidato un compenso conforme ai parametri di cui alle tabelle allegate, in relazione alle prestazioni stragiudiziali da lui compiute, che non trovino adeguato compenso nelle previsioni anche convenzionali relative alle prestazioni giudiziali.

4. Per le prestazioni stragiudiziali analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano i compensi di cui ai parametri previsti per la materia giudiziale; il ricorso all'applicazione analogica è consentito soltanto se la liquidazione non possa avere luogo secondo i parametri previsti

per la materia stragiudiziale.

5. Per le prestazioni compiute dall'avvocato in procedure di mediazione e/o conciliazione, il compenso sarà determinato in base ai parametri di cui alla tabella allegata.

6. Gli avvocati chiamati a comporre un collegio arbitrale, espletando funzioni di arbitro in procedimenti di arbitrati sia rituali che irrituali, sono tenuti a concordare preventivamente con le parti all'inizio dello svolgimento dell'incarico e in relazione al suo intero svolgimento sino alla pronuncia del lodo, i compensi loro dovuti complessivamente dalle parti. Tale convenzione potrà prevedere compensi variabili in relazione all'effettiva durata del procedimento.

Art. 4 (Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase successiva alla decisione. Il processo di esecuzione viene considerato come autonomo.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio degli importi indicati dai parametri.

3. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso

può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25% rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art. 5 (Determinazione del valore della controversia)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o gerarchico, che abbiano a oggetto la tutela di diritti soggettivi e/o interessi legittimi, nella liquidazione a carico del soccombente il valore è determinato in conformità all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Nella liquidazione a carico del cliente, si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente pubblico o privato intende perseguire. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato va ragguagliato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte e accessori oggetto di contestazione.

4. Qualora il valore effettivo della

controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considera di valore indeterminabile. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

5. Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €60.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000,00.

Art. 6 (Procedimenti arbitrali)

1. Per le prestazioni svolte dagli avvocati difensori nei procedimenti davanti agli arbitri, tanto in caso di arbitrato rituale, quanto in caso di arbitrato irrituale, la liquidazione giudiziale ha luogo in conformità ai compensi stabiliti per le controversie davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 7 (Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi)

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8 (Prestazioni svolte a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato)

1. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Art. 9 (Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle

corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase successiva alla decisione sono comprese, a titolo di esempio, le prestazioni per la registrazione del provvedimento, le copie, le notifiche, le nuove consultazioni col cliente e la corrispondenza.

8. I compensi previsti per le prestazioni compiute nel processo di esecuzione, sia mobiliare sia immobiliare, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l'atto di precetto, comprendono, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esa-

me delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

9. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 10 (Attività giudiziale penale)

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase di investigazione, fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolare importanza, complessità e difficoltà per le ragioni esposte il compenso potrà essere liquidato fino al doppio di quanto previsto nei parametri di cui alle tabelle allegate. In quelle di straordinaria importanza il compenso potrà essere liquidato fino al quadruplo previo parere del

Consiglio dell'ordine.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per adeguarlo all'impegno occorso anche oltre il doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

5. Si applica l'articolo 8.

Art. 11 (Parte civile)

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 12 (Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale)

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase di investigazione sono compresi, a titolo di esempio, i contatti ed i colloqui intrattenuti con investigatori e le attività d'indagine investigativa effettuate direttamente dall'avvocato.

6. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relati-

ve notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

7. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

8. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

9. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

10. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 4, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.



DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE IN MATERIA PENALE, TRA CONTRATTO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ANTONIO SPINZO

I vari tentativi legislativi e governativi di questi ultimi anni, a cominciare dal "famigerato" Decreto Bersani (poi Legge n. 248/2006), di modificare – in realtà stravolgere – il sistema di determinazione dei compensi per i professionisti e in particolare per gli avvocati, hanno trovato la loro estrinsecazione applicativa nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, di conversione del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, cui poi è seguita l'emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto n. 140 del 20 luglio 2012, del regolamento per la determinazione dei parametri di riferimento per il giudice che dovrà provvedervi.

Interventi "demolitori" che, però e per fortuna, sono stati oggetto di "recupero", da parte del legislatore, con l'approvazione della legge di riforma forense n. 247 del 31 dicembre 2012.

Nel capo I del regolamento ministeriale sono state emanate le regole generali e nell'art. 1 è stata riconfermata nell'organo giurisdizionale e, quindi, nel giudice, in mancanza di accordo tra le parti, la preminente, anzi esclusiva, titolarità e competenza per la determinazione e liquidazione dei compensi dei professionisti, salva la procedura di conciliazione, introdotta dalla recentissima legge di riforma forense, che al comma 9 dell'art. 13 prevede che, ora, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente relativamente al compenso per la prestazione professionale, "ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere di congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata".

Art. 1: Ambito di applicazione e regole generali (Regolamento parametri)

1. *L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.*

2. *Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.*

3. *I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.*

4. *Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.*

5. *Per gli incarichi non conclusi, o prosezioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.*

6. *L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione ne-*

gativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. *In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.*

Appare all'evidenza, immediatamente, come i commi 2 e 3 dell'articolo in commento hanno modificato radicalmente la struttura della "retribuzione" dell'avvocato. Trattandosi, ora, di un unico compenso, non vi è più distinzione tra onorari e diritti (questi ultimi eliminati dalla nuova disciplina mentre, in passato e per precisione, erano previsti dalla tariffa solamente per le controversie civili, amministrative, tributarie e non per le attività penali) ed era stato pure eliminato il "diritto automatico" al cosiddetto rimborso forfettario delle spese, pari al 12,5%.

E', però, d'uopo segnalare che tale disposizione è stata immediatamente superata dalla legge di riforma professionale, che ha reintrodotto, al comma 10 dell'art. 13, "l'obbligo di corrispondere all'avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie", la cui misura dovrà essere determinata con la emanazione da parte del Ministero di nuovi regolamenti, questa volta su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

La novellata disciplina di determinazione del compenso dell'avvocato è, ora, incentrata sull'accordo delle parti e anche la legge di riforma professio-

nale ha riconfermato nelle sue linee essenziali la centralità dell'accordo, esaltando la totale libertà delle parti di "autodeterminarsi" prevedendo (ai commi 2 e 3 della legge n. 247/2012) che "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente a oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".

Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato art. 13 della legge n. 247 /2012, "il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce

l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".

Seguono i commi 6 e 7: "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del C.N.F., ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi".

Il comma 6 ribadisce la regola della liquidazione giudiziale in applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 e dei nuovi, che – per il futuro – dovranno essere emanati su proposta del

Consiglio Nazionale Forense, allorché "all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale".

E' da sottolineare che la libertà delle parti di fare riferimento, per la determinazione del compenso, a molteplici criteri (a tempo, a forfait, sulla base di convenzione, e anche con "candelizzazione" dei tempi con riferimento alla fase del processo) dovrebbe indurre l'avvocato a privilegiare, sulla base di tali indici, l'accordo scritto piuttosto che affrontare l'alea del pagamento da parte del cliente, aggravata anche dal fatto che l'eventuale e contenziosa liquidazione giudiziale, in quanto priva di pregresso accordo, scritto o verbale, comporta la sua determinazione da parte del giudice secondo i recenti parametri che, dal punto di vista monetario, sono di valore decisamente inferiore rispetto alle previgenti tariffe. Parametri che, pur tuttavia, hanno il solo merito di avere semplificato, riducendo in poche voci, le analitiche e dettagliate attività descrittive della prestazione.



Il capo II del d.m. n. 140/2012 sui parametri enuclea le disposizioni concernenti gli avvocati; nell'art. 2 sono state specificate le attività: "Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria".

Seguono le altre disposizioni:

Art. 3: Attività stragiudiziale

1. *L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.*

2. *Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.*

3. *Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.*

Art. 9: Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. *Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.*

Art. 12: Attività giudiziale penale

1. *L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.*

2. *Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.*

3. *Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.*

4. *Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte*



contro più parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13: Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14: Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di

consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Per la determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale occorre, ora, fare riferimento ai parametri specifici indicati nella tabella B - Avvocati, allegata allo stesso decreto.

Il giudice può sempre (discrezionalmente) diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli artt. 1 e 12.

Come stabilito dal secondo comma, il compenso è liquidato per fasi distinte:

Nella fase di studio (terzo comma) sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti della fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

Il quarto comma è dedicato alla fase introduttiva, nella quale, a titolo di esempio, sono compresi: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

Nella fase istruttoria (quinto comma) sono compresi: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato.

In particolare, la fase si considera "complessa" quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione di scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

La fase decisoria (sesto comma) comprende: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

Nella fase esecutiva sono, infine, comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

L'ottavo comma dell'art. 14 del d.m. n. 140/2012 dispone che "nei procedimenti cautelari ovvero speciali

anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli artt. 1 e 12”.

Il nono comma dell'art. 14 del d.m. n. 140/2012 ribadisce, in conclusione, il principio di “unitarietà” del compenso, essendo stata eliminata ogni divisione-scomposizione tra onorari e diritti-competenze, da ricomprendersi in esso anche le cosiddette attività accessorie, quali le previgenti indennità per gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, si stabilisce poi che, nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Va nuovamente rammentato, pure sul punto, che la liquidazione cui si riferisce il decreto è conseguente non a una prestazione latamente imposta come quella, ad esempio, di un consulente tecnico d'ufficio, ma fiduciaria, e in cui, però, le parti non hanno previamente voluto accordarsi sul corrispettivo.

Si aggiunge che quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

E' bene rilevare che le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso, nelle tabelle sottoelencate, non sono vincolanti per la liquidazione stessa, in quanto sono previste anche delle cosiddette “forbici percentuali” operanti su valori medi di liquidazione e attraverso le quali “modellare” il com-

penso al singolo caso, dando per questa via astrattamente vita a una eccessiva discrezionalità dell'organo decidente, anche se – di fatto – si va, invece, sempre di più rafforzando il forte sospetto e il concreto timore di vedere, nella realtà, il giudice “appiattirsi” – se va bene – sul valore medio di liquidazione o, addirittura, sul più facile, semplice (e anche più “tranquillizzante”, quanto a “rischio” di responsabilità contabile per lo stesso giudice) indice minimo previsto dai parametri.

Timore ancora di più effettivo se riferito alle liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato o alle procedure a essa equiparate, quali la liquidazione dei compensi in materia di difesa d'ufficio, atteso che nonostante la disposizione di cui all'art. 9 del regolamento sopra riportato, testualmente stabilisca “che gli importi sono di regola ridotti alla metà”, ovverosia venga enunciata una indicazione e, quindi, una facoltà per il giudice che, di fatto, si tradurrà in uno stabile criterio, in siffatte procedure di determinazione dei compensi il difensore si vedrà svilire del tutto il proprio diritto a una equa retribuzione per l'attività prestata.

E che dire, infine, su quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 12, in forza dei quali il giudice potrà ridurre della metà i parametri ove dovesse – in sede di liquidazione giudiziale del compenso – valutare negativamente la condotta dell'avvocato che abbia fatto ricorso “a condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli”?

E' come pretendere che l'avvocato penalista, accortosi della prossimità della prescrizione del reato contestata al proprio assistito, debba – contrariamente e in violazione dei doveri di fedeltà e di patrocinio nei confronti del cliente – “allertare” ovvero “segnalare” all'Autorità procedente di siffatta prossima causa estintiva del reato! Ci sembra che le pretese e le aspettative nei confronti degli avvocati non abbiano – ahinoi – più alcun confine, con la pessima morte del “diritto di difesa”.

Capo VII: Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41: Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42: Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

In conclusione, è bene ricordare, con riferimento alle prestazioni effettuate e concluse prima del 28 luglio 2012, che – secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte – l'onorario, oggi il compenso, va liquidato «con la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, [con] quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita»: Cass. n. 8160/2001), mentre per le attività esaurite dopo tale data la determinazione andrà effettuata secondo i parametri di cui alla tabella sotto riportata.

Riepilogando, il regolamento ministeriale n. 140/2012 poggia sui seguenti principi e criteri:

- 1) la disciplina dei compensi professionali è essenzialmente fondata sull'accordo tra le parti (previsto dall'art. 2233 c.c.) e la regola per la sua determinazione è divenuta quella negoziale. Il compenso è di regola pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- 2) il giudice applica, in assenza di accordo, i parametri previsti dal decreto ministeriale quando deve liquidare il compenso;
- 3) i parametri costituiranno una fascia di orientamento per l'organo giurisdizionale che dovrà procedere alla liquidazione, anche se sono molteplici i timori che saranno pochi i casi, in sede di applicazione e decisione, in cui il giudice si discosterà da essi, trattandosi di operazione più

semplice, semplificata e immediata;
4) quando l'incarico professionale non viene portato a conclusione, o nel caso di prosecuzione di un precedente incarico, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta dal professionista.

Le proposte di modifica formulate dal C.N.F.

Di recente, in data 24 maggio 2013, il C.N.F. ha presentato – in forza dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012, la proposta di modifica dei parametri che è stata trasmessa al Ministro per la sua auspicabile approvazione.

Detta proposta conferma i principi di semplificazione, trasparenza ed equità del regolamento sui parametri, costituendo questo, sotto questo esclusivo profilo, uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini, che potranno avere uno strumento di immediato orientamento.

Essa supera il decreto parametri n. 140/2012 (assunto sulla base del Decreto "Cresci-Italia" e impugnato al T.A.R. Lazio per eccesso di potere) in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi, che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste nelle procedure di

patrocinio a spese dello Stato e nella difesa d'ufficio, ma anche in relazione ad altre gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate dall'avvocatura sin dalla predisposizione del d.m. n. 140 al Ministero della Giustizia.

In via esemplificativa, le novità principali della proposta di riforma sono costituite da:

- 1) un aumento dei valori corrispondenti a ogni fase del procedimento, dell'autorità e del grado;
- 2) eliminazione dell'abbattimento automatico del 50% del parametro per la liquidazione di compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato e della difesa d'ufficio;
- 3) reintroduzione automatica del diritto al rimborso delle spese generali, stabilite nella misura del 15%.

Con riferimento specifico ai parametri, il Presidente del C.N.F. prof. avv. Guido Alpa, nella sua lettera di accompagnamento, ha spiegato le ragioni per le quali è necessario superare gli attuali parametri *"particolarmente vessatori e iniqui"*, tenendo conto anche della grave crisi economica che ha investito i giovani ma anche gli avvocati: *"una situazione che appare palesemente in contrasto con il dettato costituzionale della dignità della retribuzione"*. Da qui,

la "rilevanza della proposta" formulata, perché essa dovrebbe costituire, con le valutazioni e le eventuali modificazioni apportate dal Ministero, la nuova disciplina da applicare alla liquidazione dei parametri in fase giudiziale.

La proposta del C.N.F. si compone di una parte normativa (per il settore civile-penale-stragiudiziale), di 39 tabelle di parametri per il settore civile corrispondenti ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e di una per il settore penale.

Tralasciando in questa sede le particolarità per i compensi nella materia civile, la proposta del C.N.F. reintroduce il rimborso per le spese forfetarie e dovrebbe costituire, con le valutazioni e le eventuali modificazioni che il Ministero ritenesse di dover apportare, la nuova disciplina da applicare alla liquidazione dei parametri in fase giudiziale.



LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI: LE TABELLE DEI PARAMETRI IN AMBITO PENALE

Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012).

Giudice di Pace

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 240	+ 300% € 960	- 50% € 120
Fase introduttiva	€ 480	+ 50% € 720	- 50% € 240
Fase istruttoria	€ 720	+ 100% € 1.440	- 70% € 216
Fase decisoria	€ 720	+ 50% € 1.080	- 70% € 216
Fase esecutiva	€ 16 per ora o frazione di ora	+ 50% € 24	- 50% € 8

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, diminuito del 20%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 2.160,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 4.200,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 792,00

Tribunale penale monocratico

Fasi	Valore medio di liquidazione	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 300	+ 300% € 1.200	- 50% € 150
Fase introduttiva	€ 600	+ 50% € 900	- 50% € 300
Fase istruttoria	€ 900	+ 100% € 1.800	- 70% € 270
Fase decisoria	€ 900	+ 50% € 1.350	- 70% € 270
Fase esecutiva	€ 20 per ora o frazione di ora	+ 50% € 30	- 50% € 10

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 2.700,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 5.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 990,00

Giudice per le indagini preliminari (GIP) e Giudice per l'udienza preliminare (GUP)

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 360	+ 300% € 1.440	- 50% € 180
Fase introduttiva	€ 720	+ 50% € 1.080	- 50% € 360
Fase istruttoria	€ 1.080	+ 100% € 2.160	- 70% € 324
Fase decisoria	€ 1.080	+ 50% € 1.620	- 70% € 324
Fase esecutiva	€ 24 per ora o frazione di ora	+ 50% € 36	- 50% € 12

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 20%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 3.240,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 6.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 1.188,00

Tribunale penale collegiale

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 390	+ 300% € 1.560	- 50% € 195
Fase introduttiva	€ 780	+ 50% € 1.170	- 50% € 390
Fase istruttoria	€ 1.170	+ 100% € 2.340	- 70% € 351
Fase decisoria	€ 1.170	+ 50% € 1.755	- 70% € 351
Fase esecutiva	€ 26 per ora o frazione di ora	+ 50% € 39	- 50% € 13

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 30%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 3.510,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 6.825,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 1.287,00

Corte d'Assise

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 750	+ 300% € 3.000	- 50% € 375
Fase introduttiva	€ 1.500	+ 50% € 2.250	- 50% € 750
Fase istruttoria	€ 2.250	+ 100% € 4.500	- 70% € 675
Fase decisoria	€ 2.250	+ 50% € 3.375	- 70% € 675
Fase esecutiva	€ 50 per ora o frazione di ora	+ 50% € 75	- 50% € 25

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 150%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 6.750,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 13.125,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 2.475,00

Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 480,00	+ 300% € 1.920	- 50% € 240
Fase introduttiva	€ 960,00	+ 50% € 1.440	- 50% € 480
Fase istruttoria	€ 1.440,00	+ 100% € 2.880	- 70% € 432
Fase decisoria	€ 1.440,00	+ 50% € 2.160	- 70% € 432
Fase esecutiva	€ 32,00 per ora o frazione di ora	+ 50% € 48	- 50% € 16

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 60%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 4.320,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 7.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 1.584,00

Corte d'Assise d'Appello

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 780	+ 300% € 3.120	- 50% € 390
Fase introduttiva	€ 1.560	+ 50% € 2.340	- 50% € 780
Fase istruttoria	€ 2.340	+ 100% € 4.680	- 70% € 702
Fase decisoria	€ 2.340	+ 50% € 3.510	- 70% € 702
Fase esecutiva	€ 52 per ora o frazione di ora	+ 50% € 78	- 50% € 26

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 160%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 7.020,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 13.650,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 2.574,00

Magistrature superiori

Fasi	Valore medio di liquidazione (*)	Aumento	Diminuzione
Fase di studio	€ 960	+ 300% € 3.840	- 50% € 480
Fase introduttiva	€ 1.920	+ 50% € 2.880	- 50% € 960
Fase istruttoria	€ 2.880	+ 100% € 5.770	- 70% € 864
Fase decisoria	€ 2.880	+ 50% € 4.320	- 70% € 864
Fase esecutiva	€ 64 per ora o frazione di ora	+ 50% € 96	- 50% € 32

(*) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il Tribunale penale monocratico, aumentato del 220%.

IMPORTO COMPLESSIVO MEDIO PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO	€ 8.640,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON AUMENTI	€ 16.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO CON DIMINUZIONI	€ 3.168,00

L'AVVOCATO QUALE CUSTODE GIUDIZIARIO NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA

ALESSANDRO MARTINI

Chi è il custode giudiziario

Come molti osservatori hanno potuto rilevare, nella prassi applicativa del processo espropriativo immobiliare del Tribunale di Bologna, la figura del custode giudiziario sta assumendo una posizione sempre più rilevante. A questo dato si accompagna la considerazione che della custodia vengono incaricati, in maggioranza, avvocati.

L'opzione di fondo di tale scelta appare insita nel principio di efficacia, regolatore dell'attività amministrativa, in particolare del settore giustizia, avuto riguardo all'effettività della tutela giurisdizionale e alla ragionevole durata del processo.

Non ci si dimentichi, peraltro, che, nella tradizione forense italiana, quella del custode giudiziario era una funzione quasi sconosciuta. Tale situazione si è protratta almeno fino al 1996, quando i magistrati della IV Sezione del Tribunale di Bologna e un gruppo di avvocati del nostro Foro elaborarono un progetto di riorganizzazione delle procedure esecutive immobiliari, incentrato sulla valorizzazione della modalità di vendita senza incanto e sulla sostituzione nella custodia del debitore con un professionista specializzato.

Sull'importanza, oramai storica, del progetto, conosciuto come "Progetto Vito Resta", in onore del già Presidente della Sezione, rimandiamo allo scritto del nostro collega Giovanni Berti Arnoaldi Veli, "Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna nelle espropriazioni immobiliari; in particolare, il custode giudiziario e le azioni del legale della

custodia finalizzate alla liberazione del compendio", dagli atti del convegno "Le procedure esecutive immobiliari: evoluzione in atto", Bellaria-Igea Marina, 20 marzo 1999, pubblicato nella Rivista dell'Esecuzione Forzata, 2003, 69.

Dicevamo della tradizione forense, nella quale, anche alla luce dell'art. 559 comma 2 c.p.c., la nomina del custode giudiziario, in sostituzione del debitore, era chiesta, come *extrema ratio*, soltanto nei casi in cui il creditore si fosse posto il serio problema di acquisire alla procedura i canoni di locazione dei contratti in corso.

A termine di legge, infatti, custode dell'immobile pignorato è il debitore esecutato, il quale ne è responsabile civilmente (art. 67 c.p.c.) e penalmente (artt. 334, 335, 349, 350, 388 e 388 bis c.p.). La custodia dei beni pignorati spetterebbe, quindi, al debitore, nonostante risulti chiaro che tale scelta si sia rivelata, alla prova dei fatti, quanto meno inopportuna, "dal momento che è assai improbabile che un debitore esecutato, ad esempio, faccia acquisire alla procedura, e non alle proprie tasche, il canone di eventuali locazioni in corso" (G. Berti Arnoaldi Veli, cit.).

Tuttavia, tali lampanti considerazioni convivevano con un'area di forte criticità e sostanziale impunità, riguardante i frequenti episodi di violazione, da parte del custode-debitore, dei doveri inerenti la funzione pubblica (ad esempio: attività di danneggiamento; impedimento dell'accesso all'immobile pignorato del perito stimatore; mancato deposito del rendiconto trimestrale e dei canoni percepiti nel

caso di immobile locato a terzi; impedimento di visita all'immobile in vendita da parte di terzi interessati all'acquisto e altro ancora).

La prassi virtuosa, innescata dal Tribunale di Bologna quasi vent'anni orsono, prevede, invece, d'ufficio, ai sensi dell'art. 66 c.p.c., la sostituzione del custode-debitore con un terzo, e ciò non appena il fascicolo di esecuzione viene formato o, comunque, non oltre il momento dell'acquisizione della perizia di stima dell'immobile e l'emissione dell'ordinanza di vendita.

Il potere del giudice, in questo senso, è di fatto illimitato, in quanto appare prevalere l'orientamento che non ritiene proponibile contro l'ordinanza di sostituzione del custode né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso straordinario per Cassazione, non trattandosi di un atto esecutivo in senso proprio, ma di un provvedimento meramente conservativo a contenuto ordinatorio. Ne consegue che, in materia, manca un campione rappresentativo di contenzioso: le poche pronunce giurisprudenziali conosciute riguardano casi di sostituzione motivata, con riferimento a violazioni di specifici obblighi (mancato accantonamento dei canoni; mancata presentazione del rendiconto; locazione di immobile senza autorizzazione).

Viene in rilievo, quindi, la necessità di qualificare la figura professionale di riferimento – il custode "terzo" – anche in maniera differenziata rispetto ai professionisti "coadiutori" già esistenti (quali, ad esempio, i curatori fallimentari o i c.t.u.), appositamente formata

da corsi *ad hoc*. I presupposti di applicazione del progetto muovevano, infatti, *“dalla necessità di provocare una maggiore partecipazione del debitore, se del caso adeguatamente compulsata con idonee sanzioni; necessità di ampliare il patrimonio di conoscenze relative all’immobile oggetto di esecuzione, per poterne dare conto ai potenziali acquirenti, con il ricorso a maggiori e diverse fonti informative; eliminazione di indesiderati tempi morti tramite l’utilizzazione anche dell’informatica, quale importantissima risorsa conoscitiva; il superamento dell’attuale sistema di pubblicità legale burocratica; l’introduzione di un diverso e nuovo controllo di gestione della procedura; la modificazione della complessa organizzazione del processo esecutivo immobiliare anche tendendo alla individuazione e formazione di figure professionali di alto livello da inquadrare quali ausiliari del magistrato ed a cui delegare specifici compiti e funzioni”* (G. Berti Arnoaldi Veli, cit.).

La scelta della figura del custode giudiziario opera, quindi, sia a favore della velocizzazione di molte attività – altrimenti parcellizzate in capo a soggetti e fasi diversi – ma soprat-

tutto allo scopo di raggiungere valori di vendita dei beni pignorati in linea con quelli del mercato immobiliare.

In effetti, l’assenza di un unico soggetto di riferimento per la procedura finiva per costituire una delle principali cause della scarsa partecipazione alle aste – ora, peraltro, limitate dall’adozione estensiva della vendita senza incanto – a causa di fenomeni conseguenti quali: inadeguatezza delle forme pubblicitarie; difficoltà di accesso alle perizie e loro carente contenuto informativo, soprattutto con riferimento allo stato di occupazione del bene; impossibilità di visitare l’immobile da parte degli interessati all’acquisto; frequenza delle turbative d’asta da parte di cerchie di “soliti noti”; difficoltà di accesso al finanziamento bancario per il pagamento del prezzo; incertezza sui tempi di effettiva immissione dell’acquirente nella detenzione e altro ancora.

Che cosa fa il custode

In generale (art. 65 c.p.c.), al custode spettano tutti gli atti di ordinaria amministrazione tesi alla conserva-

zione e all’amministrazione dei beni pignorati, salvo alcune espresse eccezioni, la più importante delle quali riguarda la concessione dell’immobile in locazione, sempre soggetta all’autorizzazione del giudice (art. 560, comma 2, c.p.c.), risultando altrimenti inopponibile ai creditori e all’acquirente, rinnovo tacito compreso.

Tra le attività conservative, vengono in considerazione, innanzitutto, quelle volte ad assicurare l’integrità materiale dell’immobile e ad evitarne danneggiamenti o deterioramenti (da monitorare con accessi periodici), mentre tra le attività di amministrazione gestoria – destinata a mantenere l’utilità economica del bene, acquisendone i frutti – la più rilevante riguarda appunto i rapporti di locazione, in corso o, eventualmente, da stipulare, i cui canoni e rendite devono essere puntualmente incassati e oculatamente depositati.

Ma, all’interno di questa apparentemente semplice distinzione, si colloca un’ampia serie di attività che, nella prospettiva della maggiore efficienza della procedura esecutiva,



tende ad arricchirsi e a caratterizzarsi soprattutto in funzione della migliore collocazione del bene sul mercato immobiliare: si va dalla regolarizzazione amministrativa dei locali, all'acquisizione di elementi informativi completi sullo stato edificativo e sugli eventuali diritti di terzi opponibili, all'attività informativa nei confronti dei terzi potenziali acquirenti, alla gestione delle visite all'immobile da parte degli interessati, all'eventuale liberazione nelle more della procedura.

E' evidente che questa reinterpretazione della funzione del custode sul piano operativo mira a valorizzare modalità di "gestione attiva" della custodia, quasi liquidatorie, finalizzate all'allineamento dei valori d'offerta a quelli del libero mercato.

Nel dettaglio delle attività del custode, si può, quindi, distinguere tra attività basilari, connesse alla conservazione del bene e alla riscossione dei frutti, e poteri che il custode può assumere da provvedimenti di autorizzazione del giudice dell'esecuzione, di carattere generale o, perfino, specifici e motivati a seconda delle circostanze.

Tra i primi, che il custode esercita senza necessità di autorizzazione, rientrano ad esempio l'incasso e l'aggiornamento dei canoni e l'effettuazione d'interventi di manutenzione ordinaria. Tra le attività che possono essere autorizzate preventivamente vanno annoverate la stipula di polizza assicurativa contro i danni a terzi, la concessione in locazione dell'immobile, generalmente di natura temporanea, l'invio della disdetta e l'avvio dell'azione di rilascio. Devono invece essere autorizzati di volta in volta gli atti che eccedono la normale gestione del bene, come, ad esempio, l'accensione di un mutuo per la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Il pagamento delle spese condominiali, invece, non spetta al custode: appare opportuno che questi dia comunque comunicazione della propria nomina all'amministrazione

condominiale, specificando che all'ente di gestione spettano i privilegi stabiliti dall'art. 63 disp. att. c.c. sul ricavato della vendita.

Tra i principali poteri/doveri del custode – il primo in ordine di tempo, dopo avere proceduto all'accettazione dell'incarico e all'esternazione dell'ufficio al debitore esecutato – è compreso, ovviamente, l'accesso all'immobile per verificare sia la reale consistenza dello stesso, confrontandola con quanto già eventualmente periziato, sia l'insistenza di altri diritti (reali o personali) afferenti il bene e, in ogni caso, tutte le volte in cui ciò risulti utile allo svolgimento dell'incarico.

Utile, anzi cruciale, è l'aspetto dell'organizzazione delle visite, da parte dei potenziali acquirenti: non si esagera affermando che, in questo contesto, al custode sono delegati compiti da vero e proprio "agente immobiliare", compresa, ove opportuna, l'affissione di cartelli "Vendesì".

Il custode si dovrà così adoperare, affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile oggetto della procedura, adottando le opportune cautele per assicurare la migliore riuscita dell'esperimento, nonché fornire agli stessi tutte le informazioni necessarie, relative sia all'immobile, sia alle modalità di partecipazione alla vendita.

Particolare delicatezza, in questa fase, riveste la verifica dello stato di occupazione dell'immobile. Nella prassi, quando l'immobile sia occupato dal debitore esecutato (e dalla sua famiglia) quale residenza e dimora abituale, e questi assuma un atteggiamento collaborativo, potrà continuare ad abitare l'immobile pignorato sino alla vendita, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

In caso di comportamento ostile od ostruzionistico, viceversa, il custode dovrà attivarsi per ottenere la liberazione dell'immobile. Mentre, ai fini della liberazione definitiva del bene, l'orientamento prevalente è

che il custode debba eseguire l'ordine del giudice nelle forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., tramite ufficiale giudiziario (quindi, previa notifica dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio), per il semplice accesso, essendo egli già nel possesso del bene per effetto della nomina, potrà procedere direttamente con l'assistenza della forza pubblica e l'ausilio del fabbro.

Nell'ipotesi in cui l'immobile pignorato sia occupato da terzi, il custode deve preliminarmente verificare l'eventuale esistenza di un titolo legittimante l'occupazione e l'opponibilità o meno dello stesso alla procedura. In difetto di riscontro, il custode dovrà attivarsi per il rilascio da parte degli occupanti *sine titulo*. Peraltro, in questo contesto, gli occupanti si trovano nella più favorevole delle condizioni per richiedere al custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, di assumere la conduzione dell'immobile, mediante un contratto di locazione di natura transitoria.

Nella diversa ipotesi di esistenza di un titolo opponibile, la conduzione continuerà alle condizioni stabilite nel relativo titolo.

Perché l'avvocato-custode

Si diceva, in principio, del dato di evidenza, per cui, attualmente, presso il Tribunale di Bologna, della custodia vengono incaricati, in maggioranza, avvocati.

Agli albori della prassi virtuosa, instaurata dalla IV Sezione, si preferiva nominare custode lo stesso perito stimatore, in considerazione di una simmetria dei compiti fattivi (primo fra tutti, l'accesso all'immobile) e del criterio di conservazione delle informazioni acquisite nella fase della valutazione pre-vendita. Accanto al custode-stimatore, si procedeva, frequentemente, alla nomina del legale della custodia: una figura nuova, di fatto sconosciuta, e nemmeno prevista istituzionalmente dal codice di rito.

La ratio era riposta nella considerazione che, per come concepita dal codice di rito, l'espropriazione immobiliare conviveva pacificamente con una prassi lassista, pressoché di frode ai creditori da parte dell'esecutato. Il semplice fatto che quest'ultimo continui per anni ad abitare nell'immobile pignorato, tantoché l'espropriazione non coincide con il pignoramento, viene comunemente tollerato e considerato normale. Di più, l'espropriazione non si realizza nemmeno con l'emissione del decreto di trasferimento, ma viene nella pratica ulteriormente differita ad un momento che segue l'emissione del decreto.

Se poi ci si pone il problema dei contratti realmente in frode ai creditori (la locazione dell'immobile, per dire il primo), balza agli occhi la necessità che il custode affronti il suo compito con strumenti e argomenti "di diritto", valutandone aspetti e conseguenze di natura giuridica, cosa che naturalmente il perito stimatore non è in grado di fare, perché estranea alla sua formazione professionale.

Si potrebbe però obiettare che anche il legale non è in grado di com-

piere valutazioni di natura tecnica, che, invece, sono proprie della sfera di competenze del perito stimatore.

Facile replicare che il custode avvocato non sostituisce il perito stimatore, ma entra in campo, in genere, avvalendosi dell'attività del primo, una volta che lo stesso ha depositato l'elaborato richiesto.

Con l'innegabile vantaggio, in termini di economicità di sistema, snellezza procedurale e integrità delle informazioni, che numerose attività tipiche o accessorie della professione legale, incumbenti sul custode giudiziario, sono compiute direttamente da un avvocato e non solo "con l'ausilio" di un avvocato.

Si pensi a tutto quanto demandato dalla verifica della completezza della documentazione richiesta dalla procedura, al deposito della rendicontazione dell'attività e delle istanze presentate, alla verifica dell'esistenza di titoli legittimanti l'occupazione dell'eventuale terzo (contratto di locazione regolarmente registrato, costituzione di usufrutto o di altri eventuali diritti) e della loro opponibilità alla procedura (data certa an-

teriore al pignoramento), alla stipula di contratti di locazione di natura transitoria, validi per uso abitativo, ovvero di locazione commerciali, alla intimazione di rilascio, *ante* o *post* vendita, anche per il tramite di ufficiale giudiziario, previa notificazione di atto di precetto e preavviso di rilascio, all'attività informativa ai soggetti interessati per la presentazione delle domande di partecipazione alla vendita (modalità di esperimento, termini di versamento, ecc.), alla partecipazione alle udienze (tra tutte, per importanza, l'udienza di vendita), nonché, in genere, a tutto il complesso di funzioni direttamente connesse allo svolgimento di un giudizio altamente proceduralizzato, come quello di espropriazione immobiliare.

Non solo, quindi, non può destare stupore la figura del custode-avvocato, ma anzi va salutata come una fase evoluta del processo di avvicinamento all'agognato "giusto processo", in uno dei suoi momenti più critici, concernente l'effettiva tutela dei diritti, già sanciti nel titolo esecutivo.



LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ELISABETTA GALEAZZI

Le crisi, proprio come gli esami, non finiscono mai. Io devo ringraziare proprio una crisi, del tutto personale, che nel 2005 mi ha portato a intraprendere quella che amo definire un'avventura umana e professionale.

Per anni, non avevo creduto fino in fondo a chi mi diceva che per svolgere la professione di avvocato fosse necessaria una forte passione: riservavo certi trasporti emozionali ad altri ambiti più privati, cercando di esercitare al meglio delle mie capacità, con diligenza, sacrificio e perfino abnegazione. Ma lo confesso: senza particolari entusiasmi, senza quel mordente che giustifica e riempie di significato il quotidiano, rischiamo di perdere il senso di quello che ancora oggi chiamo "il mio mestiere".

La svolta, come sempre, avvenne un po' per caso e un po' per quella ostinata determinazione che gli psicologi individuano come resilienza, ossia la volontà di non arrendersi alla rassegnazione. Decisa a non buttare toga e codici alle ortiche, cercai di seguire l'istinto e la curiosità, fino all'approdo in un mondo (professionale, appunto, ma non solo) che subito mi apparse tanto sconosciuto quanto affascinante e sconfinato. Una sorta di Eldorado, se non proprio di Wild West.

Con questo spirito, con un misto di incoscienza e di mai sopita sete di rinnovamento, mi sono affacciata al *mare magnum* del diritto penale internazionale, di cui la Corte Penale Internazionale rappresenta in assoluto il Gotha, l'Olimpo per eccellenza, un mondo a parte, appunto, con cui confrontarsi e misurarsi, rimettendo tutto in gioco.

Dopo i primi contatti con colleghi stranieri già esperti in materia, e con un

paio di trasferte all'Aia, il quadro che mi si prospettava era sufficientemente chiaro, nella sua difficile complessità, tanto da rendere vano ogni velleitarismo.

A me però le sfide sono sempre piaciute, e mai come in questa occasione calzò a proposito l'insegnamento di un mio vecchio professore, avvocato pure lui, che soleva ammonire *"bada-te, si rinuncia solo a ciò che si ha o che si potrebbe avere: dunque osate senza esitazioni"*.

Armata solo di entusiasmo e di quel pizzico di sana sconsideratezza, che sempre aiuta quando si tratta di intraprendere nuove avventure, ho ripreso in mano i libri, frequentato corsi all'estero, ristudiato inglese, trascorso vacanze in campus estivi; e dopo un master universitario (indispensabile per adeguare il curriculum agli standard richiesti) nel maggio 2011 ho finalmente presentato la mia domanda di iscrizione alla lista della C.P.I..

Il silenzio successivo (durato quasi diciotto mesi) mi aveva trascinato in un *horror vacui* dissimulato con un improbabile atteggiamento di distacco, millantato quantomeno per non dare troppa soddisfazione al coro dei *"ma chi te lo ha fatto fare"*.

Poi, lo scorso autunno, è giunta la notizia tanto attesa: un breve e asettico messaggio ufficiale mi informava che la mia domanda era stata accolta e dunque da quel momento ero formalmente ammessa e inserita nella lista degli avvocati abilitati al patrocinio avanti la Corte Penale Internazionale.

Ecco, in sintesi, la ragione per cui mi è stato chiesto di spiegare, su queste pagine, cosa sia e come funzioni que-

sta Corte. Ed ecco perché ho preferito dapprima condividere con chi mi legge la mia esperienza e il mio personalissimo percorso, nella speranza che possa non dico essere d'esempio, ma almeno rappresenti un momento di comune riflessione sulle potenzialità che ciascuno di noi ha e che mai andrebbero sopite o frustrate, in ragione del buon senso e del quieto vivere.

Non mi resta allora che illustrarvi brevemente cosa ho appreso, senza fregiarmi di meriti ma con il solo intento di suscitare interesse per questa istituzione internazionale, vera pietra angolare nella storia della comunità mondiale, un punto di svolta nel cammino della civiltà umana verso la pace e la giustizia, come valori universalmente intesi.

Rammentiamo dapprima che il diritto penale internazionale ha ad oggetto quei crimini di particolare gravità (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini d'aggressione) tutti connotati da carattere massivo e caratterizzati da una pluralità di vittime e di agenti.

I beni giuridici lesi sono propri della comunità internazionale nel suo complesso che, per tutelarsi dalle più gravi offese contro l'umanità, ha sempre manifestato nel corso dei secoli la necessità di una risposta di giustizia a carattere universale.

I prodromi di una giustizia internazionale possono addirittura intravedersi nel medio evo, quando nel 1474 a Breisach (Germania), innanzi a 27 giudici del Sacro Romano Impero, venne celebrato il famoso processo internazionale nei confronti di Peter Van Hagenbach, condannato a morte per avere violato "le leggi di Dio e dell'uo-

mo”, permettendo alle proprie truppe di commettere stupri, omicidi e saccheggi.

Più di recente, tentativi analoghi possono essere rammentati nel trattato di Pace di Versailles del 28 giugno 1919, quando le potenze alleate ipotizzarono di istituire una Corte di giustizia penale internazionale allo scopo di processare pubblicamente il Kaiser Guglielmo II di Honenzollern.

In epoca moderna, è noto che le fattispecie criminose contenute nel cd. Diritto di Norimberga costituiscono il fondamento del diritto penale internazionale sostanziale, tanto che lo Statuto del Tribunale Militare (sorto a Norimberga, appunto, per processare i criminali nazisti responsabili del genocidio degli ebrei) è generalmente considerato come l’atto di nascita del diritto penale internazionale.

Unitamente al Tribunale di Tokyo (istituito per giudicare i crimini commessi dai giapponesi), il Tribunale di Norimberga ha sviluppato il nucleo del diritto internazionale consuetudinario in materia di crimini internazionali, elaborando una serie di principi attorno ai quali si è sviluppata la stessa successiva idea di una Corte Penale Internazionale.

Dal 1945 fino agli inizi anni ‘90 si è assistito all’adozione di una serie di importanti convenzioni internazionali (le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 con i due protocolli aggiuntivi del 1977 e la convenzione sul crimine di genocidio del 1948); ma il periodo post-bellico non fu certo propizio alla nascita di una istituzione giurisdizionale universale e permanente.

Occorrerà attendere gli inizi degli anni 90, quando l’O.N.U., con la fine della cd. guerra fredda, si doterà di un proprio sistema di garanzia giurisdizionale in esito ai conflitti sorti nella ex Jugoslavia e al massacro dei Tutsi in Ruanda.

Con due risoluzioni del Consiglio di

Sicurezza furono così istituiti due Tribunali Internazionali, entrambi inseriti nel sistema O.N.U. di cui sono diretta emanazione. Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda sono stati concepiti come organi giurisdizionali speciali e *ad hoc*, poiché sorti (dopo la commissione dei fatti) con competenze e giurisdizioni limitate, sia territorialmente, sia temporalmente sia per materia.

Alla luce delle differenze con i precedenti storici sin qui sommariamente rammentati, si può dunque comprendere perché la Corte Penale Internazionale va considerata come la pietra miliare dell’evoluzione del diritto penale internazionale, quale primo e unico organo di giustizia penale universale e permanente, fondata in base a un trattato internazionale, lo Statuto di Roma.

E’ infatti importante ricordare che il Trattato istitutivo della C.P.I. nasce a Roma nel 1998, quando presso la sede F.A.O. dell’O.N.U. fu convocata la conferenza internazionale per l’approvazione dello Statuto di una Corte Penale Internazionale. Presenti più di 160 Stati, 17 organizzazioni internazionali e oltre 250 O.N.G., il 17 luglio 1998 lo Statuto di Roma fu approvato con il voto favorevole di 120 Stati (Italia prima firmataria) e solo sette voti contrari (tra cui U.S.A., Cina e Israele). Successivamente, il 1° luglio 2002, lo Statuto di Roma è entrato in vigore a seguito della ratifica da parte di 60 Stati e la C.P.I. ha ufficialmente potuto dare avvio all’esercizio delle proprie funzioni.

L’art. 1 dello Statuto della C.P.I. chiarisce la natura e le principali caratteristiche della Corte, come organo di giustizia universale e permanente, complementare alle giurisdizioni penali internazionali, dotato del potere di giudicare soltanto le persone fisiche ritenute responsabili dei più gravi crimini internazionali.

La permanenza distingue la C.P.I. dagli altri Tribunali Internazionali, in quanto organo di giustizia univer-

sale con poteri di reazione immediata, la cui continuità nella propria funzione giurisdizionale è garanzia di indipendenza sia nei confronti dell’O.N.U. sia nei confronti degli Stati. E’ bene infatti ricordare che la C.P.I. ha personalità giuridica e dunque va considerata a tutti gli effetti come un’organizzazione internazionale.

La complementarità è un altro dei principi cardine a fondamento della funzione giurisdizionale della Corte. Pur in assenza di espressa definizione, tale principio è richiamato in più norme dello Statuto. In estrema sintesi, il suo significato evidenzia come l’esercizio delle giurisdizioni nazionali debba essere prioritario rispetto alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Dunque, in forza di tale principio, da un lato gli Stati aderenti alla C.P.I. si impegnano a conformare i rispettivi ordinamenti interni alle norme incriminatrici dello Statuto. Dall’altro lato, la Corte potrà concretamente esercitare il proprio potere giurisdizionale solo se gli Stati che avrebbero giurisdizione via primaria su quei crimini non vi procedano (ovvero non vi abbiano proceduto), in maniera chiaramente negligente oppure per obiettiva impossibilità.

Come organo di giustizia universale e permanente, la Corte esercita la propria competenza *ratione materiae*, *ratione temporis*, *ratione loci* e *ratione personae*. Non potendo in questa sede entrare più nel dettaglio, si può tuttavia sottolineare che per l’esercizio concreto della giurisdizione della Corte devono necessariamente ricorrere alcuni requisiti.

Anzitutto, per l’esercizio della giurisdizione della Corte devono sussistere le cd. *Preconditions*, ovvero i presupposti in forza dei quali è di regola necessario un collegamento fra i crimini perpetrati e gli Stati che aderiscono allo Statuto: nel senso che almeno uno degli Stati (o lo Stato di cittadinanza o lo Stato territoriale) deve essere Stato Parte del sistema della C.P.I. Sono previste comunque eccezioni, quando la Cor-

te agisca su richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U., oppure quando uno Stato non aderente allo Statuto abbia accettato la competenza della Corte.

Debbono poi ricorrere le condizioni di procedibilità ovvero i cd. *Trigger Mechanisms* della Corte. Infatti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo attraverso specifici "meccanismi di attivazione": quando uno Stato Parte ne faccia richiesta segnalando al Procuratore una situazione; quando vi sia richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.; oppure quando il Procuratore inizi un'indagine *motu proprio*, ossia di propria iniziativa.

Infine, devono poi persistere le condizioni di ammissibilità del caso, ovvero la cd. *Admissibility*. Questo ulteriore requisito risulta essere probabilmente il più importante, poiché se è vero che le questioni di ammissibilità intervengono in un momento successivo rispetto alle questioni relative alla competenza, è altresì vero che esse servono a stabilire se i casi astrattamente di competenza della Corte (sotto tutti gli altri profili), debbano e possano poi essere concretamente investigati e sottoposti al giudizio della Corte. Dunque, con riferimento al X comma del Pream-

bolo (relativo alla complementarità), la Corte dichiarerà improcedibile un caso quando di esso si stia occupando adeguatamente, o si sia già occupato, un Tribunale nazionale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 17 par. 4 dello Statuto, la Corte può rifiutarsi di giudicare quei casi che non siano di sufficiente gravità, ovvero di gravità non tale da giustificare il suo intervento.

Occorre poi menzionare una condizione che potremmo definire negativa. Affinché la Corte possa esercitare la propria giurisdizione, è necessario che il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. non abbia esercitato il suo potere di *Deferral*. Infatti, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, nessuna indagine o nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti (per un periodo di dodici mesi), quando il Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. ne abbia fatto espressa richiesta alla Corte. Tale potere incide ovviamente sull'indipendenza e autonomia della Corte come organo di giustizia internazionale ed è uno dei punti sensibili di tutto il delicato sistema di rapporti tra la Corte e l'O.N.U., tanto che ci si interroga se tale intervento dell'O.N.U. abbia natura politica ovvero giudiziaria.

Dal punto di vista temporale, vale la pena sottolineare che la Corte ha competenza solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto. Dunque, la data del 1° luglio 2002 costituisce il limite invalicabile (retroattivo) per la competenza temporale della C.P.I.

Con riguardo al diritto applicabile, lo Statuto contiene una norma *ad hoc* relativa alle fonti del diritto penale internazionale che consacra l'autonomia di questo sistema punitivo. A tale proposito, è interessante sottolineare come lo Statuto stesso delinea un sistema delle fonti che si distacca dal tradizionale modello piramidale (gerarchico), operando in una dimensione aperta e di dialogo tra diritto internazionale e ordinamenti giuridici nazionali, secondo lo schema ormai noto dell'articolazione a rete. Tuttavia, un sistema autonomo e *sui generis* come quello della C.P.I. necessita di coerenza interna e dunque lo Statuto individua e distingue fonti primarie (Statuto, Regolamento ed Elementi dei crimini), fonti secondarie (Trattati e consuetudini internazionali) e fonti sussidiarie (principi generali ricavabili dai diritti nazionali).

E' lo Statuto a sancire la competenza per materia della Corte, limitandola a



quei più gravi crimini motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. Il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i crimini d'aggressione sono definiti *core crimes* e la scelta di circoscrivere la giurisdizione della C.P.I. a questa ristretta categoria è stata certamente frutto di un compromesso di natura diplomatica che, almeno in linea teorica, in futuro potrebbe anche essere rimeditato, al fine di includere nuove fattispecie.

Del resto, solo di recente la Corte ha esteso il proprio potere giurisdizionale anche ai crimini d'aggressione, la cui definizione è stata elaborata dopo un dibattito ultradecennale sfociato nella conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala nel giugno 2010. Dunque, quando il processo di ratifica per tale emendamento giungerà a termine, la Corte potrà giudicare tutte quelle ipotesi di aggressione armata perpetrate in violazione delle norme internazionali sull'uso legittimo della guerra nei rapporti fra Stati.

Volendo ora offrire una sintetica descrizione della sua struttura, basterà segnalare che la Corte Penale Internazionale si compone di quattro organi: la Presidenza, le Camere, l'Ufficio del Procuratore e la Cancelleria. Non essendo qui possibile descrivere ciascuno di essi, è tuttavia interessante evidenziare che la Cancelleria è organo con caratteristiche peculiari e salienti, tali da assegnare un ruolo chiave nel complesso sistema organizzativo della Corte. Infatti, il Cancelliere, che è il principale funzionario amministrativo della C.P.I., esercita le proprie funzioni sotto la diretta autorità del Presidente della Corte.

Quale responsabile amministrativo per tutti i servizi e per tutti gli aspetti non strettamente giudiziari della Corte, il Cancelliere ha il compito di fornire assistenza amministrativa e operativa alla Camere e all'ufficio del Procuratore, attraverso un'ampissima gamma di competenze che includono la gestione del personale della Corte, l'organizzazione

delle udienze e il servizio interpreti e traduttori. Rientra poi tra i compiti della Cancelleria anche la gestione delle risorse economiche destinate ai difensori (*legal aid*), così come l'organizzazione degli investigatori in forza all'ufficio del Procuratore. La Cancelleria è altresì responsabile delle strutture penitenziarie della Corte, oltre che di importanti unità, tra cui quella che si occupa della partecipazione e del risarcimento delle vittime e dei testimoni.

La Cancelleria è anche l'organo di comunicazione ufficiale della Corte, e in tale veste ha l'onere di svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione sulle attività della C.P.I.

Proprio per la complessità e la centralità del suo ruolo, il Cancelliere viene eletto dai 18 giudici della Corte riuniti in consiglio, in base alle candidature proposte e sostenute dall'Assemblea degli Stati Parte. Come successore del primo funzionario di origine francese, ha appena concluso il proprio mandato una nostra connazionale, la dott. Silvana Arbia, giudice di Cassazione, che per un quinquennio ha svolto il ruolo di *Registrar* della Corte, dopo una precedente esperienza come Procuratore presso il Tribunale Internazionale per il Ruanda.

L'accento appena mosso consente qui di rammentare un diverso organismo di importanza vitale per la Corte. L'Assemblea degli Stati Parte è infatti il corpo legislativo della Corte Penale Internazionale, oltre che organo di gestione e di controllo: in tale consesso si adottano tutte le decisioni che riguardano la Corte ed è pertanto il luogo ove il piano politico si interseca e intreccia con quello diplomatico.

Come appena ricordato, la Cancelleria si occupa della partecipazione delle vittime al processo, attraverso un sistema organizzativo finalizzato a garantirne l'effettiva presenza. Infatti, una delle grandi novità contenute nello Statuto (e nel suo Regolamento di procedura e di prova) è proprio la presenza delle vittime nel

procedimento innanzi alla Corte. Per la prima volta, nella storia della giustizia penale internazionale, le vittime hanno la possibilità di stare in giudizio per il tramite di un rappresentante legale e la loro partecipazione è consentita nei diversi stadi del procedimento, potendo assumere forme diverse.

Nel sistema giuridico della Corte, le norme relative ai diritti delle vittime sono finalizzate a "dare voce" a tutti coloro che hanno subito gravissime offese in conseguenza di crimini internazionali, offrendo loro la possibilità di ottenere, se del caso, forme di risarcimento per le sofferenze patite.

In generale, le vittime possono formulare istanze di partecipazione o di riparazione ovvero presentare entrambe le richieste. Lo Statuto detta i principi per il risarcimento alle vittime, che possono ottenere restituzioni, indennizzi o forme di riabilitazione. A tale scopo, dal 2002 è stato istituito il *Trust Fund for Victims*, le cui finalità sono proprio destinate a rendere effettivo un delicato meccanismo risarcitorio di questo tipo.

Il complesso di norme volto a garantire l'effettivo diritto alla difesa è senza dubbio un altro fondamentale pilastro nel sistema giurisdizionale della Corte Penale Internazionale, quale componente chiave per un equo processo. Infatti la Corte, come organo di giustizia universale e permanente, si propone di essere un modello di amministrazione della giustizia anche per ciò che riguarda il diritto di difesa, avendo come obiettivo primario l'impegno a garantire che i procedimenti siano conformi ai più elevati standard normativi in materia di giusto processo, affinché siano garantiti i diritti degli indagati e degli imputati.

A tale fine, il Regolamento di procedura e prova pone un obbligo positivo in capo al *Registrar* affinché il personale della Cancelleria sia organizzato in modo tale da garantire che i diritti della difesa siano in linea con i principi del giusto processo, così come definiti nello Statuto. Per dare

concreta attuazione ai diritti degli indagati e degli imputati coinvolti nei procedimenti innanzi alla Corte, il Cancelliere ha poi il dovere di provvedere all'assistenza legale pagata dalla Corte in favore delle persone indigenti, così da poter assicurare un'assistenza difensiva effettiva ed efficiente.

In piena coerenza con queste linee guida si colloca la creazione, ai sensi del Regolamento della Corte, di una struttura del tutto particolare: l'Ufficio Legale Pubblico per la Difesa (O.P.C.D.), che rappresenta una grande innovazione nell'architettura giudiziaria, non solo dei Tribunali penali internazionali.

La caratteristica distintiva di questo ufficio, davvero *sui generis*, si riflette nel suo mandato, che è essenzialmente quello di rappresentare e tutelare i diritti della difesa, al fine di rafforzare la parità delle armi con la pubblica accusa, per consentire un processo equo ai sensi dello Statuto di Roma.

L'Ufficio si compone di avvocati e giuristi, abilitati ad assumere il ruolo di *Counsel ad hoc* ovvero ad agire come *Duty Counsel*, e comunque in grado di rappresentare e tutelare i diritti della difesa sin dalle fasi iniziali di un'indagine. Più in generale, l'O.P.C.D. svolge il compito precipuo di supporto e assistenza ai difensori dell'accusato (o imputato), sia fornendo pareri e consulenza legale, sia anche comparando in udienza per coadiuvare i difensori su specifiche questioni. Tra i numerosi ambiti d'intervento, vi è anche quello di mediazione in caso di controversie tra l'avente diritto all'assistenza legale e il suo avvocato.

Va infine rimarcato che l'O.P.C.D. è un ufficio del tutto indipendente, che rientra nelle sfere di competenza della Cancelleria a soli fini amministrativi.

L'attenzione ai diritti della difesa (garantiti a tutte le parti del processo) si esplica anche attraverso la selezione degli avvocati, poiché possono patrocinare innanzi alla Corte solo

i difensori a ciò abilitati, inseriti in un'apposta lista. Tale lista è creata e mantenuta a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 21.2 del Regolamento di procedura e di prova.

Per poter essere inseriti nella lista, gli avvocati che intendono esercitare davanti alla Corte devono possedere i requisiti minimi (professionali e personali) necessari a integrare i criteri di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio di un'apposita commissione istituita presso la Corte che ha il potere di accogliere o meno il candidato.

L'avvocato presente nella lista può essere contattato in qualsiasi momento per assumere la difesa in relazione ai procedimenti dinanzi alla Corte. Le persone che necessitano di assistenza legale vengono invitate a nominare un difensore da scegliere tra i nominativi della lista, con facoltà di essere assistiti da un difensore d'ufficio, nominato dalla Cancelleria tra coloro già presenti nella lista. Laddove l'interessato indichi un difensore di fiducia non incluso nella lista della C.P.I., questi dovrà comunque possedere i requisiti d'ammissione e accettare di essere inserito nella lista suddetta.

Le condotte professionali degli avvocati abilitati a esercitare dinanzi alla Corte sono disciplinate dal *Code of Professional Conduct for Counsel*, vero e proprio codice deontologico adottato come testo normativo nel corso della quarta sessione dell'Assemblea degli Stati Parte.

A poco più di un decennio dalla sua nascita, è possibile trarre un primo bilancio sull'attività di questa complessa e affascinante istituzione internazionale.

Fino a oggi, sono stati portati davanti alla C.P.I. diciotto casi in otto situazioni territoriali. Di queste, quattro situazioni (Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana e Mali) sono state riferite alla Corte su segnalazione dei rispettivi Stati Parte. In due situazioni (Kenya e Costa d'Avorio), il Procura-

tore ha iniziato indagini *motu proprio*. Altre due situazioni sono state invece deferite dal Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.. Si tratta della tristemente famosa situazione del Darfur, in Sudan, e della più recente e non meno grave situazione in Libia. Entrambe hanno visto spiccare mandati d'arresto internazionali contro le più alte cariche dello Stato, ovvero contro il Presidente sudanese Al Bashir e contro lo stesso Gheddafi, il cui figlio è tuttora indagato.

Il primo processo celebrato innanzi alla Corte è giunto a sentenza nel luglio 2012. Thomas Lubanga Dyilo è stato giudicato colpevole per crimini di guerra, per avere arruolato e coscritto bambini al di sotto dei quindici anni, utilizzandoli come soldati per partecipare attivamente alle ostilità ancora presenti nella cd. regione dei grandi laghi. L'imputato è stato condannato a quattordici anni di reclusione. A seguito della sentenza di condanna, la *Trial Chamber I* ha anche emesso una decisione relativa ai principi e alla procedura da attuare per la riparazione alle vittime. Tali decisioni sono tutte attualmente oggetto d'appello.

Oltre alle situazioni e ai casi appena menzionati, occorre infine sottolineare che l'Ufficio del Procuratore attualmente sta conducendo l'esame preliminare in una serie di situazioni tra cui l'Afghanistan, la Georgia, la Guinea, la Colombia, l'Honduras, la Corea e la Nigeria. Purtroppo, le cronache quotidiane riportano costantemente il riaccendersi di ostilità o il perpetrare di atrocità che preoccupano e offendono l'intera comunità internazionale e dunque, prossimamente, dovremo assistere a ulteriori interventi della Corte.

Da questo rapido *excursus* credo pertanto risulti evidente come la C.P.I. rappresenti la vera scommessa per le generazioni future, impegnate a dare concreta attuazione a quell'instabile bilanciamento fra verità e giustizia, senza il quale ogni concetto di pace a livello mondiale è destinato a perdere di senso.

IL COLLEGIO BOLOGNESE DEI GIUDICI E AVVOCATI E I SUOI STATUTI DEL 1393

GIORGIO CENCETTI

Poche città come Bologna sono ricche di una così copiosa e svariata documentazione dell'esercizio della professione legale nei secoli dal XIII al XV. Ciò non dipende tanto dal generico e, tutto sommato, inconcludente motivo dell'antica preminenza bolognese nello studio del diritto, quanto, piuttosto, dal fortunato caso dell'esserci stati conservati bene ordinate e facilmente accessibili serie numerosissimi registri giudiziari dei tribunali del Podestà e del Capitano del Popolo e oltre un centinaio di grossi volumi formati almeno un paio di secoli orsono con la rilegatura di atti giudiziari e di sentenze civili relative a cause civili discusse davanti ai giudici cittadini ai *dischi* dell'Aquila, del Leone, del Montone.

Naturalmente, anche a Bologna, come dappertutto in Italia, la professione legale era articolata ben diversamente che ora e da una parte aveva contatto con quella notarile, in quanto erano appunto i notai che avevano la funzione di procuratori ed esercitavano la rappresentanza delle parti in giudizio, rigorosamente vietata agli avvocati, dall'altra era strettamente collegata all'esercizio della funzione giudiziaria, in quanto, non esistendo nelle nostre città un ruolo fisso di magistrati giudicanti, ma rinnovandosi le magistrature di regola ogni sei mesi, gli uffici giudiziari erano coperti, per elezione o per chiamata, da persone che avevano la qualifica di *iudex* o di *iuris peritus* ed erano quanto meno *licentiati* in leggi, ma vivevano esercitando l'avvocatura, e tornavano a esercitarla dopo la scadenza del loro ufficio.

D'altra parte, anche durante l'esercizio della libera professione capitava a essi di partecipare in qualche modo alla funzione giudiziaria allorché erano chiamati alla pronuncia di qualche *consilium sapientis*, cosa ben diversa dalla semplice consulenza alle parti, in quanto attraverso la lettura fatta dal giudi-



ce *pro tribunali sedens*, il consiglio si trasformava senz'altro in sentenza. Infine, tutt'altro che raro era il ricorso alla giurisdizione arbitrale, esercitata anch'essa di regola da giurisperiti che vivevano della libera professione.

È ben nota l'alta considerazione che l'esercizio della professione legale conferiva a coloro che facevano parte della "milizia togata", anche se un po' sospette, forse, sono le solenni frasi che ne celebrano la nobiltà, scritte da grandi maestri del diritto come Bulgaro, Tancredi, Guglielmo Durante, i quali, peraltro, facevano di mestiere, appunto, gli avvocati.

A Bologna questa considerazione era poi rafforzata dalle strettissime relazioni che il ceto dei legali aveva con lo Studio, della cui fama i bolognesi erano orgogliosissimi. In esso avevano studiato tutti i cittadini dediti alla professione forense; molti di questi vi erano maestri, anzi illustri maestri, ed era soprattutto loro merito se il nome di Bologna godeva nel mondo di una risonanza ben più alta di quella di altre città italiane più ricche e più potenti.

Nella stessa rivoluzione politico-economica che aveva tolto il potere dalle mani dell'aristocrazia militare e terriera, gli uomini di legge avevano avuto una parte di primo piano: uomini di legge, e se non avvocati quanto meno partecipi anch'essi, come procuratori, dell'attività del Foro, erano i notai, la cui corporazione, dopo la metà del secolo XIII, aveva sostituito quelle dei mercanti e dei banchieri nella guida del *populus*; e quando, "bruciato" anch'esso dal procedere inesorabile della storia, il loro illustre capo, Rolandino, scompare dalla scena politica, la *leadership* della città resta in mano a una *élite* della quale sono a capo professori di diritto e avvocati come Lambertino Ramponi, Bonincontro dall'Ospedale, Giovanni da Ignano, Pace Paci, Giuliano di Cambio Grazia-dei, Bonagrazia di Armano.

Anche il futuro signore di Bologna, Taddeo Pepoli, non solo si laureò in leggi, festeggiando sontuosamente l'avvenimento, ma esercitò direttamente l'avvocatura; e quando, dopo la vicenda delle signorie viscontea e pontificia, Bologna ritorna indipen-

dente, è ancora un altro illustre professore e avvocato, Giovanni da Legnano, colui che prende in mano le redini del governo cittadino, sistema i rapporti con la Santa Sede, fa da arbitro nelle arroventate contese per la supremazia tra le famiglie della nuova nobiltà cittadina.

Considerata l'importanza del ceto legale nella vita cittadina, è difficile supporre che gli avvocati non si riunissero in associazione professionale, come in altre città ove l'esistenza di un Collegio di giudici e avvocati è testimoniata da rubriche degli statuti comunali. In verità, più d'un indizio può trovarsi della sua esistenza, sebbene gli statuti dei Frati Gaudenti (1625) nelle quattro rubriche in cui si occupano degli avvocati non ne facciano cenno, così come non fanno cenno della società dei notai (della cui esistenza abbiamo la certezza assoluta) nelle numerose rubriche relative all'esercizio dell'arte notarile: in tempi passati, anzi, pensammo di poter attribuirgli una parte importante nell'origine del Collegio dei dottori dello Studio.

È strano, peraltro, che di esso le fonti storiche bolognesi facciano solo fugacissima e affatto incidentale menzione: non se ne parla affatto, per esempio, negli statuti cittadini delle varie redazioni degli anni 1250-1259 e solo quelli dei Frati Gaudenti, alla già citata rubrica XLI, fanno obbligo di scegliere i *consiliarii*, allorché le cause devano decidersi per *consilium sapientis*, fra coloro che siano iscritti nella matricola dei giudici. Anche questa disposizione, poi, sarebbe dubbia e potrebbe esser riferita all'elenco di coloro *qui volerint esse advocati et uti advocazione*, i quali dovevano farsi porre in nota dal Podestà entro i primi quindici giorni di ciascun anno, se del suo riferirsi alla matricola del Collegio non ci facesse certi la corrispondente rubrica degli statuti del 1288.

La storia del Collegio dei giudici e degli avvocati della città di Bologna nel secolo XIII e in buona parte del XIV non potrebbe, dunque, esser tracciata se non a seguito di specifiche, lunghe e attente ricerche d'archivio. È tuttavia da credere che le vicende del secolo XIV abbiano gravemente influito sull'organizzazione professionale dei

giudici e degli avvocati bolognesi e che negli ultimi anni essa, se non proprio praticamente dissolta, dovesse quanto meno vivere una vita umbratile.

Solo nel 1393 si procedé a una completa ricostituzione, probabilmente per iniziativa di Niccolò da Zappolino, che appare priore del Collegio appunto in quell'anno. Primo atto di essa fu la redazione di nuovi statuti, affidata a una commissione composta da Andrea Bovi, Giovanni de' Lapi, Giovanni da Sant'Agata, Nicolò Aldrovandi, Bernardino Zambeccari, Antonio Albergati, Floriano Sampieri e, unico oscuro fra tanti più o meno illustri, Pasco Sabatini.

Dagli statuti nuovi del Collegio ci è pervenuta una bellissima copia miniata, esposta nel Museo Storico dell'Università di Bologna insieme con altre copie più tarde e meno importanti: neanche la prima, peraltro, è l'originale del 1393, anche se i segni di uso e la provenienza dall'Archivio di Stato ci assicurano essere stata, a suo tempo, quella ufficiale del Collegio: infatti, scritta nel 1467 o pochissimo dopo, comprende anzitutto le copie di molte bolle pontificie (tra cui una, la prima, di Paolo II) relative allo Studio Bolognese, e in seguito anche quella delle rubriche degli statuti cittadini del 1454 relative al medesimo argomento, che interessava direttamente il Collegio degli avvocati in quanto i più autorevoli dei suoi membri vi insegnavano o appartenevano ai Collegi degli esaminatori.

Gli statuti veri e propri, che cominciano alla c. 12, regolano anzitutto l'organizzazione del Collegio, al quale devono appartenere, per disposizione degli statuti della città tutti coloro che intendano esercitare l'avvocatura in Bologna e sostenere gli uffici giudiziari riservati ai giudici cittadini. Qualità necessarie all'ammissione sono la cittadinanza bolognese propria, paterna e avita o quanto meno il ricorrere di due di tali condizioni; il possesso della licenza o del dottorato in diritto civile o in canonico; la maggiore età; l'essere incensurati; il non essere né esercente arti manuali né notaio né procuratore né medico (e in alcune di queste esclusioni è patente il tenace

senza schermi

permanere del vecchio pregiudizio di superiorità dei leggisti sopra gli "artisti" infine l'essere stati approvati dalla maggioranza dell'assemblea del Collegio, appositamente convocata.

Dopo l'ammissione, il nuovo aggregato al Collegio è tenuto al pagamento di una tassa e alla prestazione del giuramento *quod officium advocacionis et iudicis bene et legaliter exercebit*. Il corpo del Collegio era, naturalmente, costituito da tutti gli immatricolati, ma gli otto statutieri, uomini esperti e scettici, non si facevano troppe illusioni sul loro intervento alle convocazioni: sapevano benissimo (e non temono nemmeno di dirlo espressamente e candidamente, in un inciso della rubrica 11 degli statuti) che, in pratica, anche le deliberazioni più importanti, come l'ammissione o la ripulsa degli aspiranti all'immatricolazione, avrebbero finito per essere lasciate all'arbitrio incontrollato del priore *pro tempore*: sicché ricorsero all'espedito di considerare tutto il *corporale* del Collegio rappresentato da dodici consiglieri ordinari estratti a sorte di anno in anno (dodici per il primo semestre e dodici per il successivo) nella prima domenica di dicembre, fino ad esaurimento di tutti gli iscritti.

Ogni adunanza, sia quella ordinaria da tenersi in S. Petronio o altrove la prima domenica di ciascun mese, sia le straordinarie, che potevano essere tenute su richiesta del priore o di due consiglieri, era valida se si raggiungeva il numero legale di dieci intervenuti, sette almeno dei quali fossero consiglieri. Ciò permise anche di stabilire che, allorché uno dei collegiati fosse richiesto di consiglio in qualche causa nella quale la sentenza dovesse essere pronunciata *de consilio sapientis*, il consultore dovesse proporre il quesito al Collegio congregato e accettare il parere di esso.

A capo del Collegio è il priore, estratto a sorte per tre mesi, che deve avere non meno di 36 anni, essere bolognese per origine propria, paterna e avita e prestare giuramento subito dopo l'elezione; ufficiali del Collegio sono il notaio, che, eletto per un anno e compensato col salario di sei lire oltre i proventi dell'ufficio, è di diritto anche notaio delle cause di seconda e terza

istanza commesse ai *judices appellationum*, e il bidello, eletto anch'esso per un anno col salario di 3 lire oltre i proventi dell'ufficio. Giudice necessario delle controversie fra i collegiati è il priore e non ne può esserne adito alcun altro; i collegiati nel loro giuramento si obbligano a non patrocinare alcuna causa intentata contro un collega, salvo che non sia propria o della propria famiglia.

Un'altra serie di norme era diretta ad assicurare il mantenimento, anche nelle forme esteriori, della dignità connaturata alla professione forense e della moralità professionale: i collegiati non devono giudicare senza avere attentamente e completamente udite ambe le parti né compiere atti legali in giorni festivi; devono astenersi da tutto ciò che può dare scandalo *et maxime ire ad tabernas, etiam malvaxie* o frequentare *layci inhonesti, viles et deiecte persone* sotto pena della multa di cinque lire, da irrogarsi dal priore; devono vestire *vestibus longis usque ad talum vel togha more doctoreo*, limitando l'uso di quelle *breves et curte* al solo caso che devano andare a cavallo, e non possono mostrarsi in pubblico se non accompagnati da un *socius* o almeno da un servitore; quando esercitano il loro ufficio devono tenere contegno serio, misurato e riservato e non trascendere mai ad alterchi o a parole scorrette. Minutamente regolate sono anche le precedenza e gli onori spettati al priore e agli appartenenti al Collegio.

Infine, un'ultima serie di norme regola l'elezione ad alcuni uffici cittadini affidati a membri del Collegio: uno dei tre sindaci del Podestà, uno dei depositari dei salari dovuti ai lettori nello Studio di Bologna, gli avvocati della Camera del Comune, gli avvocati dei poveri e i giudici delle cause di seconda e terza istanza. Tutti costoro sono estratti a sorte da un'urna contenente i nomi di tutti gli appartenenti al Collegio: i nomi estratti non vengono più imbuscolati finché non siano stati estratti tutti i rimanenti. Per l'estrazione dei quattro giudici delle cause d'appello, peraltro, poteva capitare (dicono espressamente e candidamente gli statuti del Collegio) *pro eodem semestri brevia quatuor extrahi iudicum ad predictum officium qui, fortasse omnes*

quatuor iuvenes non pratici, causas sibi commissas laudabiliter non expedirent e allora invece che estrarre quattro distinti *brevia* o cedollette, ciascuna con un nome, si stabilì che il priore, assistito da una commissione da lui stesso nominata, riunisse quei *brevia* in tante *balotte* di quattro nomi ciascuna, *comiscendo antiquos cum iunioribus, praticos cum inexpertis et sufficientes cum non tam sufficientibus*, in modo che in ogni *balotta* da estrarre, e cioè in ogni *muda* di giudici d'appello, ci fosse sempre qualcuno o alcuni ai quali le parti potessero affidare le loro cause senza timore di sentenze errate o viziose per imperizia o per incapacità dei giudici.

L'estrazione di tutti questi uffici si faceva in dicembre per ambedue le *mude* semestrali dell'anno successivo e i nomi dei giudici delle cause d'appello e degli avvocati dei poveri erano comunicati agli Anziani perché li affiggesse nella sala delle loro udienze. Un cartello coi medesimi nomi, scritto *de littera grossa et formata, ut ab omnibus partibus videri et legi possit* era poi affissa dal bidello del Collegio a una colonna o a una parete del Palazzo del Podestà.

Gli statuti, dei quali abbiamo dato un breve riassunto, furono approvati dal Comune e dell'approvazione si fece menzione in una rubrica degli statuti cittadini del 1454, ove anzi se ne esige l'osservanza come degli statuti cittadini medesimi. Il loro contenuto, del resto, fu riassunto nella rubrica successiva, *De collegio advocatorum seu iudicum civitatis Bononiae*, già citata, nella quale si aggiungono norme per il caso di vacanza del priorato e si parla a lungo delle matricole, accennando anche a due contenenti i nomi dei collegiati defunti, redatte dai notai Tommaso Battagliucci e Giovanni di Guizzardino e depositate alla Camera degli Atti, cioè all'archivio cittadino, con la dichiarazione della loro autenticità; per i viventi doveva, invece, esser compilata una nuova matricola, da consegnare anch'essa alla Camera degli Atti e da tenere continuamente aggiornata via via che si facevano nuove aggregazioni al Collegio.

Peraltro, il compilatore della matricola contenente i nomi di tutti coloro

che furono successivamente iscritti al Collegio, aggiunta in appendice al codice miniato del 1467, doveva ignorare del tutto le vecchie, conservate nella Camera degli Atti e oggi perdute. Egli, infatti, comincia, nientemeno, con Bulgaro e continua con Azzone, con Odofredo, con Accursio, ma i primi dieci nomi sono certamente "d'apparato" e iscritti per dare lustro al Collegio; anche l'undicesimo nome, quello di Giovanni da Legnano, è probabilmente da espungersi perché egli morì nel 1383, prima, cioè, della ricostituzione, e visse in un'età nella quale, come si è detto, il Collegio antico, quel del secolo XIII,

doveva quasi non esistere più. La matricola è probabilmente genuina a partire dal nome dell'oscuro avvocato che fa seguito a quello di lui e continua della stessa mano (quella cui è dovuto tutto il codice) fino al numero 255: è pertanto da credersi che, dalla sua rinnovazione nel 1467, cioè in 74 anni, al Collegio fossero stati iscritti 243 giudici e avvocati. Essa fu poi tenuta successivamente aggiornata fino all'ultima aggregazione, che è del 1776; ed è altamente significativo che si chiuda col nome di Antonio Aldini: colui che, proprio nell'esercizio della professione forense, nella difesa che fece di Luigi

Zamboni, in qualità di avvocato dei poveri, venne forse per la prima volta a contatto reale con le nuove idee, che lo portarono a sostenere una parte di primo piano nella storia d'Italia nel periodo napoleonico: primo di una eletta serie di uomini di legge i quali, da Pellegrino Rossi a Giovanni Vicini, da Antonio Silvani a Paolo Costa, da Giuseppe Ceneri a Cesare Albicini, a Lodovico Berti, a Leonida Busi, a Giuseppe Bacchelli illustrarono, con l'altezza dell'ingegno e con la nobiltà della vita, insieme la professione forense e la città di Bologna.

DEI COSTUMI E DELLE VESTI DEGLI AVVOCATI E DEI GIUDICI DEL COLLEGIO – RUBRICA 23

Abbiamo appreso che secondo antiche norme i maestri dottori e gli altri devono eccellere prima di tutto nei buoni costumi e poi nella facondia e pertanto, imitando quell'insegnamento, ammoniamo tutti i dottori avvocati e giudici del Collegio affinché nei loro costumi e nel loro modo di agire si comportino lodevolmente come persone dabbene e serie ne' commettano alcunché di disdicevole.

Si guardino dall'entrare nelle taverne palesemente o di nascosto e nei luoghi disonesti e non convenienti e riprensibili. Non si mettano assieme con compagnie di laici disonesti e di persone vili e non frequentabili. Non giochino d'azzardo o d'altro gioco di biscazziere riprovevole per persone virtuose e oneste ne' lascino giocare nelle loro case o nei portici loro e delle loro case affinché non ne nasca occasione di ingiurie da cui derivano processi.

Procedano dignitosamente e con decoro nei luoghi e nelle strade pubbliche e non vadano in quei luoghi nei quali presumibilmente non sarebbe loro reso onore e riverenza dalle persone non sagge e ignoranti. Non dicano parole turpi o disoneste ed evitino le risse e le controversie. Si intrattengano con le persone dabbene e non abbiano a che fare con quelle che non lo sono e così rendano lodevoli i costumi e la vita in modo da ricever a causa degli stessi costumi e delle virtù meritatamente onore dagli altri laici e di esser anche onorati come degni di reverenza da chi non è degno.

Portino vesti adatte e conferenti al loro stato e tali da esser palesemente riconosciuti dagli altri per avvocati e legisperiti. Non indossino vesti succinte e corte a meno che non vadano a cavallo, e le portino lunghe almeno fino ai talloni.

Vadano insieme almeno con un amico o con un famulo e non procedano in alcun caso soli per la città e i luoghi pubblici. E ordiniamo che tali siano nei costumi, nelle vesti e nel modo di incedere che il loro aspetto non colpisca chi li vede. Coloro poi che vadano contro alle predette o ad alcune delle predette prescrizioni potranno e dovranno esser condannati dal priore del Collegio e dalla maggioranza dei consiglieri, e puniti secondo la gravità dell'infrazione. Se poi, una volta o due ammoniti, non si astengono (dalle infrazioni) e se in occasione delle dette mancanze siano stati condannati e non si guardino dal commetterne nuovamente, potranno essere privati dall'appartenenza al Collegio dal detto priore assieme con i detti consiglieri e altri quattro dei più anziani, e cancellati dalla matricola del Collegio, se sembrerà il caso al priore e ai consiglieri che debbano esserne cancellati.

VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO E RESPONSABILITÀ CIVILE (*)

MASSIMO FRANZONI

La deontologia e i codici

Fino verso la metà degli anni '80, la deontologia non ha interessato particolarmente i giuristi: basti pensare che uno dei monumenti della cultura giuridica italiana, l'*Enciclopedia del diritto*, per i tipi della Giuffrè, non ha il lemma. Cronologicamente, i primi contributi significativi non sono neppure ritagliati a misura degli avvocati ma riguardano agenti e *brokers*, il cui ruolo incominciava a interessare proprio in quel periodo¹.

Il tema ha incominciato a incuriosire gli avvocati quando questi hanno visto incrementare esponenzialmente il loro numero e progressivamente hanno constatato un mutamento nella loro composizione sociologica². Di lì a poco la deontologia avrebbe occupato anche il legislatore, che ha introdotto la materia fra quelle da conoscere per superare la prova orale dell'esame di abilitazione professionale³, ancora prima che, dal 1997, con la soppressione dell'Albo dei procuratori legali, avvenuta con l'art. 3 della legge n. 27 del 24 febbraio 1997, l'esame diventasse di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La considerazione che la deontologia ha ora nel dibattito dei giuristi ha assunto un carattere affatto diverso. In primo luogo, la riflessione tiene conto del cambiamento di ruolo sociale che hanno assunto le professioni intellettuali. Quel ramo della deontologia che detta la regola per i rapporti fra il professionista e il cliente inevitabilmente deve considerare che il primo è sempre meno "demiurgo" del sapere in una certa disciplina e sempre più erogatore di un servizio di alta qualità. Proprio in quanto erogatore di servizi, il professionista deve garantire l'utente sia sul piano della professionalità sia sul piano della qualità del servizio, appunto. È sempre più diffusa l'idea che la qualità della prestazione esigibile da un professionista debba corrispondere a un certo standard, ricavato dalla prassi, dalla statistica e dal livello scientifico e tecnologico del momento.

Ancora: in alcuni settori dell'agire umano, è sempre più diffusa l'opinione secondo la quale la regola di comportamento più efficace è quella autonomamente data dai protagonisti e non quella dettata dal legislatore. Pur senza allargare troppo gli spazi del ragionamento, il fenomeno ha dalla sua parte la riflessione sul ruolo che il contratto è chiamato a svolgere, proprio per regolare comportamenti in numerosi settori dell'economia. In primo luogo, penso al regolamento che è alla base del Giurì di autodisciplina pubblicitaria, le cui regole di condotta hanno fonte negoziale, come si suol dire⁴; penso al Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana s.p.a. e da

1 * Relazione svolta al convegno *La giustizia disciplinare nelle professioni legali*, svoltosi a Camerino il 14 e il 15 settembre 2012.

Penso a SULIS, *Deontologia e qualificazione professionale degli intermediari autonomi di assicurazione: agenti e «brokers»*, in *Dir. e pratica assic.*, 1980, 504; e a SCALFI, *Deontologia e qualificazione professionale degli intermediari autonomi di assicurazione: agenti e brokers*, *ivi*, 1981, 529. Naturalmente fa eccezione TARELLO, *Due interventi in tema di deontologia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, 207-218.

2 Senza pretese di completezza, ma non per caso, cito DANOVÌ, *La deontologia, oggi*, in *Giust. civ.*, 1986, II, 120; *Id.*, *Saggi sulla deontologia e professione forense (alla ricerca della professionalità)*, Milano, 1987; *Id.*, *Corso di ordinamento forense e deontologia*, Milano, 1989.

3 L'art. 3 della legge n. 242 del 27 giugno 1988 ha introdotto l'art. 17 bis del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934.

4 Tra le «norme preliminari e generali» di questo codice c'è la seguente: «il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di pubblicità».

ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria⁵. Si tratta di norme di fonte contrattuale: dunque sono fatti e non diritto positivo, così direbbero i dogmatici, e tuttavia la loro cogenza è talmente riconosciuta da poter essere equiparata a quella della legge.

I giornalisti da qualche decennio hanno avvertito l'esigenza di darsi una serie di regole di autodisciplina⁶. Di seguito, questa esigenza sarebbe stata avvertita da altre categorie professionali e immediatamente è stato rilevato che il carattere di queste norme aveva un'impronta propriamente transnazionale, anche se all'epoca questo sintagma non aveva l'uso frequente al quale ci siamo abituati⁷. La legge sulla privacy, successivamente, avrebbe ulteriormente favorito lo sviluppo di questa normazione, con l'ausilio del garante, al quale è attribuito il ruolo di promotore (cfr. art. 12 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

L'efficacia acclarata di queste norme fa quasi sorridere al pensiero di quel lontano dibattito su queste regole che pareva imbarazzarsi, quando affrontava il tema della loro cogenza. C'è stato un momento in cui la vicenda si sarebbe chiusa con l'attribuire a queste regole un mero valore etico. Chi le indagava predicava che la loro importanza era pari ai valori che queste riflettevano e che una vera e propria cogenza (secolare) non era necessaria, poiché la loro efficacia dipendeva direttamente dall'importanza dei precetti e non dalla sanzione collegata: una sorta di imperativo della ragion pratica di kantiana memoria. Questa impostazione trovava eco in quell'orientamento giurisprudenziale che attribuiva valore di mero fatto a queste norme, ossia efficacia contrattuale, e non di norme vere e proprie; di conseguenza precludeva alla cassazione l'indagine ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.⁸, così come l'applicazione del principio *iura novit curia*. Qualche volta il fatto, costantemente ripetuto, poteva sfociare in una consuetudine, ma il ragionamento non poteva proseguire oltre.

A fronte di questa vecchia impostazione ne registriamo una più recente, secondo la quale «*in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità*»⁹. Consideriamo ora che l'art. 1 del codice deontologico forense prevede che «*le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi*» e che a questo si aggiunge il codice deontologico degli avvocati europei, la cui originaria stesura risale al 28 ottobre 1988, che all'art. 1.4 dispone: «*il presente codice si applica agli avvocati come previsto dalla Direttiva 77/249/CEE e dalla Direttiva 98/5/CE, nonché agli avvocati dei membri associati e osservatori del Consiglio degli Ordini Forensi Europei*»¹⁰.

In sostanza, tutti gli avvocati iscritti all'Albo di un Ordine aderente a un Consiglio degli Ordini Forensi Europei, a prescindere dal fatto di essere un membro effettivo, associato o osservatore del medesimo Consiglio, sono tenuti a rispettare il codice

5 La prima disposizione dei «Principi guida e regime transitorio» prevede che «*l'adesione al presente Codice di autodisciplina ("Codice") è volontaria*».

6 Cfr. DELL'ANNA MISURALE, *Per un codice deontologico nazionale dei giornalisti*, in *Contratto e impr.*, 1993, 391, che di seguito pubblica la «Carta dei doveri del giornalista» (ivi, 403). Si consideri che questo codice ha avuto come precursore un noto caso: Cass., n. 5259 del 18 ottobre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, 356, con nota di DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*; in *Giust. civ.*, 1985, I, 364, con nota di ULISSE, *Note sui limiti della responsabilità civile del giornalista*; in *Nuova giur. civ.*, 1985, I, 215, con nota di ALPA, *Diritto di cronaca – Illecito civile*; in *Nuova giur. civ.*, 1985, I, 218, con nota di ROPPO, *La corte di cassazione e il decalogo del giornalista*; in *Quadrimestre*, 1984, 609, con nota di FERRI G.B., *Tutela della persona e diritto di cronaca*; in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 152, con nota di FOIS, *Il c.d. decalogo dei giornalisti e l'art. 21 cost.*; in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 166, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*; in *Dir. informazione e informatica*, 1985, 163, con nota di GIACOBBE G., *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*; in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1099, con nota di TENELLA-SILLANI, *Libertà di stampa e concorrenza sleale*; e in *Giust. civ.*, 1984, I, 2957, con nota di FINOCCHIARO, *La cassazione e l'uniforme interpretazione della legge*.

7 Cfr. le riflessioni di GRANDE STEVENS, *Le regole di deontologia degli avvocati dello stato di New York*, in *Contratto e impr.*, 1992, 1457: vale per gli avvocati, ma si può generalizzare.

8 Cfr. Cass., sez. un., n. 10842 del 10 luglio 2003, in *Foro it.*, 2003, I, 2985: «*le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli ordini (o dai collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all'art. 12 delle preleggi, ma sono espressione di poteri di auto organizzazione degli ordini (o dei collegi), si da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti ordini (o collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare; ne discende che le suddette disposizioni vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli art. 1362 seg. c.c., sicché con il ricorso per cassazione è denunciabile, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dei suddetti canoni, con la specifica indicazione di quelli tra essi in concreto disattesi, nonché, ex art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione, peraltro non riscontrabile allorquando si intenda far prevalere sulla logica e coerente interpretazione seguita dal giudizio di merito una diversa opzione ermeneutica patrocinata dalla parte ricorrente*».

9 Cass., sez. un., n. 26810 del 20 dicembre 2007, in *Giust. civ.*, 2008, I, 2167.

10 Questo codice è stato modificato tre volte, l'ultima delle quali nella sessione plenaria tenutasi a Oporto il 19 maggio 2006.

nell'esercizio delle loro attività transnazionali all'interno dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera, nonché degli Stati associati e degli osservatori.

In altri termini, i codici deontologici si sono guadagnati sul campo un certo rilievo; si tratta di capire meglio quale questo possa essere. Seguendo un certo ragionamento, sembra quasi che queste norme siano vero e proprio diritto positivo; seguendone un altro che siano disposizioni contrattuali, forse usi, sicuramente regole dell'etica del comportamento professionale. Vale la pena di indagare più dettagliatamente.

La deontologia nel giudizio disciplinare e rispetto ai terzi

Incomincio con il constatare che l'efficacia di certe norme dipende, oltre che dal sistema delle fonti, anche dal rinvio contenuto, ad esempio, in una legge. Così è evidente che, se una legge prevede che l'obbligatorietà di un certo comportamento è dovuto in base a un rinvio, ogni dubbio è rimosso: il rinvio eleva quella norma al rango di diritto positivo, sebbene il precetto non sia derivato dal lavoro del Parlamento. Nel caso nostro, un vero e proprio rinvio in senso tecnico non c'è¹¹, e tuttavia in molte norme c'è un riferimento ai codici deontologici, al punto da poter ritenere che al legislatore non sia indifferente il valore di questa normazione di grado minore. Un primo risultato può dirsi raggiunto escludendo che queste norme possano essere apprezzate soltanto sul piano etico.

Ciò premesso, occorre introdurre qualche distinzione, legittimata dall'ambito soggettivo di applicazione di questi precetti di comportamento. Così, ad esempio, quando si faccia riferimento alle regole deontologiche nell'ambito di un giudizio disciplinare regolato dalla legge professionale, davanti al giudice indicato nella stessa legge, non vi sono dubbi che le norme del codice deontologico trovino una diretta applicazione. Si tratta di regole emanate dall'organo di governo della categoria dirette a disciplinare i membri della categoria. Qui, effettivamente, la valutazione del comportamento di ogni avvocato deve essere valutato secondo una regola che lo stesso avvocato si è dato, per mezzo dell'organo di rappresentanza nazionale; quindi, anche nella logica tradizionale del sistema delle fonti, ben si può comprendere come queste regole possano costituire «fonti normative integrative del precetto legislativo»¹². Questa impostazione vale tanto che l'illecito disciplinare sia conseguente a una condotta tenuta nei confronti del cliente o del giudice, quanto che si tratti di una vicenda tra avvocati. Nel caso in cui la legge non abbia effettuato un rinvio ricettivo delle norme del codice, dubito che possano trovare una diretta applicazione, nel giudizio di responsabilità civile promosso da un cliente o da un terzo, quelle norme. In effetti, nei procedimenti nei quali la questione si è posta in concreto la soluzione della lite è stata trovata al di fuori di queste norme, generalmente in principi che rinviano all'impiego utile del processo, al fine di evitare l'abuso del diritto, nella forma dell'abuso del processo. Così è stato a proposito delle domande frazionate per un credito unitario. È stato deciso che non è legittimo richiedere con diversi decreti ingiuntivi il credito che potrebbe essere richiesto con un unico ricorso. «È contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario»¹³.

Scorrendo la motivazione, ci si avvede che, per decidere della domanda proposta dal terzo (il debitore del cliente dell'avvocato), i giudici non impiegano norme o argomenti dedotti dal codice deontologico, anche se l'art. 49 di quel codice, rubricato «Pluralità di azioni nei confronti della controparte», dispone: «l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita». Qui siamo in presenza di regole corrispondenti nei fini, ma non è sicuro che, in mancanza dei principi applicati che addirittura procedono verso la costituzione, il solo art. 49 del codice deontologico sarebbe sufficiente a reggere la motivazione»¹⁴.

11 C'è invece nell'art. 2, comma 4°, della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

12 Cass., sez. un., n. 26810 del 20 dicembre 2007, in *Giust. civ.*, 2008, I, 2167; così anche Cass., sez. un., n. 5776 del 23 marzo 2004, in *Mass. Foro it.*, 2004: «nell'ambito della violazione di legge – in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e art. 111 cost.) – va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell'ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare» (il corsivo è mio).

13 Cass., sez. un., n. 23726 del 15 novembre 2007, in *Mass. Foro it.*, 2007.

14 In una analoga vicenda Cass., n. 15476 dell'11 giugno 2008, in *Mass. Foro it.*, 2008, ha compiuto un passo ulteriore ritenendo che «non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo

Le norme deontologiche tra formalismo rigoroso e tecnica ermeneutica

Il formalismo rigoroso del tradizionale sistema delle fonti del diritto, quindi, ci obbliga a una conclusione che non soddisfa completamente, come accade ogni qual volta ci si imbatte in settori caratterizzati dalla presenza della cd. *soft law*. Così, se è vero che un rinvio espresso al codice deontologico manca nel caso di specie, è vero anche che il sistema delle fonti si è notevolmente articolato e ha creato una sorta di fonti intermedie che valgono a integrare il precetto della norma di rango superiore. Ci siamo ormai abituati a questo modo di procedere ragionando sul rapporto fra le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le norme costituzionali. Pur non essendo le prime direttamente applicabili, come invece quelle del Trattato dell'Unione europea, tuttavia queste impongono un rinnovato confronto fra la norma ordinaria e quella costituzionale, poiché esse, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, integrano il precetto costituzionale¹⁵.

Questo è un esempio nobile di come il sistema delle fonti si sia articolato in modo corrispondente al *dictum* della Cassazione a proposito del codice deontologico. Per di più sono sempre più frequenti le ipotesi in cui, pur in mancanza di un rinvio espresso alla norma secondaria o di fonte inferiore, la legge si riferisce a queste norme, lasciando all'interprete il compito di stabilirne l'efficacia precettiva. Oltre ai codici deontologici emanati in diversi settori delle attività umane, è assimilabile a questo la recente normazione sull'attività medica. Il d.l. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito, all'art. 3, comma 1°, rubricato «*Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie*» prevede: «*l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo*».

Queste linee guida, buone pratiche, altrimenti definite protocolli diagnostico-terapeutici, sono norme elaborate nella prassi: risultano dal rilievo della casistica e sono, appunto, accreditate dalla comunità scientifica anche in ragione dell'efficacia riscontrata sul piano statistico. Non si tratta di vere e proprie norme giuridiche, spesso sono più prossime alla prassi scientifica più che al dover essere proprio del precetto tradizionale, eppure assumono valore giuridico proprio per via del richiamo fattone nella legge¹⁶.

In concreto, ciò vorrà dire che il precetto dipenderà dall'applicazione dell'art. 1176 c.c., nonché l'interprete per determinarlo dovrà tener conto dei protocolli o linee guida. Del resto, in presenza di una norma elastica, ad esempio quella che richiede un certo grado di diligenza, il compito dell'interprete è di stabilire quale questo sia lo standard medio e successivamente confrontarlo con quello tenuto dal debitore. Poiché la fattispecie normativa è indeterminata, di volta in volta, occorre che sia l'interprete a determinarla; dopo sarà possibile la sussunzione del fatto nella norma per trarre le dovute conseguenze. In presenza di codici deontologici o di regole come quella appena richiamata per la professione medica, norme che non sono di diritto positivo vengono tuttavia adoperate nella fase preliminare per determinare il contenuto precettivo della fattispecie: ad esempio dell'art. 1176, comma 2°, c.c.

L'aver escluso che i codici deontologici siano regole di diritto positivo non significa automaticamente attribuire loro l'efficacia delle regole della morale, quindi non significa decretarne la inutilità, con il solo limite del dovere morale sociale di rilievo agli effetti dell'art. 2034 c.c.¹⁷. Quando la funzione dei codici deontologici è quella di integrare la legge, poiché c'è una norma elastica da applicare, è irrilevante che alle norme deontologiche non sia applicabile l'art. 360, n. 3, c.p.c. Vorrà dire che l'errata indicazione dello standard di comportamento richiesto, frutto dell'altrettanto errata applicazione di una regola deontologica o di protocollo, si tradurrà nella violazione dell'art. 1176 c.c., come integrata dalla norma secondaria.

durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; *in conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili*» (il corsivo è mio). Sostanzialmente l'abuso del processo comporta la perdita dell'azione in giudizio, quindi del credito vantato.

15 Questo secondo l'impostazione data dalle sentenze Corte cost., n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 39.

16 Ampiamente TERROSI VAGNOLI, *Le linee guida per la pratica clinica: valenze e problemi medico-legali*, in *Riv. it. medicina legale*, 1999, 228; PIRAS-CARBONI, *Linee guida e colpa specifica del medico*, in CANESTRARI, GIUNTA, GUERRINI e PADOVANI (a cura di), *Medicina e diritto penale*, Pisa, 2009, 292.

17 Traggo spunto da una riflessione molto alta che svolge PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa*, Bologna, 2007, 657 ss., in un paragrafo dal titolo «Il ruolo dei giuristi», a proposito del mutato ruolo dell'interprete in ragione della rivoluzione tecnologica, della frammentazione delle norme e di altri fenomeni propri del nostro tempo.

Da tempo i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'errata applicazione di una clausola generale o di una norma elastica possa dare luogo al vizio di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) e non al difetto di motivazione (secondo il precedente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.)¹⁸. In questo modo, ferma la struttura del sistema delle fonti, il diritto alla difesa del terzo si avvale anche della regola deontologica, mentre non è penalizzata la posizione dell'avvocato, poiché costui vi è soggetto comunque, in forza dell'appartenenza alla categoria.

Se scorriamo l'elenco delle norme deontologiche che possono assumere rilievo in un giudizio di responsabilità civile in senso ampio, ricomprendendo anche la eventuale controversia tra il professionista e il cliente, ci accorgiamo che la maggior parte di queste rientrano o sono esplicazioni delle norme sulla colpa extracontrattuale oppure sono parametri comuni a quelli civilistici per valutare l'esattezza dell'adempimento.

Senza pretese di completezza, mi vengono in mente: l'art. 5, sui doveri di probità, dignità e decoro; l'art. 6, sui doveri di lealtà e correttezza; l'art. 7, sul dovere di fedeltà; l'art. 8, sul dovere di diligenza; il successivo sul dovere di segretezza e riservatezza; l'art. 12, sul dovere di competenza; l'art. 13, sul dovere di aggiornamento professionale; l'art. 16, sul dovere di evitare incompatibilità; l'art. 18, sul modo di intrattenere rapporti con la stampa; l'art. 20, sul divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive; l'art. 31, sul dovere di dare istruzioni al collega e sull'obbligo di informativa. L'elenco potrebbe proseguire ancora a lungo; segnalo ancora soltanto l'esigenza di fondare sulla fiducia il rapporto con il cliente (art. 35); il dovere di non consigliare consapevolmente azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 36); il dovere di non agire in conflitto di interessi (art. 37); il dovere di adempiere il mandato professionale (art. 38); l'obbligo di informare il cliente (art. 40); di restituire i documenti (art. 42), e altri ancora.

Tutti questi doveri possono essere considerati semplificazioni della diligenza del professionista (art. 1176 c.c.), della correttezza (art. 1175 c.c.), della colpa dell'art. 2043 c.c. Pertanto, se è vero che queste norme possono dirsi appartenenti a un ordinamento separato, diverso da quello giuridico in senso stretto¹⁹, è anche vero che tra questi ordinamenti non c'è contraddizione, e quindi il rapporto fra queste norme può essere spiegato ermeneuticamente in modo molto prossimo al modello legge regolamento: «*le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo*»²⁰.

La questione può presentare aspetti di maggiore problematicità qualora le norme del codice disciplinare deroghino a disposizioni legislative. Potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui, per ragioni che dipendono dal modo di concepire la categoria o la corporazione, certe regole deontologiche, senza essere illecite, dispongano in modo diverso dalla legge o dai principi generali della materia, ad esempio in materia di pubblicità o di concorrenza. Ad esempio, è noto che coesistono due opposte opinioni sul modo di concepire la professione: una prima che tende a equiparare l'avvocato all'imprenditore commerciale; la seconda che cataloga il professionista intellettuale in modo affatto diverso, secondo un modello che ci proviene dalla storia e dalla tradizione delle professioni liberali. Queste posizioni estreme non sono facilmente mediabili tra loro: occorre valutare se nei rispettivi ambiti di efficacia possano trovare applicazione regole di differente contenuto.

La logica degli ordinamenti separati aiuta l'interprete a muoversi all'interno di contesti normativi distinti, i quali nei propri ambiti possono risultare pure confliggenti. Certo, qualora la norma deontologica confligga con la possibilità di realizzare la personalità dell'uomo, oppure quando la stessa regola contrasti con un principio desumibile dal funzionamento dell'Unione europea, allora il contrasto fra queste norme si dovrebbe risolvere stabilendo la prevalenza di quella più generale su quella particolare della deontologia. L'avvocato, quindi, potrebbe chiedere in sede disciplinare la disapplicazione della norma deontologica in favore di altra norma o principio di portata più generale.

Finora, della questione si è incominciato a discutere in sede teorica, ma non in sede tecnica, anche perché in concreto non è affatto certa l'equiparazione fra il professionista intellettuale e l'imprenditore che presuppone la nascita di un conflitto di norme, né è altrettanto certo che, secondo i principi di diritto comunitario, il professionista intellettuale debba essere equiparato a un imprenditore. È indubbio che dietro questa vicenda si celi una nuova insidia per l'interprete, dovuta alla complessa articolazione del sistema delle fonti, che dovrà trovare una soluzione, così come, in altre epoche storiche, Accursio risolse il tema del conflitto fra la consuetudine generale e la legge.

18 Cfr. Cass., sez. lav., n. 16037 del 17 agosto 2004, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2085; Cass., sez. lav., n. 12843 del 3 settembre 2003, in *Foro it.*, 2004, I, 1174; e Cass., n. 12408 del 7 giugno 2011, in *Corriere giur.*, 2011, 1075, con nota di FRANZONI, *Tabelle nazionali per sentenza, o no?*, quest'ultima in motivazione.

19 L'ispiratore di questa soluzione è GALGANO, *Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Contratto e impr.*, 2011, 287 ss.

20 Cass., sez. un., n. 26810 del 20 dicembre 2007, in *Giust. civ.*, 2008, I, 2167.

Tipicità o atipicità dell'illecito

Alla tipicità dell'illecito penale, storicamente si è opposto in molti Paesi – fra i quali il nostro – l'atipicità dell'illecito aquiliano. Questo ha comportato che, in ambito civile, l'attenzione si sia progressivamente spostata dall'autore dell'illecito (da punire) alla vittima (da risarcire). Per la verità, in ambito professionale, fondandosi la responsabilità dell'avvocato normalmente su un contratto, questo dibattito rimane un poco sullo sfondo. Certo non si può negare che, nei confronti del cliente, la valutazione sull'esattezza dell'adempimento possa risultare anche dalla violazione di norme deontologiche, le quali, se redatte con la tecnica delle norme elastiche, finiscono per privilegiare l'interesse del cliente (creditore). Lo stesso accade con riguardo alle cd. linee guida, quand'anche non assumano il carattere del protocollo. Il giudice chiamato a decidere della responsabilità del medico deve tenere conto dell'esistenza di queste regole, ancorché di per sé non siano dirimenti nel giudizio di condanna o di assoluzione tanto in sede penale, quanto nel giudizio di responsabilità civile, avente a oggetto il risarcimento del danno²¹.

Quando, invece, le norme deontologiche siano impiegate nella sede disciplinare, ci si può chiedere se sia opportuno che, in omaggio a un principio di svolgimento ordinato e decoroso della professione, il potere punitivo sia esercitato in esecuzione di una regola di non stretta tassatività. Ci si può chiedere se sia opportuno che il principio dell'atipicità propria dell'illecito civile debba governare anche la responsabilità disciplinare. Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense ha già avuto modo di decidere che *«l'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale prevede come illecito disciplinare i comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale dell'avvocato, non si pone in contrasto con i principi costituzionali della tipicità e della tassatività, non vertendosi in materia di infrazioni penali»*²².

Pure in ambito lavorativo, dove si esercita un potere disciplinare, si ritiene che *«il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall'art. 25, comma 2º, Cost., dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all'organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel cd. codice disciplinare da affiggere ai sensi dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell'impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare, poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge»*²³.

L'art. 60, rubricato «norma di chiusura» prevede che *«le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi»*. Secondo questa norma, dunque, parrebbe che l'esercizio del potere disciplinare possa trovare fonte anche soltanto in una norma che si completa nel corso del tempo in conseguenza dell'attività dell'interprete, tenuto conto delle circostanze, posto che non si verte *«in materia di infrazioni penali»*²⁴.

Avverto la necessità di distinguere quando il potere disciplinare venga esercitato in esecuzione di un contratto, come accade per il contratto di lavoro, dagli altri casi come quello della responsabilità disciplinare professionale. Nel primo caso, in effetti, la tassatività può essere raggiunta con un maggiore grado di approssimazione, tenuto conto della regola dell'esatto adempimento che comunque governa l'esecuzione del contratto. Nel caso dell'avvocato, parrebbe più conveniente adottare una soluzione che si avvicini di più a quella tipica del diritto penale, pur in mancanza di quella rigorosa tassatività che è propria di quel sistema. Discende che quando le disposizioni cui fa cenno l'art. 60 del codice non hanno un carattere direttamente collegabile con l'esercizio del potere disciplinare ben possono figurare in norme elastiche nel precetto e con il carattere dell'esemplificazione. Diversamente si dovrebbe ritenere per il caso contrario, dal momento che sembra ragionevole ritenere che l'interessato debba conoscere la liceità della sua condotta anche soltanto agli effetti disciplinari e non in vista di una possibile sanzione criminale.

È ben vero che molte norme contenute nel codice deontologico presentano un carattere quasi didascalico e comunque intriso di proponimenti al limite delle regole della morale, ma questo non consente di concludere per la loro inutilità. I rapporti che il professionista intrattiene con i colleghi e con i terzi sono intrisi di regole che, pur prive di una propria giuridicità, comunque favoriscono la colleganza o la cortesia.

21 Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 35922 del 19 settembre 2012,, in www.personaedanno.it, che, sul punto, cita la conforme Cass. pen., sez. IV, dell'8 febbraio 2001, Bizzarri, in *Riv. pen.*, 2002, 353.

22 Consiglio Nazionale Forense, 10 novembre 2005, in *Rass. forense*, 2006, 2203.

23 Cass., sez. lav., n. 18377 del 23 agosto 2006, in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 2006, 661.

24 Consiglio Nazionale Forense, 10 novembre 2005, cit.

TRE DUBBI SULL'ART. 28 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

MASSIMO ORSINI

La deontologia è essenziale: solo se sapremo difendere trasparenza e correttezza, avremo la possibilità di difendere la nostra professione dai molteplici attacchi ai quali è soggetta.

Su richiesta dell'amico Giovanni Berti Arnoaldi, rendo pubblici, da avvocato di provincia, alcuni miei dubbi.

Premessa

L'art. 28 del codice deontologico vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza scambiata con i colleghi qualificata come riservata e comunque contenente proposte transattive. Il vincolo di riservatezza è quindi sia "soggettivo" (e cioè dipendente dalla scelta del mittente), sia "oggettivo", connesso al contenuto transattivo della comunicazione¹.

E' consentita la produzione della corrispondenza attuativa di un accordo perfezionato e di quella del collega che assicura l'adempimento da parte del suo cliente.

Il divieto di produzione della corrispondenza ricevuta a titolo "riservato" o contenente proposte transattive esprime un "principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali" mirando a "tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive a un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato"².

Esso prevale sui doveri di verità e di difesa, come ha di recente ribadito il C.N.F.³, ed è ovviamente rilevante anche per il difensore subentrante che sia a conoscenza di proposte transattive formulate al precedente difensore, sia pure in forma orale⁴.

Il divieto non si applica se il collega è l'unica controparte sostanziale, mentre sussiste se egli, oltre a difendere se stesso,

1 Cfr. C.N.F. (Pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), n. 159 del 29 novembre 2012: "La prima parte dell'art. 28 c.d.f. esclude la possibilità che possano essere prodotte o riferite in giudizio le lettere cui sia stata apposta la clausola 'riservata' da parte del mittente, la seconda parte dell'art. cit. riguarda invece quelle lettere che pur non espressamente definite riservate contengano comunque proposte transattive e che sono anch'esse (e dunque come elemento aggiuntivo alla prima limitazione, derivante dall'apposizione della clausola di riservatezza) ritenute non producibili".

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con proprio parere del 19 novembre 2012, ha precisato che le lettere espressamente qualificate come riservate non sono in alcun caso producibili, neppure per provare circostanze diverse dall'eventuale proposta transattiva avanzata.

2 Così, di recente, C.N.F. (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), n. 161 del 29 novembre 2012.

3 C.N.F. (Pres. Alpa, rel. Mariani Marini), n. 58 del 10 aprile 2013: se la corrispondenza è qualificata come riservata o contiene proposte transattive resta "esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata".

4 C.N.F. (Pres. Alpa, rel. Mariani Marini), n. 58 del 10 aprile 2013, cit.: "Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi (art. 28 c.d.f.) che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso (Nel caso di specie, la missiva era assertivamente pervenuta all'avvocato dal cliente, che a sua volta la avrebbe irrualmente ricevuta dalla praticante del precedente difensore)".

difenda anche altri soggetti⁵.

La corrispondenza riservata è in ogni caso liberamente apprezzabile dal Consiglio dell'Ordine per gli eventuali rilievi sotto il profilo deontologico⁶.

Il divieto si estende anche al mittente?

La *ratio* della norma è ravvisata nella tutela la libertà del difensore di tentare la conciliazione della lite senza la preoccupazione che la controparte possa sfruttare tale tentativo in giudizio e nella necessaria differenziazione tra difensore e parte⁷: questi interessi sarebbero pregiudicati se l'avversario producesse quanto riceve a titolo riservato (soggettivamente o oggettivamente).

Dunque, parrebbe che il divieto sia posto solo a tutela del mittente e della sua libertà. Ma può il mittente produrre una comunicazione che ha qualificato come "riservata," casomai per errore (ad esempio, perché si è usato un *file* che recava la clausola di riservatezza per una comunicazione in realtà priva di contenuto riservato, come quella diretta a contestare le pretese della controparte)?

Nel 2012 il C.N.F. ha risposto negativamente, affermando che "il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria"⁸.

La decisione si fonda su due argomenti. Il primo è di ordine formale: l'art. 28 c.d.f. "non distingue tra mittente e destinatario"; il secondo è più attento al profilo teleologico: secondo il C.N.F. la *ratio* della norma, e cioè la tutela della libertà di corrispondenza senza timore del suo uso in giudizio, sarebbe vanificata se il mittente potesse far cadere autonomamente la natura riservata della comunicazione, perché il destinatario sarebbe costretto, temendo tale eventualità, "a introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto".

Sono ragionamenti, a mio sommo avviso, non decisivi e la questione resta opinabile.

L'argomento che l'art. 28 c.d.f. non distingue tra corrispondenza ricevuta e inviata adotta il criterio interpretativo espresso dal brocardo *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* e quindi coinvolge un delicato tema interpretativo che qui non può neppure essere sfiorato.

La Corte di Cassazione ha a lungo escluso che le norme deontologiche fossero vere norme giuridiche, ritenendo che esse andassero "interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli art. 1362 ss. c.c."⁹.

Oggi, invece, si ritiene che si tratti di "fonti normative integrative di precetto legislativo" e in particolare del precetto che attribuisce all'organo professionale "il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità"¹⁰.

5 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, parere del 19 novembre 2012, cit.

6 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, parere del 19 novembre 2012, cit.

7 Danovi, *Commentario del codice deontologico forense*, Milano, 2006, sub art. 28.

8 C.N.F. (Pres. Alpa, rel. Baffa), n. 38 del 2 marzo 2012 (nel caso di specie, l'incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

9 Così, ad esempio, Cass. Civ., S.U., n. 10842 del 10 luglio 2003. Se così fosse, non rileverebbe il brocardo *ubi lex non distinguit* ma – azzardo – varrebbero i principi di cui agli artt. 1364, 1369 e 1371 c.c.. La prima norma impone di limitare l'oggetto del contratto a quello sul quale le parti si sono imposte di contrattare, malgrado la generalità delle espressioni usate; la seconda circoscrive le espressioni con più sensi all'interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto; la terza chiude il sistema prevedendo che, se il senso del contratto rimane oscuro, esso debba essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato. E' tutt'altro che intuitivo "spostare" tali principi dall'alveo del contratto a quello della norma deontologica. Ma essi mi paiono imporre una lettura attenta ai fini del divieto di cui all'art. 28 c.d.f., difficilmente compatibile con il meccanicismo dell'*ubi lex non distinguit*.

10 Così Cass. Civ., S.U., n. 26810 del 20 dicembre 2007, che argomenta anche dalla necessità di consentire un'effettiva garanzia

Quindi valgono i criteri interpretativi di cui all'art. 12 delle preleggi. Ma che tra questi criteri sia compreso quello espresso dal brocardo *ubi lex non distinguit*, benché spesso richiamato anche dalla Suprema Corte, è quantomeno dubbio¹¹.

Comunque, l'art. 12 prel. contempla il criterio dell'interpretazione letterale e la lettera dell'art. 28 c.d.f. mi pare compatibile con una limitazione del divieto di produzione alla corrispondenza ricevuta.

Più complesso è addentrarsi nella proposta di interpretazione teleologica del C.N.F.: il divieto in capo al mittente mirerebbe a evitare che il destinatario, temendo la produzione in giudizio di una comunicazione che ha ricevuto come riservata, debba ricorrere a cautele nelle risposte.

La spiegazione coglie davvero nel segno? Non ne sono sicuro. Non si discute infatti della produzione in giudizio della risposta del destinatario (pur sempre tutelata dall'art. 28 c.d.f.) e sfugge alle mie modeste capacità di analisi quale sia il pregiudizio al quale resterebbe esposto il destinatario o almeno mi sfugge che il rischio sia davvero quello indicato dal C.N.F. Il destinatario sa che non potrà comunque essere prodotta la sua risposta, se soggettivamente qualificata come riservata o se tale debba essere considerata, perché avente contenuto oggettivamente riservato.

La decisione del C.N.F. pare ritenere che, se è riservata la comunicazione del mittente (il quale, pertanto, non può produrla o riferirla in giudizio), il destinatario possa fare affidamento sulla riservatezza della sua risposta, anche in assenza di apposizione della relativa clausola o di contenuto transattivo. La lettera della norma di cui all'art. 28 c.d.f. consente tale estensione?

L'interpretazione del C.N.F. dà una certa prevalenza alla forma (qualificazione di riservatezza da parte del mittente) sulla sostanza, rendendo indisponibile una scelta del mittente (che, come si è premesso, potrebbe essere frutto di un banale errore).

In altre occasioni, il C.N.F. sembra avere implicitamente ammesso la disponibilità della scelta del mittente. Ad esempio, ha deciso che *"il principio della riservatezza delle lettere e delle proposte transattive provenienti dal collega può ritenersi superato quando l'avversario abbia egli stesso per primo fatto menzione delle proprie lettere riservate nella propria comparsa di risposta"*¹²: il difensore che si limita a menzionare proprie comunicazioni riservate, rinuncia alla riservatezza sino al punto di rendere tale corrispondenza "disponibile" alla controparte. Siccome nel più sta il meno, potrebbe ritenersi disponibile il proprio diritto alla riservatezza.

Analogo principio pare desumibile anche dal precetto secondo il quale *"in tema di corrispondenza tra colleghi, la qualificazione della riservatezza, che rende operativo il divieto di produrla in giudizio ex art. 28 c.d.f., è lasciata all'insindacabile giudizio del mittente"*¹³: un diritto insindacabile del mittente dovrebbe essere rinunciabile.

Le osservazioni che precedono non hanno la pretesa di risolvere il dubbio che mi sono posto. Dubbio che, peraltro, non ha ragione d'essere se la corrispondenza propria contenga affermazioni della controparte, soggettivamente od oggettivamente riservate: in questo caso, pur appartenendo al mittente, la produzione consentirebbe di aggirare il divieto di riferire in giudizio la corrispondenza riservata e quindi infrangerebbe il precetto di cui discutiamo.

Il divieto si estende alla comunicazione qualificata riservata che contiene l'accettazione di proposta transattiva?

all'incolpato, possibile solo qualificando il precetto deontologico come norma, il che permette alla Suprema Corte di sindacare la decisione dell'organo professionale in termini di violazione di legge; Cass. Civ., S.U., n. 10875 del 30 aprile 2008. Va ricordato anche l'orientamento (Cass. Civ., S.U., n. 6213 del 23 marzo 2005) che ravvisa nelle norme deontologiche una sorta di norme consuetudinarie fondati sulla *communis opinio* degli appartenenti alla categoria.

11 L'adozione di questo criterio sorprende l'acuta intelligenza di un giurista che, per quelli della mia generazione, era davvero "autorevole dottrina": Galgano, *Tutto il rovescio del diritto*, Giuffrè, p. 99. Ciò tanto più trattandosi di norme sanzionatorie, alle quali è più consona un'interpretazione restrittiva (anche questo aspetto richiederebbe ben altra "messa a punto", non possibile in questa sede).

12 C.N.F. (Pres. Grande Stevens, rel. Caranci), n. 119 del 2 dicembre 1991.

13 C.N.F. (Pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), n. 159 del 29 novembre 2012; conforme, tra le altre, C.N.F. (Pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), n. 100 del 20 luglio 2012.

Come si è visto, il primo canone a corollario dell'art. 28 c.d.f. consente la produzione della corrispondenza del collega che costituisca esecuzione di un accordo.

Letteralmente, perché la produzione sia legittima, parrebbe che l'accordo debba preesistere alla comunicazione: la corrispondenza producibile deve costituirne esecuzione e l'esecuzione è fase necessariamente successiva alla formazione dell'accordo. Se questa è la lettura, non sarebbe producibile la corrispondenza relativa alla fase genetica dell'accordo: quella, cioè, con la quale l'accordo è raggiunto. Ad esempio, non potrebbe essere utilizzata la comunicazione qualificata "riservata" con la quale il difensore avversario conferma che il suo cliente accetta la proposta transattiva, laddove poi alla stessa non dia seguito¹⁴.

Stando alla posizione del C.N.F. espressa relativamente alla produzione della propria corrispondenza, se l'autore di una comunicazione qualificata riservata (e quindi il titolare del diritto alla riservatezza) non può disporne, a maggior ragione questo vale se la qualificazione di riservatezza è apposta dalla controparte, anche nel caso in cui tale comunicazione contenga un impegno negoziale. Ma questa interpretazione lascia spazio per contegni che definirei abusivi del diritto di riservatezza.

Il divieto si estende alla corrispondenza proveniente da chi non è iscritto all'Ordine?

Sul punto il C.N.F. ha reso un recente parere¹⁵ che limita il privilegio della riservatezza ai soli iscritti all'Ordine: è la corrispondenza tra avvocati a essere tutelata, non quella che agli avvocati provenga da terzi (anche in questo caso il C.N.F. invoca il brocardo *ubi lex non distinguit*, benché vi siano ben altre ragioni teleologiche e sistematiche, peraltro in larga parte correttamente esposte nel parere, per approdare allo stesso risultato, senza ricorrere a un principio interpretativo di dubbia valenza). Il parere esclude altresì che la produzione del documento proveniente dal terzo violi il principio generale di lealtà e correttezza di cui all'art. 6 c.d.f.

Il parere mi pare ampiamente condivisibile. Il dubbio che propongo è se esso sia applicabile anche alla comunicazione proveniente dal laureato in giurisprudenza iscritto al registro dei praticanti da oltre quindici anni, il quale operi come consulente aziendale con una ditta individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese (modalità operativa che sembra costituire una sorta di rinuncia all'iscrizione all'albo quale titolo per lo svolgimento della libera professione forense).

Non saprei abbozzare una risposta. Nel vigore della precedente legge professionale, il praticante, anche dopo il sessennio entro il quale poteva esercitare il patrocinio, non perdeva – per il semplice fatto di non aver superato l'esame – il diritto di restare iscritto al relativo registro¹⁶. E, perdurando l'iscrizione, era soggetto agli obblighi deontologici e al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine; quindi potrebbe essere legittimo ritenere che avesse anche il diritto di avvalersi del "privilegio" di cui all'art. 28 c.d.f.

Peraltro, dopo quindici anni di iscrizione, è difficile, sul piano logico, definire "praticante avvocato" chi pare avere scelto tutt'altre modalità operative.

14 Si tratta di un caso occorso personalmente a chi scrive: concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e notificato il precetto, il difensore del debitore, di altro Foro, confermò che il suo cliente avrebbe pagato la somma precettata e, per "chiudere" la causa di opposizione, anche un concorso alle relative spese. Il cliente pagò quanto precettato (estinguendo quindi l'obbligazione derivante dal titolo giudiziale) ma si guardò dal versare il convenuto concorso alle spese. Malgrado plurime richieste di spiegazioni, il difensore del debitore non ritenne di rispondere (probabilmente facendo affidamento sul fatto che l'impegno del suo cliente era contenuto in una comunicazione che aveva qualificato come riservata personale).

15 C.N.F. (rel. Picchioni), parere n. 31 del 23 febbraio 2011.

16 Cass. Civ., S.U., n. 28658 del 3 dicembre 2008. Mi chiedo, però, se il tempo trascorso non possa assumere rilievo almeno sotto il profilo della cessazione della pratica per un periodo di oltre sei mesi, che era causa di cancellazione dal registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934. Con la recente riforma forense, non dovrebbero essere più possibili praticantati di lungo corso come quello di cui si discute (cfr. art. 17, co. 10, della legge n. 247/2012).

Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 10 settembre 2012 al 24 giugno 2013)

. . .

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dal Sig. * nei confronti dell'Avv. * del Foro di *, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Il Sig. * aveva inviato all'Avv. * una e-mail con la quale chiedeva la disponibilità dell'Avvocato ad assisterlo in una causa per risarcimento danni nei confronti dell'amministratore di condominio, che aveva pignorato la sua casa per mancato pagamento di spese condominiali. L'esposizione era tanto nebulosa quanto apparentemente fantasiosa, in quanto l'esponente invocava presunti illeciti penali commessi da tale amministratore nei suoi confronti. Egli faceva anche presente di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'Avv. * rispondeva tramite e-mail, facendo presente al Sig. * che avrebbe avuto necessità di un colloquio per poter capire meglio la questione e prendere visione dei documenti, e precisava che, per questa prima fase stragiudiziale, il suo onorario sarebbe stato di euro 230,00 imponibili.

Immediatamente, il Sig. * inoltrava la e-mail dell'Avv. * al Consiglio dell'Ordine di *, lamentando l'illegittimità della richiesta di euro 230,00 a un soggetto in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio dell'Ordine di *, in considerazione del fatto l'Avv. * era Consigliere di quell'Ordine, trasmetteva l'esposto a questo Consiglio, che ne dava notizia all'Avv. *.

In data 22 giugno 2012, l'Avv. * presentava memoria difensiva nella quale rilevava che ella avrebbe svolto un'attività di verifica e di consulenza iniziale (che avrebbe potuto portare o meno all'accettazione dell'incarico) e che nulla vieta al professionista di chiedere un ragionevole compenso per questa iniziale attività esplorativa. Tale attività, peraltro, avrebbe avuto natura stragiudiziale e, come tale, sarebbe stata esclusa dal patrocinio a spese dello Stato, che è previsto solo per l'attività giudiziale.

Il Consiglio ritiene che l'attività iniziale per decidere la fondatezza della questione e se accettare o meno l'incarico sia sempre necessaria, e che lo fosse in modo particolare nella fattispecie, in cui le pretese del richiedente apparivano poco chiare, e che l'onorario dell'attività stragiudiziale non sia dovuto solamente ove vi sia una successiva attività giudiziale, circostanza non certa nel caso in esame.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 1° ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dall'Avv. * del Foro di * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Nell'esposto l'Avv. * del Foro di * lamenta di avere subito la minaccia di azione legale per il recupero di un credito che l'Avv. * sapeva inesistente, e la formulazione di frasi offensive nei suoi confronti in una lettera indirizzata al Consiglio dell'Ordine di *, al quale l'Avv. * è iscritto.

L'Avv. * aveva infatti inviato al Consiglio dell'Ordine di * una lettera per segnalare il tono ag-

gressivo e offensivo adottato dall'Avv. * nei suoi confronti nel corso di una telefonata (cfr. lettera dell'8 novembre 2011).

Sempre l'8 novembre 2011, l'Avv. * ha scritto la lettera che ha dato vita al presente fascicolo, lamentando comportamenti a suo dire disciplinarmente rilevanti da parte dell'Avv. *.

Il Consiglio dell'Ordine di * ha convocato entrambi i Legali per un tentativo di conciliazione. L'Avv. * si è recata a * e l'Avv. * non si è presentato, adducendo il prolungarsi di un convegno al quale egli partecipava.

La convocazione era stata fissata per il 16 novembre 2011; il Consiglio dell'Ordine di * li riconvocava per il 22 dicembre 2011.

A seguito di tale nuova convocazione, l'Avv. *, in data 12 dicembre 2011, rispondeva al Consiglio dell'Ordine di * lamentando l'accaduto e dichiarando, quindi, di non accettare quella seconda convocazione, ma dicendosi disponibile a una conciliazione dinanzi al Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Il Consigliere relatore ha scritto a entrambi i Legali per sapere se fossero interessati a una soluzione conciliativa: l'Avv. * non ha mai risposto mentre l'Avv. * si dichiarava disponibile a una composizione amichevole che, però, non poteva avere luogo in quanto l'Avv. * non è evidentemente interessato.

Pertanto, pur ritenendo che una locuzione, e una soltanto, contenuta nella lettera dell'Avv. * dell'8 novembre 2011 al Consiglio dell'Ordine di * (dove si legge: "*Segnalo, per mera conoscenza e informativa, il comportamento di un Vostro associato iscritto (e ahimè Collega) Avv. *, il quale...*") sia sicuramente poco garbata e avrebbe dovuto essere evitata, tuttavia, tenendo conto anche del comportamento tenuto dall'Avv. *, come emerge dagli atti, scarsamente rispettoso nei confronti della Collega, si ritiene che la caduta di stile dell'Avv. *, nella fattispecie, non possa configurare comportamento sufficiente a dare vita a un procedimento disciplinare.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione.

(adunanza del 22 ottobre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dai Sig.ri * e * nei confronti dell'Avv. * del Foro di *, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Gli esponenti lamentano che l'Avv. *, dopo avere agito esecutivamente nei loro confronti per conto di un istituto bancario, avrebbe poi comunicato, per iscritto, ad altri Legali, gli Avvocati * e *, che gli chiedevano informazioni sulla procedura esecutiva, che la procedura era estinta e che gli esponenti gli avevano riferito di avere intenzione di vendere l'immobile.

Sulla base di numerose altre circostanze, ma anche di questa lettera, un altro creditore degli esponenti, patrocinato dai Legali che avevano avuto le informazioni dall'Avv. *, aveva ottenuto nei loro confronti un sequestro conservativo, sul bene oggetto della predetta procedura. La lettera dell'Avv. * è del 17 febbraio 2006; il provvedimento di sequestro è del 22 febbraio 2006.

In relazione a tali fatti, in data 11 marzo 2006 gli esponenti hanno presentato querela nei confronti dell'Avv. *, e il procedimento è stato definitivamente archiviato in data 25 ottobre 2006, così come è stato archiviato dal Consiglio dell'Ordine Forense di * l'esposto presentato nei confronti degli Avvocati * e *, in data 26 aprile 2006.

Posto che l'Avv. * non ha violato il segreto professionale, trattandosi non di circostanze riguardanti un proprio cliente apprese in costanza di mandato, ma di un fatto riguardante la controparte; considerato anche che le notizie date costituivano soltanto uno dei molteplici elementi posti a base del provvedimento di sequestro;

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione, in assenza di elementi rilevanti sotto il profilo deontologico.

(adunanza del 26 novembre 2012)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dalla Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente lamenta il fatto che l'Avv. *, in data 2 maggio 2012, non si è presentato a un'udienza dinanzi al Giudice di Pace, tenutasi a seguito di presentazione di ricorso per una multa. L'Avv. * avrebbe percepito quale compenso la somma di euro 150,00 senza emettere la relativa fattura. L'opposizione è stata poi respinta.

A seguito di invito in tal senso da parte del Consiglio, in data 12 dicembre 2012 l'Avv. * depositava una propria memoria difensiva, con in allegato la copia della fattura per euro 150,00 e delle lettere di sollecito alla cliente per il pagamento degli ulteriori euro 150,00 dovuti, a credito del difensore in quanto l'ammontare degli onorari pattuiti per la redazione e il deposito del ricorso era pari a euro 300,00. L'Avv. * faceva inoltre presente che l'esponente si era rivolta a lui in quanto legale di riferimento dell'Associa-

zione * di *, per la presentazione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.

L'Avv. * sostiene che l'incarico riguardava soltanto la redazione e il deposito del ricorso e non anche la sua comparizione in udienza, in quanto, per prassi, in tali procedimenti che vengono affidati all'Avv. * i clienti vanno in udienza da soli, in quanto in tali cause non è necessario il ministero di un difensore. Ciò sarebbe stato reso noto anche all'esponente, la quale sostiene, invece, che al telefono l'Avv. * avesse ammesso di essersi semplicemente dimenticato di andare in udienza.

Quanto alla mancata emissione della fattura, l'Avv. * ha dichiarato di averla emessa tardivamente in quanto era ed è ancora in attesa del saldo degli ulteriori euro 150,00 che la cliente ancora deve versare. A seguito dell'esposto, egli ha comunque emesso la fattura, riferendo che intende agire nei confronti dell'esponente per la somma ancora dovuta.

Pur rilevandosi, nel caso di specie, un ritardo nell'emissione della fattura, che tuttavia è stata emessa e inviata alla cliente, non vi è prova di un comportamento negligente dell'Avvocato ma soltanto di un probabile fraintendimento fra le parti. Fermo restando che è dovere dell'Avvocato quello di tenere un rapporto chiaro con il cliente e di fornire a quest'ultimo informazioni univoche e certe, si propende per l'archiviazione per insussistenza di elementi disciplinarmente rilevanti.

P.Q.M.

il Consiglio delibera di archiviare l'esposto, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 21 gennaio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dai Sig.ri * e * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con lettera a questo Consiglio del 3 luglio 2012, i Sig.ri * e * inoltravano una "richiesta di parere e contestuale ricorso in prevenzione": in esso esponevano di essersi rivolti, tramite la figlia e il fidanzato della stessa Sig. *, all'Avv. * per chiedergli se si poteva occupare della costituzione in giudizio davanti al T.A.R. Emilia-Romagna, per loro conto, un suo preventivo di massima e se egli non si trovasse, per caso, in una situazione di conflitto di interessi.

L'Avv. * rassicurava sul fatto di non essere in conflitto di interessi e si riservava qualche giorno per esaminare gli atti e redigere un preventivo per le attività giudiziali. Esaminato il ricorso al T.A.R. e avute altre notizie e documenti dal cliente, in data 28 marzo 2012 l'Avv. * inviava un preventivo di massima.

Il Sig. * si dichiarava sorpreso per l'ammontare del preventivo, e lo riteneva eccessivamente oneroso rispetto all'attività da svolgere; chiedeva nuovamente all'Avv. * se fosse in conflitto di interesse.

A questo punto, con lettera datata 4 aprile 2012, a fronte del reiterato dubbio su un possibile conflitto di interessi, l'Avv. * riteneva di non poter accogliere in ogni caso la difesa, per la manifesta mancanza di fiducia nei suoi confronti, e inviava quindi la nota relativa alle competenze che aveva maturato per la consultazione con i clienti e per l'esame del ricorso al T.A.R.

Alla luce dell'attività svolta per l'esame degli atti e dei documenti, non si ravvisano elementi disciplinarmente rilevanti nella condotta dell'Avv. * e nelle sue richieste di pagamento degli onorari maturati per lo svolgimento di tale attività.

P.Q.M.

il Consiglio delibera di archiviare l'esposto, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 21 gennaio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 18 novembre 2008 perveniva esposto della Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *. L'esponente riferiva di essere morosa nei confronti del Condominio, essendo separata con figlia a carico. Senza alcun preavviso Le veniva notificato un decreto ingiuntivo, ex art. 140 c.p.c., la cui conoscenza avveniva all'atto della notifica del successivo atto di precetto. L'esponente incaricava l'Avv. * affinché provvedesse a proporre un rientro rateale.

Il Legale prendeva contatti con l'Avv. *, cui inviava una comunicazione via fax in data 27 novembre 2007. Poiché l'Avv. * non aveva riscontrato il fax, l'Avv. * lo contattava nel mese di gennaio 2008, inviando copia del fax del 27 novembre 2007. Di tale documentazione, di cui ha riferito, l'esponente non ha tuttavia provveduto al deposito.

L'Avv. *, senza dare riscontro al fax asseritamente inviato, notificava in data 25 gennaio 2008 atto di pignoramento immobiliare.

Sequivano contatti telefonici fra i Legali e l'Avv. *, con fax del 28 gennaio 2008, ancora una volta non allegato, proponeva una definizione della vertenza. L'Avv. * riscontrava, quantificando il dovuto, e il Legale della debitrice, in più riprese, alzava di volta in volta l'entità della somma inizialmente proposta.

L'assemblea condominiale, tuttavia, deliberava di rigettare la proposta da ultimo formulata il 7 aprile 2008. Il Condominio rigettava, anche in seguito a ulteriore e diversa proposta, inoltrata a mezzo fax il 3 aprile 2008, ogni ipotesi di definizione, inducendo la debitrice ad attivare la procedura di conversione, con conseguente rateizzazione del debito.

L'esponente lamenta il fatto che l'Avv. * avrebbe aggravato la posizione debitoria verso il Condominio, sul presupposto che l'assemblea avrebbe deliberato su proposte diverse rispetto a quelle avanzate, senza considerare che l'esponente non aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e che non aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea, rimanendo così nell'inconsapevolezza dell'iniziativa monitoria.

In data 19 gennaio 2009, il Consigliere delegato inviava all'Avv. * la rituale comunicazione con l'acclusa copia dell'esposto. In data 10 febbraio 2009 l'Avv. * presentava memoria difensiva con allegata documentazione.

L'Avv. * ha contestato ogni addebito, rilevando come la procedura sia stata attivata a seguito di plurimi solleciti, rimasti inevasi, da parte dell'amministratore del Condominio, nei confronti della debitrice; sostiene inoltre di avere adoperato ogni cura per conseguire un accordo, inoltrando tempestivamente al proprio assistito ogni proposta ricevuta. L'Avv. * documenta tale condotta mediante produzione di ben cinque fax, rispettivamente del 30 gennaio 2008, 20 febbraio 2008, 4 marzo 2008, 20 marzo 2008 e 4 aprile 2008. Ogni fax reca il relativo rapporto di conferma di spedizione.

Da ultimo, l'Avv. * sostiene di non avere assolutamente aggravato la posizione della debitrice, posto che, nonostante l'emissione di decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione, il precetto, anziché essere notificato contestualmente al titolo, venne notificato un mese dopo, al fine di favorire ogni eventuale trattativa.

L'Avv. * ha concluso, pertanto, ritenendo di non avere, in alcun modo, voluto o tentato di arrecare danno alla debitrice.

L'esposto è infondato nella sostanza e rimasto privo di ogni supporto documentale di natura probatoria.

Giova rilevare come, anche nell'ipotesi di produzione documentale, l'esposto sarebbe, del pari, risultato privo di rilevanza, posto che l'Avv. * ha puntualmente provato, documentandola, tutta l'attività volta a tentare una definizione, poi non raggiunta per determinazione del Condominio, suo cliente.

In sostanza, l'Avv. * ha tentato una definizione, a più riprese, ma il cliente ha negato ogni transazione proposta, sino all'aprile del 2008.

Anche se l'Avv. * non si difende sul punto relativo alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nella fase delle proposte della debitrice non accettate dal creditore, occorre rilevare come l'Avv. *, in adempimento ed esecuzione del mandato, non avrebbe potuto attendere ulteriormente per dare impulso esecutivo mediante il pignoramento, pena la perenzione del precetto e le conseguenti relative responsabilità per le ipotesi di omissione e/o ritardo di adempimenti professionali.

In ogni caso, la vertenza non era diversamente componibile, come prova, dandone atto, l'esponente, posto che le sue proposte non sono mai state accolte dal condominio di talché la debitrice ha dovuto procedere con la conversione del pignoramento. L'Avv. * si è adoperato, sino all'aprile 2008, per ogni ipotesi conciliativa, tuttavia non potendo omettere, nelle more, l'esecuzione di incombenzi per evitare pregiudizi al proprio cliente.

Non si rilevano, pertanto, elementi di natura disciplinare nella condotta dell'Avv. *.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 4 febbraio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Porretta Terme nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione,
rilevato

- che il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Porretta Terme, con nota in data 16 luglio 2010 pervenuta il 19 luglio 2010, segnalava che l'Avv. *, nominato difensore d'ufficio e notiziato dell'intervenuta nomina mediante notifica del decreto di citazione a giudizio, non si era presentato all'udienza del 15 luglio 2010 fissata per la celebrazione del processo;
- che con lettera del 15 ottobre 2010 questo Consiglio invitava l'Avv. * a presentare proprie deduzioni, o a formulare richiesta di essere sentito;
- che l'Avv. * non ha dato seguito né ha risposto all'invito formulatogli;
- che la nomina dell'Avv. * quale difensore d'ufficio è stata effettuata nell'aprile 2009;
- che in tale periodo l'iscritto era sospeso dall'esercizio della professione forense per effetto della decisione del Consiglio Nazionale Forense in data 26 settembre-29 dicembre 2008, confermativa della decisione di questo Consiglio in data 7 febbraio-5 marzo 2007, ed era privo, pertanto, della legittimazione a

difendere;

- che il conferimento dell'incarico difensivo è quindi frutto di un errore, dovuto alla circostanza che – alla data (6 aprile 2009) in cui l'Ufficio Giudiziario ha individuato e designato il difensore (tramite il sito "CyberAvvocati.it") – l'elenco dei difensori d'ufficio, già inviato, conteneva ancora il nominativo dell'Avv. *;
- che la nomina è nulla, proprio perché conferita a soggetto non legittimato a difendere;
- che la condotta meritevole di censura deontologica, ravvisata dal Tribunale di Bologna nella nota/comunicazione che ha dato origine alla segnalazione, andrebbe ravvisata nell'assenza del difensore all'udienza dibattimentale del 15 luglio 2010, "senza aver comunicato le ragioni della sua mancata presentazione";
- che non sussiste un *munus*, in capo al difensore, di comunicare all'Autorità Giudiziaria la nullità della nomina conferitagli d'ufficio, né (quantomeno nei rapporti con quest'ultima), di presenziare al processo al fine di rappresentare al Giudice la nullità stessa;

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 4 febbraio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sull'esposto presentato dal Sig. * nei confronti dell'Avv. * del Foro di *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

La vicenda tra origine dall'esposto presentato dal Sig. *, il quale lamenta:

- l'inadeguata opera di assistenza professionale da parte dell'Avv. *, che quale suo difensore d'ufficio aveva ommesso di partecipare all'udienza in camera di consiglio avanti al G.I.P. di *, ove discutere dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata nei suoi confronti, nel corso della quale veniva disposto il rinvio a giudizio dell'esponente;
- di avere ricevuto una nota spese da parte dell'Avv. * di euro 531,90, comprensiva anche del compenso per la partecipazione all'udienza.

L'esponente ha precisato di avere provveduto al saldo della parcella e di avere successivamente appreso, dalla lettura del verbale d'udienza, che il difensore non vi aveva partecipato.

L'esponente lamenta che vi sarebbero un'evidente responsabilità e conseguenti rilievi di carattere deontologico a carico del Legale per non avere attuato alcuna linea difensiva in suo favore, nonostante avesse prove documentali da far valere nella circostanza che lo avrebbero del tutto scagionato dalle accuse.

Il procedimento si era poi successivamente risolto con una sentenza di assoluzione per l'insussistenza del fatto.

L'Avv. * faceva pervenire memoria difensiva in data 6 luglio 2012 con la quale, prendendo puntuale posizione sugli addebiti contenuti nell'esposto, riferiva e documentava che, ricevuta la comunicazione di avvenuta nomina a difensore d'ufficio dell'esponente e successiva comunicazione di fissazione di udienza camerale avanti al G.I.P. di * per il 18 maggio 2010 alle ore 13.15, egli aveva provveduto a inviare raccomandata a.r. alla parte assistita informandola dell'esistenza del procedimento penale a suo carico e invitandola a prendere contatto con il proprio studio. Detta lettera raccomandata veniva inviata all'indirizzo dell'esponente indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, presso la sede della caserma dei Carabinieri ove l'indagato era domiciliato, e ivi era pervenuta in data 13 maggio 2010.

L'Avv. * dava poi atto di non essere effettivamente riuscito a partecipare a detta udienza, in quanto trattenuto in altre quattro udienze precedenti nella mattinata, pur avendo regolarmente scadenziato (come da fotocopia dell'agenda che ha allegato) l'udienza camerale in questione, la cui partecipazione – ha osservato il Legale – è peraltro non necessaria ex art.127 c.p.p.

Quanto poi all'indicazione nella notula della voce relativa alla partecipazione all'udienza, l'Avv. * ha precisato che è stata frutto di un mero errore materiale prontamente emendato, non appena segnalatogli, con la restituzione del relativo importo.

Nel chiedere l'archiviazione dell'esposto per insussistenza di alcun elemento di rilevanza disciplinare nella propria condotta, il Legale ha infine rilevato come per tale vicenda egli fosse stato fatto oggetto di una denuncia alla Procura della Repubblica da parte dell'esponente, poi archiviata dalla stessa Procura.

Dall'esame della vicenda risulta che il difensore d'ufficio, una volta nominato e notiziato della fissazione dell'udienza camerale per il giorno 18 maggio 2010, si premurò di inviare una lettera raccomandata a.r. all'indagato, che peraltro doveva essere già stato notiziato a propria volta ex art. 409 c.p.p. sia dell'udienza che della nomina a difensore d'ufficio.

La raccomandata che il difensore ebbe lo scrupolo di inviare all'indagato venne inviata al domicilio risultante dall'avviso di fissazione dell'udienza e venne ivi tempestivamente ricevuta. Il fatto che l'indagato l'abbia asseritamente ricevuta solo in data successiva all'udienza, in quanto all'epoca non aveva più domicilio in quel luogo, non pare possa essere addebitato al difensore, non potendosi esigere da parte di questi che diffidi di quanto risulta dagli atti e ponga in essere ricerche anagrafiche per verificare la correttezza del domicilio indicato negli atti, anche in relazione al fatto che l'indagato, come osservato, ha avuto conoscenza

e riferimenti del difensore d'ufficio nominatogli e, pertanto, avrebbe doverosamente dovuto provvedere lui stesso a contattarlo.

Quanto alla mancata partecipazione all'udienza, si rileva che effettivamente l'udienza camerale è un'udienza a partecipazione facoltativa. Il difensore avrebbe senz'altro potuto parteciparvi per sostenere la richiesta di archiviazione già formulata dal P.M. Pur tuttavia, il fatto di non esservi riuscito per il prolungamento delle altre udienze della mattinata non pare possa costituire elemento di addebito, anche in considerazione del fatto che concretamente, nella specie, il difensore, non essendo stato contattato dall'indagato, non avrebbe verosimilmente potuto far altro che riportarsi a quanto già esposto nella richiesta di archiviazione.

Quanto all'addebito per aver esposto nella notula inviata all'esponente anche la voce relativa alla partecipazione all'udienza, pare convincente quanto riferito e documentato dal Legale, laddove osserva che si sarebbe trattato di un errore materiale nella formulazione della nota, tant'è che il relativo importo venne prontamente rimborsato, non appena rilevato l'errore.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 4 febbraio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sul fascicolo aperto d'ufficio, a seguito di segnalazione pervenuta dall'Avv. *, nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'Avv. * lamenta il fatto che l'Avv. * è solito organizzare convegni con il Presidente del * Dott. *, e che l'Avv. * è solito anche presiedere o moderare tali convegni, che si concludono con cerimonie di consegna di targhe.

L'affermazione secondo la quale tale consuetudine può creare *"un comodo sentiero per coltivare una campagna acquisti (acquisizione clienti)"*, che apre uno scenario che potrebbe avere conseguenze disciplinarmente rilevanti, non è fornita di prova e rimane, nella stessa lettera dell'Avv. *, un'ipotesi.

Pertanto, pur ritenendosi che le frequentazioni costanti e assidue tra l'Avv. * e il Dott. * possano ingenerare sospetti su di un possibile utilizzo di esse per l'acquisizione di incarichi professionali (utilizzo che non è provato) e che, pertanto, andrebbero evitate per ragioni di opportunità, non si ravvisano elementi disciplinarmente rilevanti nel comportamento dell'Avv. *, in assenza di prova sull'acquisizione, riuscita o tentata, di incarichi, dovuti a una sorta di *"familiarità"* con i Magistrati chiamati a decidere le misure cautelari e reali.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione.

(adunanza del 18 febbraio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza sull'esposto presentato dagli Avvocati *, * e * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esposto riguarda la contestata produzione, in un procedimento di separazione giudiziale pendente tra l'Avv. * e il di lei marito Sig. *, da parte del difensore di quest'ultimo, Avv. *, di un atto (comparsa di costituzione e risposta) relativo a un altro giudizio, ove la parte convenuta era patrocinata dall'Avv. *, in mandato congiunto con l'Avv. *.

Gli esponenti denunciano l'illegittimità del possesso di detto atto – peraltro con timbro *"copia ufficio"* e attestazione di avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna in data 30 giugno 2008 – da parte dell'Avv. *, nonché la palese violazione della *privacy* delle persone ivi indicate (tra le quali anche l'Avv. *), stante la mancanza di preventiva autorizzazione alla sua divulgazione.

Con memoria depositata in data 6 aprile 2009, l'Avv. * dichiarava di avere ricevuto il contestato atto giudiziale dal proprio cliente Sig. * e di averlo prodotto in giudizio per esigenze defensionali, essendo tenuta a dare la prova dell'effettivo esercizio della professione da parte dell'Avv. *.

Il Consiglio, pur rilevando come la produzione in giudizio del controverso atto da parte dell'Avv. * risulti, anche alla luce delle pretese esigenze defensionali da quest'ultima richiamate a giustificazione del proprio operato, perlomeno inopportuna e tediosa, non ravvisa comunque nella fattispecie elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 18 febbraio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sulla segnalazione pervenuta dalla Polizia Municipale di * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 5 novembre 2007 perveniva, a firma del Comandante della Polizia Municipale di * Dott. *, comunicazione con allegato rapporto di servizio redatto dall'Assistente * e dall'Agente Scelto *. Tale comunicazione veniva inviata per conoscenza e valutazione dell'episodio avvenuto il 30 ottobre 2007, nel quale è stato coinvolto l'Avv. *. Pur astenendosi da ogni commento, il Comandante esprimeva profonda amarezza per il comportamento tenuto dal Legale, appartenente dunque a una categoria professionale con la quale la Polizia Municipale di * ha da sempre ottimi rapporti di collaborazione.

Venendo al contenuto della relazione, gli esponenti riferivano che in data 30 ottobre 2007, nel corso di un servizio comandato mentre erano intenti a redigere preavvisi di contravvenzione a veicoli in sosta fuori dagli spazi predisposti, giungeva sul posto una persona con in mano un preavviso di contravvenzione redatto poco tempo prima. Tale persona, inizialmente, esternava garbatamente le proprie osservazioni consistenti nel ritenere eccessivo elevare sanzioni in un giorno di pioggia in cui il parcheggio risultava essere esaurito.

Il soggetto, tuttavia, alla risposta degli agenti che, altrettanto garbatamente, evidenziavano l'intralcio delle auto in sosta alla regolare circolazione dei veicoli nel piazzale, con tono aggressivo e minaccioso, proferiva la frase: *"non se ne può più di voi, la dovete smettere! Io vengo adesso dal Giudice di Pace dove ho discusso per un vostro verbale. La gente è stufo di voi! Adesso cosa devo fare? Posso anche insultarvi tanto al massimo mi querelate e poi ci vediamo in Tribunale, tanto io non spendo niente ad andare in Tribunale! Siete dei bei furbacchioni. E furbacchioni non è un'offesa, voglio vedere adesso cosa fate... Ci rivediamo in Tribunale, furbacchioni!"*.

All'invito a moderare i termini, il soggetto così proseguiva testualmente: *"adesso devo andare in Tribunale a *, perché non mi seguite così me ne fate un'altra delle vostre multe. Anche perché se volete potete anche toglierla"*.

Dopo tali affermazioni, gli agenti rilevavano che le contravvenzioni redatte non erano suscettibili di annullamento. Il soggetto proseguiva. Così degenerato il dialogo, gli agenti procedevano e identificavano l'uomo che, generalizzato mediante carta d'identità, risultava essere l'Avv. *.

Dopo alcuni minuti, l'Avv. * si ripresentava polemizzando sul fatto che nel parcheggio non vi era alcuna segnaletica di "divieto di sosta". A tale ulteriore rimostranza, gli agenti rispondevano invitando il Legale a verificare quanto prescritto dal codice della strada in relazione a quanto contestato nella specie, per la violazione di cui all'art. 57. Di talché la discussione si esauriva definitivamente.

In data 6 giugno 2012 il Consigliere relatore inviava al Legale la rituale comunicazione, accludendo copia della segnalazione pervenuta. Il Legale non provvedeva, tuttavia, a dare riscontro alcuno.

In data 4 gennaio 2013 il Consiglio reiterava l'inoltro della comunicazione, con relativo allegato, a mezzo posta certificata. Anche tale secondo inoltro rimaneva privo di seguito.

Il Consigliere relatore apprendeva telefonicamente, nelle more, che gli esponenti non solo non avevano esposto denuncia-querela per i fatti accaduti, ma che anche non intendevano coltivare l'esposto, e inviava e-mail richiedendo riscontro per iscritto in tal senso.

Il riscontro perveniva il 7 marzo 2013 a firma del Comandante Dott. *, il quale precisava che la segnalazione inviata nel 2007 doveva intendersi quale semplice comunicazione e non formale esposto, di talché non sarebbe stata necessaria alcuna formale rinuncia rispetto a un esposto ritenuto, di fatto, inesistente.

Il Consiglio osserva che la qualificazione della comunicazione quale esposto, oltre che a essere propria nella specie, compete al Consiglio dell'Ordine, a nulla valendo la ritenuta diversa natura della segnalazione pervenuta.

Tuttavia, il Consiglio non può, certamente, non tenere in adeguata considerazione l'intento degli esponenti di attenuare la portata e rilevanza della propria segnalazione.

Ciò, comunque, non è sufficiente a sottrarre la valutazione, per i profili deontologici, all'organo competente, investito della richiesta di accertamento.

Nel concreto, il Consiglio rileva che il comportamento tenuto dall'Avv. *, che peraltro non ha ritenuto, nonostante reiterati solleciti, di depositare alcun atto difensivo, non risulta certamente ispirato al rigoroso rispetto dei canoni prescritti dal codice deontologico forense.

Purtuttavia, nel contempo, le circostanze di luogo, modo e tempo in cui si è consumato il fatto, unitamente alla dichiarazione di non voler intendere come formale esposto la segnalazione inviata, inducono questo Consiglio a ridimensionare l'accaduto.

In conclusione, rivolgendo invito all'Avv. * al rigoroso rispetto di un comportamento conforme ai principi che devono ispirare la condotta del Legale, anche al di fuori del contesto professionale, il Consiglio ritiene che la segnalazione possa essere archiviata.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione.

(adunanza dell'11 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Marco D'Apote sull'esposto presentato dal Prof. * nei confronti dell'Avv.*.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

I fatti, della cui rilevanza deontologica si tratta, si collocano nell'ambito di una causa promossa dall'esponente nei confronti dei Sig.ri * e *, per ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà. Gli inquilini si costituivano in giudizio con il patrocinio dell'Avv.*.

Nel proprio esposto il Prof.* lamenta in primo luogo che l'Avv.*, in corso di causa e benché richiesto in tal senso, si era rifiutato di fornire all'Avv.*, Legale dell'esponente medesimo, gli estremi anagrafici dei propri assistiti. Secondo il Prof.*, tale condotta sarebbe scorretta, non solo perché adottata in dispregio di una precisa norma processuale (individuata nell'art. 163 n.2 c.p.c.), ma anche perché costitutiva, "in qualche maniera", una forma di complicità dell'Avvocato nei riguardi dei propri assistiti, agevolati nel rendersi irreperibili "nel prosieguo dell'attività giudiziaria".

L'esponente esprimeva poi le sue lamentele in ordine al contenuto di una memoria difensiva depositata in causa dall'Avv.* il 20 maggio 2007.

Al di là di alcuni rilievi di natura processuale (a detta dell'esponente, l'Avv.* non era stato autorizzato, dal Giudice, a depositare un tale atto difensivo), il Prof.* si doleva del fatto che l'Avv.*, nel proprio scritto, lo aveva di fatto qualificato come evasore fiscale, utilizzando espressioni offensive quali:

- «le condizioni imposte dall'attore prevedevano che il canone... potesse essere corrisposto 'in nero, in modo da consentire al locatore di non farne menzione nella propria dichiarazione dei redditi»;
- «parte locatrice... ha percepito... oltre 70.000 euro esentasse evitando di farne menzione nella propria dichiarazione dei redditi»;
- «neppure uno stimato professore presso il polo ospedaliero di Bologna... sfugge alla sirena rappresentata dall'evasione fiscale».

All'esposto seguiva l'apertura del fascicolo disciplinare n. 1363/2008, definito dal Consiglio il 28 aprile 2008 con delibera di non luogo a provvedere. Il contenuto della memoria difensiva dell'Avv.* doveva infatti ritenersi, secondo la motivazione della delibera adottata, strettamente attinente alle finalità difensive. Il Consiglio rilevava inoltre, quanto al rifiuto dell'Avv.* di fornire al Legale avversario le generalità dei propri clienti, che nessun obbligo in tal senso discendeva dalla legge, né dal codice deontologico (e anzi che la rivelazione dei dati personali dei propri clienti si sarebbe posta in contrasto con i doveri dell'Avvocato verso di essi).

Estratta copia e presa conoscenza del provvedimento e del suo contenuto, il Prof.*, con lettera in data 18 gennaio 2009, dichiarava di proporre «formale opposizione alla delibera di archiviazione dell'esposto in oggetto», precisando altresì che nei confronti dell'Avv.* era pendente il procedimento penale n.*/2008 r.g. mod.21 bis della Procura della Repubblica di Bologna, nel quale il Legale era stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione; chiedeva quindi, sulla base di tale circostanza, una nuova valutazione del comportamento dell'Avv.*.

Alla richiesta facevano seguito la riapertura del fascicolo disciplinare e lo svolgimento di nuove indagini, dalle quali emergeva, effettivamente, l'intervenuta instaurazione del procedimento penale riferito dall'esponente (del quale, prima della missiva del 18 gennaio 2009, il Consiglio dell'Ordine non aveva conoscenza alcuna in difetto, sia nell'originario esposto sia in seguito, di qualsiasi riferimento a esso e all'intervenuta presentazione di una querela per i medesimi fatti oggetto della segnalazione in sede disciplinare).

Dalle indagini svolte emergeva altresì che, con sentenza in data 31 gennaio 2012, depositata il successivo 7 febbraio, il Giudice di Pace di Bologna aveva assolto l'Avv.* dal reato di diffamazione al medesimo contestato, perché il fatto non costituisce reato. Nella motivazione del provvedimento il Giudice osservava che, alle espressioni utilizzate nella memoria in data 20 maggio 2007, doveva ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 598 c.p., in quanto contenute in uno scritto difensivo e «siccome funzionalmente correlate alle tesi difensive sostenute nel predetto giudizio», così che ricorreva «l'applicazione nel caso in esame, per evidenti motivi di continenza» della predetta esimente.

La decisione adottata in sede giurisdizionale, unico *novum* successivo alla delibera del 28 aprile 2008 di questo Consiglio, conferma pertanto, nella motivazione, la decisione stessa: stando così le cose non sussistono elementi affinché il Consiglio si discosti dal proprio precedente sulla medesima questione. Deve pertanto escludersi la rilevanza deontologica della condotta dell'Avv.* in relazione al contenuto della memoria 27 maggio 2007, poichè lo stesso è pertinente alle finalità difensive.

Quanto all'addebito inerente alla mancata comunicazione, da parte del difensore, dei dati anagrafici dei propri assistiti al Legale di controparte, va considerato che la "opposizione all'archiviazione" del precedente fascicolo disciplinare, tutta incentrata sulla pendenza di un contemporaneo procedimento penale per il reato di diffamazione, non prende posizione alcuna circa il punto della decisione del Consiglio inerente a tale addebito. Esso, pertanto, deve ritenersi estraneo alle questioni da trattare nella presente sede. In merito al medesimo, tuttavia e *ad abundantiam*, resta condiviso il contenuto della già adottata delibera in data 28 aprile 2008, la quale viene quindi a ogni effetto richiamata e confermata,

essendo peraltro escluso che nei confronti della stessa l'esponente possa essere legittimato a proporre alcuna "formale opposizione", dovendosi al più intendere la stessa quale invito al Consiglio a riconsiderare, in via di autotutela, la delibera di non luogo a provvedere già assunta.

La richiesta, infine, formulata dall'esponente, di essere sentito "prima della valutazione definitiva dell'esposto presentato", va disattesa, risultando il fascicolo adeguatamente istruito anche senza l'espletamento di tale incombenza, tanto più che né la legge né il vigente regolamento disciplinare prevedono un diritto dell'esponente di essere sentito prima dell'adozione di una decisione quale quella oggetto della presente delibera.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza dell'11 marzo 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'Ing. * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente si duole del fatto che l'Avv. * abbia usato, in scritti difensivi, parole e frasi ritenute ingiustificatamente offensive e ingiuriose nei suoi confronti.

Il contesto giudiziario in cui i fatti denunciati si collocano attiene a una causa di simulazione relativa, in relazione a un contratto di vendita, stipulato dall'esponente e dalla sua ex prima moglie, per il trasferimento di un immobile, che in quanto casa coniugale era coinvolto nel conflitto relativo alla separazione coniugale tra l'esponente e la sua seconda moglie, la cliente dell'Avv. *.

Le frasi denunciate sono: "in accordo con la figlia e certamente in accordo con la sua ex moglie ... ha predisposto con freddo calcolo (l'operazione) ... preparando una mise en scene ... pianificando dolosamente quanto rappresentato".

Il Consiglio rileva che, data la peculiarità della materia (azione di simulazione), in un tale giudizio è usuale che l'attore, che sia terzo rispetto al negozio simulato, alleggi una preordinazione fraudolenta dell'operazione economica ai suoi danni; pertanto le frasi incriminate sono del tutto funzionali, forse con eccessiva enfasi, peraltro scusabile dati i rapporti conflittuali tra quasi ex coniugi, all'esercizio dell'attività di difesa.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 23 ottobre 2012 perveniva esposto presentato dalla Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *. L'esponente riferiva di avere preso contatto con il Legale in data 8 novembre 2011, per una separazione consensuale. Alla richiesta di indicare il totale del costo della prestazione, l'Avv. * lo esponeva in circa euro 2.000,00. L'acconto di euro 500,00 richiesto dal Legale, prima ancora dell'emissione di qualsiasi documento fiscale, veniva versato tramite bonifico dal cliente, nei giorni successivi al primo incontro. In seguito agli incontri e alle telefonate, tuttavia, il Legale comunicava l'onorario della propria parcella in euro 3.000,00, motivando l'aumento in relazione a una attività più intensa di quella prevista inizialmente. Il Legale chiedeva alla cliente se preferiva saldare subito, entro il 2011, al fine di evitare l'aumento della percentuale dell'i.v.a. L'esponente versava così ulteriore acconto di euro 1.000,00 e, nel marzo 2012, dietro sollecitazione del Legale, l'importo di ulteriori euro 1.000,00, oltre i.v.a.

L'esponente si duole, altresì, del fatto che il Legale abbia chiesto il saldo delle sue competenze addirittura prima dell'udienza e con modo minaccioso, nonché del fatto che l'udienza, fissata per le ore 10.30, venne posposta alle ore 11.40 poiché il Legale non aveva con sé tutti i documenti necessari.

In conclusione, l'esponente ritiene che il comportamento del Legale sia lesivo non solo della propria situazione personale, ma anche della fiducia che ogni cittadino dovrebbe nutrire nei confronti dei propri patrocinatori legali, per avere preteso, in sostanza, un importo a saldo differente da quello oggetto di accordo verbale.

In data 17 gennaio 2013 il Consigliere Segretario inviava al Legale la rituale comunicazione di deposito dell'esposto, che veniva riscontrata dall'Avv. * con memoria depositata il 15 marzo 2013, con corredo di 15 documenti.

L'Avv. *, nel confermare di avere indicato alla cliente l'importo di euro 2.000,00, oltre oneri, per il compenso relativo all'incarico professionale, ha precisato di avere altresì dichiarato che si trattava di cifra indicativa e che avrebbe fatto riferimento, come sempre, alle tariffe, per l'ipotesi in cui l'attività necessaria potesse essere in concreto diversa da quella originariamente prevista e prestata secondo consuetudine.

L'Avv. * ha precisato che non vennero sottoscritti accordi relativi al compenso, per il quale, peraltro, ex art. 2233 co. 3 c.c., è richiesta la forma scritta.

L'Avv. * ha inoltre riportato analiticamente lo sviluppo e la dinamica del rapporto professionale,

evidenziando i diversi contrasti fra coniugi che hanno poi integrato i requisiti per procedere giudizialmente.

Il Legale ha riferito e documentato, altresì, un ampio scambio epistolare con l'Avv. *, quale difensore del marito. Veniva indi redatta una bozza della separazione consensuale, che richiedeva diversi e continui aggiornamenti e modifiche. Nel mentre, il Legale richiedeva alla cliente la corresponsione di ulteriori acconti; risponde a verità anche la richiesta di saldo prima dell'udienza di comparizione, anche in considerazione della complessa e suppletiva attività che il caso aveva richiesto, rispetto a quanto inizialmente prospettato dalla cliente.

Il Legale, peraltro, non solo ha riferito che la cliente era comparsa all'udienza senza avere saldato preventivamente il compenso del Legale ed essersi poi dileguata, ma ha anche documentato i diversi solleciti di pagamento per accordi precedenti.

Quanto alla contestata assenza di documenti in sede di udienza, il Legale ha precisato che si trattava del verbale da redigersi a cura dei difensori, che venne redatto nel proprio studio, nel frangente.

In merito alle contestazioni relative alle ritenute minacce per la richiesta del saldo, il Legale ha riferito e documentato la e-mail di sollecito, evidenziando la legittimità del modo e del contenuto.

Il Consiglio ritiene che l'esposto sia infondato e debba essere archiviato.

Tra l'Avvocato e il cliente non era stato stipulato alcun contratto relativo al compenso professionale. Il Legale si era limitato a definire un compenso di massima, a titolo di preventivo puramente indicativo e, come tale, normalmente suscettibile di modifica in relazione all'intensità dell'attività, in concreto poi prestata.

L'Avv. * ha documentato adeguatamente una intensità tale di opera professionale da risultare giustificata la misura del compenso richiesto. Ciò peraltro non rileva in questa sede, posto che il cliente aveva già saldato quanto richiesto e dovuto, prima della presentazione dell'esposto che, pertanto, non può assumere la valenza (anche) di ricorso in prevenzione. Né, tantomeno, l'esponente pone una questione di congruità dell'importo, bensì si lamenta del solo suo aumento, rispetto a un preteso, ma indimostrato, accordo verbale.

Giova rilevare come anche l'attuale legge professionale forense (n. 247/2012) preveda, ove il cliente lo richieda, l'obbligo del professionista di definire, per iscritto, un preventivo di massima. All'epoca dei fatti era richiesta, *ad substantiam*, la forma scritta dell'accordo sul compenso e, in difetto, è evidente che il preventivo verbale, così come quello scritto, non costituisce un obbligo di vincolo per il professionista che sia richiesto di prestazioni suppletive rispetto a quelle inizialmente previste.

Pertanto, la doglianza non assume alcuna rilevanza disciplinare, posto che il Legale non era, in assenza di contratto scritto, vincolato a un importo espresso, se non nei limiti di un mero preventivo di massima.

Quanto agli acconti richiesti dal legale, ivi compreso quello in sede di primo incontro, senza nemmeno la preventiva emissione di un documento fiscale, si osserva come sia legittima la richiesta di acconti da parte del professionista al cliente, purché commisurati alla natura e importanza delle precisazioni; e nel caso di specie non vi è alcun contrasto in tal senso. La richiesta di saldo prima dell'udienza, del pari, è legittima e, sicuramente, prudenziale, vista la difficoltà della cliente che vi ha provveduto solo a seguito e a fronte di ripetuti solleciti.

Infine, quanto al preteso contenuto minaccioso della lettera inviata dal Legale per il recupero del proprio credito, si deve rilevare che l'esame del documento, offerto in produzione dal Legale stesso, rivela i normali termini e caratteri di qualsiasi forma di diffida legittima.

Tutti gli altri fatti oggetto di contestazione da parte dell'esponente appaiono non solo privi di rilevanza ma definiscono un quadro che, piuttosto, risulta strumentale e pretestuoso.

Non emergono dunque condotte suscettibili di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla Dott. * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 29 aprile 2011 perveniva, a mezzo e-mail, esposto presentato dalla Dott. * nei confronti dell'Avv. *. L'esponente si doleva, dichiarandosi molto turbata, di avere ricevuto, pochi minuti prima rispetto all'invio dell'esposto, una telefonata da parte della segretaria dell'Avv. * che annunciava la candidatura del Legale alle elezioni amministrative comunali.

L'esponente precisava che l'Avv. * aveva seguito una sua causa dai risvolti dolorosi e che il risentire il suo nome dopo alcuni anni le aveva procurato il timore che fosse giunta una comunicazione legata alle vicende che la professionista aveva seguito per lei.

L'esponente prospetta la questione della liceità dell'utilizzo, da parte del Legale, dell'utenza cel-

lulare privata del cliente per scopi non inerenti alla professione di Avvocato.

In data 8 giugno 2011 il Consigliere designato inviava la comunicazione rituale al Legale, che tempestivamente depositava memoria con documenti. Il Legale precisava che oggetto del mandato era la difesa nell'ambito di un procedimento per danno temuto. L'immobile oggetto di contesa venne peraltro venduto, all'insaputa del Legale, alla parte ricorrente.

L'Avv. * ha riferito che l'esponente aveva solo parzialmente onorato le sue spettanze, peraltro oggetto di accordo, liquidandole arbitrariamente nella misura della metà. Il Legale ha confermato di avere contattato tutte le persone di cui aveva le utenze e i recapiti, nel periodo della campagna elettorale.

Il Legale ha riferito di avere, generalmente, ricevuto assenti, complimenti, ma anche reprimende e dinieghi, secondo quello che è un diverso comportamento prevedibile nella normale dialettica su questioni di rilevanza politica. Addirittura, tre Colleghi le hanno risposto con diffide di vario tipo.

Il Legale ha concluso ritenendo che l'impegno politico sia un diritto e non solo un dovere cui, peraltro, si era da sempre dedicata e non trovava alcuna illiceità nel contattare persone di cui conosceva i recapiti.

Il Consiglio ritiene che l'esposto sia infondato e debba essere archiviato.

È noto, infatti, come la funzione sociale della professione di Avvocato possa, per caratteri e vocazione, estendersi anche ad attività politiche senza che ciò, di per sé, costituisca o integri un illecito disciplinare.

Nel caso di specie, l'esponente lamenta unicamente la modalità di contatto con cui il Legale ha fatto comunicare la propria candidatura, ovvero mediante telefonata al suo numero di cellulare.

Il fatto che l'esponente abbia ricevuto una telefonata, anche se di carattere personale per il tenore del contenuto, sulla propria utenza cellulare, della quale il Legale aveva lecitamente il numero, per essere stato comunicato dalla stessa esponente, non contravviene ad alcuna disposizione o norma di natura disciplinare, trattandosi di modalità compatibile con l'esercizio legittimo di un diritto.

La comunicazione contestata, al di là della sorpresa dell'esponente, non assume dunque rilevanza alcuna in sede disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dalla Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente ha sollevato due ordini di lamentele, riguardanti carenze nell'obbligo di informazione e incompleta deduzione e produzione di mezzi di prova rispetto alle indicazioni fornite dalla cliente.

In ordine al primo aspetto, la doglianza appare smentita da numerosi documenti, in parte prodotti anche dall'esponente, e in particolare dalla copiosa corrispondenza intercorsa via e-mail fra l'Avv. * e la figlia della Sig.ra *, Sig.ra *, che ha tenuto frequenti contatti con l'Avv. * probabilmente proprio perché ciò serviva ad agevolare il rapporto informativo.

L'ampia istruttoria preliminare non è valsa a far emergere, con la necessaria evidenza, carenze nell'obbligo d'informazione, tenuto conto che anche l'episodio narrato dalla Sig.ra * e dal Sig. * in relazione a una visita da loro effettuata nello studio dell'Avv. * per avere la copia di una pagina mancante di un atto giudiziario, non consente di riscontrare un'effettiva inadempienza dell'obbligo d'informazione, posto che ambedue i testimoni hanno riferito che l'Avv. *, dopo avere dapprima fatto dire dalla propria segretaria che non era disponibile, ha poi ricevuto i due giovani per dire loro che lei non aveva la pagina mancante: ciò a prescindere dal fatto che la consegna di quella pagina fosse o meno decisiva a rappresentare adempimento dell'obbligo informativo.

Per quanto riguarda invece il secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi che l'Avvocato deve essere lasciato libero di gestire tecnicamente la tutela processuale del proprio assistito, assumendosene tutte le relative responsabilità, cosicché non è valutabile disciplinarmente la scelta dell'Avvocato di produrre solo alcuni dei documenti forniti dal cliente e di indicare solo alcuni dei nominativi dei testimoni segnalati dal cliente.

Per tutto quanto sopra ritenuto e pur dovendosi stigmatizzare, sul piano dei rapporti personali, certe asprezze verbali e comportamentali dell'Avv. *, si evidenzia che non appaiono sussistenti elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, in surroga del Consigliere delegato Avv. Vincenzo Florio, sull'esposto presentato dall'Avv. * del Foro di * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

L'esponente si limita a lamentare che l'Avv. * gli abbia scritto, inoltrandogli la missiva in data 24 aprile 2012, a mezzo di raccomandata postale con a.r.

Ottenuta copia dello scambio epistolare in questione, si può rilevare che l'Avv. * ebbe a rispondere all'Avv. *, il quale per primo aveva scritto all'Avv. * la lettera in data 18 aprile 2012 spedendogliela per raccomandata anticipata a mezzo fax.

Al di là della circostanza che non si rileva alcuna significativa diversità di valenza deontologica fra la spedizione a mezzo raccomandata semplice e a mezzo di raccomandata con a.r., si deve comunque osservare che la comunicazione spedita dall'Avv. * recava una specifica diffida indirizzata, per il tramite dell'Avv. *, alla controparte sostanziale del cliente dell'Avv. *. Pertanto, l'uso della raccomandata postale con a.r. appare giustificato dal contenuto della comunicazione.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sull'esposto presentato Sig.ra * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con l'esposto l'Avv. * del Foro di *, in nome e per conto della propria assistita Sig.ra *, segnalava che l'Avv. *, difensore costituito della Sig.ra *, nel "ricorso sulle disposizioni patrimoniali" da egli promosso nei confronti di quest'ultima, aveva prodotto documentazione cartacea e fotografica riguardante un'indagine di un'agenzia investigativa privata commissionata dal Sig. *, "compiendo in tal modo un illecito in quanto né l'Avv. * né la sua cliente Sig.ra *" avevano incaricato l'agenzia investigativa di compiere detta indagine, posto che dai documenti prodotti in giudizio risulta che l'incarico era stato conferito all'agenzia dal Sig. * e che "comunque sarebbe ininfluenza un'eventuale sua autorizzazione alla produzione di detta documentazione".

In sostanza, l'esponente si duole del fatto che l'Avv. * abbia depositato in atti documentazione relativa a un'indagine commissionata da un terzo.

Allegata all'esposto è la memoria di costituzione dell'Avv. * nel menzionato procedimento per "ricorso sulle disposizioni patrimoniali", dalla quale si evince che:

- l'Avv. * era parte (sostanziale) ricorrente nel procedimento, ove era patrocinato da altro difensore;
- la Sig.ra * era parte resistente, assistita dall'Avv. *;
- il ricorso aveva a oggetto vicende patrimoniali relative alla cessazione della convivenza tra il predetto Legale e la sua compagna.

Con la memoria costitutiva era stata effettivamente depositata una relazione investigativa che aveva a oggetto la relazione sentimentale intercorsa tra l'Avv. * e la Sig.ra *, che il Legale, nell'esposto, ha indicato come propria assistita.

Notiziata dell'esposto, l'Avv. * faceva pervenire memoria difensiva datata 14 luglio 2008, con alleghe produzioni documentali, nella quale dava atto del travagliatissimo rapporto sentimentale e, successivamente, contenzioso intercorso tra la propria assistita e l'Avv. *, che li aveva visti protagonisti di una serie di cause e denunce penali; precisava inoltre gli esatti ruoli della Sig.ra * e dell'Avv. *, dando atto che ella aveva prodotto la relazione investigativa su richiesta della propria assistita, per difenderla a sua volta dall'accusa di avere intrattenuto una relazione sentimentale durante la convivenza tra i due, prima che il compagno se ne andasse da casa.

Detta relazione era stata consegnata alla sua assistita dal Sig. *, marito della Sig.ra *, che l'aveva commissionata all'agenzia investigativa.

In data 4 giugno 2012, su invito del Consigliere delegato, l'Avv. * si presentava per un'audizione e confermava la propria memoria illustrativa, facendo pervenire con telefax dell'11 giugno 2012 documentazione nella quale, tra l'altro, era riportata una dichiarazione autografa della propria cliente Sig.ra *, la quale confermava la circostanza che la documentazione relativa all'indagine difensiva le era stata appositamente consegnata dal coniuge della Sig.ra * e che, a tale fine, a propria volta l'aveva consegnata al proprio Legale affinché la producesse nel giudizio.

Dai fatti così come accertati a seguito delle indagini non emergono elementi di rilevanza disciplinare a carico dell'Avv. *, che in esecuzione del proprio mandato difensivo ha ritenuto di depositare agli atti del giudizio documentazione consegnata dalla propria assistita e che la stessa aveva legittimamente ottenuto e relativa a fatti di rilevanza ai fini della difesa della propria patrocinata.

P.Q.M.

Il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 29 aprile 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Goldstaub sull'esposto presentato dagli Avvocati * e * nei

confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Gli Avvocati * si dolgono del fatto che l'Avv. * abbia utilizzato frasi irrispettose nella redazione della memoria di replica ex art.190 c.p.c. nell'ambito di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Bologna che vedeva gli iscritti contrapposti nella loro qualità di difensori.

In particolare, gli esponenti si dolgono del fatto che l'Avv. * abbia "denunciato" la parte, ma evidentemente riferendosi ai difensori, di avere illegittimamente inserito nei rispettivi fascicoli documentazione estranea al processo; e che successivamente, in altro passaggio, abbia definito l'illegittima produzione di documenti in allegato alle comparse conclusionali scorrettezza "di inaudita gravità".

Gli Avvocati * si dolgono ancora del comportamento tenuto dall'Avv. * per avere quest'ultimo riportato pedissequamente le frasi incriminate nella narrativa dell'atto di appello redatto a seguito della sentenza di primo grado, che ha visto il cliente dell'Avv. * soccombere.

Terza doglianza è stata presentata in data 16 ottobre 2012 dagli Avvocati * per avere l'Avv. * utilizzato frasi irrispettose nei confronti degli esponenti successivamente all'udienza tenutasi avanti il Tribunale di Bologna, Giudice Dott. *, e in particolare per avere notiziato il cliente degli esponenti della circostanza dell'esposto presentato nei suoi confronti da parte degli Avvocati * e per averli definiti "persone" e non già "Avvocati".

L'Avv. * ha replicato agli addebiti mossi dagli esponenti invocando il proprio diritto di difesa, il diritto alla critica e la possibilità di contestare e stigmatizzare comportamenti da lui ritenuti non in linea con quanto previsto dal codice di procedura civile.

La *querelle* fra gli esponenti e l'Avv. * ha avuto inizio allorché i primi hanno allegato alla comparsa conclusoria una nutrita serie di documenti il cui deposito non è stato ritenuto dall'Avv. * né legittimo né corretto.

La seconda doglianza, ovvero che la frase contestata sia stata riportata nell'atto di appello, è in realtà circostanza assorbita dalla prima doglianza.

Il Consiglio si trova a doversi esprimere rispetto a due situazioni che, pur non rappresentando modelli di comportamento, non paiono neppure configurare ipotesi di comportamenti deontologicamente scorretti.

Da un lato, il deposito di documenti in sede di difese finali non è certo atto né consueto, né processualmente consentito.

Se da un lato è del tutto evidente che il Giudice non avrebbe dovuto tenerne conto nella formazione del suo convincimento, è altrettanto vero che la lettura dei documenti avrebbe potuto in qualche modo influenzarne il giudizio.

La reazione dell'Avv. *, seppure forte nelle affermazioni e certamente non meritevole di encomio, non appare censurabile sotto il profilo deontologico, anche tenendo presente l'aspetto del grave *vulnus* difensivo che l'Avv. * riteneva di avere subito a seguito dell'avvenuto deposito.

Il terzo episodio portato all'attenzione del Consiglio non può che essere esaminato alla luce dell'evidente situazione di conflitto venutasi a creare a seguito del primo episodio.

Anche in questo caso, però, il comportamento dell'Avv. * non appare censurabile, pur auspicando per il futuro che tale situazione di conflitto possa cessare e non sfociare in altre istanze a questo Consiglio.

Il termine "persona" di per sé non è offensivo, anche se evidentemente utilizzato con fini polemiche e denigratori. Non per questo, tuttavia, si ritiene possibile configurare in capo all'Avv. * un addebito disciplinare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio per i motivi sopra esposti, non ritenendo che l'Avv. * abbia violato alcuna norma deontologica in relazione alle circostanze e ai comportamenti portati all'attenzione del Consiglio da parte degli Avvocati * e * delibera l'archiviazione dell'esposto.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 27 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sull'esposto presentato dal Sig. * nei confronti dell'Avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Il Sig. *, quale rappresentante della * s.r.l., lamenta il fatto che l'Avv. * ha prodotto documenti a firma dell'Avv. *, tutti riservati di fatto e alcuni espressamente dichiarati "riservati personali" dall'Avv. *.

L'Avv. *, scusandosi per l'accaduto, ha dichiarato di avere rinunciato alla produzione documentale.

Il Consiglio, confermando il divieto di produrre corrispondenza riservata fra Colleghi ma viste, nel caso di specie, la rinuncia alla produzione, la dichiarazione dell'Avv. * di avere prodotto la documentazione senza valutarne le conseguenze, le scuse proposte e dunque la mancanza di effetti pregiudizievoli, ritiene che possano dirsi concretamente insussistenti sufficienti elementi disciplinarmente rilevanti.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione dell'esposto.

(adunanza del 27 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Lorenzo Turazza sul fascicolo aperto d'ufficio nei confronti degli Avvocati *, *, *, *, *, * e *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con comunicazione e-mail del 24 gennaio 2013, l'Avv. * segnalava al Consiglio il sito internet della "Juris Consult", che conteneva, a suo parere, informazioni di dubbia veridicità, fuorvianti per la clientela e lesive della dignità della classe forense.

Dai conseguenti accertamenti predisposti dal Consiglio trovavano conferma le perplessità evidenziate dall'iscripta in merito al contenuto del segnalato sito internet, in particolare con riferimento ad alcune espressioni di contenuto promozionale quali, a titolo esemplificativo, "prima assistenza gratuita", "facciamo riferimento ai minimi di tariffa di legge o formule tipo pay for result" e "l'assistenza legale nei contenziosi non costa nulla (omissis)" e, con esse, emergeva come nel link denominato "Albo Professionale" erano indicati i nominativi e i riferimenti (a volte generici e incompleti) di sette Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna nei confronti dei quali il Consiglio, con delibera del 18 febbraio 2013, decideva di aprire un fascicolo disciplinare.

Dalle difese prontamente presentate dagli iscritti coinvolti nella vicenda, con la sola eccezione dell'Avv. *, il quale non dava riscontro all'avviso di apertura del fascicolo disciplinare, veniva accertato che l'inserimento dei nominativi nell'"Albo Professionale" del sito "Juris Consult" era avvenuta, in via automatica, a seguito della richiesta di informazioni inoltrata dagli iscritti attraverso la compilazione di un'apposita maschera presente sul sito dell'Associazione *, ente no-profit per la promozione dell'arbitrato e titolare del dominio oggetto d'indagine.

Gli iscritti evidenziavano altresì di non avere sottoscritto alcun accordo e/o convenzione con il sedicente "Network Nazionale degli Avvocati" e, d'altro canto, di non avere mai ricevuto contatti da parte di potenziali clienti tramite il controverso sito "Juris Consult".

In data 4 marzo 2013 perveniva alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna una circolare dell'Associazione * con la quale la direzione dell'ente comunicava che i testi del sito internet erano in fase di revisione e aggiornamento in quanto obsoleti e superati dalle recenti normative, e precisava come gli Avvocati indicati nell'"Albo Professionale" erano stati iscritti senza alcun impegno e/o onere a loro carico; notiziava infine che i nominativi degli Avvocati erano stati già cancellati dal contestato "Albo Professionale" del sito internet.



"I am a member of the legal profession, but I'm not a lawyer in the pejorative sense."

Dalle risultanze dell'indagine appare evidente come il mero inserimento dei nominativi degli Avvocati – in alcuni casi, ignorato dagli stessi interessati – non configura alcun illecito disciplinare a loro carico, pur dovendo il Consiglio rilevare l'imprudenza del professionista che accosti il proprio nominativo a un sito internet che presenta alcune espressioni promozionali di dubbia adeguatezza e opportunità.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 27 maggio 2013)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'Avv. * del Foro di * nei confronti degli Avvocati *, * del Foro di * e *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

Con esposto datato 23 maggio 2012, l'Avv. * (difensore di una società parte di un procedimento arbitrale il cui Collegio era costituito dagli Avvocati Prof. *, * e *) si doleva che il suddetto Collegio avesse: a) in primo luogo, liquidato – quale acconto, poi confermato nell'importo totale dovuto – i compensi ai componenti in misura arbitraria e sproporzionata; b) in secondo luogo, immotivatamente ritardata – e poi non affrontata nel merito – la decisione della vertenza, "emettendo una serie di provvedimenti immotivati, e per di più incomprensibili sotto il profilo giuridico, assunti probabilmente per difetto di competenze specifiche degli arbitri nella materia loro devoluta", su "pseudo questioni inerenti l'opponibilità della clausola compromissoria e l'esistenza del rapporto obbligatorio di natura contrattuale tra i paciscenti"; c) in terzo luogo, emesso il lodo definitivo oltre il termine espressamente previsto in clausola compromissoria (entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio). Pertanto, l'esponente, riservata l'impugnazione per nullità (poi effettivamente promossa) e la promozione di azione di risarcimento del danno contro i componenti del Collegio (cui ha fatto seguito notifica di atto di citazione ma non iscrizione a ruolo), rinveniva nel comportamento degli arbitri le violazioni degli artt. 12, 43 e 55 c.d.f., cui in seguito si aggiungeva la doglianza di avere "dolosamente depositato il lodo senza decidere nel merito, e a termine scaduto, con l'unico intento di locupletare, ai danni della società, un ingiustificato compenso, spropositato".

Poiché nell'esposto l'Avv. * chiedeva si desse luogo a un tentativo di conciliazione, questo avveniva appunto il 5 giugno 2012 davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, con esito negativo.

L'esposto veniva quindi assegnato, il 25 giugno 2012, alla Prima Commissione disciplinare e quindi al Consigliere delegato Avv. Annalisa Atti, il 2 luglio 2012.

Questi convocava avanti a sé i componenti del Collegio e, l'8 ottobre 2012, essi venivano sentiti (nel frattempo, essi avevano a propria volta presentato esposto nei confronti dell'Avv. *, per l'adozione e la divulgazione di epiteti offensivi e denigratori e per lesione della loro reputazione professionale), e depositavano altresì numerosi documenti. A propria volta, l'esponente (che non veniva personalmente sentito, se non telefonicamente, per problemi di salute che gli impedivano di recarsi a Bologna) presentava documenti e controdeduzioni, in merito ai fatti denunciati.

Il Consiglio ritiene che le condotte lamentate siano prive di elementi di rilevanza disciplinare.


Infatti, a prescindere dalla correttezza giuridica della decisione arbitrale e del percorso logico-argomentativo seguito dal Collegio (che sarà oggetto di decisione dell'impugnazione proposta dall'esponente, per conto della cliente, davanti alla Corte d'Appello di Bologna), è innegabile che le questioni discusse e ritenute pregiudizialmente decisive e preclusive dell'esame del merito (vincolatività della clausola arbitrale, esistenza o meno di un rapporto contrattuale tra le parti in arbitrato, carenza di legittimazione passiva della convenuta) siano state non ovvie, non semplici, e ampiamente esaminate e motivate, anche valutando contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Ne consegue che non è ravvisabile, nel comportamento degli arbitri, alcuna attività negligente. Quanto al denunciato superamento del termine per il deposito del lodo, si rileva che – impregiudicata la valutazione che ne farà la Corte – se si accoglie la tesi fatta propria dal lodo, esso non era decorso; quanto alla lamentata eccessività del compenso liquidato, esso – alla luce di quanto sopra esposto – non appare così sproporzionato e abnorme come denunciato, salva naturalmente la valutazione che ne darà l'autorità competente, ove richiesta.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 24 giugno 2013)



B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Federico Canova

Viola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) e l'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (art. 59 c.d.f.) l'avvocato che non onori propri debiti cambiari, rimanendo inerte rispetto alle azioni giudiziarie, anche esecutive, del creditore. Sanzione adeguata è la censura.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato i doveri di probità, dignità e decoro nell'aver sottoscritto 'per girata' n. 17 cambiali tratta emesse dalla * s.r.l. per l'importo complessivo di lire 85.000.000 (pari a euro 43.898,84) e non avere provveduto a versare il corrispettivo importo a favore del sig. *, che era divenuto titolare di detti effetti, nonostante una procedura esecutiva da questi promossa nei suoi confronti, che è rimasta priva di effetto, essendo risultato negativo il tentativo di pignoramento esperito.*

In Bologna, nell'anno 2006"

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 13 novembre 2006 perveniva a questo Consiglio esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

L'esponente sosteneva di essere creditore dell'avv. * dell'importo complessivo di lire 85.000.000, pari a euro 43.898,84, come risultante dalle 17 tratte di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28, cadauna, scadenti nel periodo tra il 30 giugno 1996 (data di prima scadenza) e il 28 febbraio 1997 (data di ultima scadenza). Tali tratte in parte non erano pagate alle rispettive scadenze e in parte protestate, con ulteriore spesa a carico dell'esponente di euro 101,73.

L'importo complessivo del credito era quindi determinato in euro 44.000,57 complessivi.

Nonostante gli innumerevoli solleciti rivolti, dapprima, in via amichevole, l'emissione del decreto ingiuntivo n. */2006, notificato con formula esecutiva il 28 marzo 2006, il successivo atto di precetto notificato il 29 marzo 2006 (doc.ti n. 1-2 prodotti) e la conseguente richiesta di pignoramento (doc. n. 3), nulla veniva versato dal legale al creditore. Anche in seguito l'avv. * si è sempre disinteressato e non ha mai dato seguito a nessuna delle istanze di pagamento.

L'esponente quantificava, alla data della presentazione dell'esposto, in euro 61.560,04 l'importo dovutogli dal legale, così come reclamava spese legali occorse e gli interessi, a decorrere dal 30 marzo 2006 al saldo effettivo.

L'esponente chiedeva, dunque, che questo Consiglio adottasse gli opportuni provvedimenti nei confronti del legale.

Con comunicazione del 13 febbraio 2007 il Consigliere relatore, avv. Canova, notiziava l'avv. *, inviandogli copia dell'esposto e invitandolo a presentare memoria scritta, con eventuale documentazione, fermo restando il suo diritto a essere personalmente sentito.

In data 14 maggio 2008 si presentava spontaneamente innanzi al Consigliere relatore l'esponente, il quale dichiarava di avere appreso che, all'esito dei vari tentativi di recuperare il credito nei confronti dell'avv. *, egli era risultato essere nullatenente, mentre risultava essere stato, in precedenza, intestatario di immobili, che avrebbero potuto costituire garanzia del credito. Null'altro aggiungeva, precisando di avere ciò riferito per ogni relativa e conseguente valutazione da parte del Consiglio.

In data 1° aprile 2009 si presentava, innanzi al Consigliere relatore, l'avv. *, il quale dichiarava che le cambiali di lire 5.000.000 ciascuna per un totale di n. 17 gli furono consegnate dalla * s.r.l. e firmate dalla sig.ra *, legale rappresentante della società, poi fallita, con sede a *. Tali titoli gli erano stati consegnati per crediti di natura professionale.

L'avv. * precisava di avere poi restituito le cambiali alla società fallita, in quanto si insinuò, per il proprio credito professionale, azionandolo sulla base dei prospetti di fattura. Il fallimento, riconoscendogli il privilegio, corrispose al legale l'importo di euro 33.000,00, pari a circa l'80% del credito, pagandolo in due soluzioni.

Il legale dichiarava di non conoscere il sig. *, né di avere mai avuto rapporti con lui, a eccezione di qualche telefonata per pretese che l'avv. * non intese riconoscere.

L'avv. * dichiarava inoltre di non avere mai girato le cambiali, avendo provveduto alla loro restituzione alla debitrice emittente; e che non si era opposto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in quanto formalmente residente a * in via *, ma di fatto abitante in *, così avendo omesso di curare

il ritiro della posta; che non si era opposto al precetto e alla fase esecutiva perché non riteneva di essere debitore dell'esponente e perché, comunque, non aveva curato il ritiro della posta. Da ultimo, l'avv. * contestava integralmente l'esposto e, null'altro avendo da aggiungere, sottoscriveva il verbale d'interrogatorio.

In data 6 novembre 2009 perveniva a questo Consiglio dichiarazione in carta libera in data 8 febbraio 1996, peraltro priva di destinatario in indirizzo, a firma dell'avv. *, in relazione alla consegna al sig. * di n. 24 vaglia cambiari a scadenza, i primi, il 31 marzo 1996 e, gli ultimi, il 28 febbraio 1997, emessi dalla * s.r.l., e dallo stesso legale girati, per le seguenti cambiali:

- lire 80.000.000, a saldo del credito personale del sig. * nei confronti della * s.r.l.;
- lire 30.000.000, consegnati dall'avv. *, al netto ricavo per liquidità, dei quali veniva rilasciata quietanza;
- lire 10.000.000, quale somma forfettaria concordata a compensazione delle spese bancarie.

Con raccomandata a.r. in data 15 gennaio 2010, il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. *, con il capo d'incolpazione sopra riportato, che veniva notificato anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. La notizia dell'apertura del procedimento disciplinare veniva comunicata, in data 15 gennaio 2010, anche al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna.

In data 22 febbraio 2010, l'avv. * faceva pervenire al Consiglio propria breve memoria difensiva, con la quale, nel contestare l'esposto, si soffermava a sottolineare la ritenuta nullità del decreto ingiuntivo notificato, per carenza dell'indicazione del termine per l'opposizione, ex art. 156 c.p.c.

In data 20 maggio 2010, l'esponente inoltrava al Consiglio istanza di fissazione del procedimento contro l'avv. *.

Con provvedimento del 12 ottobre 2011 il Consiglio, nel notificare il capo di incolpazione, stabiliva per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 23 novembre 2011, ordinando la comparizione dell'avv. *. Tale provvedimento veniva notificato, il 14 ottobre 2011, all'avv. *, che nominava quale proprio difensore l'avv. Luciano Teneggi, e in data 24 ottobre 2011 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

La notifica della citazione all'esponente veniva perfezionata il 10 ottobre 2011.

Questo il fatto.

Motivi della decisione

I fatti denunciati nell'esposto sono risultati pienamente confermati tanto documentalmente quanto all'esito dell'istruttoria compiuta.

In effetti, quanto emerso ha confermato la contestazione disciplinare di cui al capo notificato.

La difesa svolta nell'interesse dell'incolpato non ha modificato l'impianto dei rilievi deontologici, risultati integrati negli elementi costitutivi.

La gravità della condotta dell'incolpato, che non solo non ha onorato il proprio debito, ma è anche stato sistematicamente inerte rispetto a ogni sollecito e provvedimento giudiziale sottraendosi, di fatto, alle procedure esecutive, non può determinare una sanzione inferiore alla censura.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Bologna, in data 23 novembre 2011 - 15 aprile 2013.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Sandro Callegaro, relatore avv. Alessandro Lovato

Viola i doveri di diligenza (art. 8 c.d.f.), di adempimento del mandato (art. 38 c.d.f.) e di informazione (art. 40 c.d.f.) l'avvocato che ometta di fornire al cliente le informazioni, da questi ripetutamente richieste anche per iscritto, sull'esito della causa e sulle somme liquidate giudizialmente in suo favore, quale rimborso delle spese legali.

Sanzione adeguata è la censura.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per avere violato il dovere di diligenza (art. 8 c.d.f.) ed essere venuta meno agli obblighi di adempimento del mandato (art. 38 c.d.f.) e di informazione (art. 40 c.d.f.) avendo omissso, dopo le reiterate richieste sia verbali che

*scritte dell'esponente di avere informazioni in merito alla causa n. * r.g. App. in cui lo stesso era rappresentato e difeso dall'incolpata, di fornire i chiarimenti richiesti dal proprio assistito. In Bologna, sino al 16 settembre 2004."*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto depositato il 28 ottobre 2004 il sig. * si rivolgeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna lamentando di avere inutilmente tentato di incontrare gli avvocati dello studio legale *, dai quali era stato assistito in una causa avanti la Corte d'Appello di Bologna. La causa si era risolta con sentenza depositata in data 20 aprile 1998, di parziale accoglimento del suo appello e condanna dell'appellato al pagamento della metà delle spese sostenute dall'appellante, per lire 1.891.115.

Lamentava l'esponente di avere inutilmente tentato di ottenere informazioni dallo studio legale * e, in particolare, di conoscere a quanto ammontava la cifra pattuita dal giudice "come risarcimento a me dovuto"; quando ne sarebbe entrato in possesso e che cosa aveva fatto lo studio legale * dal 1998 sino ad allora "per entrare in possesso del denaro a lui spettante", così da risolversi all'invio di una lettera raccomandata a.r. in data 16 settembre 2004, che allegava all'esposto.

In data 22 novembre 2004 il Consiglio scriveva all'incolpata informandola dell'esposto.

In data 4 febbraio 2005 l'incolpata depositava istanza per estrarre copia dell'esposto.

In data 16 marzo 2007, con successiva lettera al Consiglio, l'esponente, nel constatare di non avere ricevuto alcuna risposta da parte del Consiglio, reiterava le proprie doglianze; riferiva che lo studio legale non gli aveva fatto pervenire la somma di danaro che gli spettava secondo la sentenza del giudice; che nel corso di un colloquio avuto con l'avv. * nel 2000 gli era stato chiesto se avesse preferito la somma in assegno o in contanti, ma che gli era stato riferito che la somma era trattenuta in Tribunale e che al momento non era disponibile. Sennonché, dopo tre anni, informatosi in Tribunale, aveva scoperto che non poteva esserci alcuna somma trattenuta e che "probabilmente la stessa era già stata liquidata allo studio legale". Dal 2003, lamentava ancora l'esponente, il legale aveva rifiutato di conferire con lui e, pertanto, sollecitava il Consiglio per avere una risposta.

In data 30 marzo 2007 il Consigliere relatore scriveva all'incolpata chiedendole di riferire in ordine all'esposto depositato, anche eventualmente tramite colloquio.

In data 7 giugno 2007 il Consiglio reiterava l'informativa sul fascicolo disciplinare.

In data 6 agosto 2009 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna comunicava all'avv. *, al Procuratore della Repubblica e all'esponente che nell'adunanza del 15 luglio 2009 aveva deliberato l'apertura di procedimento disciplinare con il capo d'incolpazione sopra riportato, informando, nel contempo, l'incolpata della possibilità di far pervenire al Consiglio richieste istruttorie e di presentare memorie difensive.

Con successiva comunicazione, notificata in data 20 settembre 2012, veniva comunicata la fissazione al 10 ottobre 2012 dell'udienza per lo svolgimento del procedimento disciplinare e citato, quale testimone, l'esponente sig. *.

In data 9 ottobre 2012 perveniva al Consiglio dell'Ordine, da parte del difensore avv. Claudia Buffoni e nell'interesse dell'avv. *, un'istanza di rinvio con allegato certificato medico rilasciato in data 8 ottobre 2012, nel quale si dichiarava che all'incolpata erano stati prescritti cinque giorni di riposo.

All'udienza del 10 ottobre 2012 non compariva l'incolpata avv. *, mentre era invece presente il suo difensore avv. Claudia Buffoni, la quale insisteva nell'istanza di rinvio e depositava una memoria difensiva con documenti e richiesta di ammissione di un testimone.

Il Collegio, rilevato che il certificato medico depositato e rilasciato dal medico generico in data 8 ottobre 2012 non pareva attestare un impedimento assoluto dell'incolpata a comparire all'udienza; ritenuto che la regolarità del contraddittorio e il diritto di difesa risultavano comunque garantiti dalla presenza in udienza del difensore costituito dell'incolpata; considerato inoltre che l'istanza di ammissione di un testimone, depositata nella memoria difensiva in data 8 ottobre 2012, era prevenuta nel mancato rispetto del termine previsto, assegnato con la notifica del capo di incolpazione e citazione a comparire all'udienza del 10 ottobre 2012 e regolarmente notificato in data 20 settembre 2012 e doveva dunque ritenersi tardiva; rigettava le istanze di rinvio dell'udienza e di assunzione del testimone formulata dalla difesa e disponeva per la prosecuzione del procedimento.

Veniva quindi sentito il teste sig. *, esponente nei confronti dell'incolpata, il quale, interrogato sui fatti del procedimento, confermava il contenuto dell'esposto presentato in data 28 ottobre 2004 e 10 marzo 2007, ribadendone i contenuti, e depositava documentazione relativa a pagamenti effettuati nei confronti dell'incolpata per complessive lire 12.114.800.

Prendeva quindi la parola l'avv. Claudia Buffoni, la quale chiedeva un termine per l'esame della documentazione depositata, rilevando come l'assegno di lire 2.500.000, depositato in copia, non fosse relativo alla causa per la quale era stato depositato l'esposto, riferendo, avuto riguardo alle altre fatture, come all'esponente fosse stata data assistenza in più vertenze. Svolgeva quindi difese nel merito e concludeva chiedendo il proscioglimento dell'incolpata con dichiarazione di non colpevolezza per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Non compariva il P.M., pur ritualmente notiziato.

Il Collegio si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, che pronunciava in pari data.

Motivi della decisione

Deve essere affermata la responsabilità dell'incolpata avv. * in ordine al capo di incolpazione contestatole.

Ciò che emerge dalla documentazione agli atti del procedimento è che, in esecuzione del mandato difensivo conferitole dall'esponente sig. *, l'incolpata ebbe a patrocinarlo in due gradi di giudizio, conclusisi in senso sostanzialmente favorevole all'esponente, anche per ciò che riguardava le spese di lite.

Nel corso del procedimento di primo grado avanti al Tribunale, la statuizione sulle spese era stata solo parzialmente favorevole al sig. *, che si era visto, da un lato, condannato a rifondere, a favore del convenuto, lire 2.511.000 per spese di lite relative a un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.; da un altro lato, aveva visto, invece, condannare il convenuto a rifondergli le spese di giudizio (compensate per un quarto) in complessive lire 11.750.000; ma infine si era visto condannare alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle terze chiamate, in lire 7.040.000.

Detta statuizione sulle spese era stata favorevolmente riformata dalla Corte d'Appello, che aveva eliminato la condanna alle spese per il procedimento ex art. 700 c.p.c.; eliminato la parziale compensazione di un quarto sulla condanna alle spese a carico della controparte; condannato l'appellato a rifondere al sig. * la metà delle spese sostenute per lire 1.891.115; compensate le spese nei confronti delle appellate (già terze chiamate) dei due gradi di giudizio, con conseguente eliminazione della condanna alle spese disposta dal Tribunale.

L'oggetto dell'incolpazione ha come addebito la violazione del dovere di diligenza e di essere venuta meno agli obblighi di adempimento del mandato e di informazione per avere omesso, dopo reiterate richieste, di fornire adeguate informazioni all'esponente.

Agli atti del procedimento vi sono le lettere raccomandate inviate dall'esponente e ben note all'incolpata, unitamente al contenuto dell'esposto di cui aveva estratto copia sin dal 2005.

L'unica difesa che l'incolpata, nonostante i numerosi inviti del Consigliere relatore, si è determinata a far pervenire è la memoria depositata il giorno antecedente a quello di celebrazione del procedimento disciplinare.

Senonchè, anche in tale memoria, al di là di generici riferimenti in ordine al fatto che, contrariamente a quanto affermato, l'esponente sarebbe stato compiutamente informato, non vi è alcun elemento a riprova di tale affermazione: non una lettera o comunque una prova di comunicazione, neppure successivamente alla presentazione dell'esposto (2004), con ulteriore dimostrazione della "permanenza" di tale illecito comportamento.

Ma ciò che appare più significativo è che, anche a voler prescindere dal contenuto degli esposti e dalla documentazione relativa ai pagamenti e alle dichiarazioni rese dal teste, è che l'incolpata, oltre a non avere mai fornito alcun elemento per dimostrare di avere in qualche modo informato il cliente in ordine alla richieste di recupero delle spese legali nei confronti della controparte soccombente, nella propria (unica) memoria difensiva, depositata in data 8 ottobre 2012, afferma di avere effettivamente chiesto e ottenuto direttamente dalla controparte le somme liquidate, ma di avere provveduto a incassarle direttamente ex art. 44 c.d.f. affermando inoltre, ma non documentandolo, che a fronte dei pagamenti ricevuti avrebbe emesso



"Never mind. I'm a lawyer myself."

una regolare fattura.

Da quanto sopra emerso per espressa ammissione dell'incolpata, si evince un comportamento ancora più grave ma che non può essere qui oggetto di valutazione, dovendosi limitare l'esame e la decisione a quanto effettivamente contestato in questa sede, nel capo d'incolpazione.

L'art. 44 c.d.f. invocato dall'incolpata prevede che: *"L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa"*.

Agli atti non solo non vi è la prova del consenso da parte del cliente a siffatto procedere ma, per ciò che qui rileva, non vi è neppure alcuna prova che l'avv. * abbia mai informato il cliente (che ancora, in cuor suo, aspetta di vedersi riconoscere almeno in parte le spese legali attribuitegli in sentenza), di tale sua iniziativa.

Il tutto poi senza neppure avere dimostrato che vi fossero i presupposti di cui all'art. 44 c.d.f., per consentirle, come dichiaratamente ha fatto, l'incameramento diretto delle somme.

Il fatto di avere ammesso tali circostanze senza fornire la correlativa dimostrazione del consenso vale comunque a confermare l'addebito di non corretto adempimento dei sottesi obblighi di informazione (art. 40 c.d.f.), diligenza (art. 8 c.d.f.) e corretto adempimento al mandato (art. 38 c.d.f.), formulato in sede disciplinare.

Come ha avuto occasione di stabilire il C.N.F., *"l'avvocato che riceva delle somme dalla controparte è tenuto a metterle immediatamente a disposizione del proprio cliente e non può trattenerle a titolo di pagamento dei propri onorari, se non quando vi sia il consenso del proprio cliente ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di spese legali ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero infine quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita"* (C.N.F., Pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo, sentenza n. 173 del 29 novembre 2012).

Non vi è prova del consenso, che avrebbe presupposto una corretta informazione, né vi è prova che l'incolpata abbia mai informato l'esponente del fatto che le somme erano state effettivamente recuperate e poi incamerate direttamente dall'incolpata, come dichiaratamente avvenuto.

Per quanto sopra, il Collegio rileva l'evidente commissione delle illecite condotte addebitate nel capo d'incolpazione e conseguentemente ritiene che la sanzione adeguata sia quella della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui al capo d'incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura. Così deciso in Bologna, in data 10 ottobre 2012 - 6 marzo 2013.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. avv. Flavio Peccenini, relatore avv. Alessandro Lovato

Non viola i doveri di colleganza (artt. 22 e 23 c.d.f.) e il divieto di intraprendere onerose e ingiustificate iniziative giudiziali (art. 49 c.d.f.) l'avvocato che, espressamente richiesto dal cliente dopo la emissione di sentenza favorevole, iscriva ipoteca giudiziale sui beni della controparte debitrice, nonostante corrispondenza in corso con il legale avversario nel corso della quale non era stato raggiunto alcun accordo sui tempi e le modalità del pagamento dovuto e, in particolare, non erano state accettate le dichiarazioni unilaterali della debitrice sui tempi di dilazione del pagamento dovuto.

...
DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere violato i doveri di colleganza (artt. 22 e 23 c.d.f.) e il divieto di intraprendere onerose e ingiustificate iniziative giudiziali (art. 49 c.d.f.), avendo iscritto il 22 ottobre 2009 ipoteca giudiziale, senza preavvisare il collega di controparte e nonostante l'avv. *, per conto della ditta *, gli avesse assicurato che il credito di euro 31.000,00 della * s.p.a., così come risultante dalla sentenza n. */2009 del Tribunale di Imola, sarebbe stato pagato in tempi ragionevoli, circostanza effettivamente avveratasi, determinando un aggravio di oneri alla controparte pari a euro 1.682,00 più euro 1.370,00.*

In Bologna, il 22 ottobre 2009."

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto depositato in data 8 aprile 2010, prot. n. 2283, l'avv. *, del Foro di Bologna, esponeva e documentava di avere rappresentato, nella causa n. */2002 r.g. avanti alla sezione distaccata di Imola del Tribunale di Bologna, l'impresa individuale * contro la convenuta * s.p.a., rappresentata dall'avv. *, del Foro di *, e dall'avv. *, con studio in Imola.

Riferiva l'esponente che all'udienza del 9 giugno 2009 erano state precisate le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione.

In seguito, consultando il sistema informatico PolisWeb il 15 settembre 2009, aveva appreso che il giorno precedente era stata depositata la sentenza n. */2009, che decideva la vertenza, con l'annotazione "esito rigetto". Tale dicitura risultava tuttavia ambigua stante la presenza di domande proposte da entrambe le parti.

Contattato il *dominus* avversario, avv. *, lo stesso gli riferiva che avrebbe incaricato il suo corrispondente *in loco*, avv. *, affinché appurasse il tenore della decisione.

Con fax del 22 settembre seguente, l'avv. * inviava il dispositivo, dalla cui lettura si apprendeva che il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attrice e accolto parzialmente la riconvenzionale della convenuta, compensando le spese.

Con fax in pari data, l'avv. * quantificava il dovuto (circa euro 31.000) chiedendo all'esponente di fargli conoscere modalità e tempi di pagamento.

L'esponente riferiva di avere telefonato lo stesso giorno al collega, al quale specificava che avrebbe potuto essere più preciso dopo avere letto la sentenza per esteso, in modo da poter verificare la tenuta della motivazione ed eventualmente formulare una proposta transattiva o la richiesta di una ragionevole dilazione.

Nell'occasione, l'avv. * riferiva di concordare sull'opportunità di attendere la motivazione, assicurando che comunque avrebbe interposto i suoi buoni uffici presso la sua cliente affinché l'eventuale richiesta di dilazione fosse esaminata con favore, sottolineando l'esigenza primaria di mantenere i buoni rapporti di colleganza.

La telefonata si concludeva con l'intesa che la sentenza sarebbe stata registrata dalla convenuta, dopodiché l'avv. * avrebbe provveduto a estrarne copia integrale, che avrebbe rimesso ai colleghi per l'opportuno esame.

Tuttavia, di lì a pochi giorni, l'attrice riusciva a ottenere il testo integrale della sentenza, che l'esponente trasmetteva all'avv. * preannunciando che la settimana successiva avrebbe formulato una proposta.

Alla trasmissione della copia, avvenuta in data 30 settembre 2009, faceva seguito il fax del 6 ottobre 2009 dell'esponente con cui erano proposte, in alternativa, una transazione, consistente in un pagamento a stralcio con rinuncia all'impugnazione, e una dilazione di circa 15 mesi.

Con fax nella medesima data, l'avv. *, nel respingere implicitamente la proposta transattiva, proponeva che il pagamento avvenisse per metà subito, per un quarto a un mese, e per il residuo quarto a due mesi; per le ultime due scadenze, per mezzo di titoli a lui consegnati.

Con successivo fax del 12 ottobre 2009 l'avv. * sollecitava una risposta "al massimo entro due giorni, decorsi i quali mi riterrò libero di agire esecutivamente per il recupero del credito" e, con successivo fax del 13 ottobre 2009, l'esponente, prendendo atto che la dilazione veniva, in concreto, rifiutata, comunicava l'intenzione della sua assistita di pagare, in un'unica soluzione, entro una ventina di giorni.

Con fax del 14 ottobre 2009, l'avv. * negava di avere mai parlato di tempi ragionevoli di pagamento e chiedeva il rilascio, entro la settimana, di titolo con scadenza a venti giorni.

Con fax del 15 ottobre 2009, l'esponente ribadiva di avere ricevuto dal collega assicurazione telefonica circa la possibilità di ragionevole dilazione e, preso atto che anche i venti giorni prospettati costituivano un problema, preannunciava l'intenzione della sua cliente di pagare entro il 28 ottobre seguente.

Con raccomandata a.r. del 29 ottobre 2009, anticipata a mezzo fax, l'avv. * trasmetteva in acconto assegni circolari per euro 22.000,00 e preannunciava il saldo dei residui euro 9.753,57 per il 13 novembre 2009.

Con fax del 3 novembre 2009, l'avv. * dava ricevuta dell'acconto e lamentava che il termine del saldo fosse stato unilateralmente stabilito, dando inoltre atto che la * s.p.a. aveva inteso iscrivere cautelativamente, suo tramite, ipoteca giudiziale su un immobile della Sig.ra *, in data 22 ottobre 2009, ipoteca che avrebbe potuto essere cancellata dietro pagamento di ulteriori euro 1.682,00.

Con raccomandata a.r. del 12 novembre 2009, l'esponente inviava assegno circolare di euro 9.857,05 e, con fax del 16 novembre 2009, l'avv. * accusava ricevuta a saldo.

Con raccomandata a.r. del 19 novembre 2009, l'esponente trasmetteva assegno circolare dell'importo di euro 1.682,00 richiesto per la cancellazione dell'ipoteca ricevendo, da parte della * s.p.a., dichiarazione di percezione delle somme, consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale e, infine, ottenendo la cancellazione dell'ipoteca con l'ulteriore spesa di euro 1.370,00.

L'esponente si rivolgeva a questo Consiglio dell'Ordine ritenendo ravvisabili, nell'operato dell'avv. *, profili di rilevanza disciplinare.

Con atto depositato in data 8 giugno 2010, prot. n. 3529, l'avv. *, letto l'esposto dell'avv. *, depositava memoria difensiva con la quale preliminarmente avanzava richiesta di declaratoria di incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Bologna, essendo egli iscritto all'Ordine Forense di *.

Nel merito, eccepiva comunque l'inconsistenza degli addebiti di responsabilità disciplinare rivoltigli dall'avv. *, rilevando che dagli stessi fax prodotti dall'esponente risultava chiaramente il proprio corretto comportamento deontologico, avendo egli omesso di unire un pedissequo atto di precetto alla notificata sentenza, anticipato il pagamento della tassa di registro senza chiederne i diritti, trasmesso al collega avversario il dispositivo della sentenza, conteggiato sorte e interessi al 22 settembre 2009 rinunciando agli ulteriori interessi maturati all'11 novembre 2009, atteso ben 49 giorni per il pagamento del 50% delle somme spettanti alla propria assistita e ulteriori 11 giorni per il saldo avvenuto il 14 novembre 2009, benché la sentenza fosse esecutiva a far data dal 14 settembre 2009, chiesto il rimborso delle spese di iscrizione ipotecaria e dei soli diritti senza onorari, inviando tempestivamente quietanza liberatoria, il tutto sulla premessa che nessun termine dilatorio era dovuto né era stato da lui promesso alla parte soccombente, negando di avere mai concordato né a titolo personale né a nome della propria cliente con l'avv. * alcuna dilazione dei pagamenti delle somme dovute come da sentenza, come prova ne era il fax del 14 ottobre 2009, dove veniva seccamente smentito il presunto assenso a dilazionare i pagamenti.

Contestava poi le deduzioni dell'esponente in ordine ad accordi su pretese dilazioni e pretese mancate informazioni in ordine al diniego della dilazione dei pagamenti da parte della propria assistita, quando invece nella corrispondenza intercorsa (fax datato 15 ottobre 2009) l'avv. * stesso avrebbe preso atto della mancata concessione da parte della * s.p.a. della richiesta dilazione; e osservava che la pretesa di immediato pagamento da parte della sua assistita era legittima e che la propria condotta era assolutamente conforme all'etica professionale, al rispetto delle regole procedurali e professionali, essendosi egli limitato a ottemperare scrupolosamente e diligentemente il mandato ricevuto, nel pieno rispetto dei doveri di colleganza e anzi, a suo dire, spingendosi oltre, per tutta una serie di attività svolte in favore dell'avversario.

In particolare, rilevava che la propria iniziativa, oltre a non costituire comportamento di rilevanza disciplinare, era giustificata da una serie di fatti che ne rilevavano l'opportunità. Circa l'iniziativa d'iscrizione cautelativa dell'ipoteca giudiziale osservava infatti che, in data 30 gennaio 2008, la sig.ra *, titolare della ditta *, aveva presentato richiesta di cancellazione della propria impresa individuale dal registro delle imprese, con istanza accolta in data 4 marzo 2008, ossia circa un anno e mezzo prima della sentenza di primo grado, cosicché la * s.p.a., con visura camerale del 13 ottobre 2009 a lui trasmessa nella medesima data, aveva scoperto detta cancellazione e la nuova costituzione di una s.r.l., chiedendo espressamente al legale di tentare di garantire il credito, a quella data inadempito, tramite iscrizione di ipoteca giudiziale su beni della sig.ra *.

Tale circostanza imponeva di adempiere tale incombenza, posto che, in caso negativo, laddove nelle more la società soccombente si fosse liberata dell'unico immobile aggredibile, con ciò svuotando la portata sostanziale della vittoria processuale, in assenza di idonea garanzia patrimoniale per la rifusione delle spese giudiziali, sarebbe egli stesso stato causa di possibile denuncia al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per la grave negligenza della volontaria omessa iscrizione di ipoteca giudiziale.

Con comunicazione in data 13 ottobre 2010, il Consiglio ritualmente comunicava all'avv. * e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna l'apertura del procedimento disciplinare per i fatti di cui al capo d'inculpazione sopra riportato e, successivamente, con comunicazione notificata in data 1° marzo 2013, comunicava la fissazione dell'udienza del 27 marzo 2013.

Con memoria in data 11 marzo 2013, prot. n. 1761, l'Avv. Nuccio D'Errico, difensore dell'avv. *, depositava deduzioni a difesa e richiesta di induzione di testimone a discarico dell'inculpato, che veniva ammesso con provvedimento presidenziale del 13 marzo 2013, e produceva documentazione.

Nella memoria, la difesa dell'inculpato evidenziava il particolare rapporto che era intercorso tra l'assistita dell'esponente e la * s.p.a., oggetto di un travagliato percorso che aveva portato a molteplici risvolti anche di carattere penale, a seguito di iniziative intraprese dalla sig.ra * ove, sia nella querela che nel ricorso, aveva preteso di riferire che, nonostante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo, la * s.p.a. aveva continuato a incassare effetti rilasciati a garanzia, per poi vedersi soccombente sia in sede penale che in sede civile, così da rivelarsi controparte assolutamente inaffidabile e mendace.

Alla luce di tali ritenute evidenze, deduceva come il difficile contesto nel quale era maturata la condotta dell'avv. * giustificasse le iniziative dallo stesso doverosamente intraprese, anche su espressa richiesta della propria mandante, che non potevano ritenersi in alcun modo censurabili.

Del pari, riteneva che l'inculpato mai avesse contravvenuto alle regole di colleganza, accettando richieste di dilazione di pagamento né fornendo assicurazioni in tal senso al collega, tempestivamente informando l'avversario delle proprie iniziative esecutive.

Mai avrebbe richiesto assegni posdatati ma semmai titoli cambiari che avrebbero consentito alla propria assistita di scontare detti titoli anticipatamente, cosicché le contestazioni riguardanti la pretesa violazione degli artt. 22, 23 e 49 c.d.f. non parevano in alcun modo fondate; concludeva quindi chiedendo di mandare assolto con la più ampia formula l'avv. *, non ravvisando nel comportamento del medesimo alcun

elemento di rilevanza disciplinare.

All'udienza dibattimentale non compariva il P.M., pur ritualmente notiziato.

L'incolpato preliminarmente dichiarava di rinunciare all'eccezione di incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Venivano quindi sentiti come testimoni l'esponente e il legale rappresentante della * s.p.a., indicato dalla difesa dell'incolpato.

Il difensore dell'incolpato depositava documentazione e svolgeva argomentazioni a difesa.

Il Collegio si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della decisione.

Motivi della decisione

Deve essere esclusa la responsabilità dell'incolpato per i fatti e gli addebiti di cui al capo di incolpazione.

I fatti di cui al procedimento disciplinare, come emersi dall'istruttoria, hanno evidenziato come la condotta dell'avv. *, che ha suscitato le rimostranze dell'esponente, appaia giustificata dal dovere di adempimento del mandato sulla base delle indicazioni ricevute dalla propria cliente, preoccupata della ritenuta inaffidabilità della controparte, con riferimento sia ai precedenti travagliati rapporti contrattuali e giudiziari, sia alle emergenze evidenziate all'esito del giudizio.

Ciò che era infatti accaduto, nella prospettiva dell'incolpato, era che la parte tutelata dall'esponente aveva accusato la controparte di avere incassato alcuni assegni, nonostante gli stessi fossero stati consegnati "a garanzia" di pagamenti che erano invece stati regolarmente effettuati. Sennonché, essa non solo non era poi riuscita a dimostrare tale circostanza in giudizio, ma anzi si era vista opporre che uno di tali titoli era stato da lei stessa utilizzato per acquisto di valori bollati (in tesi, effetti cambiari).

Nelle more del giudizio, la stessa parte aveva poi proceduto alla cancellazione della propria impresa individuale, la cui attività era stata iniziata/proseguita da una s.r.l. Apprese tali ultime circostanze, la cliente dell'incolpato, in data 14 ottobre 2009, aveva invitato l'avv. * a verificare le condizioni economiche della sig.ra *, autorizzandolo all'iscrizione di ipoteca sui beni della stessa, circostanza questa ulteriormente confermata e ribadita nel corso dell'istruttoria dal teste indotto dalla difesa dell'incolpato, così da indurlo ad agire per tutelare il credito della propria assistita, con l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Da quanto sopra emerso si rileva che ciò che, in definitiva, viene a essere posto al giudizio del Collegio è il delicato rapporto tra il dovere di colleganza e quelli di autonomia, indipendenza, fedeltà nell'adempimento del proprio dovere difensivo nei confronti del cliente e il divieto di porre in essere condotte inutilmente onerose a carico della controparte.

Andando a esaminare il caso di specie si osserva quanto segue.

Quanto all'addebito di violazione degli articoli 22 e 23 c.d.f., pur nel rilevare che la condotta dell'incolpato non è stata caratterizzata da assoluta chiarezza e linearità, quanto è emerso nel corso del giudizio disciplinare non può fare ritenere che tra i legali fosse intervenuto un accordo sulla dilazione di pagamento proposta dalla soccombente, così che l'indicazione, nel frattempo intervenuta, da parte della cliente dell'incolpato, di valutare se procedere cautelativamente con l'iscrizione di ipoteca, dopo la scoperta dell'ormai risalente cancellazione dell'impresa individuale (con evidenti effetti anche in ordine alla fallibilità dell'impresa) e l'inizio/proseguimento/trasferimento dell'attività tramite una s.r.l., poneva il legale nella doverosa situazione di non poter indugiare ulteriormente, a pena di vedersi opporre un inadempimento del mandato con evidenti profili di responsabilità sia personale che deontologica, laddove il credito fosse divenuto non più realizzabile.

Se è vero infatti che tra i legali stava intercorrendo corrispondenza in ordine a una possibile dilazione, occorre considerare che in data 12 ottobre 2009 si era preannunciata un'azione esecutiva e che con telefax del 14 ottobre successivo l'incolpato, nell'escludere accordi o dichiarazioni in ordine a tempi ragionevoli di pagamento, aveva comunicato che avrebbe atteso entro la settimana la consegna di titoli a garanzia del pagamento, per poi infine procedere, in data 22 ottobre, all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in tal senso compulsato dalla propria cliente.

Tale iniziativa, pur ponendosi ai limiti del delicato rapporto tra i doveri di colleganza e tutela della parte assistita, non pare possa essere oggetto di sanzione.

Da quanto sopra emerge l'insussistenza anche del secondo profilo di addebito, concernente la violazione dell'art. 49 c.d.f., che impone al legale il divieto di intraprendere onerose e ingiustificate iniziative giudiziali; tale fattispecie, infatti, nella particolarità del caso, appare non essere stata integrata.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * non responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione.

Così deciso in Bologna, in data 27 marzo - 29 maggio 2013.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

LUCIO STRAZZIARI

Ritengo di non esagerare se inizio questo mio riferimento sul Consiglio Giudiziario, usando l'espressione "questo sconosciuto".

Intendiamoci. Tutti siamo a conoscenza della sua esistenza, presso ogni Corte d'Appello; più difficile è saperne delineare la composizione, e, soprattutto, le competenze.

Anche a me, che pure ho percorso un lungo cammino a livello istituzionale, la nomina nel Consiglio Giudiziario che è stata effettuata dal C.N.F. su indicazione del nostro Consiglio dell'Ordine, ha aperto ampi spazi di conoscenza su un aspetto fondamentale del "sistema giustizia", che fino a ora mi era sconosciuto.

Sono perciò ben lieto di illustrare, sia pure nei termini ristretti di questo intervento, le linee fondamentali della composizione e del funzionamento del Consiglio Giudiziario, sempre disponibile a ogni incontro e dibattito che consenta di meglio approfondire questa importante realtà del nostro mondo giudiziario.

I Consigli Giudiziari sono oggi disciplinati dagli artt. 9-16 del d.lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006, come modificati dai commi 8-15 dell'art.4 della legge n. 111 del 30 luglio 2007.

Giova sottolineare come uno degli aspetti positivi e qualificanti della riforma dell'ordinamento giudiziario, avviata appunto con il d.lgs. n. 25/2006, è rappresentato dal coinvolgimento dell'avvocatura, chiamata a contribuire all'espletamento di quella che è la funzione fondamentale e la ragione stessa della esistenza dei Consigli Giudiziari, e cioè la realizzazione di un'amministrazione della giustizia

quanto più efficiente e che sappia dare giuste risposte alle esigenze della collettività nei tempi di quella "ragionevole durata", che oggi è stata elevata a principio di rango costituzionale.

Il Consiglio Giudiziario istituito presso ogni Corte d'Appello è costituito da:

- membri di diritto, nelle persone del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale;

- membri elettivi, rappresentati da magistrati, distinti fra giudicanti e requiranti, che esercitano le funzioni giudiziarie nell'ambito del distretto;

- membri di nomina, che sono avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'interno del distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei Consigli Forensi del distretto; e professori universitari in materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione.

Il numero dei componenti varia a seconda dell'organico complessivo di magistrati che esercitano negli uffici giudiziari del distretto. Per il nostro distretto, che presenta un organico compreso fra 350 e 600 magistrati, il numero dei magistrati eletti nel Consiglio è di dieci (sette magistrati giudicanti e tre requiranti), e il numero dei componenti nominati è di quattro, tre avvocati e un professore universitario.

Gli altri due colleghi che fanno parte dell'attuale Consiglio sono l'avv. Roberto Ricci del Foro di Ravenna e l'avv. Sisto Salotti del Foro di Piacenza.

Preme rilevare che i componenti laici (avvocati e professori universitari) fanno parte della "composizione ordinaria" del Consiglio, ma non partecipano, secondo quanto stabilito dall'attuale legislazione, alla sua "composizione ri-

stretta", che ha il compito di esprimere, con cadenza quadriennale, le valutazioni di professionalità sui magistrati (progressioni di carriera, cambio di funzioni, idoneità alle funzioni semi-direttive e direttive, assegnazione delle sedi).

Tale previsione normativa è stata, ed è, oggetto di ampio dibattito, con diversità di valutazioni manifestate anche a livello dottrinale, e non è escluso che, sulla specifica materia, possano intervenire modifiche normative.

Per concludere sulla composizione, vi è da aggiungere che il Consiglio nomina fra i suoi membri i componenti della "Sezione autonoma per i giudici di pace", che, per il nostro distretto, sono, oltre al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale, tre magistrati e un avvocato, integrati da tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.

Delineato così il quadro della sua composizione, l'aspetto che richiede e merita maggiore approfondimento è rappresentato dai compiti che il Consiglio è chiamato ad assolvere.

Unanimemente, dottrina e giurisprudenza riconoscono ai Consigli Giudiziari natura giuridica di organismo ausiliario e consultivo del C.S.M.: *"Le norme primarie ... e la posizione di vertice attribuita dalla Costituzione al Consiglio Superiore della Magistratura nell'ordinamento amministrativo della magistratura ordinaria, del quale fanno parte anche i Consigli Giudiziari, importano che la relazione fra i Consigli Giudiziari e il C.S.M. debba essere qualificata di sottoordinazione e di ausiliarità"* (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 287/1988).

Tale sottoordinazione al C.S.M. deve

tuttavia intendersi riferita alla sola funzione e non deve essere estesa al profilo gerarchico. Il C.S.M. non ha infatti poteri di controllo sugli organi ausiliari, quanto piuttosto di coordinamento organizzativo e funzionale, di indirizzo e di principio, dovendo rispettare il limite dell'autogoverno distrettuale e l'autonomia regolamentare che viene riconosciuta ai Consigli Giudiziari.

Il Consiglio Giudiziario ha dunque, nel suo complesso, funzione di organo periferico decentrato del C.S.M., che, a diretto contatto con le realtà locali, garantisce maggiore adeguatezza di percezione delle situazioni sulle quali è chiamato a deliberare l'organo centrale di autogoverno.

La sua attività si sostanzia in compiti di formulazione di pareri rivolti al C.S.M., fondamentalmente in materia di valutazione di professionalità dei magistrati e in materia tabellare. E svolge altresì attività di vigilanza sull'andamento e sull'organizzazione degli uffici del distretto. Le decisioni finali sono riservate alla esclusiva competenza del C.S.M., che si avvale degli orientamenti che sulle singole questioni i Consigli distrettuali hanno manifestato.

Ritengo che meriti un particolare approfondimento la materia relativa alle "tabelle degli uffici giudiziari", che costituiscono il fondamentale atto organizzativo degli uffici locali.

Con la precisazione che oggetto della valutazione del Consiglio sono solo le "tabelle" degli uffici giudicanti, mentre, con riferimento al sistema tabellare degli uffici requirenti, il Consiglio deve limitarsi alla sola presa d'atto.

Nello specifico: ogni tre anni (ma il periodo può essere prorogato) i dirigenti degli uffici giudicanti debbono organizzare l'attività giudiziaria attraverso la costituzione di distinte sezioni: civili, penali e del lavoro (tranne per quelle realtà locali nelle quali l'oggettiva limitatezza degli affari giudiziari renda tale schema

di fatto impraticabile), la determinazione delle materie di competenza di ciascuna sezione (questo prevalentemente per il settore civile), l'assegnazione dei giudici alle varie sezioni, i criteri obiettivi e automatici secondo cui gli affari vengono distribuiti ai vari giudici della sezione.

Tale meccanismo, che potrebbe apparire fin troppo complesso, risponde invece nella maniera più adeguata al principio irrinunciabile del "giudice naturale", che vuole che ogni vicenda giudiziaria risulti assegnata a un "giudice predeterminato", così da evitare anche solo il sospetto di una scelta effettuata a posteriori.

Il dirigente di ogni ufficio predispone, all'inizio del triennio, la cosiddetta "segnalazione tabellare", ossia il progetto di tabella, che si trasforma poi nella vera e propria "proposta proveniente dal Presidente della Corte d'Appello", da sottoporre alla valutazione del Consiglio Giudiziario, prima, e del Consiglio Superiore della Magistratura, poi.

Apposita circolare del C.S.M. prevede che il percorso attuativo di tale predisposizione organizzativa dell'attività giudiziaria sia effettuato con il coinvolgimento di altri soggetti, e precisamente:

- di tutti i magistrati dell'ufficio, anche onorari, che sono convocati in apposite riunioni, e che hanno facoltà di presentare proprie osservazioni e controdeduzioni;
- della dirigenza amministrativa, che è chiamata a redigere una relazione in ordine alle cause di eventuali disfunzioni che si fossero verificate;
- della "Commissione flussi", che è un organo tecnico-consultivo di ausilio al Consiglio Giudiziario, chiamato a operare una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi e alle pendenze che vengono forniti dal dirigente dell'ufficio giudiziario;
- del "Comitato pari opportunità" decentrato, la cui interlocuzione è divenuta ora obbligatoria;
- dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che possono suggerire modifiche ritenute opportune per la

migliore efficienza dell'attività.

La proposta tabellare, articolata sulla base di tutti i contributi pervenuti, viene così sottoposta alla valutazione del Consiglio Giudiziario, il quale può condividerla, e trasmetterla quindi al C.S.M. con parere favorevole, o può richiedere al dirigente dell'ufficio chiarimenti e suggerire modifiche o integrazioni, riservando un successivo esame all'esito delle variazioni che vi siano state opportunamente apportate.

Analoga valutazione deve essere effettuata, e conseguente parere deve essere espresso dal Consiglio, non solo tutte le volte in cui, per esigenze manifestatesi nel corso del triennio, il dirigente dell'ufficio si trovi nella necessità di richiedere una qualche variazione tabellare, ma anche quando, per contingenze particolari, debba essere disposta l'applicazione di un magistrato, anche per una sola udienza, in compiti che esulano dai rigidi schemi della tabella in vigore.

Se si considera che la competenza del Consiglio, per queste incombenze, si estende a tutto il distretto, si avrà un quadro sufficientemente attendibile di quanto vasto sia l'ambito entro il quale il Consiglio deve operare nella specifica materia.

Altre materie maggiormente ricorrenti nei lavori del Consiglio Giudiziario sono: a) i rapporti di collaborazione della magistratura con l'università (in particolare con la Scuola di specializzazione per le professioni legali) e con i Consigli dell'Ordine, per periodi di tirocinio presso uffici o singoli magistrati da parte di giovani laureati e di praticanti avvocati, le cui apposite convenzioni richiedono l'approvazione del Consiglio Giudiziario prima di essere trasmesse al C.S.M.; b) le richieste presentate da magistrati per ottenere l'autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgono la loro attività; c) le richieste presentate da magistrati per lo svolgimento di attività extra-giudiziarie; d) le situazioni di incom-

dalle istituzioni forensi

patibilità che si possano verificare.

Resta l'aspetto di carattere disciplinare. Il Consiglio Giudiziario non ha alcuna competenza sulle condotte di rilevanza disciplinare che possano essere contestate a carico di magistrati. La competenza esclusiva è del C.S.M.

Diversa è la situazione per quanto riguarda i giudici di pace, rispetto ai quali esiste una specifica competenza della relativa "Sezione autonoma", con un iter procedurale che presenta connotazioni del tutto particolari: una prima valutazione sugli esposti che vengono presentati spetta al Presidente della Corte d'Appello, il quale, dopo avere svolto l'istruttoria che ritenga necessaria, formula una proposta al Consiglio Giudiziario, che può essere di archiviazione o di applicazione di una sanzione (ammonimento, censura o destituzione). Il procedimento passa quindi all'esame della "Sezione autonoma", la quale, all'esito dell'udienza fissata per l'audizione dell'incolpato, e per un eventuale supplemento di istruttoria, esprime, a sua volta, un proprio parere che può essere di adesione a quanto proposto dal Presidente della Corte d'Appello, o di difforme valutazione. Il fascicolo viene infine trasmesso, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario, al C.S.M., al quale spetta la decisione.

Non posso concludere queste brevi considerazioni senza richiamare il ruolo dell'avvocatura, la quale, come ho sottolineato all'inizio, è stata chiamata dal legislatore ad apportare il proprio contributo a un'amministrazione della giustizia che sia quanto più rispondente alla sua altissima funzione e alle aspettative della collettività.

Mi sento allora di evidenziare come tale ruolo si articoli essenzialmente su tre livelli, diversi ma strettamente collegati fra loro, e ugualmente importanti.


Non vi è dubbio che il ruolo primario sia quello esercitato dagli avvocati componenti del Consiglio, per la possibilità che hanno di contribuire in maniera diretta agli orientamenti che, sui vari temi, il Consiglio è chiamato ad assumere, sia avvalendosi di capacità argomentative che consentano di conferire fondamento e credibilità alle tesi sostenute, con l'ampio spazio che sempre viene concesso per un confronto aperto e proficuo con gli altri componenti del Consiglio, sia esprimendo il proprio voto che può risultare, alle volte, decisivo per le deliberazioni finali.

Altrettanto importante è il contributo che possono apportare i Consigli dell'Ordine che, attraverso il continuo confronto con i propri iscritti, sono in grado di verificare situazio-

ni, di accertare esigenze, e, quindi, di suggerire innovazioni o modificazioni, rispetto a un'attività giudiziaria che vede negli avvocati i referenti più qualificati per una valutazione a tutto campo del suo espletamento.

Da ultimo, pure prendendo atto, come ho sopra sottolineato, che l'avvocatura è esclusa dalla partecipazione alle deliberazioni riguardanti la valutazione periodica della professionalità dei magistrati, nondimeno la stessa è divenuta, per legge, una delle fonti che concorrono a tale valutazione attraverso il meccanismo delle segnalazioni. Scopo di tali segnalazioni, che il Consiglio Giudiziario acquisisce per prenderle in esame alla scadenza del quadriennio, è quello di fornire utili informazioni e validi elementi per il parere che deve essere espresso sulla professionalità del magistrato, al quale possono così concorrere come fonte qualificata.

Concludo esprimendo il mio sincero ringraziamento ai componenti del Consiglio dell'Ordine per la fiducia che mi hanno dimostrato nell'avermi proposto per un incarico che mi consente un'esperienza nuova e particolarmente stimolante, nella speranza di essere in grado di rendere un servizio utile ed efficace all'avvocatura e a tutto il nostro mondo giudiziario.



IL CONGRESSO GENERALE DELLA FEDERATION DES BARREAUX D'EUROPE A BRUXELLES, 24-26 MAGGIO 2012. L'AVVOCATO VIRTUALE: SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE ON-LINE A SERVIZIO DEGLI ORDINI E DEGLI AVVOCATI

FEDERICO CANOVA
GUIDO CLAUSI-SCHETTINI

Dal 24 al 26 maggio 2012 si è tenuto a Bruxelles il Congresso Generale della Fédération des Barreaux d'Europe (F.B.E.), dedicato al tema "L'avvocato virtuale: *social media* e comunicazione *on-line* a servizio degli Ordini e degli avvocati".

Il 24 maggio 2012, a seguito della riunione delle Commissioni, presso il Palais de Justice, si è tenuto un breve e sobrio ricevimento di benvenuto presso il Parlamento di Bruxelles, inaugurale e di buon auspicio per lo svolgimento dei lavori congressuali.

Il giorno successivo, venerdì 25 maggio, ha avuto luogo, presso il Palais de Justice, sede del Congresso, l'apertura dei lavori con l'intervento di Jean-Pierre Buyle, Presidente della sezione francofona dell'Ordine Forense di Bruxelles, il quale ha, preliminarmente, inteso affermare che la F.B.E. costituisce un vero e proprio modello di democrazia; ha, inoltre, evidenziato la necessità di battersi contro le forze occulte del mercato, in un mondo che vede tutte le realtà e gli individui super connessi e collegati: Facebook rappresenta una rete mediante la quale si è sviluppato un sentimento di fratellanza amichevole e disinteressato in forma diffusa.

Il tema dell'avvocato virtuale deve essere affrontato come esigenza, essendone evidente la necessità, e deve

essere disciplinato con regole precise e rigorose, in particolare per difendere i principi del segreto professionale, della indipendenza e della dignità.

Il Congresso di Bruxelles ha sicuramente un impatto storico rilevante per quello che avverrà un domani nell'ambito dello sviluppo del modo di esercitare le professioni legali, mediante le reti sociali. L'avv. Buyle ha concluso il proprio intervento formulando i più fervidi auguri per lo svolgimento di lavori congressuali proficui.

Ha poi preso la parola Dirk Van Gerwen, Presidente della Sezione di lingua olandese dell'Ordine Forense di Bruxelles, il quale ha rivolto un cordiale saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti e ha precisato che Bruxelles è portatore di un valore simbolico della legislazione che si costituisce proprio nel suo cuore. La legislazione, qui, viene sfidata.

C'è un percorso lineare che unisce tutti gli organi, secondo un allineamento che si configura anche a livello di mappa stradale: dal Governo, alla Corte Costituzionale al Palazzo di Giustizia. Bruxelles è esempio di convivenza di differenti culture e lingue. È una forza, un crocevia di istituzioni; molte manifestazioni vengono organizzate e svolte, con ispirazione a principi di carattere legale.

Successivamente è intervenuto Guido De Rossi, Presidente della F.B.E., che ha inteso esprimere tutto il suo orgoglio e la gioia di incontrare i colleghi a Bruxelles, in occasione del Congresso della F.B.E., la sola istituzione forense del continente che riunisce Ordini territoriali e colleghi nazionali nell'ambito del Consiglio d'Europa e che rappresenta oggi più di ottocentomila avvocati.

L'avv. De Rossi ha espresso la propria convinzione che questa assise segni un passaggio epocale della crescita della Federazione di questa meravigliosa nuova idea di unità dell'avvocatura europea; si celebra, insieme, il ventennale della F.B.E. e questo assume un'importanza particolare in un momento così difficile per l'intera classe forense in Europa.

Molti governi europei intendono stravolgere l'identità della nostra professione, i suoi valori, il suo ruolo fondamentale nella società civile; ma la Federazione è scesa in campo, e tutti insieme combatteremo questo vergognoso attacco alla democrazia.

Bruxelles, dopo Barcellona e prima di Ginevra, sarà certamente una pietra miliare del processo di ricostruzione della dignità e della funzione di una categoria che rappresenta, ora più che mai, la sola garanzia e l'ultimo ba-

dalle istituzioni forensi

luardo della libertà. Il congresso è un momento fondamentale verso il processo di identità.

Ha poi preso la parola Georges-Albert Dal, già Presidente della Federazione Forense Europea e del C.C.B.E. (Conseil des Barreaux Européens), rappresentante della Commissione Europea. Egli ha rivolto uno sguardo globale alla professione e, considerato il titolo e l'argomento oggetto del convegno, non ha esitato a mostrare le proprie preoccupazioni in relazione al diritto di accesso ai sistemi in rete per gli avvocati. In particolare, ha trattato la pericolosità della diffusione in ambienti condivisi di dati, evidenziando tutti i problemi connessi al rispetto della privacy.

A seguito degli interventi di apertura dei lavori, si è tenuta la prima sessione, che ha visto come moderatore Guido De Rossi che, avendo già effettuato il proprio riferimento, ha

immediatamente ceduto il microfono a Lucy Scott Moncrieff, Vice Presidente della Law Society di Inghilterra e Galles che, insieme a Yolande Meyvis, componente del Consiglio della sezione di lingua olandese dell'Ordine Forense di Bruxelles, ha affrontato il tema dell'ufficio virtuale, dandone una descrizione secondo la quale è possibile fornire una serie illimitata di servizi in modo più rapido, efficace, fruendo della via telematica e a prescindere, dunque, dal luogo in cui ci si trova.

Quando un ufficio diventa una struttura statica, come la maggior parte degli studi legali, il nostro lavoro si svolge, principalmente, mediante l'incontro fisico con i clienti.

Ma oltre a questa pratica è possibile procedere con contatti *on-line*, che consentono al professionista e al cliente di comunicare senza spostarsi. Il contesto attuale vede

intensificarsi con sempre maggiore frequenza il servizio virtuale della videoconferenza.

Molte sono, dunque, le sfide che si lanciano nell'esercizio della professione. L'ufficio virtuale è propriamente una di queste sfide. Alcuni colleghi americani lavorano in macchina, servendosi del telefono o della comunicazione mediante videoconferenza. Essi si recano personalmente presso i clienti, in azienda o a domicilio. Tale prassi consente una importante riduzione di costi. È, infatti, evidente e noto come pagare i servizi determini una elevazione degli oneri a carico dei clienti.

La struttura più leggera, senza necessità di sostenere spese fisse, rappresenta un vantaggio non indifferente. Gli avvocati che lavorano insieme su livello virtuale si occupano di materie diverse e sempre più configurano gruppi di specialisti in certi ambiti



dalle istituzioni forensi

differenziati. Nell'ipotesi in cui si verifici l'esigenza di avere un contatto fisico con i clienti, è possibile affittare sale da dedicare all'incontro.

Tale sistema depone favorevolmente per un risparmio rilevante di oneri, essendo evidente la flessibilità dei costi che consente di evitare l'obbligo di sostenere l'affitto tutto l'anno.

Il costo incide sull'onere e il cliente può beneficiare di un servizio informato, efficace e di livello a costi minimi e competitivi rispetto a quelli normalmente praticati.

Molti clienti ritengono che questi avvocati siano anche più facilmente accessibili. Normalmente avviene che negli studi legali vi è una segreteria che funge da filtro tra cliente e avvocato, tanto da costituire una barriera a volte insuperabile. Diversamente, l'ufficio virtuale facilita il cliente a una accessibilità immediata nella forma di contatto con il legale, sempre prontamente reperibile e disponibile, in via diretta.

In un caso può essere un problema per il cliente interloquire con l'avvocato, anche solo per concordare o definire un appuntamento. Nell'altro tale ostacolo non sussiste essendovi una linea diretta cliente - avvocato. Anche l'ufficio virtuale consente di svolgere ogni aspetto del lavoro.

La legge attuale, tuttavia, prevede e stabilisce l'obbligatorietà di un indirizzo fisico.

In Belgio, per esempio, è obbligatorio garantire e assicurare comunque una certa e sistematica presenza fisica.

È stato istituito un comitato congiunto per comprendere se sia possibile sostenere gli avvocati nella realizzazione del progetto di definizione dell'ufficio virtuale. Si stanno valutando e considerando soluzioni di problemi pratici comuni. In sostanza, vi è una espressione di pareri favorevoli e autorizzazioni per la costituzione e fruizione dell'ufficio virtuale, ma vi sono forme e obblighi

da rispettare.

Non manca certamente l'incoraggiamento alla creazione dell'ufficio virtuale; sono stati prescritti e indicati obblighi, come quello della presenza fisica dei legali più anziani ed esperti che devono formare i più giovani.

Vi è un concreto sostegno al programma di realizzazione dell'ufficio virtuale per costituire un raggruppamento e favorire questo tipo di pratica. L'obiettivo è quello di abituarci, gradualmente, a un approccio al mondo virtuale. In concreto, l'utilizzo dell'ufficio virtuale prevede una necessaria notifica amministrativa per avviare una pratica burocratica.

Occorre selezionare un indirizzo e si diviene membro di un certo Ordine. Se l'indirizzo selezionato è Anversa, allora si dipende da Anversa. Ciò consente di utilizzare una rete di comunicazione protetta e sicura, nel necessario rispetto della protezione nella fase di diffusione dati e della riservatezza.

Il taglio delle spese consente di accedere e fruire al servizio legale con oneri inferiori, pur ricevendo un'attività di consulenza e assistenza di qualità. Gli ambiti per ora attivi interessano la malattia mentale, i casi militari, le occupazioni. Ognuno lavora da casa propria. Ciò è un vantaggio per non doversi recare in studio e poter osservare così orari flessibili. Se si vuole associare un esperto in un particolare ambito di diritto o materia non ci si deve porre il problema della sostenibilità delle spese fisse, che non esistono: si accetta il nuovo collaboratore nel sistema-rete.

È sufficiente, per rispondere agli obblighi ed esigenze, avere un ufficio di pochi metri quadri, più facile da gestire, e più economico anche solo per le spese di pulizia.

In proporzione dell'uso che i professionisti in concreto fanno dell'ufficio, vengono stabiliti criteri flessibili di suddivisione relativa alle spese, in ra-

gione percentuale. Si possono, così, avere avvocati molto competenti, che lavorano a un certo livello. Non vi è, dunque, struttura fissa; non sussiste gerarchia, vincolo o dipendenza alcuna. Vi è, al contrario, la massima forma libera di costruire carriera. Il lavoro può essere organizzato e svolto *part-time* o, diversamente, secondo le esigenze del caso.

Se l'incarico richiede l'occupazione del professionista in modo intenso e tempestivo, egli è tenuto comunque all'adempimento esatto del mandato, che deve essere portato a termine. Nella struttura tradizionale degli avvocati in Inghilterra molti professionisti vogliono lavorare fuori dagli schemi, uscendo dalle consuetudini, dai modelli conformi e dagli standard.

Vi sono unità di lavoro, riunioni, incontri, controlli, posta via e-mail, esami di fascicoli cartacei. Le problematiche che si propongono sono identiche. C'è apertura e incoraggiamento a parlare di problemi fra colleghi. C'è cooperazione. Il vantaggio è l'utilità e convenienza del servizio a favore di tutti, in quanto più facilmente accessibile. La selezione degli avvocati è rigida.

Si realizza un approccio imprenditoriale perché gli avvocati devono e vogliono essere autonomi; devono sostenere i consulenti perché possano ridurre il lavoro non remunerato; devono consentire e richiedere l'esercizio dell'attività in poco tempo, purché remunerato. Vi è un manuale che stabilisce le regole in 100 pagine, secondo descrizione semplificata.

L'obiettivo è quello di ridurre i costi; la supervisione viene pagata, così pure l'amministrazione. I clienti vengono acquisiti virtualmente: non vanno in ufficio, e magari si trovano in prigione da dove si origina il contatto virtuale.

Le poche spese fisse possono sempre essere ridotte o diversamente distribuite. Le stesse spese sono funzionali e finalizzate all'ottimizzazione del servizio; non certo destinate

dalle istituzioni forensi

a pagare oneri per una bella sede o una struttura prestigiosa.

Si possono anche avere avvocati giovani che lavorano insieme nella stessa struttura di business alternativo, ove è appunto possibile investire in modo non impegnativo ed estremamente versatile e flessibile. Se a un professionista il sistema non aggrada, può uscire senza problemi di costi, liquidazioni, formalità o problemi. È sufficiente che se ne vada.

È seguito l'intervento di Thomas Lapp, di Francoforte, che ha trattato insieme a Maxime Le Borne, di Bruxelles, il tema "Avvocati e *social media*: esperienze pratiche".

Thomas Lapp, dopo avere rivolto un affettuoso ringraziamento per essere stato considerato nella partecipazione al Congresso, ha illustrato un *blog* dove circolano giudizi sul servizio dei giudici o del Tribunale. Tale contesto consente la rappresentazione delle persone o delle sue competenze specifiche. È così possibile acquisire fiducia anche per la personalità del professionista.

È molto importante l'efficacia della presentazione e rileva anche quale modalità di proposizione al cliente. Attraverso i motori di ricerca si seguono gli argomenti di interesse; tutti verificano chi ha scritto in un ambito o materia specifica.

È una sorta di competenza diffusa virtualmente, che circola attraverso i *social media* come *Twitter*. Vi sono campi specifici; *You Tube*, per esempio, attraverso un video, consente la divulgazione in tutto il mondo, contestualmente, di qualsiasi espressione o situazione.

La possibilità di blocco del computer, tuttavia, è frequente, nell'ipotesi in cui vi siano comunicazioni e/o rappresentazioni sconvenienti.

Quando si penetra nella rete sociale, dietro, vi è un'industria; certi tipi di casi, infatti, attengono proprio ai problemi che scaturiscono dalle informazioni delle reti sociali. Infatti, la

maggior parte dei contatti avviene, normalmente, fra persone che non si conoscono. Tramite *Facebook* un soggetto rivolge un complimento a un altro, magari mai visto, che abita dalla parte opposta della terra.

Alcune società hanno creato un sistema di rete per condividere e suggerire esperienze pratiche. A un certo punto, però, si impone l'interazione del contatto, nella comunicazione fra professionista e cliente, in quanto occorre adottare delle regole da rispettare a livello di discrezione e riservatezza. Il segreto professionale, ad esempio, attraverso la comunicazione via rete rischia di essere gravemente pregiudicato e compromesso, con facilità.

Alcuni utilizzano le reti sociali a livello di esibizionismo puro, per trarre vantaggi e avere una visibilità paradossale.

Con Maxime Le Borne si è fatto un tuffo nelle reti sociali, da *Facebook* a *Linkedin*: tutti mezzi di diffusione di informazioni per migliorare l'ambito e l'esecuzione della professione.

Che cosa può fare l'avvocato per avvicinarsi a un cliente potenziale? Un *cocktail*, per esempio, con invito mediante rete sociale, consente di estendere e presentare la propria immagine professionale. Un altro canale è, per esempio, la trasmissione della pubblicità positiva che può verificarsi tramite contatti di clienti soddisfatti del servizio legale.

Si possano configurare e definire diverse e numerose strategie per manifestarsi globalmente attraverso la rete sociale. Infatti, la visibilità che può conseguire mediante diffusione dell'immagine professionale in rete è immensa, solo se si considerino gli iscritti a *Facebook*.

Le reti sociali sono serie? L'avvocato deve essere serio? Quando si è membri di una rete sociale c'è una pagina in cui si può diffondere una foto, inviare messaggi, svolgere una presentazione, ecc.

Circolano una serie infinita di informazioni pubblicate da utenti di ogni categoria, classe, estrazione sociale. Vengono pubblicate notizie a livello personale, su scala mondiale. Vi è un flusso di comunicazione continua, sistematica, inarrestabile. La velocità del messaggio è lo scopo del sistema.

Ma vi sono alcuni limiti. In Belgio non è molto sviluppato il sistema di pubblicazione dei professionisti su *Twitter*, sul cosiddetto "muro". In Francia, invece, moltissimi professionisti appaiono nelle reti sociali con la pubblicazione di articoli, comunicazioni in ambito giuridico; sia sufficiente verificare quanti contatti ha sul proprio *account*, per esempio, l'avv. Eolos (78.459).

Su *Facebook* è possibile creare un *account* per eventi, persone, strutture amici o fan. *Linkedin* è la terza rete sociale; la sua specificità è che ha una terza pagina che contiene il profilo, una sorta di curriculum *on-line*.

Le reti sociali sono serie? Gli avvocati devono essere seri. Ecco che la domanda si ripete: dipende da cosa fai e da come sei, questa la risposta. Se si è attivi in reti sociali è come avere un bel biglietto da visita. I clienti troverebbero strano non vedere il loro avvocato potenziale in rete.

La seconda sessione dei lavori ha avuto quale moderatore Yves Oschinsky, già Presidente della sezione francofona dell'Ordine Forense di Bruxelles, il quale ha introdotto l'argomento "Piattaforma virtuale per la scelta dell'avvocato penalista".

È intervento, quale relatore, Adrian Rufener, membro del gruppo It del Consiglio Nazionale Forense della Svizzera; ha illustrato la situazione del Cantone di St. Gallen (Svizzera), dove esiste una lista di avvocati penalisti accessibili, elencati in ordine alfabetico, con indirizzo a volte non completamente aggiornato anche per mancanza di spazio. In tale lista appare il professionista con l'indicazione della competenza specifica. Il progetto è in fase di sviluppo.



In Svizzera non c'è un ordinamento specifico che regola l'ambito.

Ogni associazione si disciplina in via autonoma e indipendente. L'avvocato deve pervenire a una soluzione che sia economicamente sostenibile. Vi è stata un'integrazione del sito web. Ci sono gli avvocati cosiddetti della prima ora, cui si può fare riferimento per e secondo disponibilità. È una lista di avvocati di urgenza che sono e rimangono disponibili per quattordici giorni in permanenza. Le autorità possono rivolgersi agli avvocati di urgenza in qualsiasi momento, mediante contatto internet, via e-mail, o via telefono. Anche via sms, per esempio, fuori dall'orario abituale di studio, illegale può essere contattato dall'autorità che avverte di verificare l'e-mail, in quanto vi è un messaggio urgente.

Per essere iscritti a tale lista occor-

re registrarsi precisando i propri recapiti, riferimenti, indicando la regione di competenza e la lingua. Vi è un formulario da compilare e si attiva il processo amministrativo. Occorre verificare se l'avvocato può effettivamente assicurare di essere in grado di rispondere all'esigenza nell'immediatezza, per essere membro. Il calendario è su dodici mesi e consente una distribuzione di attività, utile anche ai fini della preventiva designazione.

L'impegno della disponibilità deve essere rigorosamente e fedelmente rispettato dal legale e non è suscettibile di essere cambiato o sostituito con altro periodo o altro professionista. Nell'ipotesi di rinuncia, la sede deve essere immediatamente informata. All'esito del servizio parte, con funzione automatica pre-impostata, un'e-mail di ringraziamento al professionista, così come può esservi un

promemoria dell'attività che deve essere compiuta. L'elenco per il 2011 era completo e per il 2012 è già garantito e assicurato l'integrale servizio, in permanenza.

Florian Masser, membro del Comitato esecutivo dell'Ordine Forense di Vienna, è intervenuto sull'argomento "Cloud Computing: opportunità e pericoli".

Il relatore ha posto una domanda: da cosa bisogna diffidare? Forniture di servizi su internet? Banche dati? Quali i vantaggi e quali i pericoli? Il *Cloud Computing* è un sistema di servizi, un *server*, una sorta di base, di piattaforma, un *software* sviluppato in funzione di attività da realizzare. Più semplicemente, il *Cloud Computing* è un servizio informatico sviluppato in sistema centralizzato. L'utente finale ha solo bisogno di un computer. La struttura sottostante è già realizzata e viene fornita.

In Austria gli avvocati sono molto legati alla confidenzialità, al segreto professionale e sono molto severi nell'esigere il rispetto delle regole e dei principi. Gli austriaci sono molto sensibili ai pericoli che possono derivare dallo scambio di informazioni fra avvocati. Infatti, non sempre vi è adeguata protezione nei confronti di terzi che si possono inserire con conseguente violazione della sicurezza che deve presiedere alla conversazione. Le informazioni circolano, vengono differite e raccolte ma si ignora se poi i dati vengono effettivamente analizzati e da chi.

Essere clienti di *Amazon* significa essere e divenire destinatari di offerte promozionali per acquisto di libri che interessano. Le offerte sono personalizzate. I dati poi da *Amazon* sono venduti a terzi. Si pone dunque il problema della sovranità.

Che cosa succede nel tempo? I fornitori dei servizi hanno una responsabilità per trent'anni. Nessuno, tuttavia, può garantire di mantenere e archiviare adeguatamente le informazioni. Che cosa succede se una società, per esempio, fallisce e viene

dalle istituzioni forensi

acquistata? I clienti personali entrano, inevitabilmente, nel possesso di terzi.

La comunicazione avviene in forma elettronica fra autorità e avvocati. Occorre verificare i contatti per vedere se le *Cloud* sono compatibili con regole che devono essere rispettate.

La Camera Austriaca vuole avvalersi degli aspetti più positivi del *Cloud Computing*. Vi sono regole europee e norme legate al luogo di domicilio che garantiscono un utilizzo sicuro. Tecnologia, comunicazioni, sicurezza: questi aspetti devono convivere senza pregiudicare le regole che devono presiedere ai rapporti e relazioni della categoria forense. Prima vi era un'ossessione per il rispetto della riservatezza. Si tratta, ora, di vivere la sfida, cruciale; occorre lavorare e interagire con metodi per mantenere un livello adeguato e protetto di riservatezza.

Francesco Trenanghi, Presidente della Commissione informatica dell'Ordine degli avvocati di Verona, ha intrattenuto i congressisti sull'argomento "social media e deontologia".

I pericoli, nell'utilizzo dei *social media*, invadono la sfera di ambito deontologico. Il relatore ha fornito la spiegazione etimologica del termine deontologia. È un'accezione con implicazioni di carattere morale: deonta: obbligo = discorso = discorso sulle cose da farsi = approccio morale.

La deontologia dà indicazioni su norme che ci si aspetta vengano osservate e rispettate. Le regole sono semplici esempi e non limitano l'applicazione dell'ambito di altre fattispecie. I *social media* implicano la tecnologia perché il dialogo diventi interattivo.

Che cosa succede quando testiamo il settore dei *social media*? È ovvio l'assoggettamento al codice di condotta, anche se non ci sono norme palesi. Se interveniamo, dobbiamo rispettare i canoni di integrità, indi-

pendenza, per non svilire i caratteri della professione.

C'è bisogno di regole specifiche? I *social media* hanno dinamiche diverse rispetto ad altri ambiti. L'avvocato può incorrere facilmente in violazione di norme, senza poter apprezzare, consapevolmente, le conseguenze. Occorre individuare le linee guida per un percorso da seguire.

Alcuni pericoli sono effettivamente di profilo sottile. Occorre agire sempre nel rispetto dell'art. 5 c.d.f. L'avvocato, ove infranga le norme deontologiche, non solo espone se stesso, ma coinvolge anche tutta la categoria. Quando ci si avvale di *social media*, se si rivolge una battuta a un collega, parlando di un giudice, è come se la conversazione avvenisse al bar. Occorre avere cautela. Il rischio è quello di compromettere l'intera immagine dell'avvocatura.

Vi è un nesso con l'esercizio della professione, in generale. Da un lato, c'è libertà di commento, dall'altro vi sono regole da rispettare. Devono essere creati *account* professionali per poter essere liberi di esprimere, nell'ambito di appartenenza a una categoria, apprezzamenti non propriamente professionali. L'ordine forense deve controllare e verificare i comportamenti.

Alcuni *social media* consentono di individuare un circolo ristretto di amici che dialogano. Si può verificare un comportamento poco professionale anche in un ambito ristretto. È facile infrangere regole che invece devono essere rispettate. Gli avvocati devono consentire un controllo da parte degli Ordini e non possono restringere il campo.

Non è permesso violare la riservatezza. Non è sbagliato, né vietato essere amico di un cliente; si può parlare di quello che è stato fatto per una pratica ed emerge che vi è stato un rapporto professionale fra i due. La legge tuttavia non consente questo rapporto.

Può accadere che l'informazione

privata venga intercettata. Il suggerimento è quello di prestare attenzione. Diventare amici può essere pericoloso perché la regola comportamentale può essere facilmente violata.

In Italia, se si utilizza un modello *online* per pubblicare, occorre utilizzare il dominio di proprietà del legale. Inoltre, è vietata la pubblicità di terzi dove viene pubblicato il sito dello studio. Gli avvocati italiani possono utilizzare il dominio registrato sotto il rispettivo nome: ciò al fine di evitare che venga utilizzata una falsa identità.

Attraverso *Facebook* e altre reti sociali è possibile presentare il proprio studio professionale; ciò avviene, di frequente, anche per risparmiare oneri per la realizzazione del sito ufficiale, con costi maggiori. Occorre verificare i campi di suggestione deontologica.

La terza sessione ha visto come moderatore Mirko Ros, già Presidente della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa. Ros ha precisato che negli Stati Uniti l'80% degli avvocati fa parte di reti sociali. Qualcosa di nuovo succede con la tecnologia. Gli Ordini degli avvocati devono tenere conto dell'evoluzione e partecipare attivamente al processo dinamico di formazione. Un tempo, quando ancora non esisteva il telefono come mezzo di comunicazione, si diceva: è pericoloso. Se c'è qualche cosa di nuovo, non possiamo ignorarla. Gli Ordini devono affrontare le potenzialità di queste nuove tecnologie e le devono gestire anziché farle gestire da terzi.

È poi intervenuto sul tema "Indicazioni in ordine alle regole adottate degli Ordini Forensi sull'uso dei *social media*" Javier Riviera, Direttore Generale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Madrid. Il relatore ha accennato a forme di raccomandazioni che devono valere come regole. Le reti sociali costituiscono un mezzo di informazione e, dunque, anche di promozione e pubblicità.

dalle istituzioni forensi

Vi sono elementi e componenti di novità nel sistema. Solo il 30% di informazione pubblicitaria viene trasmessa, tuttavia, tramite le reti sociali; quale rapporto esiste fra il diritto all'informazione e le reti sociali? Occorre distinguere fra il livello legale e il sistema del singolo individuo non professionista.

Le reti sociali si propongono di favorire la conoscenza e la comunicazione delle informazioni, notizie e pubblicità. In tale quadro, deve essere compreso che sussistono forme di libertà di informazione non solo previste, ma tutelate a livello costituzionale. Per esempio, la costituzione spagnola ha promulgato norme speciali, attuando direttive riferite alla libertà di comunicazione delle informazioni.

Esiste una legislazione a livello nazionale, disciplinata da un codice di autoregolamentazione. Per i legali esistono vari livelli di fonti normative. La legislazione statale prevede e adotta un regime di responsabilità e anche il Governo è legittimato a intervenire, ove necessario.

Bisogna farsi domande giuste per comprendere le novità. Nel rapporto legale – cliente non deve essere compromessa la fiducia da parte del cliente. L'avvocato deve rispettare le regole di riservatezza. Quando si ha accesso da dispositivo mobile occorre disattivare il dispositivo di geolocalizzazione. Deve essere rispettata la legislazione vigente.

Se vi è contatto, mediante rete sociale, fra avvocato e cliente, il professionista ha l'obbligo di gestire con la massima prudenza l'ambito relazionale e deve mantenere un rapporto riservato e non accessibile da parte di terzi. Anche ogni commento pubblicato mediante *Twitter* non può avere conseguenze involontarie. Occorre evitare di diffondere dati, per esempio, relativi alla ubicazione del cliente, riferimenti per identificare il processo, ecc. Qualora il legale acquisisca un contatto attraverso reti sociali mobili, deve disattivare l'*account* per impedire accessi suc-

cessivi.

La rete sociale è un mezzo non idoneo alle relazioni fra legali e cliente, se si vuole preservare il rispetto del principio del segreto professionale. In effetti, sia sufficiente considerare che gli amministratori della rete potrebbero avere accesso a dati sensibili, riservati o segreti.

La facilità della comunicazione attraverso l'uso dei *social media* pre-dispone a un dialogo fluente, con mancanza di percezione del pericolo inerente alle conseguenze che possono derivare da un commento su un cliente, piuttosto che su un giudice. Il profilo è molto delicato e occorre un dibattito a livello "giustizia" per disciplinare gli ambiti in modo assoluto.

È comunque prudente evitare ogni riferimento o commento a colleghi, professionisti, giudici e terzi, in genere. L'avvocato come professionista, ogni qualvolta pubblica un'informazione, anche se a livello anonimo, deve essere responsabile e comprendere che tutta l'opinione pubblica può ritenere quel comportamento, eventualmente scorretto o sconveniente, riferibile e imputabile all'intera categoria.

La distinzione del profilo è importante. L'avvocato deve mantenere e osservare regole comportamentali diverse da quelle imposte a un privato cittadino. Gli avvocati devono evitare, nell'utilizzo dei *social media* a livello professionale, di esprimere contenuti inadeguati.

Le informazioni devono essere suscettibili di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine. La giurisprudenza, in relazione all'utilizzo dei *social media*, è molto ristretta in quanto si è passati in modo troppo dinamico dal mondo reale a quello virtuale.

Bisogna attivare la massima e più intensa collaborazione e cooperazione per giungere a condividere un sistema di regole comune che disciplinino il diritto all'informazione,

secondo e nel massimo rispetto di canoni tradizionali.

Ha poi preso la parola Christiane Féral-Schuhl, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, che ha affermato che la nostra categoria è dipendente dalle reti. Il modello economico è ormai questo: "datemi informazioni, io le analizzo ed elaboro". Un articolo recente riporta un dato allarmante: su 1.000 *account* verificati, le parole utilizzate e ricorrenti sono limitate a un ambito di 600 espressioni, sempre le medesime. Il livello del dialogo è, dunque, equivalente alla capacità di un bambino di cinque anni.

I dati costituiscono ricchezza ma vi è un lato oscuro; vi sono inganni, abusi di fiducia; occorre non discostarsi dalla realtà. Vi è una dimensione planetaria del pregiudizio. Non è possibile rispondere a un errore che è di percezione immediata e su scala universale.

Tuttavia, gli avvocati, pur nella pericolosità della relazione mediante uso dei *social media*, non possono essere esclusi dalle reti. Le richieste possono avvenire anche da privati, così come le informazioni. Ma solo con le presenze dei legali su *Facebook* è possibile controllare e contenere il fenomeno.

Bisogna gestire il sistema per operare correttamente. L'ordine di Parigi, i Francesi, tutti, sono presenti sui blog.

Attraverso le reti sociali si osserva quel che succede. L'indice di soddisfazione "mi piace" è sinonimo di reazione, soprattutto fra gli avvocati giovani.

Una campagna elettorale non può avvenire con esclusione delle reti. Ove ciò avvenisse, si verificherebbe una separazione da gruppi che invece, hanno tendenza ad assumere decisioni. È, ormai, una presenza obbligatoria.

Anche i Sindacati, in Francia, contattano il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Parigi mediante *Face-*

dalle istituzioni forensi

book. Bisogna diffondere la presenza su *Facebook* in tutti i Consigli dell'Ordine di ogni paese.

L'avvocato deve essere attento e percepire il cambiamento: che cosa succede fuori? Il giudice, l'avvocato, quando qualcuno critica l'altro, squalificano la professione legale. Occorre intervenire per partecipare al cambiamento e regolamentarlo.

Negli Stati Uniti è stato vietato l'uso dei *social media* fra professori universitari e studenti, a causa delle relazioni amorose e sentimentali che ne derivavano.

Su *Twitter* può apparire l'informazione di un processo che si sta svolgendo; possono intervenire comunicazioni sensibili, riservate e segrete. Ecco allora la necessità di partecipare, per intervenire e disciplinare i rapporti delle relazioni dei legali attraverso l'uso dei *social media*.

Il dovere d'indipendenza deve essere osservato. Un avvocato può essere amico di un magistrato per esempio? La relazione può essere e apparire come pubblica ed essere pubblicata sulle reti sociali? Come deve essere regolamentato l'ambito della confidenzialità?

Come strutturare le regole fra il cliente, che rischia di diventare amico dell'avvocato, e l'avvocato, e fra il giudice e il legale, in un contesto che, mediante le reti sociali, pone il problema della geolocalizzazione.

Bisogna armonizzare le regole per disciplinare ogni rapporto, in tempo reale, in quanto è necessario procedere in periodo ristretto per essere e divenire attori protagonisti della rete digitale. Si presenta l'opportunità di creare una rete comunitaria per entrare nel processo e cercare di costruire un livello europeo di regole per evolvere e adeguarci alla realtà attuale.

Bisogna controllare e verificare per "forma di contagio", piuttosto che limitarsi a denunciare i comportamenti irregolari o scorretti. Solo in tale modo è possibile ritornare all'essenzialità della nostra professione.

Emmanuel Plasschaert, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bruxelles, è intervenuto per sostenere che l'avvocato può partecipare alla rete sociale a condizione che vengano osservati i principi di pubblicità funzionale autorizzata. Le altre forme e dimensioni di pubblicità non devono essere consentite. Deve vigere un divieto in tal senso, come prevedeva un regolamento, poi abrogato.

L'impatto con le reti sociali è sicuramente molto forte e impone una regolamentazione dei profili che interessano la professione legale. Nell'ambito dei rapporti con l'accesso alle reti e l'uso dei *social media* è



dalle istituzioni forensi

importante distinguere fra il legale, tenuto all'osservanza del codice etico, e il singolo privato cittadino.

Occorre prevenire ogni forma di conflitto che può essere determinato dalla violazione della riservatezza. Se l'avvocato partecipa alla diffusione di informazioni sulle reti sociali per promuovere la sua attività, non vi è alcuna controindicazione di principio; nulla osta. Non è una novità. In ambito promozionale, ogni attività di carattere generale nella rubrica giuridica può essere promossa. Ma l'esposizione dell'avvocato può essere pericolosa perché è intensa e rischia di essere diffusa da terzi.

Bruxelles ha un Consiglio dell'Ordine, ma due associazioni. L'avvocato, anche se interviene nella rete da privato cittadino, è tenuto alla massima prudenza e deve essere attivo nella valutazione preventiva di pregiudizi e conseguenze. L'avvocato deve essere garante, rafforzare gli obblighi perché può avere riflessi non solo per sé, ma per il proprio Ordine, e per tutta la categoria.

Da ultimo è intervenuto Rod Mole, secondo Vice Presidente della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa, per affermare la necessità di adottare linee guida nell'uso delle reti sociali. Ha evidenziato i vantaggi e gli svantaggi, anche sotto il profilo del *marketing*, con i relativi rischi potenziali.

Il confine nell'utilizzo della rete, fra uso personale e professionale, è sottile e si rischia di incorrere in responsabilità o generare confusione. Le regole da rispettare, in fondo, non sono tante: indipendenza e integrità.

Prima della fine dei lavori si è tenuto un forum dei Presidenti degli Ordini Forensi.

Il moderatore Lutz Simon ha passato la parola a Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana. De Tilla si è chiesto se l'avvocato possa diffondere la notizia, mediante *Facebook*, della vittoria di un processo. Si è poi

chiesto: "è possibile dematerializzare l'avvocato?". Il progresso va bene, ma deve essere preventivamente valutata ogni dinamica, ogni rischio.

Occorre essere prudenti, non negare a priori l'opportunità. Bisogna uscire dal Congresso con un documento definito sull'argomento oggetto dell'incontro.

È intervenuta nuovamente Christiane Féral-Schuhl, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, per riaffermare la necessità di costituire una rete europea, quale piattaforma legale. Sarà così possibile contattare un collega per trasmettergli un fac-simile di separazione/divorzio, affinché venga condiviso o elaborato il modello migliore.

La cultura dell'avvocato virtuale è diversa da quello tradizionale. È necessario utilizzare il livello più luminoso della rete, nella sua estensione.

Dopo tale intervento ha avuto luogo la fine lavori. Presso il Palais d'Egmont si è tenuta la cerimonia ufficiale di celebrazione del ventesimo anniversario della Federazione degli Ordini d'Europa.

Il 26 maggio si è tenuta l'Assemblea Generale, nel corso della quale sono state approvate alcune mozioni che ribadiscono la contrarietà dell'avvocatura europea alle liberalizzazioni selvagge poste in essere dal Governo e dal Parlamento italiani.

Ecco il commento del presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana, Maurizio de Tilla, presente all'assise: *"una chiara condanna alle politiche de Governo e del Parlamento italiano: la F.B.E. ha denunciato gli attacchi all'autonomia e all'indipendenza degli avvocati che vengono privati delle tariffe professionali"*.

Ma il giudizio è stato fortemente negativo anche per altri provvedimenti che di fatto rottamano il sistema giustizia, minandone le basi e colpendo proprio le classi sociali più svantaggiate: *"altra mozione – continua il*

Presidente dell'O.U.A. – *è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea della F.B.E., che denuncia il comportamento non solo del Governo italiano, ma anche degli esecutivi di Belgio, Spagna e Francia, che stanno ridimensionando le difese d'ufficio e le difese dei meno abbienti con illegittime decurtazioni dei corrispettivi per i difensori dei cittadini, con grave lesione dei principi costituzionali e della convenzione europea dei diritti fondamentali recepita dal trattato di Lisbona"*.

"Si colpiscono gli avvocati – conclude de Tilla – con l'obiettivo di demolire il diritto di difesa e l'essenza stessa della giustizia come servizio pubblico e universale (come la sanità). È un'aggressione alle stesse fondamenta del sistema democratico occidentale. La preoccupazione della F.B.E. raccoglie il disagio di centinaia di migliaia di professionisti europei: sono necessarie ulteriori e forti azioni comuni".

Sabato 26 maggio 2012 si è tenuta l'Assemblea Generale della F.B.E. Dopo l'appello degli Ordini presenti, è stato approvato il verbale dell'Assemblea relativa alla riunione intermedia tenutasi a Breslavia nel settembre 2011. È seguita la relazione del tesoriere, avv. Thomas Mutter, sul bilancio 2011, che è stato sottoposto all'Assemblea, insieme alla relazione del revisore Charles Kaufhold, ed è stato quindi approvato.

Il Presidente della F.B.E, avv. Guido De Rossi, ha successivamente invitato i Presidenti delle Commissioni a riferire sui lavori svolti.

Per primo ha preso la parola l'avv. Domenico Insanguine, che ha informato l'Assemblea del successo dell'Assise del Mediterraneo, tenutasi a Barcellona (di cui è stata pubblicata ampia relazione nel numero scorso di questa Rivista), sui processi democratici in corso nei paesi arabi del Nord Africa e sul ruolo che l'avvocatura europea può svolgere in tali processi. Lo stesso ha, inoltre, riferito sull'eventuale creazione di un'istituzione per iniziativa della Commissione del Mediterraneo da lui presieduta.

dalle istituzioni forensi

E' successivamente intervenuto l'avv. Aitzol Asla, quale coordinatore della Commissione per la formazione, che ha riferito sulla preparazione di uno stage il successivo ottobre, unendo tipici argomenti teorici con altri di carattere più pratico come riciclaggio di valuta, insieme a un'analisi dell'insegnamento legale in Europa.

Antonio Perdices, come Presidente della Commissione di accesso alla giustizia, ha comunicato l'esito dei lavori della Commissione (cui hanno partecipato ben otto membri) e ha presentato una proposta di accesso alla giustizia come tema per la riunione intermedia che si terrà a Cluj nell'autunno 2013 (legislazione, posizione degli ordini, ecc.).

Ha quindi preso la parola Michael Cosgrave, quale Presidente della Commissione etica, per riferire sui lavori della sua commissione ed esporre l'oggetto di discussione della riunione intermedia da tenersi a Ginevra in ottobre 2012 e, cioè, l'autoregolamentazione degli Ordini.

Sara Chandlers, Presidente della Commissione per i diritti umani, ha riferito su diversi argomenti di cui si è occupata la Commissione e, in particolare, sui problemi in Bielorussia, Turchia e Colombia.

Aleksandra Siewicka, come Presidente della Commissione nuove tecnologie, ha riferito su un questionario per i membri degli Ordini circa la formazione effettuata tramite le tecnologie informatiche.

Yves Oschinsky, come rappresentante della Commissione per il futuro della professione, ha letto una proposta di risoluzione dell'Ordine degli Avvocati di Bruxelles sull'assistenza legale e sulle restrizioni delle risorse finanziarie a essa destinate in Belgio. La risoluzione è stata presentata al voto dell'Assemblea Generale. Pedro Yufera ha proposto di estendere l'oggetto della risoluzione alla Spagna, ove esiste un analogo problema e altrettanto ha fatto Maurizio de Tilla per l'Italia. Michel Benichou, già Presidente dell'F.B.E. e dell'Ordine degli

Avvocati di Marsiglia, ha evidenziato come la riduzione dei fondi celi in realtà una deregolamentazione della nostra professione, rendendo anche più difficoltoso l'accesso alla giustizia. L'avv. Benichou ha quindi proposto di inserire un altro paragrafo alla risoluzione dell'Ordine di Bruxelles includendo tutti i paesi europei.

Leo Bouteligier, quale Presidente della Commissione sull'assicurazione professionale, ha poi comunicato i risultati di uno studio comparativo concernente i regolamenti del C.C.B.E. in materia.

Silvia Giménez-Salinas, come Presidente della Commissione mediazione, ha riferito sui lavori della Commissione, evidenziando peraltro un'insufficiente attenzione in proposito da parte degli avvocati. Ciò può portare all'ingresso di altre professioni in quest'area. La relatrice ha poi illustrato le iniziative in proposito dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona.

Mariano Duràn, quale Presidente della Commissione arbitrato, ha comunicato all'Assemblea i futuri progetti della Commissione stessa.

Rudolf Lauda, quale Presidente della Commissione per l'Organizzazione degli Ordini, ha infine riferito di un certo aumento di presenze nella sua Commissione (in passato scarsamente condivisa da alcuni), evidenziando peraltro la necessità che i membri degli Ordini assicurino una continuità nella partecipazione ai lavori.

Concluse le relazioni dei Presidenti delle Commissioni, si è passato all'elezione delle cariche, che ha visto Lutz Simon dell'Ordine degli Avvocati di Francoforte assumere la Presidenza della F.B.E., succedendo a Guido De Rossi.

Sono stati inoltre eletti quale primo Vice-Presidente Rod Mole, Presidente della Devon & Somerset Law Society, e quale secondo Vice Presidente Michael Auer, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vienna. Quale

Tesoriere è stato eletto Christoph Munz, che succede a Thomas Mutter, mentre nella carica di Segretario generale è stato confermato Javier Diago dell'Ordine degli Avvocati di Bilbao. Quale Revisore è stato eletto Joseph Van Der Perre dell'Ordine degli Avvocati di Bruges.

L'Assemblea ha quindi approvato le risoluzioni sopra indicate e in particolare quella dell'Ordine degli Avvocati di Bruxelles, poi estesa a tutti i paesi d'Europa, e quella dell'Ordine di Forlì-Cesena sulla recente riforma della professione forense in Italia.

Il Segretario generale Javier Diago ha quindi svolto la sua relazione e ha poi introdotto la presentazione della riunione intermedia di Ginevra, che è stata svolta da Pascal Maurer, già Presidente di quell'Ordine e della F.B.E.

Il Presidente uscente, Guido De Rossi, ha successivamente tenuto un appassionato discorso, ricordando l'importante traguardo raggiunto dalla F.B.E., il cui impegno per l'avvocatura europea conta ormai vent'anni (la fondazione risale al 1992), ma evidenziando anche i gravi pericoli che attualmente corre la professione in Europa, con il rischio di essere sacrificata sull'altare del Moloch delle liberalizzazioni.

I lavori sono stati chiusi dall'intervento del nuovo Presidente, Lutz Simon, che ha dato appuntamento ai congressisti per la riunione intermedia di Ginevra del successivo ottobre.



dalle associazioni dalle associazioni

VERSO IL 58° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS A FIRENZE, OTTOBRE 2014

BRUNO MICOLANO

Sul finire dell'ottobre 2014 (dal 29 ottobre al 2 novembre), a Firenze, si terrà il Congresso mondiale dell'avvocatura organizzato dall'Union Internationale des Avocats di Parigi.

L'U.I.A. è un'associazione senza scopo di lucro che fu fondata con spirito profetico nell'ormai lontano 1927 a Parigi, quando parlare di globalizzazione era certamente qualcosa di non usuale, dato anche il clima storico allora imperante che privilegiava più le scelte nazionalistiche autarchiche che non un'apertura al mondo intero.

Lo scopo dell'U.I.A. era ed è quello di riunire gli avvocati di tutto il mondo.

Da allora il Congresso annuale, che è un vero e proprio congresso mondiale, si è riunito quasi tutti gli anni, fatte poche eccezioni per i periodi di guerra.

Nella storia dell'U.I.A. si ricorda ancora il Congresso del 1939 che doveva essere tenuto a Varsavia e poi, ovviamente, non fu tenuto.

Da allora, il Congresso si è tenuto in ogni parte del mondo e quest'anno – il 57° nella nostra storia – si terrà nella lontana Macao proprio per coinvolgere anche l'avvocatura cinese per tanti, troppi anni così lontana da noi.

Come si è detto, il 58° Congresso si terrà in Italia a Firenze. L'avvenimen-

to è storico, poiché è solo il terzo Congresso nell'ormai lunga storia dell'U.I.A. che si tiene in territorio italiano.

La prima volta fu nel 1958 quando si tenne il 17° Congresso a Milano. L'Italia era da poco uscita dalla guerra e il nostro affacciarsi sulla scena internazionale era ancora irto di ostacoli e di difficoltà anche pratiche. Le istituzioni europee stavano nascendo e l'avvocatura italiana, fra le forze più attente di quella che oggi si chiama società civile, diede di sé e del paese ospitante un'ottima impressione.

La seconda volta toccò in anni non lontani a Torino. Era la fine dell'estate del 2001. I brindisi finali erano da poco conclusi ed eravamo ancora abbronzati e freschi di vacanze, rientrati nei nostri studi, quando il pomeriggio dell'11 settembre ci svegliò bruscamente e subito capimmo che un'epoca storica si era chiusa. Fu proprio in quei terribili frangenti che, personalmente, mi accorsi dell'importanza delle relazioni internazionali che, come sempre, con il passare degli anni non sono solo di lavoro ma si trasformano in vere e proprie amicizie.

Ciò è anche dovuto al fatto che l'U.I.A., contrariamente ad altre importanti associazioni dell'avvocatura internazionale, privilegia il multilinguismo e il cordiale rapporto tra colleghi che così diventano amici.

Fu così che, in quel pomeriggio di settembre, scattò una solidarietà, agevolata dai nuovi mezzi di comunicazione, per cui tutti capimmo che gli aerei avevano colpito non solo gli studi dei nostri amici di New York ma anche i nostri più piccoli e modesti uffici.

Ecco perché è importante, anche questa volta, che l'avvocatura italiana faccia la sua parte e con rinato orgoglio mostri di sé e del proprio paese il meglio che in tempi, altrettanto, difficili sappiamo dare.

Il confronto è sempre proficuo anche tra i grandi studi, più società di capitali che botteghe di grande artigianato come sovente sono i nostri studi.

Infatti, sia gli uni che gli altri sono uniti dallo stesso spirito che induce noi avvocati, in qualunque forma esercitiamo la nostra professione, a tutelare le libertà e soprattutto i diritti umani così spesso vilipesi anche nel nostro odierno mondo.

Questa è un'altra caratteristica dell'U.I.A., quella di privilegiare la tutela dei diritti umani, primo fra tutti il diritto di difesa e a seguire tutti gli altri diritti civili.

Le nostre Commissioni di lavoro in questo sono molto attive e si aspettano che la parte più giovane dell'avvocatura, più sensibile ai grandi temi nobili, non perda l'occasione di entra-

dalle associazioni

re in contatto con l'avvocatura internazionale.

Firenze, dunque. Quale altra città l'Italia poteva proporre in questo momento storico in cui si sente forte il desiderio di un nuovo Rinascimento che o sarà anche e soprattutto culturale o non sarà.

I lavori del Congresso nella terra di Dante, di Michelangelo, di Leonardo che più di tutti hanno impersonificato un sentire internazionale saranno un'occasione unica e irripetibile.

Per chi non conosce l'U.I.A. mi preme, in breve, riassumere cos'è un nostro Congresso. Il Congresso annuale dell'U.I.A. è la logica conclusione dell'attività che l'associazione svolge nel corso dell'anno. Al Congresso si lavora non solo attorno a un tema prescelto – nel caso di Firenze il tema sarà "Fashion e design: profili giuridici", ma tutte le Commissioni che coprono tutto lo scibile giuridico lavorano attorno a temi specifici.

Così operando, non può esserci un avvocato non interessato ai lavori congressuali, poiché ogni materia è trattata ma, soprattutto, è trattata dai maggiori esperti e con uno scambio di esperienze professionali ai massimi livelli.

Questo per quanto riguarda l'aspetto scientifico.

L'U.I.A. però, come già detto, privilegia anche i rapporti interprofessionali

che possono certamente agevolare e favorire anche futuri rapporti professionali in ogni angolo del mondo, anche il più lontano.

A differenza degli anni passati, oggi è più sentita la necessità di avere dei punti di riferimento internazionali, poiché la facilità degli scambi commerciali può far sì che un qualsiasi nostro cliente possa essere coinvolto in una questione internazionale, anche se la sua azienda è di dimensioni modeste.

Un tempo, infatti, erano per lo più le società multinazionali che richiedevano servizi legali internazionali. Oggi non è più così. Anche il diritto di famiglia ne ha risentito e un buon avvocato deve sapersi muovere sulla scena internazionale per tutelare al meglio i diritti della propria clientela.

Il Congresso è interessante però anche per gli Ordini Forensi, poiché all'interno del Congresso si riunisce la *Senat International des Barreaux* e, in quella sede, i grandi temi dell'avvocatura contemporanea trovano uno sfogo naturale e, ben si può dire, ogni Presidente di un qualsiasi Ordine ritorna a casa con un aumentato bagaglio di esperienze e conoscenze.

Ciò che contraddistingue il Congresso è però anche l'atmosfera familiare che segue. Infatti, finiti i lavori congressuali non ci si ritrova da soli in una sperduta stanza di un qualche anonimo albergo, ma l'Associazione ha istituito, fra l'altro, la simpatica

usanza denominata *diner chez les confrères* che permette agli avvocati provenienti da tutto il mondo di essere ricevuti nelle case dei colleghi insieme alle proprie mogli o figli che, solitamente, ci accompagnano.

Questo è un tratto distintivo e saliente dell'U.I.A. che richiede, come potete ben capire, una grande e capillare organizzazione, ma il cui risultato è quello di poter annoverare i ricordi di tali cene come i più simpatici e graditi di tutta l'esperienza congressuale.

Ricordi che, nel tempo, fanno maturare vere e proprie amicizie non solo professionali, e che si estendono a tutta la famiglia.

È importante, quindi, che tutta l'avvocatura italiana e soprattutto gli Ordini locali che ne sono l'espressione più alta, concorrano a far sì che il Congresso mondiale di Firenze sia il Congresso sostenuto da tutta la nostra avvocatura, la quale anche in tempi difficili come gli attuali ben può fare sentire la propria voce, come ha sempre fatto, a dimostrazione che una libera e forte avvocatura, anche economicamente indipendente, è la base per una società libera, democratica e solidale.

Il Comitato organizzatore è sicuro di ricevere un grande aiuto e una massiccia partecipazione a un evento che già appare di grande importanza.

Vi aspettiamo a Firenze!



Come illustrato nell'articolo che precede, dal 29 ottobre al 2 novembre 2014 si terrà a Firenze il Congresso Mondiale dell'Avvocatura, organizzato dall'U.I.A.-Union Internationale des Avocats.

Per meritoria iniziativa del nostro collega avv. Bruno Micolano, che sarà il Presidente del Congresso, è stata istituita una borsa di studio per consentire la partecipazione al Congresso a un praticante o giovane avvocato, cui viene offerta l'iscrizione gratuita.

Pubblichiamo di seguito il bando che è stato predisposto per la borsa di studio, segnalando agli interessati che il termine per il deposito dell'elaborato presso la sede del Consiglio dell'Ordine scadrà il 31 marzo 2014.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

preme s s o

- che in data 29 ottobre/1 novembre 2014 si terrà a Firenze il Congresso mondiale dell'avvocatura organizzato dall'Union Internationale des Avocats con sede a Parigi 25 rue du Jour;
- che è interesse dell'Ordine di Bologna contribuire alla partecipazione soprattutto dei giovani avvocati a tale importante evento;
- che è interesse agevolare un giovane collega al fine di permettergli un non sempre agevole contatto con l'avvocatura internazionale;
- che, pertanto, viene offerta la quota di iscrizione al Congresso ad un giovane avvocato alle seguenti condizioni:

- 1) Chi intende partecipare deve depositare un elaborato in tema di diritti umani in italiano o meglio in inglese;
- 2) L'uso dell'inglese a parità di valutazione conferirà un valore superiore;
- 3) Tale elaborato dovrà essere depositato entro e non oltre il 31/03/2014 presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di Bologna che rilascerà idonea ricevuta.
- 4) Il Consiglio dell'Ordine istituirà apposita Commissione per valutare a sua insindacabile decisione il miglior elaborato presentato.
- 5) Il vincitore avrà diritto all'iscrizione gratuita al Congresso UIA 2014 di Firenze.
- 6) Possono partecipare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti all'Albo del Foro di Bologna e che al 31/03/2014 (termine ultimo per depositare gli elaborati) non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.
- 7) In caso di parità di valutazione di più elaborati la Commissione potrà invitare i prescelti a illustrare a voce il proprio scritto anche in contraddittorio con gli altri concorrenti. All'esito di tale dibattito la Commissione si riserverà di decidere.

dalle associazioni

L'ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAMERA MINORILE DELL'EMILIA-ROMAGNA (A.C.M.)

STEFANIA TONINI
MARIA ELENA GUARINI

L'associazione Avvocati Camera Minorile dell'Emilia-Romagna (A.C.M.), nuova denominazione dell'Associazione giuridica e culturale per la difesa dei minori e delle famiglie (A.D.M.e.F.), è nata nel 2004 con l'intento di creare uno spazio permanente di confronto e di approfondimento sui temi del diritto di famiglia e minorile.

L'esigenza cui si tentava di rispondere era quella di riportare l'attenzione sulle materie del diritto minorile e familiare e avviare un dibattito non solo interno all'avvocatura ma anche rivolto agli operatori, del diritto e non, coinvolti nella gestione e risoluzione delle questioni legate al diritto delle persone.

Come è noto, la nostra giustizia attraverso, da tempo, una fase emergenziale, dalla quale cerca di uscire sulla scorta di diversi e successivi provvedimenti che, tuttavia, finora, non hanno prodotto risultati concreti e/o visibili, soprattutto per il cittadino utente di giustizia. Così il diritto vivente spesso delude, in un'imperfetta corrispondenza fra il bene giuridico tutelato e la sua realizzazione nell'ambito del processo. Cercare di perseguire il "benessere" e la tutela delle persone, soprattutto dei minori, coinvolti nelle crisi familiari, è una doverosa risposta che si invoca alla giurisdizione, anche attraverso il ricorso ad altri saperi, oltre a quelli giuridici, che devono essere interrogati e integrati nella dinamica processuale.

In questo contesto, l'associazione ha ritenuto opportuno e doveroso farsi promotrice presso le istituzioni forensi e giurisdizionali del territorio, di sollecitazioni e proposte per la più efficiente ed efficace applicazione del diritto, con particolare attenzione all'esplicazione del diritto di difesa delle parti e di tutela del minore.

Il tema dell'ascolto del minore, ad esempio, ha impegnato i primi anni di vita dell'associazione, che ha dato impulso a un tavolo di confronto tra l'avvocatura, la magistratura e la componente medico-scientifica rappresentata dalla neuropsichiatra infantile e dalla psicologia, per valutare le modalità più opportune per lo svolgimento di tale incombente.

L'associazione, in questi anni, ha inoltre promosso incontri ed eventi formativi sulle funzioni del Giudice Tutelare, anche con riguardo all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sulla mediazione familiare (che purtroppo non ha ancora raggiunto una diffusione adeguata alle potenzialità extragiuridiche di detto strumento), nonché riguardo a tematiche tipiche del diritto minorile, quali il collocamento eterofamiliare a tutela del minore e approfondimenti su attuali tematiche come la violenza domestica, fino a un approfondimento sul tema del femminicidio.

L'attività di molte iscritte all'associazione si è espressa anche in tema di adozione internazionale, affidamento e accoglienza di minori stranieri, e in partecipazioni quali docenti per il corso di diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Di recente, è stato organizzato un approfondimento sull'applicazione processuale della legge n. 219/2012, in tema di uguaglianza della filiazione, nel corso del quale è proseguito quell'interessante e proficuo confronto fra avvocatura e magistratura, in un'ottica che persegue la condivisione di buone prassi.

A tale riguardo, l'associazione è anche parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, fondato il 1° febbraio

1994 (e successivamente ricostituito il 19 maggio 2009), ove è componente permanente del gruppo di lavoro sul diritto di famiglia.

I risultati di tale confronto sono noti, avendo l'Osservatorio, e in particolare il gruppo di lavoro sul diritto di famiglia, prodotto un protocollo sottoscritto dalle parti per la migliore gestione delle controversie legate alle persone di competenza del Tribunale ordinario. In tale contesto, l'associazione ha partecipato, insieme alle altre associazioni più rappresentative presenti sul territorio, alla costituzione dell'associazione denominata "Auxilium", che ha la finalità di promuovere, coordinare e sostenere iniziative da parte dell'avvocatura utili alla fruizione del servizio-justizia, con particolare riferimento allo svolgimento di quelle attività connesse ai trasferimenti immobiliari, da effettuarsi contestualmente nell'ambito dei procedimenti di separazione consensuale e/o di divorzio congiunto.

L'associazione è strutturata a livello locale in quattro gruppi di lavoro (civile, penale, psico-sociale e, di recente istituzione, internazionale), all'interno dei quali si disaminano le discipline di settore, così intendendo sviluppare un'attività di approfondimento con il contributo di diverse competenze scientifiche e professionali, per promuovere una cultura integrata dei diritti delle persone appropriata, moderna ed efficace.

Per ogni ulteriore informazione sulle attività organizzate dall'A.C.M. e sulle modalità d'iscrizione, invitiamo i colleghi a rivolgersi alla Segretaria dell'associazione avv. Carla Villani Mei (con studio in Corte Isolani 2, 40125 Bologna, tel. 051-22.02.08, telefax 051-22.13.20 ed e-mail carla.villanimei@tin.it).

Non solo diritto

LUCIANO MONTAGUTI, *LA GRANDE RISATA*, PENDRAGON 2010

EMILLIO PASQUINI

Ho avuto il piacere di presentare, nel 1999, il primo romanzo di Luciano Montaguti, avvocato del Foro bolognese, *La cambiale di Eutimio*, e la fortuna di conoscere il primo abbozzo (che s'intitolava *La vita romanza*) di questo secondo romanzo. Il cui titolo appare del tutto mutato, liberamente desunto com'è, dall'*Amleto* di Shakespeare, dove il protagonista, con il teschio di Yorick in mano, ricorda a Orazio il defunto come un compagno di scherzi infiniti, «*a fellow of infinite jest*» (di qui anche il titolo di un romanzo di David Foster, 1996), mentre la tonalità generale richiama quella del romanzo precedente, per la cui mescolanza di parlato e di scritto, di dialetto e di lingua, avevamo avuto agio di richiamare il *Diavolo del Sant'Ufficio* (1847) del bolognese Antonio Zanolini (noto attraverso un saggio magistrale di Gianfranco Contini).

I progressi in questa seconda prova, sul piano linguistico (con il superamento di vezzi gaddiani e di un dialetto troppo legato, per dirla con Pavese, alla "sottostoria" paesana) ma anche per il prevalere di una forte carica autobiografica ormai proiettata sull'orizzonte della grande storia, sono più che evidenti.

Centro d'irradiazione resta sempre San Giovanni in Persiceto, ma

alla spiritosa *enciclopedia minima* dei personaggi si sostituisce qui un *Vocabolario ad uso dei non bolognesi*, delegato ai dialettismi e gergalismi italianizzati, forse troppo esile per i miei gusti: avrei aggiunto almeno *coperchino* (uguale a *signum virginitatis*), *magonata*, *strolgati*, *spigava*, *braghini*, *busonata*, *infigato nero*, *smagonato*, *va a cagare*, *plocchivano*, *squinzia*, *sciacquetta*.

Salda la struttura, ritmata in tre parti, di misura abbastanza omogenea. Nelle prime 80 pagine, aperte da epigrafi del persicetano Giulio Cesare Croce, si parla della nascita del protagonista Giovanni Casoni e della sua famiglia, con il relativo ventaglio di racconti domestici, e si conclude nel '45 con la ritirata dei tedeschi dall'Italia. Nella seconda parte (pp. 83-172), che reca il sottotitolo *L'età di mezzo, il paese, l'amore*, al centro sta il difficile dopoguerra fra la campagna e il paesone di San Giovanni in Persiceto; e qui le epigrafi derivano da Flaiano e dall'*Almanacco del pesce d'oro* 1960. Il terzo segmento (pp. 175-261), *La vita meravigliosa, ragguglio sulle memorie, i sogni stanchi*, sulla condizione dell'uomo maturo che si avvia alla vecchiaia, si giova di epigrafi dallo stesso *Almanacco* e dalle *Fànfole* (1960) di Fosco Maraini, una poesiola in ostrogoto, e si conclude con una



garbata paginetta di congedo dal lettore (*Confidenziale*), dove si conferma una tendenziale co-incidentza fra autore e protagonista.

L'abbrivio del racconto non muove qui da una cambiale, ma dalle 500 lire donate dal nonno Sciaboletta (Re Vittorio Emanuele III) a tutti i nati nella notte del 24 settembre 1934, in cui vide la luce Maria Pia di Savoia: un dono insperato che favorì le nozze di Augusto Casoni (Gustén) e Viola, i genitori di Giovanni.

Non possiamo qui seguire gli andirivieni di anni così pieni di eventi, fra micro e macrostoria; preferiamo invece fermarci a certi snodi della plurivocità romanzesca: la conquista dell'acqua corrente nella voce di Viola (pp. 64 ss.) e le voci dei militi fascisti che fanno trangugiare a Gustén l'olio di ricino (pp. 46-47); l'uscita dal campanile e le esperienze americane nel lungo referto di Ulisse (pp. 209-253); le godibili rivelazioni, al caffè, del carabiniere Delfo addetto alla pro-

Non solo diritto

tezione della famiglia Mussolini, fra Riccione e la Rocca delle Caminate, le battute dialettali della Rachele, gli estri dell'Edda e la gestualità del Duce (pp. 34 ss., 41 ss., 88 ss.); la voce di Vitaliana davanti alla salma del marito Radamès, che in vita era stato un formidabile buontempone (pp. 133 ss.); l'amplesso "felliniano" con il francese rivissuto dall'Euride (p. 73); lo strologare di don Pompeo fra Turi Seburna e Gustén, dopo l'intemerata del vescovo (p. 62); le *agudezas* spregiudicate di Osvaldo (sulla "berta" o sulla famiglia o sui nomi di plastica, tipo Samantha e Micaela, che hanno spodestato i terragni), con battute capaci di sconcertare i frequentatori del circolo (pp. 103 ss., 121 ss., 142 ss., 184).

Altrettanto sapide varie inarcature della voce dell'autore, a parte un manipolo di sentenze improntate a un filosofico buonsenso («l'amore è una cosa grossa...» a p. 12; «la storia è sempre la stessa, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane» a p. 261 ecc.) o certi inserti "manzoniani" messi fra parentesi («*ehm reverendi che sottintendono e fan capire quello che uno vuol capire*» a p. 13): un sintetico colpo d'obiettivo sull'antropologia della provincia (a p. 200: «*pettegola, bonaria, generosa, divertente, un po' godereccia... immedesimante*»), alcune annotazioni di costume (la veglia funebre e le scappatelle dietro la stazione di Bologna, le compere e gli adulterii giustificabili: pp. 197 ss.); i riferimenti a usanze del passato, quando «*pesce voleva dire solo anguilla*» (p. 21), in chiesa trionfavano le sedie private (un negozio stigmatizzato dal vescovo a don Pompeo: pp. 29 ss. e 58 ss.) e c'era «*quel sentore buono delle ascelle di campagna, del soffritto cotto e ricotto*» (p. 33); o le allusioni a eventi contemporanei, come l'avvicinarsi della guerra e Bologna bombardata, con il ricognitore notturno Pippo

(pp. 70 ss.), o la fortuna delle arie operistiche (p. 76).

S'aggiunga la godibile serie di berte, burle e baie, in quasi scontato omaggio al titolo del romanzo, con il portafoglio che sparisce tirato da un filo (p. 95) e l'acquisto del cimitero da parte di Augusto, che riesce a rivenderlo a un vanitoso in cerca di blasoni gentilizi (pp. 109 ss.): una sequenza di briconate (pp. 203 ss.) che s'accompagna alle elezioni politiche del 1948 (pp. 113 ss.) e poi al miracolo economico in Italia (pp. 139 ss.), con i persicetani che cominciano ad andare in villeggiatura sulla riviera adriatica (pp. 164 ss.).

Qui, certi fatti e certi nomi (*Viserbella...*) funzionano da *madeleines* per la generazione del sottoscritto (che è la stessa dell'autore), con quell'entrare a vele spiegate nel circuito della grande storia partendo da una "sottostoria" di paese o di quartiere cittadino.

Questa convergenza si sviluppa soprattutto nella seconda parte, quando si avvia l'educazione alla vita o il romanzo di formazione di chi poco alla volta (dopo la stagione inquieta dell'adolescenza) assume il ruolo di protagonista, appunto Giovanni Casoni, mentre il padre Gustavo, gran faccendiere, sente intorno a sé un mondo profondamente mutato, dove sempre più perigliosi diventano i suoi intralazzi (pp. 146 ss.): belle le pagine (175 ss.) sulla sua morte e sull'atmosfera del funerale, filtrate attraverso la memoria affettuosa del figlio.

Si era intanto avviata l'educazione sentimentale di Giovanni, con il suo Lucignolo, le prime esperienze sessuali, l'inizio della sua carriera di professionista, come avvocato praticante una sua partita doppia, fra le cause in Tribunale e il lavoro

notturno di giornalista al "Resto del Carlino", fino al Sessantotto e agli anni Settanta, quando si innamora e si sposa (quanto mai godibili gli accenni alle prediche dei preti a difesa di un fidanzamento casto, senza antipici).

Segue l'immersione nella nuova società dei consumi, percepibile anche nella prospettiva persicetana (p. 254: «*Intanto che quei ragazzi sono andati in America, l'America è venuta in paese...*»).

Come in ogni romanzo autobiografico che si rispetti, poco alla volta la voce del protagonista viene a identificarsi con quella dell'autore, attraverso una serie di indizi convergenti che culminano nell'avvio di p. 258: «*Prendiamo un anno a caso, il 1988. Giovanni, lo abbiamo già visto, ha avuto un bambino [...]. Ha lasciato perdere col "Carlino" ma lo segue sempre affettuosamente e si arrabbia se succede qualcosa che non gli piace; come quando l'hanno improvvisamente diviso in dorsi, una diavoleria...*».

I toni finali, archiviata la consueta illare bonomia (alla Yorick, per intenderci), sono smorzati, carichi della saggezza pensosa dell'incipiente vecchiaia, quando (come si legge nel *Confidenziale*) «*i giorni cominciano ad inseguirti e comincia la triste liquidazione del passato, di fermare un po' il tempo, di ritornare a qualcuno o a qualcosa che si è quasi dimenticato e che sembra fuggire*».

Allora, forse (leopardianamente), «*la realtà è solo quello che ricordiamo e ricordare è di per se stesso un piacere, come scrivere di ricordi addirittura rasenta la felicità*».

Con questo numero di *Bologna Forense* si pone fine a una disputa oramai assurda a singolar tenzone: da una parte, coloro che orgogliosamente rivendicano che **Jus Bologna** vada scritto proprio così – con la J – e, dall'altra, coloro che amichevolmente eccepiscono che andrebbe invece scritto con la I, cioè **Ius Bologna**. Confessiamo la nostra predilezione per la seconda variante, tanto che – sino a oggi – così ci eravamo sempre contenuti su questa Rivista. Ma la disfida ha avuto il suo regolamento finale, con la garbatamente appassionata apologia dello **Jus** a firma del collega Giorgio Spedicato, che consente anche ai più strenui difensori dello **Ius** (fra i quali ci fa compagnia, indomito, lo *iusciclista* Giovanni Giorgi) di digerire di buon grado quella che, in ogni caso, è stata una scelta consapevole dei fondatori della vasta polisportiva di amici che è nel frattempo diventata lo **Ius - pardon - lo Jus Bologna Sport**.



JUS

BOLOGNA SPORT
Fondazione Forense Bolognese

JUS QUIA IUSTUM, OVVERO: PERCHÉ ABBIAMO SCELTO JUS INVECE DI IUS

GIORGIO SPEDICATO

Corre voce (dicitur) che qualcuno abbia sarcasticamente fatto notare un imperdonabile passo falso del gruppo Jus Bologna Sport e, conseguentemente, per trasmissione genetica, dei vari Jus Bologna «specifica disciplina sportiva». Il passo falso sarebbe tanto più grave in quanto investirebbe il nome stesso e, di più, la prima parola del nome stesso, del gruppo. Un po' come registrare il nome sbagliato del proprio figlio all'anagrafe.

Imbarazzante, non c'è che dire. Si scuote la testa, in particolare, per la scelta di usare la grafia "jus-con-la-j" (variamente denominata, secondo le preferenze dello scuotente, "gei" o "i lunga"), invece di quella classica "ius-con-la-i". I più maliziosi suggeriscono addirittura che non di scelta, si tratti, ma di bieca ignoranza della lingua dei padri, perpetuando così il triste cliché dello sportivo "tutto muscoli e niente cervello".

I più caustici tra i maliziosi osservano che, trattandosi di sportivi avvocati, la fattispecie sia in realtà riconducibile a quella, ancora meno onorevole, degli individui "niente muscoli e niente cervello". Risultando qui diabolica la prova del possesso dei muscoli – e

tralasciando la circostanza che, almeno per quanto concerne chi scrive, la difficoltà della prova è data piuttosto dall'insussistenza del fatto – si proverà almeno a dimostrare il possesso del cervello o, più modestamente, una certa inclinazione professionale all'argomentazione.

Per rispondere alle critiche si potrebbero infatti riportare le dotte disquisizioni che hanno animato i costitutori del gruppo Jus Bologna Sport. Si potrebbe ad esempio ricordare che nella lingua latina la "j" non è una lettera a sé, ma una semplice variante grafica della lettera "i" (si tratta, dunque, di due grafemi diversi usati per indicare la stessa lettera). O evidenziare a coloro che, in ossequio al rigore ortografico, patrocinano il ricorso alla "i" nella parola "ius", che la stessa "i" si dovrebbe però scrivere senza puntino, essendo stato tale elemento aggiunto solo in epoca medioevale per distinguere la "i", soprattutto nella scrittura corsiva, dagli identici tratti verticali delle lettere "u", "n" e "m". O menzionare la circostanza che la scelta della "j" riflette la natura semiconsonantica della vocale "i" di "ius", che non per caso ma *pour cause* nell'italiano moderno si evolve nella

"g" di "gius-": "i" semiconsonantica che, come tutti sanno, già il Trissino, nella sua *Epistola de le lettere nu vamente aggiunte a la lingua italiana* (1524), suggeriva di scrivere «per uno j lungo, che *ext nda di etto da la riga*» onde favorire la lettura. O puntualizzare che, se è vero che Irnerio usava la forma "ius", molti suoi commentatori, come il Pagenstecher dell'*Irnerius Iniuria Vapularis* (1702), usavano la forma "jus". Molto altro vi sarebbe da ricordare, evidenziare, menzionare e puntualizzare. Ma temo che in tale modo si avallerebbe un'operazione intellettualmente disonesta, volta a offuscare la più vera e nobilissima ragione che ha indotto il gruppo costituente di Jus Bologna Sport, a seguito di interminabili discussioni, a preferire in ultima analisi la forma "jus" rispetto alla forma "ius".

Il succo (in francese jus: «tout se tient!») della discussione è questo: a differenza della "i", la "j", caudata, sinuosa, elegante com'è, è molto più bella ricamata su polo e felpe, cappellini e borsoni. E di fronte alla superiorità estetica l'animo si acquieta, la polemica si tace, la ricostruzione filologica non può che trovare fine.



Jus Bologna Ciclismo

DIRITTO DI PEDALARE CON LO JUS BOLOGNA CICLISMO

MANLIO D'AMICO

La stagione dello Jus Bologna Ciclismo si è aperta, come da tradizione, con i cento velocissimi chilometri da Piazza dei Tribunali a Campotto, il 9 marzo 2013. Alla faccia dei gufi e delle

cassandre, è stata giornata ideale scaldata dal primo sole primaverile. Tre le atlete, tutte grintosissime: la nostra campionessa avv. Miriam Zanoli, con le colleghe Lisa Spiga e la giovane

esordiente Maria Laura Clari, figlia del giusciclista ing. Tito Clari e del giudice della Corte d'Appello dott. Lucia Ferrigno. Sabato 20 aprile gli atleti sono stati impegnati nel giro dei Tre Monti,



Lo Jus Bologna Ciclismo alla prima uscita stagionale.

Da sinistra: notaio dott. Stefano Mazzetti, avv. Gabriele Giuffredi, dott. Andrea Stella, avv. Simone Addario Solieri, Consigliere dell'Ordine avv. Gino Martinuzzi, ing. Tito Clari, avv. Giovanni Giorgi, dott. Giorgio Verdi, Maria Laura Clari, Mirco Novi (marito dell'avv. Barbara Vancini), avv. Manlio D'Amico (Presidente dello Jus Bologna Ciclismo), dott. Alessandro Tamba, notaio dott. Giuseppe Giorgi, avv. Miriam Zanoli, avv. Lisa Spiga, avv. Stefano Bargellini.

Jus Bologna Ciclismo

organizzato dagli avvocati imolesi con in testa Edore e Filippo Campagnoli. Sulle strade di casa abbiamo ripercorso insieme l'emozione della favolosa vittoria di Vittorio Adorni al Campionato del Mondo sul circuito dei Tre Monti, in occasione del 45° anniversario dell'impresa.

Di seguito, grande prestazione del nostro portacolori rossoblu dott. Pietro

Marcotullio, che alla prima prova del Campionato Italiano Forense, disputata a Fiuggi il 28 aprile, ha ottenuto un significativo quarto posto assoluto, vincendo la propria categoria. Pietro ha percorso 85 km, con 1.400 metri di dislivello, nel tempo di 2 ore e 25 minuti: a oltre 34 km/h di media!

Anche quest'anno il nostro mitico Presidente Onorario avv. Ulisse Melega

ha organizzato, sabato 18 maggio, il tradizionale giro dei due bacini in bicicletta, 66 km con partenza da Riola di Vergato (alla Chiesa di Alvar Aalto) e arrivo a casa Melega, dove la Franca si è, come di consueto, esibita in prove di alta cucina.

È stata una grande giornata di festa, con trenta colleghi/amici "malati delle due ruote". A grande richiesta, ripor-



Foto di gruppo dello Jus Bologna Ciclismo (e... affini) il 21 giugno 2013 sotto il campanile di Cortina d'Ampezzo, alla partenza.

Da sinistra, in piedi: avv. Fabrizio Faraci, dott. Giorgio Verdi, avv. Alessandro Lovato, avv. Giorgio De Arcangelis (Roma), avv. Luigi Andrea Cosattini, ing. Tito Clari, notaio dott. Giuseppe Giorgi, avv. Andrea Fiume, dott. Alessandro Tamba, avv. Giovanni Giorgi, avv. Giovanna Zangrilli, notaio dott. Stefano Mazzetti, avv. Marco Delucchi Baroni (Chiavari), avv. Nereo Merlo (Bassano del Grappa), avv. Celestino Salami (Lugo), avv. Nicola Alessandri, dott. Bruno Baroni, dott. Piero Aicardi, avv. Carlo Iannelli (Prato).

Da sinistra, seduti: le colleghe dell'AquariJus avv. Elena Ceserani, avv. Arianna Pettazzoni e avv. Laura Lombardo, Maria Laura Clari, avv. Maria Claudia Pantano, dott. Antonella Monti; dietro di loro, avv. Edore Campagnoli (Imola) e avv. Simone Addario Solieri; avv. Mirna Zappoli (Presidente dello Jus Trek), avv. Lisa Spiga, avv. Manlio D'Amico (Presidente dello Jus Ciclismo), Chiara Salami (Lugo).

Jus Bologna Ciclismo

tiamo alcune “perle di saggezza” tratte dal discorso del nostro Presidente Onorario avv. Ulisse Melega, pronunciate sulla splendida terrazza di Verzuno:

“Che ne sarebbe dunque di noi senza l'aiuto di quello che non esiste?” (Paul Valery, Breve epistola sul mito)

“La nostra debole memoria conserva la traccia della felicità a volte tanto profondamente incisa da sembrare una ferita” (Irene Nemirovski)

“La struggente retrospezione di momenti felici del nostro passato rimbalza quale ferita dolente sul nostro presente. Sottile e ambiguo è il sentimento della nostalgia, un gratificante dolore che ritorna” (Ulisse Melega)

Gli impegni di stagione sono proseguiti a Torino il 15 giugno per la cronoscata di Superga e la cronometro individuale e il giorno seguente per la prova in linea da Pino Torinese a Moncalieri. Lo Jus Bologna Ciclismo ha presentato, anche in questa occasione, una squadra – sia maschile che femminile – altamente competitiva: le nuove maglie Jus Bologna FAAC hanno ben figurato, con il neo entrato dott. Lorenzo Puccetti, bolognesissimo Pubblico Ministero alla Procura della Repubblica di

Bolzano, che ha vinto il titolo tricolore nella difficilissima categoria Master 4! I più bei nomi del Foro di Bologna si sono poi dati appuntamento a Cortina d'Ampezzo, dal 20 al 22 giugno, per la quinta edizione del “Weekend formativo in bicicletta” con lo Jus Bologna Ciclismo.

Come da tradizione, gli eventi formativi sono stati accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Fondazione Italiana per il Notariato. Quaranta colleghi di tutta Italia in bicicletta lungo i percorsi che dominano la Perla delle Dolomiti: dalla salita del Passo Tre Croci all'Erta delle Tre Cime di Lavaredo, la Forcella Cibiana, la Forcella Staulanza, il Passo Giau. I prodi giusciclisti dello Jus Bologna in gemellaggio con i colleghi commercialisti: la mattina tutti a pedalare e il pomeriggio via libera a incontri giuridici di alto livello, con relatori il notaio dott. Stefano Mazzetti, l'avv. Nicola Alessandri, il prof. avv. Renzo Costi, il commercialista dott. Piero Aicardi, che ci hanno parlato di “passaggio generazionale di aziende e patrimoni”, “patti di famiglia”, “mutualità e capitale nel-

le società cooperative”, introdotti dai Consiglieri dell'Ordine avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Alessandro Lovato.

La novità di quest'anno è stata la costituzione, in occasione dell'annuale “Weekend formativo” a Cortina dello Jus Trek Bologna, con alcuni infaticabili colleghe camminatrici, di cui dà conto l'avv. Mirna Zappoli in altre pagine di questa rivista.

Un grazie a tutti i partecipanti: tre giorni indimenticabili che hanno rafforzato i vincoli di sport, amicizia e colleganza tra tutti gli operatori del diritto: avvocati, magistrati, notai, commercialisti bolognesi e non (bentornati e benvenuti ai colleghi di Bassano del Grappa, Belluno, Chiavari, Imola, Latina, Lucca, Lugo, Padova, Prato, Roma, Verona, Viareggio) e alla *new entry*, il mago dei computer del Tribunale di Bologna dott. Elvis Agassi.

Arrivederci a tutti alle prossime avventure ricordando il nostro motto: *mens sana in corpore sano*.



IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ DELLO JUS BOLOGNA BASKET



JACOPO MANNINI

Si trattava di un'incongruenza alla quale era necessario porre rimedio al più presto: nella città fino a qualche anno fa conosciuta in tutta Europa come "Basket City", tra le numerose discipline sportive dello Jus Bologna Sport mancava, da troppo tempo, una sezione dedicata alla Pallacanestro.

Così, dopo una rapida raccolta di consensi e adesioni, una sera di inizio luglio 2012 nella palestra del C.R.B., *coach* Matteo Totta ha diretto il primo allenamento del rinato Jus Bologna Basket. Presente il Consigliere dell'Ordine Vincenzo Florio, dirigente responsabile della sezione pallacanestro, che ha dato il benvenuto agli atleti illustrando i fasti passati dei cestisti avvocati e auspicando un altrettanto luminoso futuro per la compagine appena creatasi.

Da lì a poco ci sarebbe stato l'esordio della squadra dello Jus Bologna Basket, in occasione del quadrangolare benefico (raccolta fondi per la polisportiva di Finale Emilia, le cui strutture sono state gravemente danneggiate dal sisma del maggio del 2012) organizzato nell'ambito del Playground dei Giardini Margherita.

La prima uscita ha sorpreso positivamente i presenti: pur nell'ambito di un torneo amichevole, lo Jus Bologna Basket ha dimostrato doti tecniche e agonistiche che forse alla vigilia pochi gli attribuivano. Dopo avere sconfitto con autorità in semifinale una rappresentativa di giornalisti, le "toghe" hanno tenuto testa nella finale alla squadra denominata "Amici di Lucio Dalla" composta da pluriscudettati ex giocatori della Virtus Bologna (tra i quali

Alessandro Abbio, Augusto Binelli, Paolo Moretti, Flavio Carera, Lauro Bon...), cedendo solo nei minuti finali e ricevendo numerosi complimenti.

Sulle ali dell'entusiasmo per il buon risultato, la dirigenza decideva che l'anno successivo la squadra sarebbe stata iscritta al torneo agonistico del Playground dei Giardini Margherita.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del torneo "outdoor" più importante d'Italia, che si disputa ogni anno tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, che richiama ogni sera migliaia di spettatori e al quale partecipano squadre composte anche da giocatori professionisti e semiprofessionisti.

Per arrivare pronti a tale impegnativo appuntamento diveniva però indispensabile che la squadra giocasse con continuità durante tutto l'anno.

Così, non senza qualche difficoltà logistica, la compagine ha disputato quattordici partite in giro per la provincia di Bologna, portando a casa il risultato tutte le volte in cui è scesa in campo.

Non sempre è stato facile reperire un numero adeguato di giocatori: impegni professionali, familiari, orari di palestre improbabili hanno messo a dura prova le abilità organizzative, ma chi era presente (il più delle volte portandosi la borsa con il cambio in studio sin dalla mattina e giungendo direttamente incravattato in qualche fatiscente spogliatoio di provincia) ha sempre profuso il massimo impegno e i risultati hanno reso giustizia all'abnegazione.

Citiamo solamente qualche circostanza che merita di essere ricordata: la trasferta di un venerdì sera invernale a Pieve di Cento, partita per disputare la quale capitano Andrea Bolognini ha dato fondo alla propria rubrica telefonica per reperire atleti disponibili e che è stata terminata (e vinta) da soli quattro giocatori a seguito di un arbitraggio assai fiscale. O ancora la vittoria al centro sportivo Barca (inizio della gara ore 23.30 di un nebbiosissimo mercoledì sera), partita disputata da soli cinque giocatori (per giustizia: Andrea Dozza, Nicola Florio, Giacomo Francia, Gianmarco Lodi e Jacopo Mannini) che hanno giocato per tutti i quaranta minuti, senza cambi e che hanno vinto all'ultimo tiro.

Dopo la stagione invernale terminata senza sconfitte anche al Playground dei Giardini Margherita lo Jus Bologna Basket (con qualche innesto) ha ben figurato. Dopo avere concluso al secondo posto il girone eliminatorio (togliendosi lo sfizio di battere il Cus Bologna, da poco laureatosi campione d'Italia al Campionato Universitario), la compagine degli avvocati è giunta sino ai quarti di finale, eliminata dalla squadra che poi avrebbe vinto il torneo.

La stagione si è poi conclusa con una nuova partecipazione al quadrangolare benefico organizzato nell'ambito del Torneo dei Giardini Margherita, in occasione del quale i ragazzi di *coach* Matteo Totta hanno agevolmente superato la rappresentativa del Consiglio Comunale di Bologna.

Il bilancio di questa prima stagione è, dunque, senza dubbio positivo. Un

grande ringraziamento va a tutti gli atleti che hanno preso parte alle partite, dimostrando grande impegno e attaccamento. Oltre a coloro che vedete ritratti nella foto qui pubblicata (presa dal bibliotecario del Consiglio dell'Ordine Peppino Di Risio alla scorsa serata di beneficenza durante il Playground dei Giardini Margherita), cui deve aggiungersi il capitano avv. Andrea Bolognini giunto in tempo per

la partita ma in ritardo per la foto, ricordiamo anche il dott. Simone Ariatti, il dott. Andrea Chiarelli, il dott. Simone Di Giovanni, l'avv. Giacomo Francia, l'avv. Antonio Gambetti, l'avv. Claudio Gardini, il dott. Giorgio Grandi, il dott. Gianmarco Lodi, il dott. Luca Portinacasa, l'avv. Gianmario Sacquegna e il dott. Giorgio Tenaglia.

L'obiettivo è quello di implementare

sempre di più l'attività, e per fare ciò lo Jus Bologna Basket è alla ricerca di nuovi "talenti". Chi avesse voglia di mettersi in gioco indossando la gloriosa divisa bianco-rossa può contattare il collega Vincenzo Florio presso il Consiglio dell'Ordine o scrivere al profilo Facebook "Tribunale Bologna".

Forza Jus!



Da sinistra, in piedi: avv. Filippo Mazzucato, avv. Francesco Torlontano, avv. Jacopo Mannini, Antonio D'Andola (fuori quota), avv. Marco Zavalloni, avv. Nicola Stignani, il Segretario del Consiglio dell'Ordine avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il Presidente dello Jus Bologna Ciclismo avv. Manlio D'Amico, il Consigliere dell'Ordine e dirigente della squadra avv. Vincenzo Florio; da sinistra, in ginocchio: avv. Alessandra Scutari, avv. Stefano Goldstaub (Consigliere dell'Ordine), dott. Andrea Dozza, Nicola Florio (fuori quota), avv. Nicola Stangolini, il coach dott. Matteo Totta.



NOI E LA CORSA, UNA PASSIONE INFINITA: LA MEZZA MARATONA ROMA-OSTIA

CINZIA CECCOLINI
SILVIA MARZOT

Pochi minuti e, noi dello *Jus Bologna Runners*, saremmo partiti per la "mezza maratona" più partecipata d'Italia, gara che non poteva mancare nel curriculum degli amanti della corsa e che, dopo trentanove edizioni, con tantissimi atleti giunti al traguardo, è arrivata nel 2013 a 9.700 partecipanti.

Lo *start* prevedeva una leggera discesa per i primi chilometri, e già dalla prima curva, dopo duecento metri dal via, notammo quello che sarebbe stato il motivo ricorrente di tutti i 21 chilometri e 97 metri: la gente, tantissima gente in festa e in continuo tripudio al passaggio degli atleti.

Questa è stata la vera sorpresa: l'intero percorso era invaso da una moltitudine di persone di tutte le età che si assiepava ai lati della strada, un incitamento continuo.

La particolarità del tracciato era la sua rettilinearità. Infatti si snodava lungo la strada, senza la benché minima curva, e riuscivi a vedere davanti a te il lungo serpentone, coloratissimo, degli atleti. Questa immagine degli atleti variava solo

a seconda che si stesse percorrendo un rettilineo o una salita, per poi scomparire quando ci si catapultava nelle discese.

Che meraviglia, stavamo vivendo una giornata memorabile, con un sole che sembrava ferragosto!

Ecco che, improvvisamente, dopo il nono chilometro, la marea umana davanti a noi, all'improvviso, sembra sollevarsi: era la prima salita. Ci trovammo dentro senza accorgercene. Ci concentrammo, accorciammo il passo e ci aiutammo con il movimento sincrono delle braccia. La superammo indenne ma, dobbiamo ammettere, con fatica.

Il fiato divenne un po' più corto. Da lì in poi il nostro passo ritornò regolare. Ci riconobbe, quindi, un atleta della nostra polisportiva (la Polisportiva Saragozza di Bologna), che, con i capelli bagnati dal sudore che colava sulla fronte e sulle guance, investendo le lenticchini che invadevano il suo volto simpatico, ci diede una pacca sulla spalla, e ci sorrise, per poi riprendere la sua marcia.

Ormai eravamo al traguardo, a Ostia. La gente era aumentata in maniera esponenziale, e anche gli incitamenti si erano moltiplicati.

A quel punto non reagivamo più a nessuno stimolo, e ci catapultammo sul rettilineo finale: pochi metri di adrenalina pura.

Vedevamo il traguardo avvicinarsi sempre di più. "Eccolo, è lì!", pensavamo; e, appena superato, ci precipitammo più avanti per indossare la medaglia. Solo al momento di indossarla apprezzammo che questa era una delle gare per la quale ci eravamo sacrificati e avevamo macinato chilometri su chilometri.

Ma la corsa, oltre a essere una passione infinita, è senso di aggregazione e condivisione; e soprattutto amicizia, favorita da quei tratti di strada che si percorrono insieme, anche sotto il sole cocente.



Da sinistra: Attilio Melfi (della Polisportiva Saragozza), avv. Silvia Marzot, Consigliere avv. Lorenzo Turazza, avv. Stefano Tirapani, avv. Cinzia Ceccolini, Claudia Gnudi (della Polisportiva Saragozza)

SOTTO LE TRE

STEFANO BARGELLINI

Se l'uomo è misura di tutte le cose, il tempo è misura di tutti i maratone.

Alla prima maratona il tempo non conta. L'importante è arrivare al traguardo, perché 42 chilometri e 195 metri sono tanti, perché non sempre si è allenati a dovere, perché ci vuole comunque determinazione per resistere allo sfinimento che cala improvviso dopo il trentesimo chilometro. Gara dopo gara l'obiettivo cambia: arrivare non basta più e il tempo diventa l'avversario da battere.

La massima aspirazione di un *runner* dilettante è scendere sotto le tre ore e adesso anche lo *Jus Bologna Runners* può schierare un maratoneta "sotto le tre": Claudio Babbini alla maratona di Roma ha fermato il cronometro a 2 ore, 57 minuti e 11 secondi. Prestazione eccezionale, raggiunta con invidiabile freschezza.

Unico neo, Claudio è un notaio, non un avvocato (allo *Jus Bologna Runners* possono iscriversi tutti i giuristi e dunque anche i "cugini" notai). Mettiamola così, l'ottimo ri-

sultato di Claudio servirà da esempio per tutti i compagni di squadra che hanno testa, gambe e polmoni per abbattere il muro delle tre ore: l'avvocato Alessandro Casoni è ormai a pochi secondi dalla meta; anche l'avvocato Lorenzo Turazza potrebbe farcela (se solo dedicasse più tempo agli allenamenti e meno al lavoro nel Consiglio dell'Ordine...); ottime affermazioni sono attese anche dal giovane triatleta avvocato Tommaso Minghetti.

L'ESORDIO DELLO JUS TREK BOLOGNA A CORTINA D'AMPEZZO

MIRNA ZAPPOLI

Anche quest'anno si è svolto l'annuale ritrovo dello Jus Bologna Ciclismo a Cortina d'Ampezzo, come da resoconto del collega Manlio D'Amico su questo stesso numero di *Bologna Forense*. Quest'anno – inedita novità – ai colleghi e amici ciclisti si è unito uno sparuto gruppo di avvocati *trekkers* costituitosi all'ultimo minuto.

Amanti delle vette, gli avvocati del neo costituito *Jus Trek Bologna* camminano instancabili tra rocce e neve, superando orridi, ben consci che più il sentiero è esposto più è remunerativo. La prima giornata ha visto il gemellaggio tra il gruppo sportivo *AquariJus*, per l'occasione rappresentato dalle colleghe nuotatrici Arianna Pettazoni, Laura Lombardo ed Elena Ceserani, e i due consorti *trekkers* Mirna Zappoli e Andrea Zucchini.

Il percorso prescelto ha visto i cinque partire da Pian de Loa con tappa alle cascate di Fanes e, successivamente, salendo tra i boschi di larici, giungere al rifugio Malga Rà Stua.

Nella giornata seguente il neonato gruppo di camminatori ha rinfoltito le

proprie fila. Hanno raggiunto la valle ampezzana i coniugi Danila Toschi e Marco Favolini con Spitz, il loro bracco Kurzhaar dagli occhi dolci e le orecchie morbide, e il Consigliere Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli. Si è pure unita al gruppo in tenuta "marittima" la collega Roberta Maestri, affiliata ai ciclisti e neofita della montagna.

Purtroppo a causa dell'ancora abbondante presenza di neve in alta quota, non si sono potuti affrontare percorsi impegnativi. Il gruppo è partito da Passo Giau con destinazione rifugio Nuvolau (sentieri 439-452), dove è stato consumato un pranzo succulento a base di polenta e salsiccia, uova speck e patate, birra a fiumi; attorno a noi la Tofana de Rozes, le Cinque Torri, il Faloria, il Sorapis, la Croda da Lago, il Civetta, la Marmolada con il Gran Vernel e il gruppo del Sella.

Il capocordata Spitz, che ha cercato di familiarizzare con le numerose marmotte presenti lungo il percorso, è stato richiamato all'ordine più volte da Danila e Marco.

Si è contraddistinta per la falcata l'avv.

Danila Toschi, che con l'alpino Andrea era sempre in testa al gruppo. Da segnalare la prestazione dell'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale, partito da Bologna alle 6.50 di sabato mattina, ha raggiunto gli altri al Passo Giau, ha cavallerescamente caricato sulle spalle la collega Roberta Maestri per farle superare i tratti nevosi e ha perso entrambe le soles in *vibram* dei propri scarponi tra il rifugio Nuvolau e il rifugio Averau. L'intrepido Consigliere ha affrontato il percorso di ritorno indossando, in pratica, per ciò che restava dei propri scarponi (e non vi diremo la marca), degli *snow blade*.

La sottoscritta, nel mezzo del gruppo, dopo avere tentato invano di infilzare la caviglia di Roberta Maestri con la propria racchetta, ha condiviso la piacevole allegria dei propri compagni di cordata, godendo appieno del panorama circostante.

Replicheremo certamente al più presto l'esperienza, facendo affidamento su nuove e numerose adesioni.

A s'udèi!



Da sinistra, in alto: avv. Roberta Maestri, avv. Mirna Zappoli, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Marco Favolini (marito dell'avv. Danila Toschi); in basso: Andrea Zucchini (marito dell'avv. Mirna Zappoli, avv. Danila Toschi con Spitz.



JUS BOLOGNA GOLF: LA NUOVA NATA FRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DELL'AVVOCATURA BOLOGNESE

GIORGIO SPEDICATO

Narra la leggenda che Bobby Jones, grande campione della prima metà del secolo scorso, abbia una volta notato che «il buon golf si gioca in un campo di 14 centimetri: lo spazio tra due orecchie».

Al di là della battuta, indubbiamente incisiva, la circostanza è ben nota a qualunque appassionato. Una gara di golf su 18 buche dura oltre quattro ore. Di queste, il gesto tecnico (lo *swing*) occupa un tempo totale verosimilmente non superiore ai due minuti. La vera difficoltà del gioco risiede, per lo più, nelle restanti tre ore e cinquantotto minuti. In questo lasso di tempo il giocatore deve infatti combattere contro l'unico, vero, avversario che il golf contempla: il proprio cervello. Il quale è invariabilmente attraversato, in quell'arco di tempo, da cicli che alternano frustrazione ed esaltazione, rabbia e felicità, appagamento e insoddisfazione. La capacità di gestire questa incessante altalena emotiva e di restare concentrati quando è necessario, rilassandosi quando è possibile, è l'elemento che distingue un semplice colpitore di palle con un bastone da un vero golfista.

Per questa sua peculiarità, il golf è uno sport che si addice particolarmente a individui cerebrali come gli avvocati (Bobby Jones, non a caso, oltre a essere uno dei migliori golfisti della storia, fu anche avvocato molto quotato ad Atlanta, Georgia). Ma, a dispetto della fondamentale importanza assunta dal cervello, il golf è tutt'altro che uno sport noioso, come a volte viene considerato nell'immaginario collettivo. Il gesto tecnico che lo caratterizza è un insieme di coordinazione, agilità, potenza e precisione. La pratica del golf richiede inoltre una certa resistenza fisica, almeno quella necessaria a camminare a passo sostenuto per circa sei

chilometri e, per i più allenati, portando a spalla una sacca di circa dieci chili.

Chi ama il golf, tuttavia, lo fa anche per molti altri motivi. A chi è abituato a sport caratterizzati da falli, scorrettezze, condotte violente (quando non vere e proprie risse), insulti ad arbitri, avversari e compagni, il golf deve apparire uno sport piuttosto strano, ma proprio per questo ancora più affascinante. La prima sezione del Libro delle Regole del golf, infatti, esordisce così: «il golf è giocato, per la maggior parte, senza la supervisione di un arbitro. Il gioco si basa sull'integrità dell'individuo nel dimostrare riguardo verso gli altri giocatori e nel rispettare le Regole. Tutti i giocatori dovrebbero comportarsi in modo disciplinato, dimostrando sempre cortesia e sportività, indipendentemente da quanto competitivi possano essere. Questo è lo 'Spirit of the Game' del Golf».

Ovviamente, il rispetto delle regole di gioco è una costante in tutti gli sport. Ma, nel golf, integrità, lealtà, rispetto ed educazione vengono presi molto sul serio. E viene presa molto sul serio anche la cosiddetta "etichetta", l'insieme di regole di comportamento dentro e fuori dal campo che servono a rendere più piacevole il gioco di tutti.

Nonostante tutto questo, e nonostante con oltre sessanta milioni di praticanti sia uno degli sport più diffusi al mondo, in Italia il golf è considerato ancora uno sport di nicchia, anche a causa di pregiudizi tanto diffusi quanto infondati ("è uno sport costoso", "è uno sport snob": solo per citare i principali). Al contrario, il golf è uno sport che unisce uomini e donne (spesso le gare sono aperte ad ambo i sessi), professionisti e dilettanti (che grazie al sistema dell'*handicap* possono giocare ad armi pari), intere generazioni (Tiger

Woods, il golfista più noto anche tra i non appassionati, ha iniziato a giocare a due anni, mentre Arnold Palmer, il campione classe 1929, fino a pochi anni fa era ancora in grado di concludere un giro in "PAR" con il campo).

Dalla comune passione di diciotto colleghi per questo gioco è nata, il 22 marzo 2013, l'associazione Jus Bologna Golf, costituita sotto l'egida della Fondazione Forense Bolognese.


L'obiettivo dell'associazione è non solo quello di fungere da polo di aggregazione per gli avvocati e i praticanti avvocati golfisti del Foro bolognese e delle loro famiglie, ma anche di avvicinare sempre più neofiti a questo meraviglioso sport.

Tra le prime iniziative dell'associazione vi è stata infatti l'organizzazione, lo scorso 7 giugno, del primo "Jus Bologna Golf Open Day", di cui vedete alcune foto in queste pagine.

La *location* scelta è stata quella del Golf Club Siepelunga, splendida struttura a cinque minuti dal centro di Bologna, sulle colline di Monte Donato, tra i vigneti e un panorama mozzafiato.

Per i neofiti desiderosi di provare, è stata organizzata una lezione collettiva con uno dei maestri del Club. A seguire, soci, colleghi, familiari e amici si sono goduti un ricco aperitivo nella magnifica cornice del circolo, fino a sera inoltrata.

Molte altre iniziative seguiranno, nell'auspicio che i colleghi possano presto aumentare in numero ed entusiasmo. Per restare aggiornati è possibile consultare il sito web dell'associazione all'indirizzo www.jusbolognagolf.wordpress.com.



REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DAL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL CONSIGLIO

Approvato all'adunanza del 22 aprile 2013

Premesso

- che da tempo è stato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna un fondo di solidarietà a favore degli iscritti;
- che all'uopo ogni anno è prevista nel bilancio una somma pari al 2% dei contributi di iscrizione versati nell'anno precedente;
- che occorre regolamentare le condizioni e modalità per l'erogazione delle somme accantonate nel fondo di solidarietà;

si dispone quanto segue:

- l'erogazione di somme dal fondo di solidarietà è deliberata su domanda degli interessati come di seguito individuati e in conformità ai criteri di massima enunciati nel presente regolamento;
- le somme del fondo di solidarietà sono destinate a sopperire alle esigenze urgenti e transitorie di chi versa in stato di bisogno, ossia non è in grado di fare fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità, anche in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti;
- beneficiari sono gli iscritti o i familiari di iscritti defunti; si intendono come familiari il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti di primo e secondo grado;
- l'erogazione a chi versa in stato di necessità come sopra definita è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato;
- la domanda per la concessione dell'erogazione è presentata al Consiglio, corredata dalla seguente documentazione: stato di famiglia dell'istante; dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi propri e di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente;
- nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia o infortunio devono essere altresì allegate la certificazione medica relativa e la copia della documentazione relativa alle spese sostenute.

in copertina:



Ordine e disordine di Alighiero Boetti, 1973

